

I libri di Viella

###

Sandro Carocci

Vassalli del papa

Potere pontificio, aristocrazie e città
nello Stato della Chiesa (XII-XV sec.)

viella

Copyright © 2010 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: xxxxxxxx 2010
ISBN 978-88-8334-###-#



viella

libreria editrice
via delle Alpi, 32
I-00198 ROMA
tel. 06 84 17 758
fax 06 85 35 39 60
www.viella.it

Indice

Introduzione	#
1. Potere e debolezza: XI-XIII secolo	##
2. Potere e debolezza: XIV-XV secolo	##
3. Strutture di amministrazione	##
4. Assetti territoriali	##
5. La concezione del potere e dello stato	##
6. Le peculiarità del sovrano pontefice	##
7. Baroni e vicari apostolici	##
8. Città e <i>cives ecclesiastici</i>	##
1. Una storia della feudalità pontificia	##
1. Concetti e ambiti	##
2. 1000-1150	##
3. Da Adriano IV a Innocenzo III	##
4. Da Innocenzo III all'Albornoz	##
5. Dall'Albornoz alla «grande recupera» di metà Quattrocento	##
6. Dalla metà del Quattrocento al tardo Cinquecento: l'eredità del passato	##
2. <i>Patrimonium beati Petri e fidelitas</i> in Innocenzo III	###
1. Il Patrimonio di san Pietro, le <i>Terre Ecclesie</i>	###
2. La concezione della sovranità	###
3. Città e governo papale nel Quattrocento	###
1. Bonifacio IX	###
2. Dalla riorganizzazione di Martino V alla crisi degli anni Trenta	###
3. Il consolidamento di metà secolo	###
4. Alcune fonti particolari	###
5. Le città con governatore	###
6. Il controllo sulle finanze comunali	###

7. Altre forme di presenza statale	###
8. Specificità regionali ed elementi comuni	###
9. Oligarchie urbane e politica papale	###
10. Considerazioni finali	###
4. Signorie cittadine, statuti e governo papale (XIV e XV secolo)	###
1. Papato e signoria: alcuni elementi	###
2. Il papato e la «potestas condendi statuta»	###
3. Aspetti della legislazione papale e provinciale	###
4. Esame degli statuti	###
5. Conclusioni	###
5. Bonifacio VIII e il comune romano	###
1. Roma arricchita e grata	###
2. Roma assoggettata	###
3. Roma anticolonnese	###
4. Bonifacio VIII e Roma	###
Opere citate	###
Indice dei nomi	###

Introduzione

Il titolo di questo libro può sorprendere. Cosa mai vuol dire vassalli del papa? L'espressione, in effetti, sottolinea un elemento poco noto della storia dello Stato della Chiesa. Ricorda come talora i papi espressero la subordinazione di aristocrazie, città e comunità dello Stato attraverso un giuramento di fedeltà vassallatica. In questi casi, nobili e comuni furono veri e propri vassalli. In altre occasioni, i rapporti assunsero forme diverse, ma a lungo, come vedremo, è pur sempre possibile parlare di vassalli pontifici almeno in senso traslato.

I saggi raccolti in questo libro, però, non trattano soltanto della feudalità pontificia. Se essa compare con tanta evidenza nel titolo, è perché si presta bene a sottolineare quanti aspetti della storia dello Stato della Chiesa fra XII e XV secolo siano ancora poco noti. Disponiamo di un buon numero di studi, talora anche di ottimo livello. Ma il quadro che permettono di tracciare è meno completo di quanto si potrebbe credere.

Un po' paradossalmente, infatti, le vicende di quella che, dopo il Regno di Napoli, era pur sempre la più vasta costruzione statale d'Italia sono state (relativamente) trascurate dalla ricerca. Restano insufficienti le indagini di taglio tradizionale sugli assetti materiali dello stato, e quelle sui rapporti di potere tra il papa e i corpi sociali e territoriali. Né, al momento, lo Stato della Chiesa ha partecipato in modo consistente al filone di indagini che si sforza di comprendere la natura composita degli stati, i lessici e le ragioni ideali dell'agire politico, le dinamiche di legittimazione e di comunicazione.

Le ragioni di questo relativo disinteresse sono numerose. Innanzitutto, v'è la preferenza accordata, com'è ovvio, alle vicende religiose del papa e della Chiesa romana. Ci sono poi le valutazioni negative con cui «il tema

“Stato della Chiesa e storia d’Italia” è assurdo, con Machiavelli e Guicciardini, a dignità di nodo centrale nella storia della penisola»: l’«impero temporale» e la trasformazione dei papi «più tosto in principi secolari che pontefici» erano additati come causa della frammentazione italiana, e fattore di decadenza morale della Chiesa e della religione tutta.¹ Non a caso molte delle indagini più sistematiche sulla storia medievale dei domini temporali sono state condotte dalla storiografia di altre nazioni, quella inglese in primo luogo, e quella francese per il periodo di Avignone e del Grande Scisma.

Altri fattori hanno contribuito a diminuire l’attenzione degli storici italiani: la difficoltà a dare conto dei cambiamenti di orientamento politico dovuti all’avvicinarsi dei papi; l’esitazione a riconoscere il ruolo giocato nella costruzione statale da nepotismi e clientele di Curia; l’ampiezza stessa e la diversità dei territori rivendicati dal potere temporale pontificio, e la sua scarsa capacità, a lungo, di instaurare forme di dominio condizionanti. Così gli storici interessati a ricostruire la dinamica sociale, economica e anche politica delle diverse città e regioni delle *terre Ecclesie* sono stati portati se non a trascurare, almeno a tenere sullo sfondo, fino a un’epoca molto tarda, la presenza dei pontefici. Nei libri dedicati ai primi due o tre secoli di storia di molti comuni (da Orvieto a Perugia, da Assisi a Bologna e altri centri), il ruolo accordato allo Stato della Chiesa è comprensibilmente modesto.

Questa carenza di studi è causa di interpretazioni divergenti o poco condivisibili. Ancora non è stato risolto, ad esempio, un dibattito svoltosi alcuni decenni fa sulle vicende quattro-cinquecentesche dello stato. Contrapponeva una linea interpretativa di forte crescita dei poteri papali, con il conseguente sviluppo di un organismo statale dal carattere assolutista

1. Sull’interpretazione machiavelliana della Chiesa e dei domini temporali come fattore che «tiene la Italia disunita e inferma», e sulla diversa impostazione di Guicciardini, attenta soprattutto alle ricadute in campo morale e religioso, resta illuminante Arnaldi, *Origini del dominio temporale*, che sottolinea gli accenti stilisticamente felici e incisivi del giudizio di Guicciardini sui papi quattrocenteschi: «cominciarono a essere le cure e i negozi loro non più la santità della vita, non più l’augumento della religione, non più il zelo e la carità verso il prossimo, ma eserciti, ma guerre contro a’ cristiani, trattando co’ pensieri e con le mani sanguinose i sacrifici, ma accumulazione di tesoro, nuove leggi nuove arti nuove insidie per raccorre da ogni parte danari; usare a questo fine senza rispetto l’armi spirituali, vendere a questo fine senza vergogna le cose sacre e le profane» (*Storia d’Italia*, IV, cap. 12). Per le preoccupazioni che fin dalla prima metà del XV secolo erano generate dalla confusione nel papa dei ruoli di governo della cristianità e di amministrazione di un principato secolare, vedi Prodi, *Il sovrano pontefice*, pp. 32-50.

e relativamente accentrato,² ad una impostazione diversa, che sottolineava le debolezze e la contraddittorietà di questo processo, sino a negare ogni effettivo esito di accentramento.³ Entrambe le posizioni presentavano elementi di validità e, insieme, forzature interpretative. Erano connotate, in particolare, da un'immagine alta e forte dello stato, qualificato in termini di centralismo, sovranità assoluta e progresso.⁴ Restavano dunque estranee a tendenze storiografiche diverse e in buona misura successive, che hanno invece rivendicato la non assimilabilità allo "stato moderno" degli organismi di potere e di governo di fine medioevo e prima età moderna: piuttosto hanno insistito sul dualismo fra potere centrale da un lato, poteri periferici, poteri informali e poteri "privati" dall'altro; hanno sottolineato, accanto ai rapporti istituzionali, l'intensificarsi delle relazioni politiche fra una pluralità di forze dissimili; hanno utilizzato un concetto di stato come «luogo di mediazione fra i poteri» e «sistema di istituzioni» costituente solo «l'ordito di fondo su cui si intrecciano in reciproca interdipendenza forze e intenzioni diverse».⁵ Ma le difformità interpretative sul carattere dello stato papale scontano anche, più banalmente, la pochezza di studi adeguati sulle sue fondamentali strutture politiche e amministrative.

Osservazioni analoghe si applicano anche ad altri giudizi storiografici. Mezzo secolo fa, Daniel Waley, in un libro che tutt'ora rimane la migliore indagine sul processo di costruzione statale condotto dai papi duecenteschi, finiva per giudicarlo come «un sostanziale fallimento».⁶ A colpirlo ne-

2. Per questa valutazione, sviluppata in modo differente dai vari autori, si vedano: De-lumeau, *Les progrès de la centralisation*; Prodi, *Lo sviluppo* (è il solo volume uscito, limitato alle strutture centrali di governo); Monaco, *Lo Stato della Chiesa*; Prodi, *Il sovrano pontefice* (alle pp. 83ss. una valutazione critica delle opposte posizioni di M. Caravale).

3. Caravale, *Lo Stato pontificio* (in partic. pp. 3, 35, 46, 50-51, 105-107, 128, 151-152, 186-188, 205-206, 299-300 e 352-356); Caracciolo, *Sovrano pontefice*.

4. Com'è per certi aspetti riconosciuto da Partner, *Federico e il governo pontificio*, pp. 9-11, e dallo stesso Caravale, *Per una premessa storiografica*, pp. 7-9.

5. Di questa ampia corrente di studi, restano rappresentativi il volume *Origini dello Stato* (in particolare i contributi di Fasano Guarini, *Centro e periferia*, e Chittolini, *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, dal quale a pp. 579-580 la citazione nel testo) e *Lo stato territoriale fiorentino*. Una ottima sintesi con ampia bibliografia è Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali*. Importanti riflessioni sull'andamento degli studi sono Petralia, *"Stato" e "moderno"*; Bizzocchi, *Storia debole*, e Gamberini, *Lo stato visconteo*, pp. 12-25; per l'attenzione recente alla pluralità degli universi ideologici che plasmavano l'azione politica dei diversi attori sociali e territoriali, si deve fare riferimento al volume *Linguaggi politici*.

6. Waley, *The Papal State*, p. XIII.

gativamente era il basso controllo sui territori dello Stato dimostrato in tante occasioni dai pontefici, e più in generale l'ampiezza delle sfere di autonomia lasciate ai sudditi tanto in campo fiscale e di governo, quanto in quello giudiziario, politico e persino militare. In questa stessa linea interpretativa, dove è implicito un paragone con forme statali posteriori o con le realizzazioni delle monarchie più forti, si collocano anche studi recenti. Importanti ricerche sulla politica condotta dal cardinale Albornoz nel 1353-1357 la interpretano ad esempio come «prima costruzione realmente statale», destinata finalmente a «fare dello Stato della Chiesa una realtà politica».⁷

È in questo panorama di conoscenze ancora parziali che il libro si inserisce. Non si propone dunque come una storia dello Stato della Chiesa, né ricostruisce nella loro completezza vicende lunghe e complesse. Tratta di una spanna circoscritta della più che millenaria storia di un territorio che è stato l'ultimo a venire annesso all'Italia unita, e che (con Venezia) è anche la costruzione statale più antica. Affronta alcune tematiche importanti, e utili anche come punti di osservazione più generale. Oltre alla concezione del potere papale e al suo utilizzo del linguaggio feudale, gli argomenti ricorrenti sono le relazioni fra governo pontificio e gruppi preminenti delle città, fra intervento statale, normativa statutaria e apparati comunali, fra potestà temporale e regimi a carattere familiare o personale. Nato dalla raccolta e dalla rielaborazione di saggi pubblicati in occasioni diverse, il libro conserva un carattere plurale e frammentato.

Lo scopo di questa *Introduzione* non è tracciare bilanci storiografici, ma ovviare in parte a questa frammentarietà. In primo luogo, indicherò alcune dinamiche di fondo e descriverò le principali vicende dello stato e del suo assetto istituzionale. A questo inquadramento in senso lato evenemenziale sono dedicati i paragrafi 1-4.

Per il resto, l'*Introduzione* propone due linee di lettura generali. Da un lato, le vicende medievali dello Stato della Chiesa saranno seguite cercando di illustrarne gli elementi caratterizzanti e di peculiarità. Mi interrogherò dunque sulle specificità del potere temporale dei papi. Chi studia lo Stato della Chiesa, in effetti deve fare i conti con assetti del potere e funzionamenti delle istituzioni spesso singolari, talora del tutto unici nel panorama degli stati coevi. Da Machiavelli in poi, le peculiarità e le insufficienze dello Stato Pontificio sono state sottolineate innumerevoli volte. Fra tutti

7. Jamme, *De la République*, testo a nota 116 ; Jamme, *Formes et enjeux*, testo alla nota 18.

i principi d'Europa, ironizzava Machiavelli, i papi «soli hanno stati, e non gli difendono; sudditi, e non gli governano...». ⁸ Jacob Burckhardt parlava di «una completa anomalia fra tutti gli altri Stati d'Italia», mentre la più recente sintesi sugli stati rinascimentali italiani presenta i domini papali come «un campo di assoluta peculiarità». ⁹

L'eccezionalità pontificia, tuttavia, è una chiave di lettura parziale e deformante. Va integrata con un secondo filo guida, del tutto diverso: assieme agli elementi caratterizzanti e di peculiarità, bisogna sottolineare i numerosi aspetti che accomunavano lo stato dei papi agli altri stati del tempo. Anzi, alcuni importanti caratteri degli stati tardomedievali italiani assunsero proprio nello Stato della Chiesa una particolare evidenza. In questi casi, lo stato dei papi rappresenta un punto di osservazione privilegiato per indagare dinamiche di più generale diffusione.

1. *Potere e debolezza: XI-XIII secolo*¹⁰

La lunga storia dei domini temporali può essere indagata a partire già dal VII secolo, ma assunse un indirizzo per molti aspetti nuovo durante l'età gregoriana. In un certo senso, lo Stato della Chiesa fu figlio della riforma gregoriana stessa. ¹¹ Per garantire meglio l'indipendenza della Chiesa riformata, il papato fu obbligato a dare concretezza alle teoriche rivendicazioni dei pontefici altomedievali. Dalla seconda metà dell'XI secolo in avanti, il nuovo atteggiamento nei confronti della base territoriale della cattedra di S. Pietro spinse verso l'esercizio stabile di almeno alcuni diritti pubblici. Sia pure in misura modesta (e oggetto di valutazioni discordanti fra gli storici), dalla fine dell'XI secolo in circa un sessantennio i pontefici riuscirono a costituire un'autonoma base di potere nel Lazio meridionale e in Sabina.

8. «[...] e gli stati, per essere indifesi, non sono loro tolti; e li sudditi, per non essere governati, non se ne curano, né pensano né possono alienarsi da loro. Solo adunque questi principati sono sicuri e felici». È il celebre, ironico passo del cap. XI de *Il principe*.

9. Burckhardt, *La civiltà del Rinascimento*, p. 119; Lazzarini, *L'Italia degli Stati territoriali*, p. 105.

10. Le sintesi principali (alle quali rinvio per ogni riferimento a singoli eventi) sono Arnaldi, *Le origini del Patrimonio*; Toubert, *Il Patrimonio di S. Pietro*; Waley, *The Papal State*; Partner, *The Lands*; per lo sviluppo della Curia e i rapporti con il comune romano, la principale bibliografia è indicata in Carocci, *Il nepotismo*, pp.21-61.

11. Toubert, *Les structures du Latium*, p. 1039.

Una serie di innovazioni sostennero questo sforzo. Venne promossa una totale riorganizzazione delle strutture burocratiche che, pur se destinata in primo luogo a permettere il controllo papale sulla cristianità, ebbe importanti ricadute temporali. L'antico apparato burocratico incentrato sul *patriarchium* del Laterano, troppo monopolizzato dall'aristocrazia romana, fu svuotato di funzioni a vantaggio di altri istituti, che finirono per formare la Curia pontificia. Iniziava una crescita imponente degli apparati burocratici a disposizione del pontefice per ogni sua necessità, anche temporale. Nello stesso periodo, il potere pontificio sul territorio fu sostenuto dalle relazioni familiari dei numerosi cardinali e membri della Curia che erano originari delle città del Lazio. Nel tardo XI secolo, e poi più ampiamente dopo il 1145, venne anche realizzata una politica di acquisizione al diretto dominio della Chiesa di una serie di castelli e altri centri fortificati (i cosiddetti *castra specialia Ecclesie Romane*). Alcune grandi famiglie nobili della regione furono obbligate a stabilire legami di dipendenza personale con il papato. Vennero pretesi giuramenti di vassallaggio che imponevano loro di fornire aiuti militari, di muovere guerra e stipulare pace su mandato del papa e altri obblighi, variabili a seconda dei casi. Infine nella parte meridionale del Lazio, dove più antica e consistente era la presenza papale, fu realizzato un rudimentale organo di governo del territorio, la *curia Campanie*, affidata ad un ufficiale chiamato rettore. Era l'embrione di quegli apparati provinciali che tanto peso ebbero nelle successive vicende dello Stato della Chiesa.

Proprio nella seconda metà del XII secolo, d'altra parte, i progressi compiuti per affermare l'autorità temporale furono spesso minacciati, e talora vanificati, da due nuovi antagonisti: il comune romano e l'Impero. I contrasti con il comune capitolino riguardavano la tutela degli ingenti possessi fondiari delle chiese cittadine, oggetto in questo periodo di ampie usurpazioni da parte del gruppo dirigente comunale; le richieste finanziarie connesse alla antica consuetudine di elargizioni papali alla cittadinanza, al rimborso delle spese belliche ai cavalieri cittadini e alla restituzione dei prestiti richiesti dal papato ai settori finanziariamente più dinamici del ceto dominante; infine, e soprattutto, il problema costituito dall'espansionismo romano nella regione, causa scatenante dei maggiori conflitti. Quanto allo scontro con Federico I, nasceva dalla sua energica politica di affermazione della supremazia imperiale: da un lato, essa indusse i comuni del nord a cercare un avvicinamento con il papato, dall'altro spinse l'imperatore ad occupare ampia parte dei possessi papali nel Lazio e a rafforzare le proprie

strutture di governo in altre aree, come il Ducato di Spoleto e la Marca di Ancona, su cui i papi avanzavano da tempo rivendicazioni temporali. Per alcuni decenni, la politica antipapale del comune capitolino e la contrapposizione con l'Impero determinarono un gravissimo indebolimento della posizione pontificia e il collasso di ogni sua capacità di governo.

Il maggiore risultato della politica pontificia in questo periodo fu di tipo giuridico: la capacità di tenere vive le rivendicazioni sul Lazio e l'Italia centrale, ottenendone il riconoscimento formale dal Barbarossa negli accordi di Anagni del 1176 e nella pace di Venezia del 1177. Un modesto recupero delle posizioni perdute poté cominciare solo dopo la pace del 1188 con Roma e un ulteriore accordo con l'imperatore nel 1189. Il potere pontificio, peraltro, restava nei fatti debole e contrastato, al punto che ignoriamo in che misura Enrico VI abbia realizzato la promessa restituzione del Lazio meridionale e di una serie di città della Tuscia e della bassa Umbria (Viterbo, Orvieto, Corneto, Vetralla, Orte, Narni e Amelia).

Un dominio temporale più concreto e, soprattutto, di carattere sovragionale nacque soltanto un decennio dopo, con il vuoto di potere creatosi in Italia centrale all'improvvisa morte dell'imperatore Enrico VI, nel settembre 1197. Il papato ne seppe profittare con tempestività ed energia. Appellandosi alle donazioni carolingie ed imperiali, l'anziano Celestino III si affrettò ad inviare un legato, Gregorio cardinale di S. Maria in Portico, per ottenere la sottomissione di Perugia ed altre città del Ducato di Spoleto, mentre altri rappresentanti papali erano mandati nelle Marche con il compito di ottenere giuramenti di obbedienza dai comuni.¹² La sua iniziativa, interrotta all'inizio di gennaio dalla morte, fu ripresa con maggiore slancio da Innocenzo III e proseguita durante tutto il suo pontificato. Non a caso, è appunto in questo papa che la maggioranza degli storici riconosce il vero "fondatore" dello Stato della Chiesa.¹³

Appena consacrato, nel febbraio 1198 Innocenzo III ottenne l'omaggio ligio dal prefetto di Roma Pietro di Vico e la nomina di un nuovo senatore di Roma, a lui favorevole. Nel contempo, inviò nel Lazio settentrionale alcuni suoi rappresentanti, che si fecero giurare fedeltà da tutte le città (la sola reale opposizione venne da Narni e Orvieto) e dai principali nobili. Nel Ducato di Spoleto e nelle Marche l'affermazione della autorità papale era contrastata dalla presenza di due feudatari ed ufficiali dell'imperatore,

12. Bolton, *Celestine III*.

13. Una buona panoramica sono i volumi *Innocenzo III. Urbs et Orbis*.

Corrado di Urslingen e Markward di Anweiler. Contro questi potenti amministratori degli Hohenstaufen e, più in generale, contro ogni rivendicazione imperiale, Innocenzo III si mosse con grande decisione, integrando un'accorta politica di alleanze con una formidabile opera di propaganda dove l'enfasi sui vantaggi assicurati dal governo pontificio sfruttava abilmente i sentimenti antitedeschi creati dal pesante dominio degli imperiali. La resistenza di Corrado fu vinta in poche settimane, e nei mesi successivi, mentre le città umbre andavano giurando sottomissione, Innocenzo III effettuò un viaggio attraverso i nuovi territori (luglio-ottobre 1198), rafforzando l'autorità papale con la sua diretta presenza e la stipula di patti con i comuni. Nella Marca di Ancona, invece, l'avanzata pontificia fu più lenta e contrastata, e il reale riconoscimento del dominio pontificio poté avvenire soltanto fra la fine del 1201 e l'inizio dell'anno seguente.

La rapidità e la consistenza delle conquiste erano sorprendenti. Le rivendicazioni territoriali di Innocenzo III, in una prima fase, si estesero persino ad altre regioni che erano state incluse nelle donazioni alla Chiesa dei re carolingi e degli imperatori: la Toscana, dove rovesciò la politica di appoggio alla Lega di Tuscia intrapresa dai legati inviati da Celestino III; la Romagna, dove si inserì nella rivolta scoppiata contro Markward di Anweiler, che nel 1194 aveva ricevuto in feudo la regione dal Enrico VI; e infine la Sardegna. Per la Toscana e la Romagna, il tentativo di ottenere il riconoscimento della sovranità pontificia si rivelò subito irrealizzabile, e venne abbandonato nel giro di pochi mesi; per la Sardegna fu portato avanti con maggiore ampiezza e più a lungo, fino al 1206 e oltre, ma senza riuscire a vincere l'opposizione di Pisa.

Nel giro di pochissimi anni Innocenzo III aveva realizzato ingrandimenti territoriali impressionanti. La contesa per il trono imperiale fra Filippo di Svevia e Ottone di Brunswick gli consentì inoltre di ottenere da quest'ultimo il riconoscimento dell'autorità pontificia sul territorio conquistato (e anche su parte dell'Esarcato e della Romagna) con la "promessa di Neuss" del giugno 1201: essa rappresenta, è stato detto, «il certificato di nascita dello Stato Pontificio».¹⁴

Nei tre decenni successivi, sebbene le prerogative temporali suscitassero le ostilità dei Romani e degli inviati imperiali, proseguirono nel complesso molto il consolidamento dell'autorità pontificia e l'organizzazione del governo. Vennero organizzate strutture di amministrazione provinciale e

14. Waley, *The Papal State*, p. 44.

centrale, sulle quali tornerò oltre. Dopo il pontificato di Innocenzo III si sviluppò anche la distinzione, destinata a protrarsi per tutto il medioevo e oltre, fra «territori direttamente sottoposti» (*terre immediate subiecte*), soggetti per via diretta alla Santa Sede, e «territori sottoposti per via mediata» (*terre mediate subiecte*), vale a dire soggetti in primo luogo ad una città o ad un signore.¹⁵ Il villaggio fortificato appartenente a una famiglia aristocratica, ad esempio, o il territorio rurale di un monastero, oppure le aree incluse in un contado comunale risultavano cioè soltanto *mediate subiecti* alla Chiesa. Sudditi diretti del papato erano, in questi casi, esclusivamente la famiglia dei signori, l'ente monastico o il comune, i quali esercitavano poi sui propri soggetti (i contadini del villaggio, gli abitanti del territorio monastico, i residenti nel contado della città) un'autorità pressoché incondizionata.

Come in tutti gli stati dell'epoca, si realizzò un "dualismo" fra potere centrale e poteri periferici. Questo assetto dualistico dei poteri in parte venne istituzionalmente riconosciuto, in parte fu una realtà di fatto. Il riconoscimento istituzionale avvenne attraverso la teorizzazione delle due diverse forme di soggezione (*mediate e immediate*), e la concessione di amplissimi margini di autonomia e autogoverno alle aristocrazie signorili e alle città: nessun pontefice duecentesco ritenne ad esempio che fra le sue prerogative vi fosse l'intervento nel sistema fiscale dei comuni, o nei loro apparati istituzionali, o nel loro diritto di amministrare la giustizia di prima istanza, o, ancora, in molteplici altri settori lasciati al più libero autogoverno.¹⁶

Ma occorre parlare anche di un dualismo di fatto, come cioè di una realtà ad un tempo accettata e ignorata dal papato. I comuni cittadini, le stirpi nobili titolari di poteri signorili sulla popolazione rurale e, in minore misura, alcuni grandi monasteri non soltanto si videro riconosciute le aree a loro direttamente soggette e grandi margini di autonomia, ma riuscirono anche ad impedire o limitare l'estendersi dell'autorità papale su settori che pure essa sosteneva di propria competenza. Fino all'ultimo ventennio del Duecento, ad esempio, la nomina dei podestà fu oggetto di costante rivendicazione papale, mentre i comuni cercarono in tutti i modi di continuare ad operare la scelta in completa autonomia. Ne nacquero processi, inchieste, multe e compromessi, che solo difficilmente portarono a soluzioni durature. Vicende analoghe caratterizzarono ogni altro elemento

15. Per l'origine di questa distinzione, vedi oltre, **pp.&**.

16. Oltre a Waley, *The Papal State*, vedi Ermini, *Caratteri della sovranità*, e Id., *Aspetti giuridici*.

della sovranità papale. A seconda dei rapporti di forza, della convenienza e della contingenza, il diritto dei rettori provinciali a giudicare le cause di appello veniva contestato, rifiutato, forzatamente accolto; il pagamento di un'imposta era effettuato con tempestività e completezza, procrastinato, limitato, del tutto eluso; oppure poteva avvenire che la richiesta di fornire contingenti di truppe ai rettori venisse soddisfatta in pieno o in parte, o fosse invece rifiutata. Possiamo compilare anche delle rozze statistiche: su 113 richieste papali di aiuto militare attestate dalle fonti fra 1234 e 1303, è stato ad esempio calcolato che 49 vennero accolte, 23 furono seguite da un rifiuto, mentre delle rimanenti non conosciamo l'esito.¹⁷

Lo spazio conservato dalle autonomie comunali e signorili, pur rappresentando un tratto comune a tutti gli stati del tempo, nei domini della Chiesa risultò spesso di ampiezza eccezionale. Quel che è più grave, favori anche lunghi periodi di tensioni e guerre fra i diversi particolarismi comunali e signorili, con l'esito di provocare vere e proprie eclissi dell'autorità pontificia. Nel corso del XIII secolo, il reale potere temporale mutò molto a seconda della contingenza politico-militare, che per i primi due terzi del secolo fu condizionata dallo scontro con gli Svevi, e dalla capacità di resistenza di città e nobiltà signorile. Il papato riuscì sempre a realizzare solo una piccola parte delle sue rivendicazioni.

Sulla base di queste carenze, la costruzione statale realizzata nel XII-XIII secolo è stata, come ho detto, valutata negativamente, come un insuccesso. Ma questa svalutazione non tiene conto di come in tutti i grandi organismi politico-territoriali del tardo medioevo, la sovranità statale non soltanto accettava, ma anzi per certi versi si fondava sul riconoscimento ai sudditi di vaste sfere di autonomia tanto in campo fiscale e di governo, quanto in quello giudiziario, politico e persino militare.

Nonostante tutte le carenze, allora, bisogna piuttosto sottolineare il cammino compiuto nel Duecento dalle rivendicazioni temporali. L'organismo politico-territoriale costruito dai papi era fra i più vasti d'Italia, e appare capace di conservare una stabile organizzazione provinciale, di esercitare in modo permanente alcune fondamentali prerogative e di ottenere, soprattutto negli ultimi tre decenni del XIII secolo, altre importanti acquisizioni. Alla fine del Duecento, la Santa Sede poteva ormai valersi di una lunga accettazione, più o meno parziale, del proprio eminente dominio e dei diritti da essa scaturiti, di relazioni dirette con importanti componenti delle società locali,

17. Waley, *Papal Armies*.

di forze militari talora non trascurabili, di una legislazione via via più articolata, di proventi fiscali e soprattutto giudiziari crescenti.

2. *Potere e debolezza: XIV-XV secolo*¹⁸

Dalla morte di Bonifacio VIII, nel 1303, la lontananza della Curia si accompagnò ad una grave crisi dell'autorità temporale.¹⁹ Sotto la pressione della crescente conflittualità faziosa e della generale ripresa di comportamenti e ideali aristocratici, in quasi tutte le città si verificò uno «sgretolamento dei valori comunali»²⁰ e, in più centri, uno sviluppo di regimi a carattere personale e signorile; nel contempo, il papato di Avignone incontrava ostacoli insuperabili ad un efficace esercizio della sovranità proprio nel divampare delle lotte intestine e nell'affermazione della signoria.

Per tutta la prima metà del XIV secolo, la sola eccezione fu costituita dai successi raggiunti a Bologna e in Romagna dal cardinal legato Bertrand du Pouget. Inviato nel 1319 da Giovanni XXII per combattere i Visconti e le forze ghibelline, imponendo così l'egemonia guelfo-angioina su tutta l'Italia settentrionale, dal 1326-1327 il du Pouget ottenne la piena sottomissione di una serie di città emiliane e soprattutto romagnole.²¹ Nel febbraio 1327 anche la grande città di Bologna si diede al legato senza condizioni. Il cardinale intervenne sugli assetti istituzionali delle città sottomesse in modo più ampio e deciso dei signori contemporanei, introducendo nuove concezioni di potere e nuove tecniche di governo, che vennero in seguito adottate dai signori. Ad esempio, dopo la fine della legazione e della signoria pontificia, quando Taddeo Pepoli divenne nel 1337 signore di Bologna riprese dal regime del cardinale l'uso massiccio di suppliche e grazie per esprimere e praticare un potere autocratico, superiore alla legge proprio perché connotato da una natura misericordiosa.²²

18. Le sintesi principali (alle quali rinvio per ogni riferimento a singoli eventi) sono Partner, *The Lands*; Waley, *Lo Stato papale*; Caravale, *Lo Stato pontificio*; Partner, *Lo Stato della Chiesa*. Per una trattazione più estesa, ancora indispensabile il ricorso ai primi tre volumi di L. von Pastor, *Storia dei papi*, che vanno da Martino V a Giulio II.

19. Su papa Caetani, vedi ora gli atti del convegno *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*.

20. Cfr. Maire Vigueur, *Comuni e signorie*, pp. 496-580 (citazione a p. 502).

21. Tutti gli studi sul cardinale legato sono indicati da Jamme, *Le Languedoc en Italie*.

22. Vallerani, *La supplica al signore*.

Una serie di sconfitte, e poi la rivolta di Bologna nel 1334, posero fine al potere del cardinale «del Poggetto», e riportarono il governo pontificio in una situazione di grave crisi. Di volta in volta, una storiografia ormai datata ha attribuito questa crisi alla corruzione degli amministratori francesi inviati dai papi di Avignone, alla loro scarsa familiarità con la situazione italiana, alla turbolenza di comuni e stirpi baronali, alla nascita di governi signorili e ad altri fattori. Fra tutti, il fattore principale fu certamente la diffusione di regimi signorili, presenti nella maggioranza delle città dello Stato. I numerosi vicari e legati nominati per indagare sull'amministrazione papale, pacificare i domini temporali e riaffermarvi l'autorità della Chiesa ottennero risultati modesti e transitori per tutta la prima metà del secolo.

Fra il 1353 e il 1367, invece, risultati di grande rilievo furono raggiunti dal cardinal legato Gil de Albornoz. Abile politico e buon comandante militare, con una lunga serie di guerre e un forte pragmatismo Albornoz riuscì ad ottenere non soltanto il generale riconoscimento della sovranità papale, ma anche grandi poteri di comando politico e di prelievo fiscale.²³ Alcuni signori furono sconfitti e deposti, mentre altri conservarono i loro domini in qualità di "vicari apostolici" giurando una serie di impegni, vincolanti sul piano politico come su quello finanziario. Un radicale mutamento dell'atteggiamento papale riguardò anche i comuni, che furono assoggettati in forme molto più stringenti di quelle sperimentate in passato. Anticipando l'operato di molti papi del XV secolo, Albornoz fece propri i sistemi di controllo delle comunità cittadine che erano stati sviluppati dai signori. Limitazioni all'autonomia comunale introdotte per la prima volta proprio dai signori spodestati furono mantenute dal legato, che spesso assunse anche formalmente il titolo di signore. Intervenne pesantemente nella nomina degli ufficiali e nell'amministrazione delle città, richiese contributi fiscali nuovi e onerosi, e nei casi più significativi giunse ad incamerare le finanze comunali. L'edificazione di un grande numero di fortezze a controllo delle città rappresentò un ulteriore elemento di potere.

Nella storiografia, il giudizio sull'operato del legato castigliano è oggetto di periodiche revisioni. Se un tempo si insisteva sulle sue capacità militari, alcuni decenni fa gli storici hanno sottolineato il carattere

23. Sulla sua legazione, mi limito a rinviare a Partner, *The Lands*, pp. 339-357; Waley, *Lo Stato papale*, pp. 293-300; Petrucci, *Il cardinale*; e soprattutto Colliva, *Studi sul cardinale Albornoz*.

personale della costruzione politica dell'Albornoz, e la sua concezione dell'autorità papale come forza di dominio, ma soprattutto di pacificazione e coordinamento fra realtà comunali e signorili estranee e contrapposte l'una a l'altra.²⁴ Negli ultimi anni, le valutazioni tornano ad insistere sui risultati militari e sulla forza del progetto politico albornoziano, che avrebbe mirato ad applicare allo Stato della Chiesa schemi di governo sviluppati dalle grandi monarchie europee. Addirittura, si giunge ad attribuirgli la vera e propria fondazione dello stato, e si sostiene che il modello di governo perseguito dai pontefici nei secoli seguenti risalirebbe appunto al legato.²⁵

In realtà, la legazione albornoziana testimonia soprattutto altro. In primo luogo testimonia come, per sovrani peculiari come i pontefici, il processo di costruzione statale di necessità tendesse a procedere per accelerazioni e strappi. In secondo luogo, mostra quanto fosse debole una politica che non solo in alcune aree lasciava il potere dei "tiranni" sostanzialmente intatto, ma che soprattutto era incapace di coinvolgere i ceti preminenti locali nello sviluppo delle facoltà di comando e di prelievo fiscale del papato. Questi elementi di fragilità divennero evidenti già pochi anni dopo la morte del cardinale, la cui attività era stata proseguita con efficacia dai suoi immediati successori, Anglic Grimoard, Pierre d'Estaing e Philippe Cabassole. Nel 1375-1376, una serie di rivolte cittadine misero in crisi l'autorità papale; poi l'anarchia e le contrapposizioni determinate dallo Scisma del 1378 aggravarono ancora la situazione. Su ampia parte dello Stato, i papi persero allora ogni potere concreto.

Una breve ripresa del potere papale si ebbe negli ultimi anni del XIV secolo, quando Bonifacio IX, utilizzando anche il suo vasto parentado, tornò ad imporre ad alcune città condizioni di sottomissione simile a quelle che esse avevano conosciute nei decenni precedenti sotto famiglie di signori locali.²⁶ Molte città, tuttavia, conservarono la piena autonomia in cambio del pagamento di un censo annuale. Già dal gennaio del 1400 una gravissima crisi fu causata dall'espansionismo dei Visconti, del re di Napoli e poi di signori come il condottiere Braccio da Montone, che si impa-

24. Colliva, *Studi sul cardinale Albornoz*, pp. 98-140.

25. Gardi, *Gli "officiali"*, p. 246; Gardi, *L'amministrazione pontificia*, pp. 39-41; e soprattutto i numerosi saggi di A. Jamme (*De la République; Formes et enjeux; Fortresses, centres urbains et territoire; Les contradictions*).

26. Esch, *Bonifaz IX.*, in partic. pp. 23-207.

droni di ampia parte dell'Umbria e delle terre vicine. Più importanti furono i successi temporali che Martino V raggiunse dopo la morte di Braccio, nel 1424. Giocavano a suo favore la fine dello Scisma, e soprattutto la forza della sua famiglia, i Colonna: era il casato più potente di Roma, e garanti al papa un migliore controllo sulla città e la sua nobiltà, sugli apparati di Curia e su molte aree dello Stato. Il pontefice condusse una efficace politica temporale.²⁷ Era spinto da una concezione forte delle prerogative papali, e soprattutto dalla necessità di fare fronte con le entrate dello stato ai tagli degli introiti spirituali stabiliti dal concilio di Costanza e dai concordati. L'autorità di governo e i diritti fiscali della Santa Sede nei territori dello Stato raggiunsero livelli mai toccati in precedenza.

Ancora una volta una grave crisi determinò per molti anni, dopo la morte nel 1431 del papa, un forte arretramento delle prerogative temporali. Fu una crisi causata dall'ostilità dei Colonna e dei loro alleati verso il nuovo papa (Eugenio IV) e la sua politica, dall'invasione delle truppe di Filippo Maria Visconti e dalla nascita della vasta signoria di Francesco Sforza in Umbria e nelle Marche. Ma ancora una volta si verificò una ripresa del potere pontificio, che procedette a ritmo accentuato fra 1443 e 1450.

In questo caso, tuttavia, vi fu un'importante novità: per la prima volta nella storia dei domini temporali, vennero raggiunti assetti destinati a una notevole stabilità. I *capitula* allora pattuiti per sancire la sottomissione di molte città restarono spesso in vigore, con modifiche e adattamenti, fino all'inizio del XVI secolo, e talora oltre. Stabile rimase, salvo modifiche secondarie, anche la ripartizione fra i territori dello Stato amministrati più o meno direttamente dall'apparato pontificio (*terre immediate subiecte*), e i territori che restavano sotto il governo di signori uniti al papato dalla concessione di "vicariato apostolico" (*terre mediate subiecte*).²⁸ Questa stabilità di lungo periodo, fino ad allora ignota alla storia dello Stato Pontificio, dovette molto ai nuovi rapporti fra gli stati italiani instaurati con il trattato di Lodi (1454), che garantirono un periodo di pace e la diminuzione delle ingerenze di potenze esterne all'interno dei territori pontifici. In primo luogo, però, la stabilizzazione testimonia l'assetto più solido raggiunto dal governo pontificio e, soprattutto, la sua capacità di legarsi ai gruppi dirigenti locali.

27. Partner, *The Papal State*.

28. Sull'incremento dei territori *immediate subiecti* e i *capitula* con le città, vedi oltre alle pp. &

3. *Strutture di amministrazione*

Se le vicende politiche offrono per secoli l'immagine di una confusa oscillazione, le strutture amministrative dei domini pontifici danno all'opposto una sensazione di stabilità e armonia. Nelle loro linee di fondo, sembrano anzi rimanere quasi invariate dalla prima metà del XIII secolo fino al XVI secolo. Questa impressione in parte è giustificata. Come in molti altri settori, anche in materia temporale la continuità e l'elevata formalizzazione erano per la Santa Sede al tempo stesso una cultura radicata, una pratica di legittimazione e una strategia di affermazione. Anche nei momenti di completo collasso politico, le cariche di governo restavano sempre legalmente coperte. Le innovazioni burocratiche tendevano poi a venire occultate dalla continuità di nomi e istituti giuridici.

La continuità, tuttavia, era spesso solo apparente. Nella pratica le effettive attribuzioni di tesoriere, marescialli, vicari e altri ufficiali subivano cambiamenti profondi, mentre una stessa carica assolveva di volta in volta a funzioni molto diverse (un legato, ad esempio, poteva essere un plenipotenziario, un comandante militare, un mediatore politico, un governatore, un nipote assenteista insignito di una lucrosa sinecura).²⁹ Inoltre soprattutto nel XV secolo vennero istituiti nuovi uffici al centro e in periferia, mentre la struttura di governo provinciale subiva profondi cambiamenti.

Già all'epoca di Innocenzo III i domini temporali furono suddivisi in quattro grandi province. La provincia di Campagna e Marittima, nel Lazio meridionale, riprendeva una creazione dei papi del XII secolo; il Ducato di Spoleto e la Marca di Ancona derivavano dal precedente governo imperiale, e si estendevano rispettivamente a buona parte delle attuali Umbria e delle Marche; nel Lazio settentrionale e nella bassa Umbria venne costituita, ex novo, la provincia del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Nel 1278, infine, l'acquisto della Romagna portò alla nascita di una quinta provincia.

Ogni provincia era affidata ad un rettore di diretta designazione papale, che restava in carica per uno o più anni. Negli ultimi decenni del XIII secolo (come già al tempo di Innocenzo III) i rettori furono spesso laici, ma nel Tre e Quattrocento l'ufficio venne affidato quasi soltanto a prelati (se la carica era ricoperta da un laico, per le cause e le sanzioni di natura ecclesiastica

29. Gardi, *Il mutamento di un ruolo*; Id., *Gli "officiali"*, e Partner, *The Pope's Men*, nonché gli atti di una serie di convegni: *Ut bene regantur; Offices et Papauté; Offices, Ecrit et Papauté*.

veniva nominato anche un *rector in spiritualibus*). Nell'ultimo terzo del XIII secolo i compiti fiscali e finanziari dei rettori vennero gradualmente assunti dal nuovo ufficio di tesoriere provinciale. Dapprima subordinato al rettore, e poi via via più autonomo, il tesoriere era in strutturale contrasto con il capo della provincia. Il suo ruolo fu rafforzato all'inizio del pontificato di Giovanni XXII (1316-1334), e poi ancor di più nei decenni successivi. Era nominato direttamente da Roma e svincolato da ogni dipendenza dal rettore, sul quale aveva anzi funzioni di controllo.³⁰

Nel XIV come (ma in minor misura) nel XV secolo, ogni provincia presentava una duplice struttura, giudiziaria e fiscale. Non solo era ben formalizzata nei regolamenti e nelle procedure, ma anche articolata e in sviluppo. Da un punto di vista teorico, la suprema autorità della provincia era il rettore (chiamato nel XV secolo "governatore"). Rappresentante locale del sovrano, era in teoria dotato di competenze vastissime e avrebbe dovuto costituire il principale referente per i sudditi. Applicava le costituzioni e le altre leggi papali, e ne emanava di proprie. La dottrina riconosceva la piena capacità legislativa non solo al papa, come ovvio, ma anche ai rettori provinciali. Fra le leggi dei rappresentanti pontifici, le più importanti sono le *Constitutiones Egidiane*, emanate dall'Albornoz nel 1357 riprendendo provvedimenti dei suoi predecessori. Fino al tardo XVI restarono il riferimento legislativo principale dell'organizzazione provinciale.³¹

Il rettore era coadiuvato da una piccola corte formata da giudici (di solito quattro: per le cause civili, penali, di appello e ecclesiastiche), notai, servitori e contingenti di norma modesti di uomini d'arme comandati dal bargello o maresciallo. L'amministrazione finanziaria era affidata al tesoriere provinciale, anch'esso alla guida di una piccola curia, che nel XIV secolo riscuoteva tutte le entrate spettanti al papato ed effettuava le spese per l'amministrazione provinciale, versando il sopravanzo alla Camera Apostolica. In ogni provincia, i nobili maggiori, i prelati e i rappresentanti delle città venivano convocati in *parlamentum* dal rettore. Quest'organo collegiale, pe-

30. Oltre ai riferimenti indicati alle note 2 e 13&, si vedano anche, per i tesoriери, Jamme, *De la banque à la Chambre?*; Id., *Du journal de caisse*; Pompa, *Le finanze del Patrimonio*.

31. Un autorevole corrente di studi, muovendo dal giusto rifiuto di presentare le Costituzioni egidiane come un « codice dal valore generale e uniforme », ritiene erroneamente che avessero valore solo per la provincia della Marca di Ancona (Cortese, *Il diritto*, II, pp. 309-312; Prodi, *Il sovrano pontefice*, pp. 146-148): oltre agli studi indicati oltre, cap. 4, nota 24&, si vedano le indicazioni di Partner, *The Papal State*, p. 101.

raltro, compare solo raramente, prende decisioni in più casi oggetto della contestazione dei sudditi e nel XV secolo resta in vita solo nelle Marche.³²

Sotto una cornice di continuità formale, dal pontificato di Martino V e, ancor di più, dalla metà del XV secolo l'assetto provinciale conobbe peraltro una profonda trasformazione, per il momento conosciuta solo a grandi linee. In Umbria, come vedremo vennero inviati in tutte le città maggiori governatori largamente indipendenti dal governatore della provincia e soggetti direttamente a Roma. Nel contempo, il ruolo del tesoriere dell'Umbria venne sminuito dallo stretto controllo sulle finanze comunali acquisito dai governatori cittadini: questo controllo nei fatti sottraeva al tesoriere provinciale la gestione dei redditi forniti dalle città, che all'epoca rappresentavano i principali introiti del papato nella provincia.

In altre province la riduzione del ruolo di rettore e tesoriere non fu dovuta al moltiplicarsi di (semi)autonomi governatorati cittadini, che restarono assenti (Patrimonio di Tuscia, Campagna e Marittima) o poco numerosi (Marca e Romagna), ma a un fenomeno diverso, pur se con effetti analoghi: il trasferimento ad uffici dipendenti direttamente dalla Camera apostolica e dal papa di molte delle funzioni politiche, fiscali e di gestione economica che erano state proprie, in precedenza, della diarchia rettore-tesoriere.

Nel Patrimonio di Tuscia, ad esempio, dapprima sotto Martino V e poi con maggiore chiarezza nei decenni successivi è stata osservata «una crescente disarticolazione della provincia intesa come unità governativa di base, completa di tutte le funzioni, così come era stata creata» nel corso del Duecento.³³ A partire dall'inizio del XV secolo, il tesoriere del Patrimonio perse la responsabilità di gestire i vasti territori a pascolo di proprietà papale, che passarono alla Dogana dei Pascoli, un apparato nominato e controllato dalla Camera apostolica. Nel periodo successivo (ma con una cronologia in realtà ancora da chiarire) si osservano altri cambiamenti. Le lucrose licenze (*tratte*) che autorizzavano ad esportare i cereali fuori dalla provincia non furono più rilasciate dagli uffici del tesoriere e contabilizzate nei suoi bilanci, ma direttamente dal papa e dal camerlengo. La nomina dei castellani dei centri appartenenti al demanio papale fu sottratta, insieme

32. Cecchi, *Il Parlamento*.

33. La migliore analisi sull'amministrazione del Patrimonio di Tuscia nel XIV secolo, con importanti spunti sulla sua evoluzione quattrocentesca, è Pompa, *Le finanze del Patrimonio*, in part. pp. 297-328 (citazione a p. 327). Si vedano comunque anche le notizie fornite da Anzillotti, *Cenni sulle finanze*; Palermo, *Mercati del grano*; Maire Vigueur, *Les pâturages*.

al pagamento del loro stipendio, alle competenze del rettore provinciale, divenendo compito del governo centrale (la carica aveva peraltro nel XV secolo un connotato accentuatamente militare, assente in precedenza). Anche la riscossione delle derrate versate come terratico per la coltivazione dei territori di proprietà papale fu organizzata in forme diverse, con un ruolo scarso o nullo del tesoriere. Ogni territorio demaniale fu affidato a un fattore sottoposto al doganiere dei pascoli, nominato dalla Camera apostolica, alla quale veniva consegnato anche il denaro ricavato dalla vendita dei terratici. Nella gestione finanziaria, venne introdotta una novità determinante: se nel XIV secolo alla fine di ogni esercizio annuale le eventuali eccedenze restavano nelle casse della tesoreria provinciale, nel XV secolo venivano invece consegnate alla Camera apostolica.

Questi e altri cambiamenti portarono ad un assetto amministrativo in buona misura nuovo: la struttura due-trecentesca, incentrata sulla curia provinciale di rettore e tesoriere e articolata in una serie di uffici subordinati a tale curia, venne sostituita da un sistema caratterizzato dal forte peso di uffici e pratiche di amministrazione direttamente controllati dal centro (Dogana dei Pascoli, *tratte* dei cereali, castellani, fattori camerale, ecc.). Il ruolo

di Roma cresceva ogni anno di più: non in termini di centralizzazione amministrativa e statale, come a volte è stato frainteso, ma perché punto focale delle dinamiche a vasta scala (ecclesiastiche e secolari) che si giocavano in Curia, nonché di alcuni grossi flussi finanziari dallo stato e dalla Chiesa che si gestivano direttamente in Camera apostolica (il sale, i Paschi, le *tratte* sulle esportazioni granarie e non ultime le entrate ecclesiastiche e spirituali).³⁴

Nel suo insieme, peraltro, anche in provincia la presenza dello stato si faceva più massiccia. Nella seconda metà del XV secolo, gli ufficiali di nomina pontificia presenti nelle diverse regioni raggiungevano (militari esclusi) il mezzo migliaio.³⁵ Era un apparato di governo che aveva una caratteristica tutt'altro che scontata nello stato dei papi: si trattava di uffici e personale nettamente separati dalle strutture ecclesiastiche, cioè estranei alla gestione delle diocesi e delle chiese locali.

Presso la Curia romana, viceversa, tutti gli uffici si occupavano promiscuamente di affari temporali e spirituali. L'apparato burocratico – com'è noto – era di impressionante ampiezza e complessità. Creato per la gestione

34. Ginatempo, *Le città italiane*, pp. 198-199.

35. Gardi, *Gli "ufficiali"*, p. 245.

e il controllo delle strutture ecclesiastiche della cristianità, era stato utilizzato fin dal XII secolo anche per i domini temporali. Gli uffici più importanti per l'amministrazione temporale erano la Cancelleria e, in primo luogo, la Camera apostolica. Nata come ufficio finanziario, nel corso del tempo la Camera aveva assunto vastissime competenze in ogni settore del potere pontificio e, dunque, anche in quasi tutte le materie relative allo stato. Era guidata dal camerlengo (*camerarius*), uno dei personaggi più importanti della Curia romana. Giudice di ultima istanza in tutte le cause relative all'operato della Camera, il camerlengo ne dirigeva le diverse attività: poteva nominare gli ufficiali sia della Camera che dello stato, riceveva giuramenti di fedeltà, sorvegliava tutta l'amministrazione finanziaria, controllava talora anche ufficiali non camerale, esercitava compiti e poteri quasi in ogni campo. Con il passare del tempo, la Camera venne articolata in una serie di uffici e collegi, come quello dei chierici di camera (collaboravano in tutti i campi con il camerlengo), del tesoriere, dell'*auditor camere* (tribunale di contenzioso tributario), dell'avvocato del fisco e del procuratore fiscale.³⁶

Proprio per la sua complessità e per la gestione contemporanea di affari di natura diversissima, l'apparato burocratico curiale si rivelava spesso poco adatto a una rapida trasmissione ed esecuzione della volontà pontificia. Per questa ragione, a partire soprattutto dal pieno XV secolo nacquero nuovi organi strettamente dipendenti dal papa, e dunque atti ad aumentare il suo potere personale (ad esempio la Segnatura, la Dataria, la Rota e il corpo dei segretari papali).³⁷

4. *Assetti territoriali*

Le aree entrate a fare parte dei domini temporali erano molto diverse per storia e caratteristiche. I principali elementi di differenziazione erano rappresentati dallo sviluppo delle città e dell'economia, dal livello di diffusione della nobiltà signorile, e dalle forme di diretta presenza patrimoniale e politica del papato.

36. Per l'amministrazione centrale e provinciale sotto Martino V, Partner, *The Papal State*, pp. 95-158. Per la Camera Apostolica, tema di numerose ricerche, mi limito a rinviare a Felici, *La reverenda Camera Apostolica*, e Pastura Ruggiero, *La reverenda Camera Apostolica*.

37. Gardi, *Gli "ufficiali"*, pp. 228-238, fornisce le indicazioni bibliografiche.

Nel Lazio settentrionale, nell'Umbria centrale e meridionale e lungo la costa adriatica lo sviluppo urbano era notevole. Dopo Roma e Bologna, i centri maggiori erano, da occidente verso oriente, Corneto, Viterbo, Orvieto, Narni, Todi, Perugia, Spoleto, Assisi, Gubbio, Fabriano, Ancona, Ascoli, Fermo e le città romagnole; abbastanza dinamiche erano peraltro anche numerose città di minori dimensioni. Tuttavia solo nei casi di Perugia e di Bologna (a un livello più modesto) le città dello Stato Pontificio avevano un ruolo di organizzazione territoriale cospicuo, in grado di strutturare intere aree subregionali. Più spesso le città controllavano solo contadi di medie o piccole dimensioni; fra i numerosi centri cittadini, inoltre, mancavano chiare gerarchie. Questa situazione derivava soprattutto dall'intensità del reticolo di diocesi stabilito in tempi ormai remoti, e dal gran numero di città di medie e piccole dimensioni.³⁸ In una certa misura, vi avevano però contribuito anche la sorveglianza e gli interventi compiuti dal papato, a partire da Innocenzo III, contro le politiche comunali di espansione nel territorio e di sottomissione di città minori ad opera delle maggiori.

Nelle aree interne delle Marche, nell'Appennino umbro-marchigiano e nel Lazio centro-meridionale l'organizzazione del territorio era invece connotata soprattutto dalla massiccia presenza di comunità rurali, di vivaci centri minori e di signorie appartenenti a famiglie nobili. In tutte queste zone, il radicamento signorile e lo sviluppo di comunità locali più o meno autonome si accompagnavano alla debolezza delle città. Quanto poi ai demanii pontifici, cioè alle dirette signorie territoriali del papa, la loro consistenza era molto modesta, ad eccezione che in alcune zone degli Appennini, nel Lazio meridionale e nella Sabina. Un ruolo duraturo e di qualche peso fu esercitato dalle aree demaniali costituite in instabili "sottoprovince", come la *Terra Arnulphorum* fra Spoleto, Todi e Rieti, la Massa Trabaria nell'alta valle del Tevere, il vicecomitato di Valtopina fra Foligno e Nocera Umbra.³⁹

L'organizzazione territoriale dello Stato Pontificio presentava molti elementi di labilità. I confini provinciali variarono frequentemente, soprattutto nel caso della nuova provincia del Patrimonio; inoltre ai cinque distretti maggiori si aggiunsero talvolta alcune circoscrizioni minori, come quelle di Massa Trabaria e della Sabina. Anziché nascere da un'effettiva unità interna, le province riprendevano circoscrizioni ormai remote e prive di senso, o erano una creazione amministrativa del tutto nuova. Il rettore e gli uffici pro-

38. Chittolini, *Per una geografia*, pp. 15-17.

39. Maire Vigueur, *Forme minori*.

vinciali si trovavano ad amministrare territori privi di omogeneità. Nel Quattrocento, come abbiamo visto un ruolo crescente fu ricoperto dai governatori cittadini, oppure da uffici direttamente dipendenti da Roma. Non a caso già nel XV secolo, e poi ancor di più nel XVI, si moltiplicarono le circoscrizioni amministrative formalmente autonome (“governi separati”). Nelle Marche, all’inizio del XVII secolo erano in carica ben tredici governatori diversi. Le grandi partizioni amministrative, che ufficialmente restavano in vita, divennero ancor più difficilmente identificabili – per tutta l’età moderna, si è trattato in effetti di vere e proprie «regioni introvabili».⁴⁰

Esteso circa quarantamila chilometri quadrati, lo Stato della Chiesa era grande tre volte lo stato fiorentino e una decina di migliaia di chilometri quadrati più dei domini di Venezia. Come e ancora più delle sue province, mancava però di omogeneità e organicità. Si stendeva attraverso l’Italia, dalla bassa Pianura Padana fino al fiume Liri, comprendendo aree tirreniche, pianure interne, zone appenniniche, regioni adriatiche e padane. Erano territori diversi e distanti, che solo dal XVI secolo iniziarono a conoscere una qualche integrazione. Nel tardo medioevo, invece, le attività economiche e la dinamica sociale e politica di ogni regione subivano pesantemente l’attrazione delle aree più sviluppate esterne allo Stato Pontificio. Le relazioni commerciali con Venezia connotavano ovviamente le aree adriatiche; Bologna era attratta da Milano e dalle altre grandi città padane, l’Umbria centrale da Firenze e dalla Toscana, il Lazio dal Regno di Napoli.

Fino ai nuovi equilibri determinati dalle guerre alla fine del XV secolo e all’inizio del XVI, su molti territori pontifici si stendeva il protettorato politico di Napoli, Milano, Firenze e Venezia, che anche dopo la pace di Lodi non esitavano a dichiarare propri «collegati», «raccomandati» e «aderenti» le città e i signori dello Stato della Chiesa, intervenendo contro ogni iniziativa papale giudicata lesiva degli interessi propri e di quelli dei loro protetti.⁴¹

5. La concezione del potere e dello stato

Con ogni probabilità, proprio nello Stato della Chiesa un elemento comune a molti altri stati italiani del tardo medioevo e del rinascimento rag-

40. Volpi, *Le Regioni introvabili*.

41. Soranzo, *Collegati, raccomandati*, pp. 28-33, elaborato graficamente in Gardi, *Lo Stato in provincia*, pp. 407-408.

giunse la massima consistenza: la divaricazione fra la progettualità politica, elaborata ideologicamente ed espressa in forme giuridiche, e l'effettivo operare non solo dei tanti meccanismi di potere socialmente pervasivi che connotavano la realtà politica, ma anche delle stesse strutture istituzionali, dei linguaggi che esprimevano, degli strumenti che utilizzavano e delle pratiche che seguivano.

Nella concezione della sovranità e dell'amministrazione temporale, il principale modello che si offriva ai pontefici romani era influente e ambizioso. Era costituito dal primato romano sulla cristianità, dal controllo sulle strutture ecclesiastiche, dagli ideali teocratici e dalle teorizzazioni sulla *plenitudo potestatis* e sull'infallibilità papale. Il papato vi trovava un immediato orizzonte ideologico di riferimento e un armamentario di argomentazioni teoriche, come anche una disponibilità di strumenti pratici forniti da un apparato burocratico senza pari per complessità e ampiezza. La pulsione a trasporre sul piano temporale l'organizzazione monarchica e burocratica della Chiesa operò in effetti sotto traccia in tutta la storia dei domini papali, a partire non solo dall'Albornoz, come talvolta si sostiene, ma già almeno da Innocenzo III. Periodicamente diveniva un riferimento esplicito e forte, che condizionava la politica temporale.

Una affermazione decisa del papato come monarchia connotata dall'autorità e dalla potenza riguardò ad esempio il periodo successivo allo Scisma. Di fronte alla minaccia delle idee conciliariste, all'affermarsi di più forti stati europei e ai concordati, la ricostituzione del papato assunse una spiccata impronta monarchica sia nei modelli ecclesiologici, che nell'organizzazione della Curia e nel ruolo del pontefice all'interno delle strutture ecclesiastiche. In questo quadro, il rafforzarsi monarchico del potere pontificio sui domini temporali fu presentato, e tale in effetti divenne nel giro di alcuni decenni, come una fonte indispensabile di risorse economiche e di potere, e dunque come la migliore garanzia dell'autorità del papa sulla chiesa universale e la base principale della *libertas Ecclesie*.⁴²

Fin dal XII secolo esisteva tuttavia una divergenza strutturale tra una ideologia talora di intransigente affermazione della sovranità della Chiesa, e, all'opposto, l'orientamento dei principali soggetti (comuni, signori e grandi stirpi nobili) a considerare la superiorità pontificia come del tutto eminente e teorica. Anche gli ufficiali papali e la stessa Curia erano pronti

42. Un'analisi collegata alla situazione politica italiana è Chittolini, *Papato, corte di Roma*.

ad attribuire un valore astratto a molte delle rivendicazioni sovrane. Giudicavano spesso sufficiente il semplice riconoscimento formale delle richieste papali, possibilmente sanzionato da versamenti monetari, di ammontare simbolico o meno. Ad esempio, la ricordata questione della nomina dei podestà cittadini, oggetto di continui contrasti con i comuni, fu per lungo tempo risolta, a partire dalla fine del XIII secolo, con un atteggiamento pragmatico, che per i centri maggiori prevedeva, in cambio di una tassa annuale, la delega ai comuni del diritto papale a scegliere il podestà; altri comuni (di norma i più deboli) furono obbligati ad accettare senza discussioni i podestà pontifici; altri ancora ottennero soluzioni intermedie, come la possibilità di presentare una rosa di tre o cinque candidati fra i quali il rettore o il papa sceglievano il podestà.⁴³

Accanto alle forme assunte dal primato pontificio sulla cristianità, sulla concezione del governo temporale operarono altre influenze. Vi era l'antica rappresentazione patrimoniale delle prerogative temporali della Chiesa romana, che induceva a presentare lo stato con il linguaggio del possesso e della proprietà, come appunto un *Patrimonium beati Petri o apostolicum*.⁴⁴ Vi era anche l'idea feudale della sovranità, con gli esempi forniti dall'amministrazione imperiale e dalla monarchia normanna di Sicilia. Sviluppando orientamenti presenti in Curia fin dalla metà del XII secolo, Innocenzo III aveva proposto una rappresentazione eminentemente feudale della sovranità pontificia. Essa venne tuttavia abbandonata dopo alcuni decenni, a favore di nozioni di sovranità di tipo territoriale e pubblico.⁴⁵

E fu proprio dal Regno di Sicilia che Innocenzo III riprese l'idea di sistemare il rapporto con le città non già in modo pattizio e diarchico, tramite un sistema in cui il governo locale veniva condiviso da rappresentanti del pontefice e da esponenti delle comunità locali, ma in una forma di governo diversa, che come per gli ordinamenti municipali del Regno di Sicilia prevedeva «un governo unitario al cui vertice si trovasse un magistrato di nomina papale» – di qui la ricordata insistenza papale per nominare direttamente i podestà.⁴⁶

43. Caciorgna, *Ufficiali forestieri nel Lazio*; Waley, *The Papal State*, pp. 70ss.

44. Carocci, *Patrimonium Sancti Petri*.

45. Cfr. oltre, **pp. &**.

46. Caravale, *Ordinamenti giuridici*, p. 499; Carocci, *Governo papale e città*, p. 158. È dunque erroneo parlare, al seguito di una tradizione di studi ormai datata, di un accordo, di un *pactuum* fra Chiesa e comuni fondato sul riconoscimento della sovranità eminente della Santa Sede da parte delle città e, in contropartita, sull'accettazione e sulla tutela delle

Spostandosi al XIV secolo, possiamo ricordare che nell'azione dell'Albornoz sono state riconosciute idee del potere di origine castigliana, mentre una influenza del modello monarchico francese è stata individuata nei papi avignonesi. Ben più diretto appare comunque, dal terzo e dal quarto decennio del XIV secolo, l'influsso dei regimi signorili, al punto che la sovranità papale stessa venne spesso definita come *dominium*, come *signoria*.⁴⁷ Solo da Martino V in avanti andò riacquistando evidenza una nozione del potere papale che, senza mai sparire, dalla metà del secolo precedente spesso era come passata in secondo piano: anziché presentarsi e, soprattutto, anziché essere concepito in primo luogo come il signore di singole città, il papa tornava ad apparire prima di tutto come il titolare di una podestà sovrana estesa all'intero territorio.

Tutti questi sviluppi assumevano, nei domini della Santa Sede, una coloritura per tante ragioni particolare. Ad esempio, sarebbe sbagliato liquidare come propaganda priva di ogni conseguenza l'enfasi sulla natura peculiare del potere temporale pontificio, e sul benessere terreno e spirituale che esso soltanto poteva garantire. Dalla fine del XII secolo in avanti, nella retorica politica della Curia ricorrono l'accostamento del dominio papale al «giogo soave e peso leggero» della fede in Cristo, l'insistenza sulla *libertas*, sulla *pax* e la *iustitia* garantiti dal dominio romano, e le teorizzazioni sull'esercizio cristiano della sovranità come ministero di Dio.⁴⁸ Alla metà del XV secolo, i predicatori attivi nei territori dello Stato Pontificio presentavano il papa come monarca spirituale, garanzia di fratellanza e pace. Ancora cardinale, Pio II aveva esaltato non solo la superiorità del sovrano pontefice, che concentrava in sé la saggezza sacerdotale e l'autorità regia, ma anche la sua differenza rispetto alle altre forme di governo, e prima di tutte la tirannia.⁴⁹ Con Paolo II, fu proprio l'ideologia dell'assoluta inconciliabilità fra «tirannie» e dominio pontificio che motivò il duro attacco mosso contro i privilegi dei Sedici, la ristretta oligarchia alla guida

libertà comunali di autogoverno da parte di quest'ultima (è l'interpretazione di G. Ermini – cfr. in partic. Id., *Caratteri della sovranità*.; Id., *Aspetti giuridici*, pp. 21-22 –, di fatto ancora accolta da Caravale, *Lo Stato pontificio*, p. 5, e Zenobi, *Le "ben regolate città"*, p. 20). Sulla questione si veda ora la dettagliata analisi di Jamme, *De la République*, che peraltro sembra ignorare le posizioni già chiaramente espresse da Caravale e altri autori.

47. Oltre, pp. &.

48. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, pp. 9-22; Petrucci, *Innocenzo III e i comuni*; Prodi, *Il Sovrano pontefice*, pp. 34-35.

49. Dessi, *Predicare e governare*.

di Bologna.⁵⁰ E fu questo uno dei casi nei quali le fonti medievali sono più esplicite nell'attestare il divario profondo fra l'ideologia sovrana di un pontefice che affermava di «volere essere luy del tutto signore» dello stato,⁵¹ una cultura politica dell'autonomia cittadina che concepiva solo come negoziazione e pattismo le relazioni con lo stato, e il concreto svolgersi delle relazioni di autorità e di governo.

Fra tutti, il fattore che forse più rendeva peculiari le concezioni pontificie della sovranità era la memoria tenace, la capacità secolare di custodire diritti astratti e pretese utopiche. Tante volte la Chiesa utilizzò il passato, più che come mezzo di legittimazione, come arma di resistenza e serbatoio di nuove rivendicazioni. Guicciardini ha lasciato caustiche riflessioni sulla capacità papale di «suscitare le ragioni già morte della sedia apostolica», e sull'attitudine della Chiesa, istituzione immortale, a riprendersi nel lungo periodo da ogni crisi politica («è potente e non muore mai, in modo che, se qualche volta travaglia, risurge alla fine el suo diritto più fresco che prima»⁵²).

6. *Le peculiarità del sovrano pontefice*

Le specificità di un sovrano che era depositario di una carica altamente sacrale condizionavano le pratiche di potere nello stato. Come abbiamo visto, poteva trattarsi di interferenze in definitiva utili al dominio del papa, ad iniziare dalla sua collocazione al vertice delle rappresentazioni politiche e giuridiche, e dalla ampiezza degli apparati burocratici ecclesiastici. Come pure ricco di potenzialità concrete al livello temporale fu il ricorso alle armi spirituali, crociata e scomunica in primo luogo, che permettevano di reperire risorse economiche e militari, e di isolare gli avversari. Certamente positivi al livello temporale erano anche l'agevole controllo giurisdizionale esercitato sul mondo dei chierici dai rappresentanti provinciali del papa, le loro capacità di intervento nella provvista dei benefici ecclesiastici (mancano però ricerche adeguate), l'indirizzo sulle attività di predicazione, un innegabile influsso sulle istituzioni locali del clero secolare e regolare, sulle confraternite, sui monti di pietà e via dicendo: i problemi

50. Robertson, *Tyranny under the Mantel*.

51. Qui oltre, p. &, nota 109.

52. Guicciardini, *Ricordi*, p. 66 (n. 29).

politici che, negli altri Stati italiani, nascevano dalla vasta e radicata presenza della Chiesa nella società, avevano nello Stato Pontificio un rilievo nettamente minore.

Forti erano però anche le debolezze politiche che al papa provenivano dalla duplice figura di sovrano temporale e di capo della chiesa universale («Giano bifronte», è stato detto).⁵³ Il papato era una sorta di monarchia, ma elettiva, collegiale, senescente. Il sovrano, nominato di norma ormai in età avanzata, restava di solito in carica solo pochi anni. Di volta in volta, inoltre, mutava la sua provenienza geografica e familiare, tanto più che non veniva eletto da un'aristocrazia o oligarchia interna allo Stato, ma da un collegio, quello cardinalizio, anch'esso continuamente rinnovato e largamente condizionato da membri spesso estranei ai domini temporali.

Le conseguenze erano numerose. In tutti gli stati la successione di un sovrano ad un altro sollevava problemi, e poneva la questione dei rapporti fra l'*entourage* di potere del principe defunto e il suo successore. Ma la morte del papa rappresentava una soluzione di continuità ben più frequente e profonda. Fra i letterati di Curia si aprivano «battaglie di memoria», nelle quali trattati, libelli e poemi cercavano di gestire al livello culturale e simbolico la discontinuità. La scomparsa del papa comportava una radicale redistribuzione di potere e ricchezze a danno dei beneficiati del defunto e in favore del nuovo pontefice. Rimozioni e controlli colpivano anche gli ufficiali del governo temporale (Paolo II, ad esempio, sottopose ad inchiesta tutti gli ufficiali nominati dal predecessore, incarcerandone e punendone molti). Spesso, si accompagnavano a mutamenti di indirizzo politico, tanto nei confronti delle potenze italiane ed europee, quanto verso l'amministrazione interna dello stato.⁵⁴

Sulla discontinuità influiva la diversità di provenienza, preparazione culturale e personali orientamenti politici dei papi e dei loro più stretti collaboratori. In primo luogo, però, contavano alcuni caratteri strutturali di questa sorta di monarchia elettiva. Mancava un duraturo legame fra il sovrano, la sua dinastia, una base di potere territorialmente definita e le *élites* locali. I territori sottoposti alla diretta signoria territoriale del sovrano erano modesti. Né era possibile contare, per radicare localmente il potere pontificio, su un robusto tessuto di parentele, alleanze matrimoniali e fedeltà vassallatiche afferenti alla dinastia sovrana.

53. Prodi, *Il sovrano pontefice*, p. 49.

54. De Vincentiis, *Battaglie di memoria*; Id., *Papato, Stato*.

La massiccia diffusione di pratiche nepotistiche che, fin da Innocenzo III, caratterizza la storia dei domini temporali trova proprio in queste caratteristiche del papato una delle sue spiegazioni, e forse la più evidente. Il nepotismo fu un fenomeno complesso. Vi contribuirono una molteplicità di fattori, di volta in volta simili e diversi, di comportamenti sociali, di pratiche di potere, di valori morali. Nel nepotismo troviamo amore e *pietas* per i congiunti, il desiderio di esaltare la propria famiglia, il bisogno di controllare Roma e gli apparati di Curia, la necessità di truppe e di funzionari fidati, più in generale la spregiudicata tensione ad accrescere con ogni mezzo il potere papale.⁵⁵

Soprattutto alcuni pontefici provenienti dalle grandi stirpi nobili romane utilizzarono la potenza e le relazioni dei parenti per controllare gli apparati di Curia e il territorio dello Stato. Delle due funzioni riconoscibili nel nepotismo papale di ogni epoca – favorire i familiari, ma anche aiutare il pontefice nel controllo dello Stato, della Curia e del tessuto di relazioni politiche formali e informali a ciò necessario – la seconda aveva in questi casi forte sviluppo. I grandi successi nell'imposizione del potere temporale conseguiti da Martino V molto dipesero proprio dalla potenza militare dei Colonna, dal loro radicamento nella Curia, dal controllo della società e del comune di Roma che la famiglia esercitava da tempo, dalle relazioni di clientela e di fazione che aveva con tanti nobili e famiglie preminenti dello Stato. Le guerre e le ribellioni che si aprirono alla morte del papa, fino a mettere in seria crisi il potere temporale del suo successore, rivelano però l'impossibilità, nello Stato Pontificio, di un sistema di governo dove i rapporti fra la famiglia del principe e le famiglie dominanti nel territorio garantissero consenso e stabilità. Mentre in un regime monarchico o principesco la famiglia del sovrano era legata organicamente allo stato, nei domini della Chiesa fra parenti del papa e stato non v'era un legame organico, ma anzi un antagonismo destinato a rimanere latente durante la vita del pontefice di famiglia, e pronto a manifestarsi all'indomani della sua scomparsa.⁵⁶

Il carattere discontinuo del potere papale era ben chiaro ai contemporanei. Machiavelli si preoccupava dei suoi effetti destabilizzanti sul sistema politico italiano. Ma per gli interlocutori del papa, all'esterno e

55. Carocci, *Il nepotismo*.

56. Su questi aspetti del potere papale, buone notazioni in Prodi, *Lo sviluppo*, pp. 44-46; Id., *Il sovrano pontefice*, pp. 36-37 e 89-90.

soprattutto all'interno dello Stato, la discontinuità sembra essere percepita innanzitutto come una risorsa. Per ripetuta esperienza, comuni e nobiltà signorile avevano elaborato tattiche ricorrenti per approfittarne. Ai pontefici neoletti, usi ad abbondare in grazie e concessioni, venivano inviate ambasciate che ricorrevano anche a sotterfugi, come quello di presentare per la conferma privilegi in realtà contestati dall'ultimo papa.⁵⁷ Prima ancora, la sedevacanza offriva l'opportunità di occupare posizioni di forza, dalle quali negoziare accordi vantaggiosi con il nuovo papa. Infine, per i nobili attaccati da un pontefice, la morte del papa permetteva di recuperare prima ancora della fine del conclave i domini perduti; del resto sanciva di solito la fine delle ostilità, poiché raramente il neoletto proseguiva la politica del predecessore. Così i baroni romani non spingevano mai all'estremo la resistenza dei loro territori contro gli attacchi delle truppe pontificie; era preferibile piuttosto abbandonarli prima che subissero danni, nella certezza di poterli recuperare entro pochi mesi o anni – come scrisse un osservatore milanese, la confisca di una signoria baronale «per el pontefice non poteva essere operatione altro che momentanea».⁵⁸

7. *Baroni e vicari apostolici*

Rispetto agli stati coevi, anche nei rapporti fra il sovrano e i soggetti attivi nel territorio è possibile constatare peculiarità e parallelismi. E, ancora una volta, occorre molto semplificare. Il quadro appare infatti tanto complesso quanto diversificati erano i territori, le comunità, i gruppi sociali, le forme di aggregazione politica, i linguaggi in cui si esprimevano, le pratiche e gli obbiettivi che seguivano. Rinunciando a una visione d'insieme, che sarebbe di necessità schematica fino alla parodia, sottolineerò alcune linee di fondo. In questo paragrafo osserverò la grande nobiltà dei baroni e dei vicari apostolici; in quello successivo passerò ai comuni e ai loro gruppi dirigenti.

57. Oltre quanto osservato sotto, **pp. &**, v. anche il rifiuto di Pio II dopo l'elezione di «signare cosa alcuna» su richiesta di cardinali o di altri familiari per evitare «quella confusione cose exhorbitante» avvenuta in passato; le suppliche andavano invece date ai segretari, per dare modo al papa di esaminarle con calma (Baldi, *Pio II*, p. 86).

58. De Vincentiis, *La sopravvivenza*; Shaw, *The Roman Barons and the Security*, pp. 320-321 (qui la citazione nel testo); Shaw, *The Roman Barons and the Guelf*, p. 492.

Per quasi tutta l'epoca qui considerata, Orsini, Colonna e alcune altre stirpi romane hanno goduto di margini di potere amplissimi. Da questo punto di vista, le corrispondenze con altre realtà italiane sono poche, almeno in forme così accentuate. Nessuno degli altri stati aveva un'aristocrazia così potente, insediata a breve distanza dalla capitale e capace di «tenere in travaglio» il sovrano, come disse Alessandro VI.⁵⁹ Per tutto il XIV e XV secolo, in innumerevoli casi le famiglie baronali provocarono disordini, o anche vere e proprie guerre, che minacciavano l'autorità papale, l'indebolivano e talvolta la rendevano quasi nulla.

Una (parziale) limitazione della forza e della turbolenza del baronato fu realizzata soltanto nel corso del XVI secolo. Nel secolo precedente, gli attacchi che i pontefici mossero, a partire da Pio II, ad alcune famiglie conseguirono di solito risultati di breve periodo. I Colonna uscirono quasi indenni persino dalla durissima lotta ingaggiata da Sisto IV, poiché riacquistarono subito, alla morte del pontefice, tutti i loro possessi. Come rilevato da Machiavelli e Guicciardini pochi anni dopo la morte di Alessandro VI, un primo reale contenimento del baronato fu realizzato solo con questo papa, soprattutto fra 1501 e 1503. Orgogliosamente, papa Borgia dichiarava di avere lasciato «in dono» alla Chiesa la sconfitta dei baroni. Alla sua scomparsa, in realtà Orsini, Colonna, Savelli, Caetani e le altre famiglie si rimpossessarono delle loro terre: ma i rapporti di forza andavano ormai visibilmente mutando.⁶⁰

Numerosi elementi giocavano a favore dei baroni, e davano concretezza alla loro minaccia.⁶¹ Disponevano di domini signorili in genere antichi e bene assestati, sparsi dai confini con il Regno di Napoli fino alle porte di Roma e – in minore misura – fino alla Toscana. Nel XV secolo, erano i referenti e in definitiva le guide delle fazioni di quasi tutte le città del Lazio e dell'Umbria. Fra loro e il pontefice mancavano quei rapporti che vincolavano di solito al sovrano la nobiltà signorile: nessuna subordinazione vassallatica legava i baroni, poiché come vedremo i loro domini erano, fin dal XIII secolo, proprietà allodiali, e non feudi della Chiesa; nella vita della corte pontificia, quasi nullo era lo spazio loro attribuito, come consu-

59. Shaw, *The Roman Barons and the Security*, p. 320.

60. Machiavelli, *Opere*, III, p. 352 (*Istorie fiorentine*, lib. I, cap. 30); Guicciardini, *Storie fiorentine*, p. 352; Shaw, *The Roman Barons and the Security*, p. 320 (qui le parole di Alessandro VI); Shaw, *The Roman Barons and the popes*. Cfr. *Alessandro VI e lo Stato*.

61. L'analisi esemplare di una famiglia in Shaw, *The political role*.

lenti per il governo e compagni di svaghi; l'avvicinarsi dei papi, inoltre, precludeva ogni stabile legame di parentela fra la dinastia del sovrano e i maggiori nobili. Correlata a questa labilità di legami, era anche l'assenza di obblighi militari verso lo stato: una situazione in paradossale contrasto con la spiccata attitudine alla guerra dei baroni, che erano fra i più ricercati condottieri del tempo, abili e in grado di reclutare in fretta truppe all'interno dei loro domini e nella vasta clientela. In campo militare, i baroni rifiutavano ogni ingerenza dei papi sulle potenze da servire come condottieri; talora, furono anzi disposti a combattere per gli avversari del pontefice in carica, mettendo persino a disposizione i domini familiari come pericolose basi di attacco.⁶² Infine, avevano numerosi legami con altri stati e sovrani –soprattutto con i re di Napoli, che fin dal XIII secolo avevano concesso feudi nel Regno a svariate famiglie baronali.

Sulla base di questi oggettivi elementi di minaccia e dei giudizi formulati già dai contemporanei, spesso gli storici hanno sottolineato gli episodi di contrasto fra baroni e papi. In definitiva, hanno delineato una situazione di strutturale antagonismo fra questi nobili e il potere pontificio. Sono posizioni giustificate. A lungo, è però mancata la considerazione di quanto questa aristocrazia signorile abbia anche agevolato, come in altre realtà statali, l'affermazione e il funzionamento dello stato.

I pontefici riconoscevano ai baroni una funzione di governo locale nei loro domini. In molte occasioni, poi, i papi traevano vantaggio dal vasto reticolo di relazioni politiche che permetteva ai baroni di intervenire in molti settori, negli apparati di Curia, nel territorio dello Stato, nelle relazioni con gli altri stati, italiani e stranieri. Importante sembra essere stato, inoltre, il ruolo baronale nel controllo delle fazioni guelfa e ghibellina che, anche nello Stato Pontificio, rappresentavano nel Tre-Quattrocento un elemento strutturale del paesaggio politico. In tutto lo Stato, ma in particolare nelle città di Lazio e Umbria, Orsini e Colonna erano il principale riferimento politico delle due fazioni. Il ruolo dei baroni nel coordinamento delle fazioni alimentava talvolta le contrapposizioni, fornendo aiuti militari agli alleati e trasferendo nella vita cittadina i contrasti fra i lignaggi. Tuttavia, tranne che nei periodi di maggiore tensione, prevaleva una funzione opposta, di indubbia utilità per l'affermazione del governo temporale. I baroni favorivano la comunicazione politica fra le società urbane e lo stato: aiutavano i loro alleati nei ceti dirigenti cittadini a trovare i migliori

62. Shaw, *The Roman Barons and the Security*.

interlocutori presso la Curia e gli apparati di governo, e al tempo stesso aiutavano governatori e ufficiali pontifici nel difficile compito di limitare la conflittualità faziosa, intervenendo per mantenere o ripristinare la pace all'interno delle città. I loro interventi, e anche solo le lettere dei prelati di famiglia, «per la faction valevano assai et più che li brevi dil papa». ⁶³

Le insufficienze degli studi aumentano passando dai baroni ai vicari apostolici e ai grandi feudatari del papa. Mancano ricerche sistematiche sui rapporti fra Chiesa e vicari; ancora meno sono state studiate le relazioni che intercorrevano fra gli apparati statali e le comunità, i gruppi sociali e le famiglie preminenti che vivevano nei domini di vicari o feudatari. ⁶⁴ Per il momento, così, è possibile proporre solo una ricostruzione molto tradizionale, e in sovrappiù ricca di incertezze.

Alcuni sviluppi sono peraltro chiari. Il primo concerne l'ampiezza delle aree coinvolte. Fin dalla prima metà del XIV secolo, per un lungo periodo la maggioranza delle città dello Stato Pontificio fu sottoposta, assieme a molti territori rurali, al dominio di signori di diverso tipo. Queste signorie potevano riguardare un singolo centro e durare poco tempo, oppure abbracciare intere subregioni e protrarsi per generazioni (come i Montefeltro nelle Marche e nell'Umbria settentrionali, e i Malatesta in Romagna), oppure venire realizzate per periodi più brevi da una famiglia (ad esempio i Prefetti, nel Patrimonio) o anche da un singolo (i casi più eclatanti furono quelli di condottieri come Braccio da Montone e Francesco Sforza).

Per tutta la prima metà del XIV secolo, il papato si oppose allo sviluppo delle "tirannie". Cercava di conservare il sistema di governo di impronta duecentesca, basato sia sulle strutture burocratiche, centrali e provinciali, sia sul rapporto privilegiato, sebbene spesso incerto e conflittuale, con i comuni urbani. Una presa d'atto della mutata situazione e un cambiamento

63. Così nel 1498 l'ambasciatore veneto: Shaw, *The Roman Barons and the Guelph* (citazione a p. 32); Shaw, *The Roman barons and the popes*.

64. Per la situazione in alcune città incluse nei vicariati di Montefeltro, molti elementi in Chittolini, *Su alcuni aspetti*, e Damiani, *Principe, città e contado*. Entrambi tratteggiano quadri di relativa autonomia degli organismi comunali, che secondo Damiani, p. 11, godrebbero di prerogative «ben più limitate rispetto a quelle riconosciute o concesse dallo Stato pontificio» alle città della Marca, ma superiori a quelle di altre città papali, come ad es. Perugia; per una valutazione che tende invece a sottolineare l'intensità del controllo ducale, vedi Zenobi, *Lo spessore e il ruolo*. Per i vicariati dei Malatesta, diverse notazioni (peraltro divergenti) in Jones, *The Malatesta of Rimini*, pp. 295-300 e 331-332; Id., *The Vicariate*; Vasina, *Romagna medievale*, pp. 256ss, e Robertson, *Cesena*, pp. 38-50.

radicale di strategia politica avvenne con la legazione del cardinale Albornoz. Constatata la crisi dei regimi comunali, il cardinale e i suoi successori cercarono di disciplinare lo sviluppo dei regimi signorili ricorrendo al vicariato apostolico. Come vedremo nel prossimo capitolo, in una prima fase la breve durata delle concessioni e gli obblighi pesanti in campo militare e fiscale imposti ai vicari garantivano le prerogative della Chiesa, e distinguevano il vicariato dalle concessioni in feudo. A partire dall'ultimo ventennio del XIV, il rapporto divenne meno vincolante, e avvenne una assimilazione fra vicariato e feudo. Nella percezione dei contemporanei, l'appartenenza allo Stato della Chiesa delle zone in vicariato o in feudo finiva così per sfuggire del tutto: al punto che il comune di Fano, vicino ai vicariati di Montefeltro e Malatesta, si descriveva come posto «posto a le frontiere» dello Stato Pontificio.⁶⁵

In questo contesto, non stupisce che alcuni pontefici abbiano seguito una politica di revoca dei vicariati e di riduzione al governo diretto delle città dello Stato. Alla metà del XV secolo nel Patrimonio, in Umbria e nelle Marche centro-meridionali, più tardi in Romagna e altre aree, le città tornavano ad essere, con la contrazione di feudi e vicariati, i principali interlocutori istituzionali, in periferia, del potere papale.⁶⁶ Ma il quadro era del tutto diverso rispetto al XIII secolo.

8. *Città e cives ecclesiastici*

I rapporti allora stabiliti fra la Curia pontificia e le città realizzavano e allo stesso tempo sorpassavano un antico progetto amministrativo, presente già in Innocenzo III, che mirava a fare dei comuni quasi un'articolazione periferica dello stato. Come la Chiesa aveva rivendicato fin dell'inizio del XIII secolo, i podestà e gli altri ufficiali comunali erano adesso realmente nominati, salvo poche eccezioni, direttamente dal papa e dai suoi rappresentanti, o sotto il loro controllo. Ma questa realizzazione di una rivendicazione antica si accompagnava nei fatti al suo superamento: il controllo sui comuni era così intenso da configurare il rapporto fra città e papa in termini nuovi, estranei alla cultura politica duecentesca.

65. ASV, *Arm. LII*, t. 28, cc. 72-74, petizione presentata nel 1477 dal comune di Fano ai commissari pontifici.

66. Zenobi, *Le "ben regolate città"*.

È bene qui riassumere quanto scritto nel capitolo 3, dove viene illustrata la possibilità di individuare due diverse forme di soggezione delle città alla Chiesa. Questi due diversi assetti della presenza statale all'interno dei comuni andarono lentamente maturando dalla metà del XIV secolo, ma divengono percepibili solo con la ripresa e la stabilizzazione del potere papale verificatesi dalla metà del XV secolo. Per circa un cinquantennio, è possibile ricondurre a due tipologie base (peraltro mai teorizzate dai contemporanei) i rapporti, nella realtà molto difforni, fra le città e il potere centrale. È una lettura utile, ma da accogliere senza schematismi.

Per una quindicina di città (da occidente verso oriente: Viterbo, Orvieto, Narni, Todi, Città di Castello, Perugia, Rieti, Spoleto, Foligno, Assisi, Ascoli, e per periodi circoscritti e in forma parziale almeno anche Cesena, Gualdo, Sassoferrato e Fano), il controllo papale era affidato all'invio di un governatore, all'incameramento delle entrate ordinarie del comune e, spesso, alla costruzione di una rocca.⁶⁷ Si realizzava così una forma di soggezione in genere abbastanza efficace. Tutte le numerose altre città dello Stato conservavano invece l'autonoma gestione delle finanze e non ospitavano governatori pontifici; il rapporto con il potere centrale, in genere meno stringente, era essenzialmente assicurato dal rettore della provincia e dagli ufficiali della sua curia.

Su tutto lo Stato, ma in particolare sulle città, dalla metà del XV secolo operavano poi ulteriori apparati di controllo e di prelievo: il sistema dell'annona, nelle Marche e nel Patrimonio, e la Dogana dei Pascoli nel Lazio.⁶⁸ Queste strutture, capillarmente presenti sul territorio, erano un ulteriore strumento di pressione politica sulle città e i loro ceti preminenti poiché offrivano alla Curia romana e ai suoi rappresentanti la possibilità di effettuare, promettere o minacciare tutta una serie di concessioni o di divieti nel commercio del grano e nell'uso dei suoli agricoli.⁶⁹

A parte vanno posti i casi di Ancona e Bologna da un lato, e di Roma dall'altro. Città di grandi dimensioni e relativamente ricche, protette inoltre da strette relazioni con Venezia e Milano, Ancona e Bologna godevano di una autonomia molto forte. In cambio di gravosi pagamenti alla Camera

67. Sulle rocche, v. gli atti del convegno curati da M.G. Nico Ottaviani, *Rocche e fortificazioni*, e Vaquero Piñero, *Le castellaníe*.

68. Sul sistema annonario, v. Palermo, *Mercati del grano*; per la Dogana del Patrimonio, Maire Vigueur, *Les pâturages*.

69. Oltre, **pp. &**.

apostolica, Ancona si sottraeva di fatto ad ogni controllo;⁷⁰ fra tutti i *capitula* stipulati fra papato e comuni, quelli di Bologna del 1447 erano di gran lunga i più favorevoli alla città.⁷¹ Viceversa Roma, capitale che ritraeva dalla presenza della Curia immensi privilegi, subiva come contropartita un fortissimo controllo sull'amministrazione municipale e sulle finanze.⁷²

Anche in questa rapida panoramica, è importante sottolineare le specificità del XV secolo rispetto al processo di contenimento delle autonomie comunali che si svilupperà in seguito, nel corso del XVI-XVII secolo. Mancava nella Curia romana ogni chiaro orientamento alla sistematica riduzione dei particolarismi. Pur se in alcune città e situazioni la sua presenza poteva farsi consistente, la Chiesa si proponeva, ed era in effetti percepita, soprattutto come una istanza di coordinamento e pacificazione fra città, signori, fazioni, potenze straniere e altre forze attive nei territori dello Stato. La Santa Sede appariva anche come la migliore difesa delle tradizionali libertà e dei privilegi cittadini. Erano un ordinamento politico e una concezione della sovranità che, più ancora che in altri stati, assegnavano grande rilievo al rapporto diretto fra sovrano e città suddite. I papi e gli apparati di Curia sembrano tenere ad un dialogo diretto con le comunità cittadine, cui era sempre riconosciuto il diritto di rivolgersi a Roma.⁷³

I molteplici legami fra le città e la Curia erano anche, in misura non trascurabile, la conseguenza di un fenomeno di portata più generale: il frammentato assetto dei poteri, sia nel territorio, sia soprattutto al centro. La scelta del podestà, ad esempio, non dipendeva solo dalla dialettica fra autonome designazioni comunali e interventi papali: su di essa influivano anche, potentemente, complesse reti di rapporti politici e clientelari. Cardinali, prelati di Curia e non, città dello Stato Pontificio vicine e lontane, signori e sovrani di altri stati sollecitavano i comuni a richiedere al papa la nomina di loro clienti e protetti. Per ottenere un alleggerimento fiscale,

70. Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 37, 59-60, 64-65, 115 e 123.

71. Oltre a Robertson, *Tyranny under the Mantel*, e Duranti, *Diplomazia e autogoverno*, v. Colliva, *Bologna*, e, per il periodo successivo, De Benedictis, *Repubblica per contratto*, e Gardi, *Lo Stato in provincia*.

72. Panoramica degli studi in Esch, *Un bilancio storiografico*.

73. Cfr. quanto detto oltre, **pp. &**. L'importanza ricoperta dal dialogo diretto con il papa e la Curia, basato sulla viva voce di ambasciatori e «agenti particolari», appare per contrasto molto bene allorché, dopo il 1560, il passaggio dall'oralità alla scrittura cambia il meccanismo informativo e comunicativo fra corte di Roma e città, marginalizzandone la posizione politica (bella analisi di Irace, *Una voce poco fa*).

per effettuare una spesa straordinaria o per qualsiasi altra richiesta, le città dovevano moltiplicare protettori e patrocinatori in misura maggiore che negli altri stati.

Senza paragoni con altri stati erano l'ampiezza degli apparati centrali, la complessità della loro cultura burocratica, la presenza in essi di interessi e forze provenienti dalle diverse società della penisola, e soprattutto il numero e l'autonomo potere dei personaggi che affiancavano il sovrano al vertice dell'intero sistema, i cardinali. Lettere, ambasciate e doni non venivano indirizzati solo al papa e al camerlengo, ma anche a decine di cardinali, chierici di camera, ufficiali provinciali, baroni, grandi nobili, stati esteri.⁷⁴ Molteplici altri canali di rapporto erano di volta in volta attivati: solidarietà di fazione, clientele baronali, patronati di antichi governatori e funzionari pontifici in città passati ad altri incarichi. Infine, veniva sollecitata la solidarietà municipale dei cittadini attivi per qualsiasi ragione a Roma e nello Stato, come chierici di camera, protonotai apostolici, abbreviatori, referendari, prelati, ufficiali periferici, medici di prestigio e giuristi di fama.⁷⁵

In questo contesto, va evitato di immaginare un «graduale dispiegarsi del potere papale ai danni di comunità cittadine che, passive, ne subivano gli effetti».⁷⁶ All'opposto, uno dei caratteri più evidenti delle nuove relazioni stabilite dal papato con le città dello Stato fu l'affermazione, in ogni centro, di gruppi oligarchici che collaboravano alla crescita della presenza del potere statale poiché proprio in essa trovavano le basi della loro preminenza locale, la garanzia di ingenti redditi e la possibilità di carriere e ascese sociali fuori dall'ambito cittadino, in orizzonti ben più vasti, attraverso il funzionariato laico e, molto di più, la carriera ecclesiastica. In alcune città, questo gruppo si definì come quello dei *cives ecclesiastici*: un'espressione nata per sottolineare la fedeltà politica al papato, ma che bene esprimeva quanto il potere della Chiesa fosse all'origine della supe-

74. Nel maggio 1483 il comune di Viterbo inviò ad esempio ambasciatori per il papa, il camerlengo, sei cardinali, il precettore dell'ospedale di S. Spirito in Sassia e alcuni ufficiali della Camera Apostolica; nel settembre dello stesso anno gli ambasciatori comunali si recarono dal papa, dal vicecancelliere, dal camerlengo, dal vescovo di Viterbo (che soggiornava a Curia), da quattro chierici di camera e da ben sedici cardinali (ACV, *Riformagioni*, reg. 22, cc. 9v-10r e 138r-v).

75. Per vaste esemplificazioni, oltre quanto illustrato al cap. 3, v. Mascioli, *Viterbo*.

76. Mascioli, *Viterbo*, p. 60 (peraltro fraintendendo la sostanza di quanto affermato in Carocci, *Governo papale e città*).

riorità politica e sociale di queste élites urbane, e la migliore garanzia delle loro disponibilità economiche.

Veniva così meno uno dei fattori di maggiore debolezza della costruzione statale intrapresa dai pontefici nel XIII e XIV secolo: la coscienza, nei gruppi sociali al potere nelle città, di come i vantaggi ritraibili da un'espansione della potenza statale in nessun modo compensassero i danni arrecati dal parallelo scemare dei loro margini di autonomia. Ormai, proprio l'interessamento dei ceti dirigenti comunali al buon funzionamento degli apparati di governo era la migliore garanzia della tenuta del potere temporale sul territorio. Diveniva così remoto il rischio di quelle generali rivolte che nel 1375-1376 avevano posto fine alla fase di brusca affermazione dell'autorità statale inaugurata dal cardinale Albornoz.

Occorre concludere sottolineando la natura composita della costruzione politica realizzata dalla Chiesa e l'ampiezza delle acquisizioni pontificie. Sul primo punto, va ricordata la pluralità di protagonisti territoriali attivi nello Stato, e di dissimili situazioni costituzionali: città comunali grandi e piccole, signori di varia origine e caratura, baroni e aristocrazie signorili, comunità rurali. Nei domini temporali, coesistevano ideologie del potere e linguaggi politici monarchici, ecclesiastici, comunitari, principeschi e aristocratici. Era una varietà maggiore che negli altri stati del tempo.

Ancora più che altrove, la maggiore spinta al carattere composito dello stato e alla diffusione di logiche politiche non istituzionali proveniva proprio dall'organizzazione del potere centrale, dalla complessità di una sovranità come quella della Curia romana e dal suo carattere per così dire collegiale, condiviso in una certa misura fra papa e cardinali. Per agire con efficacia, le varie istituzioni e magistrature statali, ma anche i signori, le parentele, i clan, le fazioni, le comunità urbane e rurali, e gli altri attori presenti nel territorio erano stimolati a sviluppare meccanismi di mediazione e comunicazione di ogni tipo, pratiche cortigiane, cartelli elettorali, faide, nepotismi, corruzione, alleanze di partito, solidarietà municipali.

La crescita dello stato moltiplicava le aree e le possibilità di intervento nel territorio della Curia e dei suoi apparati; ma al tempo stesso intensificava le relazioni politiche fra i diversi attori, e offriva loro sempre nuove occasioni e nuovi modi per influire sull'operato della Curia e delle strutture statali. In definitiva, era proprio il bisogno di condizionare presenze e meccanismi istituzionali in espansione che, niente affatto pa-

radossalmente, stimolava lo sviluppo delle fazioni, le solidarietà di ceto, l'affermazione di collegamenti clientelari, di corpi politici e di strutture di aggregazione informali.

Nel contempo, va sottolineato come la costruzione politica così lentamente e faticosamente realizzata fosse stata in grado, nel XV secolo, di attribuire al papa un principato temporale simile agli altri stati. Dalla metà del XV secolo, rappresentava una oggettiva piattaforma di potere politico e forniva risorse fiscali importanti, che molto sarebbero cresciute nel secolo successivo. È difficile sottovalutare il suo ruolo nel conservare il prestigio e l'autonomia dei papi nella nuova situazione politica, e il contributo che, sviluppando le acquisizioni del XIII-XV secolo, lo Stato Pontificio darà poi, nel XVI secolo, per fare di Roma la principale corte dell'intera Italia, «l'unico grande centro di potere nella penisola». ⁷⁷

L'introduzione è inedita. Gli altri saggi sono stati modificati solo per evitare ripetizioni e facilitare la lettura; tutte le frasi in latino sono state tradotte, riportando in nota il testo originale. Le parentesi quadre in nota segnalano le principali aggiunte e le integrazioni alla bibliografia.

Il libro è (implicitamente) articolato in due sezioni. Nel primo capitolo l'analisi del significato assunto dal vassallaggio per il potere temporale pontificio viene condotta su un ambito cronologico molto dilatato, dall'XI secolo alla piena età moderna. Il secondo capitolo, all'opposto, è cronologicamente circoscritto ad un unico ma cruciale pontificato, quello di Innocenzo III, il cosiddetto "fondatore" dello Stato della Chiesa: è dedicato alla concezione della sovranità papale di questo pontefice e dei suoi immediati successori.

I successivi capitoli spostano l'attenzione sui principali interlocutori della Chiesa nel territorio dello Stato: le città. Nel terzo capitolo, vengono ricostruite le relazioni di autorità e alleanza stabilite dalla Santa Sede con i comuni urbani e con le loro oligarchie nel corso del Quattrocento, il primo secolo connotato da un deciso e stabile rafforzamento delle facoltà papali di governo e controllo locale. Nel quarto capitolo, il rapporto con le città viene esaminato osservando sia la presenza di regimi signorili, che i riflessi della sottomissione alla Chiesa sulla attività legislativa dei comuni. Chiude il volume un'analisi ravvicinata della politica seguita da un celebre pontefice, Bonifacio VIII, verso la più importante città dello Stato, Roma.

77. Chittolini, *Papato, corte di Roma*, p. 214.

Numerosi sono gli amici e i colleghi che in forme diverse hanno aiutato la redazione di questi saggi. Un ringraziamento particolare va tuttavia a Giulia Barone, Maria Teresa Caciorgna, Emanuele Conte, Simona Feci, Maria Ginatempo, Arnaud Jamme, Sara Menzinger, Isa Sanfilippo e Marco Vendittelli.

I titoli originali dei saggi, riproposti con il consenso dei curatori e degli editori, che ringrazio, sono:

1. *Vassalli del papa. Note per la storia della feudalità pontificia (secoli XI-XVI)*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma, Viella, 2001, pp. 55-90

2. *“Patrimonium beati Petri” e “fidelitas”*: continuità e innovazione nella concezione innocenziana dei domini pontifici, in *Innocenzo III. Urbs et Orbis*, Atti del Congresso Internazionale, Roma, 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, Roma, Istituto storico Italiano per il medio evo - Società Romana di storia patria, 2003, pp. 667-690

3. *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento*, in *Principi e città alla fine del Medioevo*, V Convegno di studi del Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo, San Miniato 20-23 ottobre 1994, a cura di S. Gensini, Pisa, Pacini, 1996, pp. 151-224

4. *Regimi signorili, statuti cittadini e governo papale nello Stato della Chiesa (XIV e XV secolo)*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, a cura di R. Dondarini, G. M. Varanini, M. Venticelli, Bologna, Patron, 2003, pp. 245-269

5. *Bonifacio VIII e il comune romano*, in *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, Atti del Convegno organizzato nell'ambito delle Celebrazioni per il VII Centenario della morte, Città del Vaticano – Roma, 26-28 aprile 2004, Roma, Istituto storico italiano per il medio evo, 2006, pp. 325-343



Fig. 1. Questa è la versione definitiva (abbiamo già fatto la nuova scansione).

1. Una storia della feudalità pontificia*

Febbraio 1598, Ferrara:

Facendo pieno omaggio liggio et vassallaggio, [...] promettemo et facemo professione che da questa hora inanzi saremo fedeli, devoti et obedienti al S.mo Signore Nostro Clemente papa VIII et suoi successori che intraranno canonicamente. Non saremo in consiglio, consentimento ò fatto, che perdino vita ò membro ò siano presi di mala cattura. Il consiglio secreto [...].¹

Un senso di spaesamento: collocato in un paesaggio lontano e per lui esotico come l'età barocca, lo storico del papato medievale riconosce un oggetto familiare, intatto fin nei più piccoli particolari. Parola per parola, i rappresentanti del comune di Ferrara, allora devoluto alla Chiesa, ripropongono in traduzione italiana il giuramento di vassallaggio al papa attestato per la prima volta nel 1059, e poi in tante altre fonti pontificie.² Ma cosa si cela dietro questa continuità di mezzo millennio e oltre? Per quali ragioni, e in base a quali antecedenti la Chiesa cercava una sanzione feudale al passaggio sotto la sua autorità temporale degli antichi domini estensi? E perché pochi anni prima l'ambasciatore veneziano scriveva che «tutti i baroni romani, quanti castelli possedono, tutti li riconoscono sotto diversi titoli dalla Chiesa»?³ Il possesso di giurisdizioni signorili derivava dunque, immancabilmente, da un'investitura sovrana?

* Per esigenze di spazio ho ridotto al minimo i riferimenti bibliografici e documentari (per i paragrafi 2 e 3, una trattazione più estesa, con maggiori indicazioni di bibliografia e fonti, è peraltro il mio *Feudo, vassallaggi*).

1. Theiner, *Codex*, vol. III, pp. 569-571, n. 444.

2. *Le Liber censuum*, vol. I, p. 422, n. 163.

3. Alberi, *Relazioni degli ambasciatori veneti*, serie II, vol. IV, p. 276.

Per rispondere a queste domande prenderò una lunga rincorsa. Sarà l'occasione per ripercorrere, dalle loro prime attestazioni nel secolo XI fino all'età barocca, i rapporti feudali che coinvolsero direttamente i papi, e che furono utilizzati nel lungo processo di affermazione del loro potere temporale sulle regioni dello Stato della Chiesa.⁴ Ma non sarà un cammino agevole. Vassallaggi e benefici hanno ricoperto ruoli diversi, sempre molteplici e sempre cangianti. Non è possibile leggere, come pure è stato fatto, la loro vicenda in senso lineare, come l'ordinato succedersi di una fase di origine, una fase di crescita e poi altre di maturità e declino.

1. *Concetti e ambiti*⁵

Prima di affrontare la trattazione, è bene fornire alcuni chiarimenti concettuali sui linguaggi e le terminologie feudali. Il chiarimento è tanto più necessario, in quanto la definizione dei rapporti feudali e dello stesso concetto di feudo, di per sé tutt'altro che univoca, è divenuta recentemente oggetto di ampia discussione.⁶

Devo allora sottolineare che ho adottato in queste pagine una visione rigida, quasi nominalista. Mi sono cioè limitato a quei rapporti di dipendenza e alleanza sanzionati da giuramenti di *fidelitas* vassallatica, oppure da concessioni di beni e diritti tecnicamente definiti come *beneficium* e *feudum*, o con chiarezza ad essi assimilabili. Evitando di postulare l'esistenza di "strutture" o di organiche "istituzioni feudali", ho innanzitutto indirizzato la mia attenzione verso il lessico dei rapporti di potere, verso la rappresentazione in forme feudali delle relazioni personali e delle concessioni fondiarie.

Accanto al feudo, ho preso in considerazione la fedeltà giurata in forme vassallatiche. Ho dato quindi spazio a nozioni, quelle di fedeltà e di vassallaggio, che sono state a ragione criticate per la loro genericità, ma che tuttavia restano a mio avviso utili qualora, beninteso, si indaghi la molteplicità di relazioni che potevano esprimere.

4. Contro la convenzione storiografica di definire come Stato della Chiesa solo il dominio temporale da Innocenzo III in poi, cfr. Arnaldi, *Lo Stato della Chiesa*.

5. Ripubblico qui le pp. 1000-1005 di Carocci, *Feudo, vassallaggi*.

6. La più vasta e argomentata critica alle nozioni correnti di feudo e vassallaggio è Reynolds, *Fiefs and Vassals*. Per un'analisi dei diversi significati storiografici del feudalesimo cfr. Wickham, *Le forme del feudalesimo*.

Una delimitazione così formalistica e al tempo stesso generica del “feudalesimo” presenta numerosi inconvenienti. Soprattutto, induce ad analizzare una parte soltanto, quella espressa appunto in forme feudali, di rapporti di solidarietà e dipendenza che conoscevano in realtà numerose altre forme di espressione e di sanzione. Intorno agli enti ecclesiastici, ad esempio, questi rapporti potevano di volta in volta fondarsi su ruoli di donatore e permutatore di terre, di enfiteuta o livellario dei beni ecclesiastici, di amministratore, di *patronus*, di famiglia vincolata alla sepoltura nella chiesa, o anche semplicemente di *fidelis* (in senso religioso) dalla particolare assiduità. Ancor più numerose, come vedremo, erano poi le forme in cui si esprimevano l'appoggio e la soggezione al potere papale, o il suo semplice riconoscimento.

La mia scelta, però, ha un indubbio pregio: aiuta a constatare come anche all'interno di un quadro feudale così rigidamente definito siano presenti relazioni sociali e politiche fra loro diversissime. Nel caso del papato, ci imbattiamo in almeno quattro diversi ordini di rapporto. Nella pratica appaiono talora confusi e sovrapposti, ma concettualmente è bene conservarli distinti.

a) Di maggiore evidenza è il più classico degli ambiti di applicazione del legame feudale: la fedeltà giurata e simbolicamente conclamata, e le corrispettive concessioni fondiarie, «come pegno di una solidarietà armata e politica agli alti livelli sociali»,⁷ cioè come strumento di sistemazione, più o meno diffuso ed esclusivo, delle relazioni fra le élites (laiche ed ecclesiastiche) di un territorio. Nello Stato della Chiesa, questa funzione del nesso feudale si manifestò soprattutto nel rapporto fra il pontefice e le grandi stirpi aristocratiche, mentre appare solo marginalmente nelle relazioni interne alla nobiltà signorile. Non entro qui nel dettaglio, poiché sarà appunto in questo ambito di applicazione dei rapporti vassallatico-beneficari che mi muoverò in prevalenza nel resto del capitolo.

b) Quando è riferito a soggetti di grandissimo spessore istituzionale e sociale, il linguaggio feudale può poi esprimere raccordi volti a sancire non un'alleanza militare o tentativi di inquadrare e disciplinare i poteri presenti su un territorio, ma relazioni di livello politico molto elevato e – si potrebbe dire in termini moderni – di “politica estera”.

Nel caso della Chiesa romana, questa forma di utilizzazione dello strumento feudale è stata precoce e intensa. A partire dal giuramento di fedeltà

7. Cammarosano, *Nobili e re*, p. 67.

prestato nel 1059 da Roberto il Guiscardo, il papato ha ottenuto da principi e re di tutta la cristianità una vasta serie di fedeltà giurate, che, a detta di Walter Ullmann, «almeno in teoria lo hanno reso il principale monarca feudale d'Europa».⁸ All'impegno del Guiscardo sono seguiti quelli di Riccardo di Capua, del re di Navarra, del principe di Kiev, del re di Croazia e Dalmazia, del conte di Provenza, e poi dei sovrani di Polonia, Ungheria, Aragona, Inghilterra e numerosi altri regni. Questi patti di sottomissione ponevano il sovrano e i suoi successori sotto la *protectio* pontificia, che aveva un forte valore di legittimazione e di tutela. In contraccambio, i sovrani assumevano impegni di vario tipo, che in alcuni casi prevedevano, oltre al pagamento di un censo monetario, il giuramento di una vera e propria fedeltà vassallatica e il riconoscimento di possedere il proprio regno su concessione della Sede apostolica. A questi impegni, dalla metà del XII secolo si accompagnò spesso la prestazione del *ligium homagium*.⁹

La reale natura di questi rapporti è molto dibattuta. Alcuni studiosi hanno proposto di distinguere fra regni-vassalli e regni posti soltanto sotto la protezione apostolica. Altri negano ogni contenuto feudale di simili patti. Questa contestazione ha riguardato anche il primo "vassallaggio sovrano", quello di Roberto il Guiscardo del 1059, che secondo alcuni attesterebbe soltanto il riconoscimento da parte dei Normanni della superiore autorità spirituale della Chiesa romana.¹⁰ In questo come in altri casi, vengono sottolineate la scarsa o più spesso nulla autorità che il pontefice esercitava su quei regni, l'assenza di un concreto *servitium*, la mancanza di ogni trasferimento di poteri e territori causato dal raccordo vassallatico. Ma appunto: in questi studiosi opera una concezione molto restrittiva del nesso feudale, che viene negato ogni qualvolta il giuramento di fedeltà, l'omaggio e la definizione di un territorio come pertinente al *senior* non comportavano né una reale cessione di terre e giurisdizioni, né la prestazione di un definito *servitium*, soprattutto militare.

Una simile concezione non rende tuttavia giustizia alla duttilità del lessico feudale, alla sua capacità di coesistere e di assimilarsi ai più diversi

8. Ullmann, *The Growth of Papal Government*, p. 331.

9. La bibliografia sulla materia è vastissima. Per un primo orientamento: Jordan, *Das Eindringen des Lehenswesens*, pp. 64-109; Zerbi, *Il termine fidelitas*; Ullmann, *The Growth of Papal Government*, pp. 331-343; Becker, *La politique féodale*; Fried, *Der päpstliche Schutz*.

10. Hoffmann, *Longobarden, Normannen, Päpste*; D'Alessandro, *Fidelitas Normanorum*; cfr. inoltre le ricerche indicate in Caravale, *Ordinamenti giuridici*, pp. 349-350.

tipi di relazione. Non vi sono dubbi che la cancelleria papale e gli stessi sovrani, da un punto di vista di cultura e di ideologia politica, riconducessero la relazione che andavano stabilendo non solo al tradizionale rapporto religioso di protezione e protettorato papale, ma anche all'ambito feudale. Nel loro articolato dettato, del resto, i giuramenti di fedeltà pronunciati dai re erano in tutto simili a quelli richiesti a qualsiasi altro vassallo pontificio, mentre inequivocabile doveva apparire il significato di cerimonie e gesti come l'omaggio.¹¹ In questi casi la Chiesa portava in realtà al massimo sviluppo quella tendenza, operante anche presso altri potentati, ad utilizzare le forme feudali per sancire rapporti eminenti di alleanza politica e di generica superiorità. Nel papato agiva inoltre il desiderio di porsi come una superiore istanza di mediazione. E il tutto trovava la sua più naturale espressione in quello che si era ormai affermato come il principale modello di fedeltà politica: il vassallaggio.

La questione, complessa e controversa, meriterebbe un esame più attento e dettagliato. Ma in realtà questo ambito di applicazione del nesso feudale, che così poco peso ha avuto sul concreto esercizio del potere temporale all'interno dello Stato della Chiesa, in buona misura esula dall'argomento di questo libro. Vi ho fatto cenno sia per un più completo chiarimen-

11. Sia pure da punti di vista diversi, Susan Reynolds (*Fiefs and Vassals*, pp. 210-214) e Gérard Giordanenco (*Les féodalités italiennes*, pp. 237-238) hanno a ragione sottolineato come il termine *fidelitas*, la prestazione di giuramenti, la richiesta di *auxilium et consilium* e certi gesti di soggezione (inginocchiarsi, mettere le mani in quelle del papa, ecc.) vantassero un'antica tradizione ecclesiastica, del tutto indipendente dalle pratiche laiche. Nella sanzione e nell'affermazione della *superioritas* papale, dalla seconda metà dell'XI secolo mi pare tuttavia evidente una contaminazione fra modelli ecclesiastici, e modelli laici e feudali. Ed è una contaminazione, si noti, che arriva a coinvolgere gli stessi rapporti interni alle gerarchie ecclesiastiche, allorché proprio dalla seconda metà dell'XI secolo il giuramento d'ufficio di vescovi e metropolitani inizia a presentare clausole tipiche, anche *ad verbum*, del giuramento feudale (formula di fedeltà; impegno perché il papa non venga ucciso, mutilato o catturato; difesa «contra omnes homines»; ecc.). Né ritengo, come vuole la Reynolds (pp. 213-214), che anche gli espliciti riferimenti all'omaggio possano rinviare ad ambiti diversi da quello feudo-vassallatico (che l'omaggio venisse prestato anche da contadini, come nota la Reynolds, attesta semplicemente l'applicazione dello strumento feudale a sancire la sottomissione al potere signorile, per cui si veda il testo qui oltre; quanto poi all'omaggio prestato nel 1057-1058, su ordine del papa, dal vescovo dimissionario di Penne al presule che lo sostituiva, non può essere ricondotto, come ritiene la studiosa inglese, ad una subordinazione di natura ecclesiastica: cfr. Carocci, *Feudo, vassallaggi*, p. 1008, nota 15). Sui giuramenti di fedeltà dei vescovi, oltre al classico Gottlob, *Der kirchliche Amtseid*, cfr. Prodi, *Il sacramento del potere*, pp. 130-134.

to metodologico, sia per sottolineare fin d'ora come questo tipo di rapporti attesti la consuetudine con lo strumento feudale che già caratterizzava il papato alla metà dell'XI secolo, quando come vedremo a Roma e nel Lazio vassallaggi e benefici erano ancora rarissimi.

c) Se dai vertici del mondo istituzionale e politico ci spostiamo fino agli estremi opposti della società, e giungiamo così al mondo dei coltivatori e degli abitanti delle campagne, constatiamo egualmente, anche a questo livello, una diffusa applicazione dello strumento feudale. In questo caso, vassallaggi e feudi esprimono la subordinazione della popolazione rurale al potere signorile. La fedeltà giurata, la prestazione dell'omaggio, la stessa presentazione come *feuda* delle terre detenute in concessione dalle famiglie contadine e la definizione dei coltivatori come *vassalli* appaiono nel Lazio un dato comune a partire dalla fine dell'XI secolo e dalla prima metà del successivo, e riguardano tanto potenti titolari di signorie bannali quanto signori con prerogative più modeste¹². Sempre in forma feudale sono poi espresse le relazioni fra il signore e i suoi sottoposti di condizione militare (*milites castrì*).¹³

La persistente concezione patrimoniale del potere papale introduce però qui un elemento di ambiguità. Nel caso del demanio pontificio, infatti, l'applicazione del lessico feudale alle relazioni fra signore e dipendenti appare intrecciata e confusa con altri, diversi ambiti di utilizzazione del quadro feudale: in primo luogo con la concezione in forme feudali della sovranità pubblica. Talora siamo incerti cioè se davvero ricondurre l'attestazione di fedeltà giurate da parte degli abitanti di un *castrum* pontificio a rapporti di superiorità signorile, e non, più genericamente, alla capacità di dare maggiore risalto, in quei castelli che restavano nel demanio papale, ad obbligazioni e legami imposti a tutti i sudditi della Chiesa. Se il papa richiedeva ad un villaggio il generale giuramento di fedeltà e vassallaggio,

12. Oltre a Toubert, *Les structures du Latium*, pp. 1157 e 1181-1182, in nota, rinvio a Carocci, *Baroni di Roma*, pp. 205-207.

13. Il rapporto fra signore e *milites castrì*, in realtà, non si presta a definizioni univoche. Nei dominati delle stirpi più potenti, come i Tuscolani e i Frangipane del XII secolo e i *barones Urbis* della fine del XII e del XIII secolo, il forte stacco sociale ed economico esistente fra il signore e i suoi *milites*, e il solido controllo su di essi esercitato, autorizzano senz'altro ad annoverare i *milites* fra i sottoposti, sia pure di condizione privilegiata, al potere signorile (cfr. Carocci, *Baroni di Roma*, pp. 220-224 e 247-255). Viceversa, nei dominati di alcuni monasteri e chiese, i *milites castrì* si configurano talora come un gruppo sostanzialmente autonomo: in questi casi i rapporti vassallatico-beneficiari esprimono una relazione feudale piuttosto di tipo "classico" (cfr. sopra, al punto "a"), che non di soggezione signorile.

agiva come proprietario e signore, o semplicemente come sovrano? Il dubbio, in molti casi, è legittimo.¹⁴ Ma ci sono comunque numerosi episodi che rinviano con chiarezza alla sfera della signoria: come i giuramenti che proprio in qualità di nuovo proprietario e signore il papa richiese, al pari dei nobili e degli enti ecclesiastici che entravano in possesso di una nuova signoria, agli abitanti dei castelli acquistati per compravendita o permuta.¹⁵

d) Infine, il caso del papato mostra almeno un altro ambito di applicazione, che ho appena ricordato, dello strumento in senso lato feudale: l'uso dei rapporti feudali per esprimere e sviluppare la nozione di sovranità pubblica. Più che sulla concessione di benefici, si fonda su giuramenti di fedeltà vassallatica e sugli obblighi ad essi connessi. È un orientamento antico, ma che dal pieno XII secolo appare potentemente ampliato dalla cultura giuridica e dalla riflessione politica. È uno dei sintomi più evidenti della volontà, e insieme della difficoltà, di definire in senso territoriale l'organizzazione politica. Come vedremo, nello Stato della Chiesa si manifesta non solo nel rapporto fra sovrano e poteri locali, ma anche a sancire, per la totalità dei sudditi, la nozione stessa di soggezione al potere pontificio.

2. 1000-1150

La mia esposizione prende le mosse con l'aprirsi esatto del nuovo millennio, ma entra nel vivo solo molto tempo dopo. Il punto di partenza è canonico: l'assegnazione *nomine beneficiorum*, il 26 dicembre dell'anno 1000, della città e del comitato di Terracina al conte Daiferio.¹⁶ A lungo è stata considerata l'atto di nascita del feudalesimo pontificio. Tante volte citata nelle sedi più diverse,¹⁷ è celebre come la più antica attestazione di concessione beneficiaria papale e, soprattutto, per la energica teorizzazione della superiorità del feudo sulle concessioni in livello, un tipo di contratto enfiteutico a lunga durata. Concedendo la città, Silvestro II affermava che

14. Cfr. Carocci, *Feudo, vassallaggi*, pp. 1010-1012.

15. Oltre Carocci, *Feudo, vassallaggi*, p. 1031, nota 83, cfr. ad es. *Le Liber Censuum*, I, pp. 455-456, n. 203: nella vendita del castello di Ariccia alla Chiesa, i Malabranca sciolgono gli abitanti dal giuramento di fedeltà, imponendo loro di prestarlo al nuovo proprietario, il papa.

16. Giorgi, *Documenti terracinesi*, pp. 63-66.

17. Il documento è ad esempio antologizzato e tradotto in Boutruche, *Signoria e feudalesimo*, vol. I, p. 363.

i livelli, tipici fino ad allora del papato, erano stati causa di continue alienazioni, e che al contrario soltanto il rapporto *iure et nomine beneficium* poteva garantire alla Chiesa sia il controllo del bene concesso, sia il *militare obsequium* dei *milites*.

Questo provvedimento, così esplicito nel ricondurre il nesso feudale al classico ambito della creazione di solidarietà armate fra potenti, non deve però trarre in inganno. Per generazioni è restato un caso isolato. Inoltre Pierre Toubert ha giustamente rilevato la più completa contraddizione fra la retorica del documento e la sua reale portata, poiché in sostanza, dopo la condanna dei livelli e le lodi del feudo, Silvestro II effettuò una concessione in tutto simile alle deprecate allivellazioni dei suoi predecessori.¹⁸

Ancora per un secolo e mezzo, in realtà nella ristretta area dove la Chiesa tentava di esercitare alcune facoltà di governo non v'è quasi traccia di una utilizzazione pontificia dello strumento feudale per vincolare le stirpi signorili. Il papato aveva familiarità con omaggi, vassallaggi e feudi, ma li usava solo all'esterno del *Patrimonium beati Petri*, per stabilire rapporti di protettorato e alleanza con sovrani (ad iniziare dal vassallaggio del 1059 di Roberto il Guiscardo), per sistemare le relazioni fra vescovi e aristocrazie delle loro diocesi (l'intervento più antico è quello nell'episcopato abruzzese di Penne, del 1057-1058),¹⁹ più in generale per meglio esprimere la suprema potestà della Chiesa romana. Erano interventi importanti, che però esulano dalla mia tematica poiché poco influenzarono la concreta vicenda del potere temporale sul *Patrimonium beati Petri*. Nelle zone dove il controllo pontificio aveva qualche concretezza (il territorio romano, il Lazio meridionale e la Sabina), per tutto il secolo XI e la prima metà del XII se i papi espressero in forme feudali la loro superiorità non fu nel rapporto con le aristocrazie, ma in quello con alcune comunità di villaggio e di città.

Dei rapporti feudali, utilizzavano in questi casi non le investiture in beneficio, ma le fedeltà giurate in forme vassallatiche. In modo episodico e incerto, dagli ultimi decenni del secolo XI si infittiscono le menzioni di città e villaggi obbligati a giurare fedeltà alla Sede apostolica e a fornire, in quanto *fideles*, aiuti militari. Oltre al caso di Imola, precoce ma peculiare (1073), ricordo quelli del castello umbro di Albinino (1080 circa), di Velletri (1089), Ninfa (1116), Tivoli (1143), Orvieto (1158), nonché, più

18. Toubert, *Les structures du Latium*, pp. 1089-1090 e 1098-1102.

19. *Libellus querulus*, pp. 1461-1464.

generalmente, la menzione di giuramenti di fedeltà prestati da tutti gli abitanti delle *civitates domni pape* sulla base di non precisate *consuetudines*. Quando è noto, il testo del giuramento è identico a quello dei re, e più tardi dei nobili, passati nella feudalità pontificia: prevede fedeltà, *auxilium et consilium*, impegno ad evitare il danno fisico o la cattura del papa, talora anche l'omaggio ligio e in un caso, in contropartita, la riscossione di un *beneficium* in moneta. È lo stesso formulario seguito nel 1598 a Ferrara.²⁰

Tutte queste *fidelitates* sono di complessa valutazione, poiché rinviano ad ambiti di rapporto diversi e spesso commisti: ai generali giuramenti di sudditanza al potere pubblico richiesti fin dall'età carolingia, ai diritti di signoria patrimoniale della Chiesa sui centri demaniali, a relazioni di legittimazione ed alleanza con le forze operanti sul territorio. Ma, in ogni caso, tradiscono la tendenza papale ad utilizzare un lessico del potere di tipo feudale, o parallelo a quello feudale. Il rilievo assunto dal modello feudale nella definizione dei rapporti di solidarietà e dipendenza spingeva insomma ad esprimere nel linguaggio e nelle forme del legame vassallatico relazioni che poi la riflessione politica tardomedievale, e ancor più i modelli storiografici otto-novecenteschi, hanno ricondotto ad ambiti del tutto distinti da quello feudale, come i rapporti di sovranità pubblica, di funzionariato, di dominio patrimoniale, di relazione gerarchica di ogni tipo e via dicendo.

Non si può peraltro parlare di feudalità pontificia in senso stretto, di un gruppo cioè di personaggi, eminenti per rilievo politico e sociale, legati al pontefice da rapporti personali di vassallaggio e dalla concessione di beni e diritti in feudo. Fra Chiesa e aristocrazie manca del tutto un raccordo di tipo feudale. Questa assenza è stata attribuita al convergere di più fattori: alla vitalità dei contratti enfiteutici da tempo utilizzati dai pontefici per compiere cessioni a vantaggio delle aristocrazie locali; all'impossibilità di condurre una reale politica temporale durante gli sconvolgimenti causati dalla Riforma e dalla lotta delle investiture prima, poi dallo scisma di Anacleto II (1130-1138) e dalla nascita del comune romano (1143-1144); al generale ritardo con il quale i rapporti feudali si sono diffusi nella società laziale, intorno ad enti monastici, episcopati e grandi stirpi nobili.²¹ Nuove indagini di dettaglio permetteranno forse di individuare alcune eccezioni e di ridimensionare l'entità di un ritardo che del resto il Lazio condivide con numerose regioni

20. Per l'interpretazione di questi giuramenti, mi permetto di rinviare a Carocci, *Feudo, vassallaggi*, pp. 1009-1013.

21. Cfr. in particolare Toubert, *Les structures du Latium*, pp. 1103ss.

del centro Italia. Resta comunque certo che solo alla metà del XII secolo le fonti attestano con chiarezza l'avvenuto incontro fra papato, relazioni vassallatico-beneficarie e aristocrazia del *Patrimonium beati Petri*.

3. Da Adriano IV ad Innocenzo III

Dapprima Onorio II nel 1125 e poi, con maggiore ampiezza e stabilità, Eugenio III e Adriano IV fra 1149 e 1159 diedero finalmente slancio alla politica territoriale del papato, acquisendo alcune decine di castelli. Nel frattempo vincoli vassallatico-beneficari venivano con crescente ampiezza utilizzati da episcopati, monasteri e stirpi signorili del Lazio. Non meraviglia dunque che proprio allora fra la documentazione pontificia compaiano esplicite concessioni in *feudum* o *beneficium* di castelli in favore di nobili che, come corrispettivo, giuravano fedeltà al papa, gli facevano omaggio e si impegnavano ad una serie di *servitia*.

Dopo l' infeudazione a Gionata dei Tuscolani, nel 1155, della metà di Tuscolo appartenente alla Chiesa, seguirono la donazione al papa e la retrocessione in feudo oblato dei domini nel 1157 di Oddone di Poli e nel 1158 dei conti di Calmaniare, e poi nel 1158 il vassallaggio di Adinolfo per il castello di Acquapuzza.²² La durata delle infeudazioni poteva essere vitalizia, a due generazioni o più spesso perpetua; i diritti del vassallo a conservare i beni ricevuti in feudo appaiono talvolta garantiti, anche in caso di fellonia, fino alla sentenza emessa da una corte di pari (*iudicium bonorum parium*); i *servitia*, diversi a seconda delle condizioni in cui era avvenuto il passaggio alla vassallità pontificia, potevano essere modesti, pur se in alcuni casi prevedevano un aiuto armato con cavalieri e ausiliari (*cum militibus et servientibus*) illimitato nel tempo e nello spazio; talora, il vassallo prometteva anche di accogliere nel castello «come signori» (*tamquam dominos*) il papa e i suoi inviati.

L'assegnazione di castelli ad esplicito titolo di feudo-beneficio riguardava soprattutto feudi oblato o altre subordinazioni che comunque garantivano al concessionario uno stabile possesso dei beni ceduti e una collocazione politica qualificata e di prestigio. Esistevano però altre forme di

22. Tutte le infeudazioni citate sono in *Le Liber censuum*, vol. I, rispettivamente a pp. 399-400, n. 118; pp. 387-388, nn. 101-102; pp. 388-390, 394-395 e 397, nn. 103-105, 112 e 115; p. 427, n. 169.

concessione che, funzionalmente, appaiono parallele al feudo, e che talvolta sembrano implicare un più efficace controllo papale.

Alcuni castelli, ad esempio, vennero dati in pegno o in permuta. Sono indiscutibili, naturalmente, le finalità finanziarie e strategiche di questi negozi, con i quali il papa otteneva prestiti o acquisiva fortezze giudicate più importanti di quelle cedute in contraccambio. Ma è altrettanto chiaro che non dobbiamo trascurare la spinta potente che ne derivava all'irrobustirsi del rapporto fra papato e nobili prestatori o permutatori. Come avvenne per Monte San Giovanni, le permutate potevano vincolare i permutatori all'omaggio, alla fedeltà e al *servitium* verso il papa,²³ mentre le cessioni in pegno stabilivano rapporti che non si esaurivano con il versamento del prestito e la sua restituzione, ma assumevano anche un aspetto di clientela, al punto da venire talvolta esplicitamente presentate come «in feudo o pegno» (*iure feudi vel pignoris*).²⁴

Il tipo di concessione più importante, e talora più vicino al rapporto beneficiario, era però la concessione *in custodiam*, con la quale i castelli papali venivano dati in gestione, e in difesa, a uno o più *custodes*.²⁵ La *custodia* assumeva però nei fatti significati molto diversi. Poteva dare vita solo a rapporti di tipo funzionariale, di amministrazione e difesa, quando era conferita, per brevi periodi, ad un singolo o ad un gruppo di ufficiali a tal fine direttamente retribuiti dalla Sede apostolica. In questi casi, la *custodia* aveva finalità militari e un valore possessorio, per i *custodes*, debole o nullo.

In altri casi, però, solo formalmente la *custodia* era un servizio prestato da un ufficiale rimovibile in un castello sotto il diretto controllo papale, poiché diveniva nei fatti una vera e propria concessione, di media o lunga durata. Nel gennaio 1145, ad esempio, papa Lucio II conferì alla famiglia romana dei Frangipane la *custodia* della fortezza del Circeo. Ora, sebbene il ricorso ai Frangipane, presentati come «nostri fedeli dei quali in nulla dubitiamo», venisse presentato come eccezionale e transitorio, i nobili romani restarono poi solidamente in possesso della fortezza fino al faticoso recupero promossone da Innocenzo III.²⁶ Se stabilito con stirpi potenti o già radicate

23. *Le Liber censuum*, vol. I, pp. 391-394, nn. 107-111, a. 1157.

24. Ad esempio *ibidem*, vol. I, pp. 424-425 (a. 1193, ma con riferimento ad una concessione anteriore).

25. Sulla *custodia* rinvio a Carocci, *Feudo, vassallaggi*, pp. 1020-1022.

26. *Le Liber Censuum*, I, p. 428, n. 172 («fidelibus nostris, de quibus nullatenus dubitamus»).

localmente, nonostante il dettato formulare l'affidamento *in custodiam* di un castello non mirava tanto a provvedere alla difesa, nel breve periodo, quanto piuttosto rappresentava un mezzo per dislocare stabilmente sul territorio lignaggi alleati. Oppure era uno strumento per riconoscere e subordinare, in forma teoricamente più stringente di quella beneficiaria, autonomi poteri signorili. Oltre a comportare vere e proprie cessioni di castelli papali (come quella ai Frangipane), la *custodia* poteva infatti servire, proprio come il feudo oblato, a subordinare preesistenti signorie. Così avvenne ad esempio, rispettivamente nel 1159 e nel 1160, per i domini che Galgano di Sgurgola e i nobili di Fumone avevano fino ad allora posseduto liberamente: grazie alla minaccia delle truppe pontificie, Adriano IV nel 1159 e Alessandro III l'anno successivo ottennero che questi signori riconoscessero di possedere i loro antichi domini in *custodia* dalla Chiesa, perdendone così il possesso eminente, giurando fedeltà e accettando la revocabilità della concessione (i castelli, in realtà, restarono nelle loro mani per generazioni).

Ancorato alla cessione di fortezze e alla prestazione di servizi militari, poco dopo la metà del XII secolo il diretto raccordo della nobiltà signorile con il sovrano si presentava così sia nella forma considerata più tipica dagli storici, quella vassallatico-beneficiaria, sia attraverso relazioni parallele a quella feudale. Nei decenni successivi il quadro, apparentemente, si completa, allorché gli istituti feudali, che «fino ad allora avevano giocato solo un ruolo positivo nella costruzione dello Stato Pontificio», mostrano la loro «ambivalenza»,²⁷ fornendo copertura giuridica ad alienazioni di castelli papali dettate dal nepotismo o dalle necessità finanziarie di una Curia duramente provata dai contrasti con l'impero e il comune di Roma. Alessandro III avrebbe ad esempio concesso «in pignus et in beneficium», in cambio di 200 lire, i castelli di Civitavecchia, Sasso e Cubita.²⁸

Infine, con Innocenzo III, i rapporti vassallatico-beneficiari sembrano conoscere il massimo sviluppo. Il giorno successivo alla consacrazione, il papa ricevette ligio omaggio e giuramento di fedeltà dal *prefectus Urbis*, Pietro di Vico, e *ab aliis baronibus*.²⁹ In seguito Innocenzo III riuscì ad ottenere l'ingresso nella vassallità papale di personaggi di grande spessore, come i conti di Ceccano, gli Aldobrandeschi ed Azzo d'Este, feudatario

27. Toubert, *Les structures du Latium*, p.1132.

28. Carocci, *Feudo, vassallaggi*, pp. 1015-1016, nota 38.

29. *Gesta Innocentii Papae III*, col. 22; *Die Register Innocenz' III.*, vol. I, pp. 34-35, n. 23.

dell'intera Marca di Ancona.³⁰ Allo stesso tempo, l'assimilazione del papa ad un sovrano feudale sembra suggerita dalla convocazione di *comites et barones* dello Stato ad assemblee *solempnes*, dalla menzione di una *curia* che nel Lazio meridionale si riuniva, su mandato del rettore pontificio, per giudicare i contrasti relativi a concessioni beneficarie o, ancora, dai racconti delle visite che Innocenzo III compiva nei castelli dei vassalli, venendovi accolto con evoluzioni di cavalieri e tornei.³¹

Nel contempo il papa ricorreva massicciamente al giuramento di fedeltà in forme vassallatiche. Il giuramento fu richiesto non solo ai nobili entrati, in seguito alla concessione di un feudo, nella vassallità papale, ma a tutti i titolari di giurisdizioni signorili, agli ufficiali dei comuni urbani e poi anche, singolarmente, alla totalità dei cittadini e a buona parte della popolazione rurale. Era il trionfo della fedeltà come sistema politico. Gli abitanti dello Stato vennero genericamente qualificati come *fideles*, o più raramente *vassalli*. Il papato preferiva il termine *fidelis*, utilizzato anche per i nobili titolari di un feudo, anche essi di norma qualificati come *fideles*. Il termine aveva una radicata tradizione ecclesiastica, e meglio si prestava a valorizzare il potere dei sovrani pontefici attraverso la commistione fra linguaggio feudale e linguaggio religioso.³² Sulla *fidelitas* si fondarono non solo il riconoscimento della sovranità pontificia, ma anche la richiesta di aiuti militari, la partecipazione al *parlamentum* e la cessione da parte delle forze locali di alcune facoltà giurisdizionali.³³

Fra Adriano IV ed Innocenzo III, in apparenza, vi sono dunque tutti gli elementi per parlare di un organico «feudalesimo pontificio», di un «Lehnswesen der römischen Kurie», di «structures féodales» papali. Dalla fine del secolo scorso, la tematica ha in effetti sollecitato studiosi di varia nazionalità e orientamento. La ricostruzione più completa e suggestiva risale a Pierre Toubert, le cui conclusioni sono state riprese di recente da

30. *Le Liber censuum*, vol. I, p. 8*, n. 3, e p. 427, n. 170; Theiner, *Codex*, vol. I, p. 44, n. 56; *Die Register Innocenz' III.*, vol. II, pp. 533-534, n. 272. Cfr. inoltre Lackner, *Studien zur Verwaltung*, pp. 144 e 195-196; Collavini, "Honorabilis domus", pp. 219 e 401ss.

31. Cfr. il capitolo successivo, alla nota &.

32. [La commistione fra lessico feudale e lessico del cristianesimo, con la connessa presentazione dell'autorità papale come quella di un padre e della Chiesa come madre, non deve indurre a generiche svalutazioni del ruolo assunto dal giuramento di vassallaggio, perdendo di conseguenza la capacità di distinguere il diverso comportamento dei papi del XII-XIV secolo – ad es. Jamme, *De la République*, testo alle note 23-25.]

33. Lackner, *Studien zur Verwaltung*, e il capitolo successivo.

Gérard Giordanengo. È a questi studi, e a quello Karl Jordan, che rinvio per una descrizione dei rituali, delle modalità di concessione e degli obblighi connessi al rapporto vassallatico-beneficiario.³⁴

In questa rapida sintesi, voglio piuttosto soffermarmi su un elemento di fondo che, a livelli diversi, accomuna tutte le ricerche: la tendenza a sopravvalutare il ruolo degli istituti feudali nella storia del potere temporale. Si è troppo enfatizzata la solidità dell'impianto feudale pontificio. Parlare ad esempio, con G. Giordanengo, di un controllo così efficace conservato dalla Sede apostolica sui castelli infeudati al punto da trasformare i vassalli in semplici «combattenti e amministratori, privi dell'elemento essenziale della potenza pubblica»,³⁵ rappresenta un'arbitraria estensione alle concessioni in feudo di obblighi che riguardavano in realtà situazioni particolari (in primo luogo alcune *custodie*), e comunque mai i centri infeudati. Oppure, affermare che la Chiesa si riservava nei suoi feudi i profitti economici connessi all'esercizio del potere pubblico (in particolare le entrate giudiziarie e alcune imposte, come il *fodrum* e il *datium*), o, peggio, che «la giustizia era sempre riservata al papato»,³⁶ è un errore di prospettiva dovuto alla confusione fra le concessioni feudali o assimilabili al feudo e i rapporti, ben più vincolanti, istituiti con i castelli restati sotto il diretto controllo papale, i soli in cui simili profitti andassero alla Chiesa.

Come ho mostrato in altra sede, numerosi sono i punti bisognosi di una nuova valutazione.³⁷ Cruciale, però, è soprattutto un problema di estensione. Di molti castelli che andava acquisendo, la Chiesa conservò il dominio diretto, affidandone il controllo a castellani (*custodes salariati*) o ad amministratori di altro tipo (*ministri, nuntii*, ecc.). In tutta la documentazione disponibile, parziale ma abbastanza indicativa, le concessioni di castelli avvenute in forma tecnicamente vassallatico-beneficiaria sono in realtà appena una decina fino ad Innocenzo III, e poi altre sei nel suo pontificato. E il quadro non muta, nella sostanza, anche se prendiamo in considerazione un'altra ventina di assegnazioni avvenute a titolo diverso, ma accostabile a quello feudale.

34. Toubert, *Les structures du Latium*, pp. 1089-1189, con completi riferimenti alla bibliografia anteriore; Jordan, *Das Eindringen des Lehenswesens*; Giordanengo, *Les féodalités italiennes*.

35. Giordanengo, *Les féodalités italiennes*, pp. 239-240.

36. Toubert, *Les structures du Latium*, p. 1165, e Giordanengo, *Les féodalités italiennes*, p. 239, da cui cito.

37. Carocci, *Feudo, vassallaggi*.

È un dato illuminante nella sua povertà, soprattutto per l'epoca di Innocenzo III, quando si dilatano enormemente ad un tempo l'estensione dei domini temporali e la consistenza della documentazione superstite. Se la percentuale dei feudi papali era già modesta nel XII secolo, quando le aree dove la Chiesa cercava di esercitare il suo governo contavano circa mezzo migliaio di insediamenti castrensi, la loro incidenza divenne ancor più irrisoria con l'acquisizione di Tuscia, Umbria e Marche. Né questa marginalità del feudo e delle concessioni ad esso parallele come strumento di organizzazione dello spazio politico fu sorpassata al livello della riflessione giuridica sulla sovranità, poiché il papato non sviluppò una dottrina simile a quella elaborata dall'Impero, e poi accolta da tante monarchie, secondo cui ogni giurisdizione signorile derivava dal sovrano e, salvo eccezioni consuetudinarie, veniva acquisita *per feudum*.

Fra i pontificati di Adriano IV e di Innocenzo III, in conclusione, il nesso feudale ha conosciuto una vasta applicazione. Forte rilievo fu soprattutto conferito al vassallaggio, che con Innocenzo III si collocava al centro della rappresentazione pontificia dell'autorità temporale. Viceversa il feudo occupò solo un posto importante, ma non prevalente, fra i tanti strumenti utilizzati dalla Sede apostolica per sviluppare ed esercitare diritti di giurisdizione e superiorità politica.

Questo orientamento della politica papale, come vedremo, era destinato a pesare per secoli. Una sua diretta sopravvivenza è appunto riscontrabile ancora nel 1598, nel vassallaggio di Ferrara. Ma gravido di conseguenze, sia pure attraverso sviluppi ben più complessi, fu anche il debole influsso del "feudalesimo pontificio" sulle forme giuridiche che regolavano il possesso di giurisdizioni. Innocenzo III ebbe cura di far riconoscere ai parenti di detenere in feudo dalla Chiesa i castelli loro procacciati dal nepotismo. Ma né Innocenzo III, né altri pontefici promossero una consistente trasformazione in feudi, o in forme di possesso parallele al feudo, dei castelli e delle signorie posseduti dai nobili *proprietary iure*. L'allodio restò la forma di gran lunga prevalente nella titolarità di poteri signorili.

4. Da Innocenzo III all'Albornoz

Il Duecento e la prima metà del Trecento sono un periodo ampio e connotato, per la Chiesa e lo Stato Pontificio, da vicende diversissime. Eppure, sotto il profilo dei rapporti feudali è egualmente possibile pro-

porne una trattazione unitaria. Vi è infatti un elemento di omogeneità: il graduale obliteramento dello strumento feudale o ad esso parallelo nell'organizzazione del potere papale.

Per comprendere questa lunga eclissi feudale è bene ritornare ad Innocenzo III, e al ruolo centrale che attribui alla generalizzata richiesta di giuramenti di fedeltà in forma vassallatica a nobili, ufficiali comunali, cittadini, popolazione rurale. Nello Stato della Chiesa al pari che in tante altre formazioni politiche "feudali" del tempo, si innescava allora un'evoluzione dove il ruolo centrale attribuito al vassallaggio personalmente giurato finiva per esprimere un rapporto che di fatto, per la sua generalità, costituiva una soggezione di natura pubblica e territoriale, piuttosto che personale e bilaterale, come era stato fino ad allora tipico dei legami feudali. Una concezione del potere con molti tratti patrimoniali, e connotata da una strutturale difficoltà a definirsi in senso territoriale, cedeva il passo ad un'interpretazione diversa.

Innocenzo III sembra ancora distinguere fra la fedeltà di natura per così dire pubblica, in quanto richiesta a quasi tutti gli abitanti dello Stato, e la fedeltà dovuta dai nobili che avevano ricevuto concessioni in feudo. Invece nei decenni successivi, attraverso il faticoso esercizio del governo, l'ossessiva e generalizzata richiesta di giuramenti, il richiamo costante a scelte politiche e prestazioni imposte *ex debito fidelitatis*, i diversi tipi di fedeltà finirono col confondersi. Si cessò di distinguere fra nobili tenuti alla fedeltà con le relative obbligazioni in quanto veri e propri vassalli, e nobili che giuravano – dirà poi la dottrina del XIV secolo – non come corrispettivo alla concessione di un feudo, ma in quanto sudditi di un organismo politico definito in senso territoriale. «Come sudditi» – dirà Baldo degli Ubaldi proprio facendo riferimento allo Stato della Chiesa – «a causa dell'origine o della residenza».³⁸ Era stata abolita «ogni frontiera teorica fra sottomissione vassallatica e soggezione pubblica».³⁹

Questa evoluzione si accompagnò a due significativi slittamenti, tanto sul versante del feudo che su quello del vassallaggio. Al livello delle concessioni in feudo, dopo il terzo decennio del XIII secolo cessarono nuove assegnazioni di castelli. Per fortezze e signorie rurali, i papi evitarono accuratamente il feudo e le cessioni ad esso assimilabili. Nel pieno e tardo

38. La distinzione ricorre in Baldo degli Ubaldi: *Consiliorum*, I, c. 101v, *Super feudis*, c. 34r (con esplicito riferimento alla consuetudine dello Stato della Chiesa).

39. Toubert, *Les structures du Latium*, p. 1188.

Duecento, la stessa costituzione delle grandi dominazioni signorili dei baroni romani avvenne interamente in piena proprietà anche quando scaturiva dalle concessioni di papi e cardinali. L'abbandono dello strumento feudale fu così completo che anche il carattere originariamente beneficiario (o parallelo al beneficio) di alcune signorie laiche cadde in oblio. I castelli che nel secolo precedente e sotto Innocenzo III erano stati assegnati in feudo, in *custodia* o in concessioni simili vennero gradualmente assimilati ai possessi allodiali della nobiltà. I papi nella maggioranza dei casi trascurarono di rinnovare le antiche investiture. Presto cessarono anche di rimarcare nelle loro lettere l'originario carattere papale di quei possessi. La trasformazione coinvolse la stessa qualificazione delle famiglie preminenti: ad esempio gli Aldobrandeschi non sono più definiti *vassalli apostolice Sedis* dopo il 1252.⁴⁰

Nel contempo, dal lato della fedeltà giurata assistiamo ad una trasformazione graduale ma profonda. I giuramenti iniziavano a tradire il bisogno di definire le prerogative dell'apparato pontificio di governo in maniera più precisa e dettagliata di quanto non fosse implicito nella semplice *fidelitas*. La fedeltà divenne un presupposto scontato, poiché l'elemento sostanziale era il rispetto di una lunga serie di prescrizioni fiscali, militari e giudiziarie. Soprattutto gli *iuramenta* degli aristocratici forniti di giurisdizioni signorili si caricarono allora di innumerevoli clausole, relative alla tutela della pace e dell'ordine pubblico, alla cattura dei banditi e al rispetto di *precepta e constitutiones* di papi e rettori provinciali.⁴¹ Vincolati da questi

40. Collavini, "Honorabilis domus", p. 408.

41. Questo sviluppo sembra già avviato negli anni trenta del Duecento, allorché alla tradizionale formula di giuramento si aggiunse il rinvio *ad alia capitula que ad fidelitatem et vassallagium spectant* (*Le Liber censuum*, vol. I, pp. 559-560, n. 295, a. 1238). Il processo proseguì poi fino alla metà del XIV secolo, quando compaiono i testi più vasti. Almeno nel Patrimonio, che è la provincia fornita della migliore documentazione, di norma i nobili si impegnavano in primo luogo ad osservare tutti i *precepta* emanati dal rettore pontificio della provincia. Seguivano la promessa di fedeltà, stipulata anche a nome dei propri *vassalli* (il termine indica i soggetti al potere signorile dei nobili) e l'impegno a non cedere a nessuna città o persona i possessi e i diritti signorili. Clausole dettagliate riguardavano poi la tutela dell'ordine pubblico, l'impegno a non dare asilo, ma anzi a catturare i perseguiti dai tribunali pontifici, il divieto di ogni azione non autorizzata di guerra o anche solo di semplice rappresaglia, la prestazione dell'aiuto militare e la salvaguardia dei possessi e delle prerogative di governo della Chiesa; impegni aggiuntivi erano talora la libera utilizzazione delle fortezze nobiliari da parte delle truppe papali e, più raramente, il divieto all'esercizio di alcuni poteri signorili e al prelievo di imposte sui commerci. Infine, veniva promesso il

minuziosi giuramenti, i nobili possedevano però in piena proprietà signorie sulle quali il loro potere, soprattutto nelle zone appenniniche, si dispiegava nei fatti con la massima ampiezza e senza nessuna ingerenza papale. L'indipendenza delle signorie nobiliari da ogni investitura pontificia e la pochezza dei controlli superiori erano tali che Bartolo da Sassoferrato giunse ad assimilare i diritti di alcuni nobili laziali a quelli di un sovrano autonomo, poiché le facoltà giurisdizionali erano possedute patrimonialmente «da tempo immemorabile» e comprendevano «quasi tutto ciò che è di una dignità sovrana».⁴²

Tutti questi cambiamenti si inserivano nella profonda evoluzione delle forme di rappresentazione e sanzione del potere papale allora in corso. A questa evoluzione contribuivano l'intensità della riflessione politica ed ecclesiologica sulle prerogative pontificie, e la concezione eminente, quasi "assolutistica", di una sovranità temporale per la quale la crescente autorità pontificia sulle strutture ecclesiastiche doveva porsi come un potente modello di riferimento. Proprio nello Stato della Chiesa si affermò precocemente l'idea di una soggezione di carattere "naturale", sanzionata da una fedeltà dovuta da tutti i *subditi* (il termine compare dal quarto decennio del Duecento) *ratione iurisdictionis* e ancorata alla semplice residenza nei domini pontifici. È significativo che già Innocenzo III utilizzasse il termine *infideles* per indicare personaggi di cui riconosceva la *devotio* verso la Chiesa, ma che risiedevano all'esterno dei suoi domini.⁴³ Alla metà del XIII secolo, per designare nobili e comuni dello Stato, veniva poi introdotta la nozione di *vassalli naturales* della Sede apostolica.⁴⁴ Sembra ormai matura una concezione della sovranità che nel secolo successivo appariva a Baldo degli Ubaldi come la migliore esemplificazione di un'autorità politica definita in modo territoriale, e come si è detto imposta ai *subditi* in

rispetto di tutte le *constitutiones* pontificie e rettorali (Theiner, *Codex*, vol. II, p. 100, n. 118, a. 1340; Fabre, *Un registre caméral*, pp. 156-164). Per i comuni urbani, il testo del giuramento resta invece simile a quello tradizionale, e risulta prestato sia dai rappresentanti del comune, sia – più eccezionalmente – dai singoli abitanti (cfr. ad es. i giuramenti dei comuni marchigiani del 1354-1357 pubblicati in *Documenti inediti*).

42. Bartolo da Sassoferrato, *Consilia*, ff. 22-23, n. 72: «a tempore quo non extat memoria»; «quasi omnia quae sunt regalis dignitatis». Il *consilium*, relativo ai *de Romagnia*, signori di Belmonte, Vallinfreda ed altri castelli sabini, risale al quarto-quinto decennio del XIV secolo.

43. Cfr. ad es. *Innocentii III romani pontificis regestorum*, coll. 795-796, n. 211, a. 1205.

44. Toubert, *Les structures du Latium*, pp. 1188-1189.

ragione non solo del luogo di nascita, ma della semplice residenza:⁴⁵ una sovranità che per Baldo trovava appunto sanzione in giuramenti di fedeltà vassallatica come quelli prestati da tutti gli abitanti della sua Perugia nella forma che secondo il giurista umbro era tipica del *subditus*, poiché prevedeva quell'esplicito obbligo alla tutela della vita e del corpo del pontefice che ancora ricorre, come abbiamo visto, nel vassallaggio di Ferrara.⁴⁶

Dobbiamo dunque attribuire un ampio ruolo alla riflessione politica e culturale. Ma senza dimenticare che l'accantonamento dei rapporti feudali scaturiva, per l'essenziale, da un fattore ben altrimenti concreto: l'espansione stessa dei domini temporali. Il dilatarsi dell'area di governo stimolò la costituzione di apparati burocratici, centrali e provinciali, e la distinzione fra sudditi *mediate* o *immediate subiecti*, che venne elaborata da Onorio III in poi. Mutò inoltre, drasticamente, la tipologia dei poteri locali. L'acquisizione del Lazio settentrionale, dell'Umbria, delle Marche e poi della Romagna, regioni tutte dove lo sviluppo comunale era ben più avanzato che negli antichi possedimenti pontifici (Sabina e Lazio centro-meridionale), fece sì che il ruolo di principali referenti papali sul territorio passasse dalle stirpi signorili ai comuni: dunque a soggetti politici che per il carattere collettivo e per l'accesa dinamica interna erano difficilmente vincolabili tramite relazioni di natura feudale e, nell'essenza, personali. Non a caso, come vedremo, sarà proprio con la crisi del mondo comunale che lo strumento feudale e parafeudale acquisterà nello Stato della Chiesa notevole rilievo.

Soltanto tenendo conto della generale evoluzione, qui appena delineata, della sovranità e del governo pontifici è possibile una corretta valutazione del rapporto fra papato duecentesco e relazioni feudali. Si pensi ad esempio al contrasto fra l'oblio in cui cadde il carattere beneficiario di alcune signorie nobiliari e una Curia non soltanto dotata di memoria tenace, ma che proprio in quei decenni andava conducendo un processo di chiarificazione giuridica che coinvolgeva anche gli istituti feudali, oggetto di dettagliati commenti nella *Summa aurea* dell'Ostiensis:⁴⁷ un'apparente contraddizione, che tuttavia possiamo spiegare proprio con il ruolo acquisito dalle città, con il carattere ormai eccezionale assunto dai rapporti beneficiari, non più utilizzati dai papi duecenteschi, infine con la difficoltà di

45. Sulla nozione di «suddito naturale» e di «sovrano naturale», e sui connessi giuramenti, v. Prodi, *Il sacramento del potere*, in partic. pp. 247ss.

46. Baldo degli Ubaldi, *Super feudis*, c. 34r.

47. Hostiensis, *Summa aurea*, lib. III, § *De feudis*, ff. 223r-227r.

conciliare questi rapporti ad una idea di sovranità fondata sulla richiesta a tutti i sudditi degli obblighi un tempo dovuti dai soli vassalli.

È in questo quadro che va valutata la persistente menzione di benefici e feudi. Devo infatti al lettore un chiarimento. Proprio mentre lasciavano svanire la natura feudale di certi possessi nobiliari, i papi continuavano a effettuare concessioni beneficarie. Fonti di diverso tipo enumerano decine di concessioni.⁴⁸ Ma solo in via del tutto eccezionale – questo è l'elemento saliente – riguardavano castelli e si indirizzavano verso famiglie della nobiltà signorile.⁴⁹ Nella grande maggioranza dei casi, oggetto dell'infeudazione erano beni di modesta consistenza e senza prerogative di giurisdizione (qualche campo; un mulino; una casa con vigne; ecc.); i destinatari

48. Il censimento delle infeudazioni è stato condotto sul Theiner, *Codex*, e gli editi registri pontifici duecenteschi, integrati con le inchieste sui redditi papali in Umbria condotte sotto Gregorio IX (edite in *Le Liber censuum*, vol. I, pp. 450-452, n. 199, e pp. 534-537, nn. 269-270), con i *Regestra census* compilati verso il 1270 (editi da Pasztor, *Censi e possessi*), con il *Liber rationum camerae* di Bonifacio VIII (ed. Schmidt) e poi, per il Patrimonio di Tuscia, con le relazioni e la documentazione dei rettori di età avignonese (Fabre, *Un registre caméral*; Antonelli, *Una relazione*; Cessi, *Roma ed il Patrimonio*; Cessi, *Una relazione*).

49. In oltre un secolo, dal quarto decennio del Duecento alla metà del Trecento (con l'eccezione del pontificato di Bonifacio VIII, per il quale cfr. oltre), nelle fonti consultate risultano concessi in feudo o in forme parallele al feudo solo Trevi (Theiner, *Codex*, vol. I, p. 136, n. 258, a. 1255), Arrone (*Les registres d'Urbain IV*, vol. II, p. 159, n. 339, a. 1263) e Chia (Theiner, *Codex*, vol. I, p. 381, n. 558, a. 1301). È un censimento indicativo nella sua povertà, anche se sicuramente incompleto. Avverto inoltre che alcuni castelli papali appaiono dati in concessione senza che le fonti permettano di accertare la natura della cessione (che si tratti di concessioni feudali appare peraltro, nella maggioranza dei casi, poco probabile): il dubbio riguarda, ad esempio, i cinque *castra* umbri che secondo un censimento dei diritti papali nel Ducato di Spoleto sono nel 1233 detenuti *per concessionem domini pape* da nobili, da un *serviens* papale e da tal *frater Ambrosinus* (*Le Liber censuum*, vol. I, pp. 450-451, n. 199); simili anche i casi di Porciano nel Lazio meridionale, dove nel 1266 un nobile anagnino risulta «exercere iurisdictionem ad Romanam ecclesiam spectantem» (Theiner, *Codex*, vol. I, pp. 166-167, n. 313), e di alcuni castelli del Patrimonio che dalle relazioni dei rettori risultano dati in concessione (nel 1320, oltre all'infeudazione di Chia, si ricorda ad es. la non meglio precisata concessione ventinovenale di Orchia a Raniero Gatti e quella vitalizia di Collecasale al sarto del defunto Clemente V: Antonelli, *Una relazione*, p. 459; simile il quadro fornito dall'altra documentazione del Patrimonio citata alla nota precedente). Appare inoltre indicativo che nei rari casi in cui non potevano impedire ad una famiglia nobile di detenere stabilmente un castello della Chiesa, i papi sembrano preferire al feudo l'enfiteusi: appunto una *locatio seu emphyteosis perpetua* risolse ad esempio nel 1265 la disputa con Pietro di Vico sul possesso di due fortezze familiari che il padre aveva lasciato in eredità alla Chiesa (*Les registres d'Urbain IV*, vol. I, pp. 66-67, n. 232, a. 1263; *Le Liber censuum*, vol. II, p. 36, a. 1265).

della concessione erano per lo più membri del mondo curiale (*scriniarii, familiares* di papi e cardinali, *servientes Camere apostolice, ostiarii*, ecc.) oppure, più raramente, appartenevano al seguito di un nipote del pontefice o a famiglie legate da rapporti finanziari con la Curia.⁵⁰ Lunghi dallo stabilire relazioni politiche e militari e dal sostenere processi di ricomposizione politico-territoriale, queste concessioni “feudali” rappresentavano insomma soltanto uno dei tanti mezzi utilizzati per ricompensare, con donativi ereditari o con pensioni vitalizie, il vasto seguito pontificio e cardinalizio.

Un unico papa, Bonifacio VIII, ricorse con ampiezza all’ infeudazione di fortezze e giurisdizioni. Ma era mosso da motivazioni peculiari. In due casi, voleva sanzionare con l’ investitura pontificia espansioni patrimoniali compiute dai nipoti.⁵¹ Le concessioni più numerose si indirizzarono all’ esterno della sua famiglia e riguardarono i possessi sequestrati ai Colonna e ai loro sostenitori, che furono ceduti in feudo perpetuo a potenti nobili romani: papa Caetani cercava così di costituire uno schieramento interessato al definitivo annullamento della famiglia nemica.⁵² Dopo la sua morte, peraltro, in breve gli antichi proprietari riacquistarono i beni perduti.

Isolate, peculiari e di breve durata, le infeudazioni di Bonifacio VIII non sono dunque significative. Né bisogna fraintendere il riferimento, proposto da queste concessioni, alla «consuetudine dei feudatari della Chiesa» (*mos feudatariorum Ecclesie romane*) che avrebbe regolato la prestazione dei *servitia* vassallatici, dovuti in misura diversa rispettivamente dai *barones feudatarii* e dai *milites feudatarii*.⁵³ Nello Stato Pontificio la diffusione

50. A titolo di esempio ricordo le seguenti concessioni: *Les registres de Grègoire IX*, nn. 632 (a. 1231), 2539 (a. 1235), 2919 e 3017 (a. 1236), 6043 (a. 1241); Theiner, *Codex*, vol. I, p. 108, n. 184 (a. 1237); *Les registres d’Innocent IV*, nn. 4153-4155 (a. 1248) e 5764 (a. 1252); *Les registres d’Alexandre IV*, nn. 348-351 (a. 1235, 1236 e 1255) e n. 766 (a. 1245 e 1255); ecc. Va segnalato come la documentazione superstite, costituita prevalentemente da lettere pontificie, possa dar conto solo di piccola parte di queste concessioni minori. Di norma, sembra infatti che l’ infeudazione di terreni e case venisse effettuata direttamente dai rettori provinciali o dai funzionari incaricati di amministrare i castelli pontifici dove si trovavano i beni concessi (*balivi, rectores castrorum*, ecc.): il suo ricordo documentario compariva quindi in una tipologia di fonti – quella appunto dell’ amministrazione provinciale – che per il XIII secolo è andata completamente perduta.

51. *Regesta chartarum*, vol. I, pp. 211-212, a. 1300, per Ninfa; *Les registres de Boniface VIII*, nn. 5334 e 5335, a. 1303, per la contea Aldobrandesca.

52. Vedi sotto, pp. &.

53. La distinzione ricorre ad es. nelle infeudazioni edite in *Les registres de Boniface VIII*, n. 3911, a. 1300, e n. 5490, a. 1297.

dei rapporti feudali non fu mai tale da comandare una distinzione interna ai ceti nobiliari, come appunto quella fra *barones* e *militēs* tipica del Regno di Sicilia: alla quale appunto Bonifacio VIII, in questi documenti, probabilmente si ispirava.⁵⁴ La stessa partecipazione nobiliare ai parlamenti pontifici, ampiamente attestata per tutto il XIII secolo e l'inizio del successivo, rinvia ad una situazione diversa da quella dei regni e dei grandi principati territoriali. Nei domini dei Savoia, in Friuli e in numerose monarchie europee, l'ampia diffusione dei rapporti feudali aveva dato vita ad una categoria, ad uno "stato" di nobili vassalli che appunto nei parlamenti trovava sanzione cetuale; nelle terre della Chiesa, viceversa, i *nobiles*, i *domini*, i *comites et barones* chiamati alle assemblee non erano feudatari del papa, ma titolari di giurisdizioni a titolo allodiale.

5. Dall'Albornoz alla «grande recupera» di metà Quattrocento

Salvo poche eccezioni e la breve parentesi bonifaciana, nello Stato della Chiesa del Duecento e della prima metà del Trecento non esistevano dunque né giurisdizioni infeudate, né veri e propri "feudatari" della Sede apostolica. Già alla fine del XIV secolo, viceversa, la situazione era profondamente mutata: il ricorso allo strumento feudale e parafeudale appariva allora vastissimo.

Per comprendere questo radicale cambiamento è innanzitutto necessario ricordare la delicata situazione della Chiesa e del suo potere temporale. Per tutta la prima metà del Trecento il papato era rimasto legato al sistema di governo elaborato nel secolo precedente, che al ruolo delle strutture burocratiche, centrali e provinciali, affiancava il rapporto privilegiato con i comuni urbani. Anche i tradizionali giuramenti di sudditanza in forma vassallatica continuavano a venire richiesti a tutti i cittadini, sia pure in maniera episodica. Di fronte alla crisi dei regimi comunali e allo sviluppo delle signorie, un simile impianto manifestava però crescenti elementi di cedimento.

54. Alcune fonti papali anteriori a Bonifacio VIII già parlavano in effetti di *militēs* e *barones*: ma questa distinzione non derivava da una diversa collocazione occupata all'interno di una inesistente gerarchia feudale, bensì dalla forte difformità di potere che separava i *barones*, proprietari allodiali di vaste signorie, dal resto della nobiltà, costituita da personaggi quasi tutti privi di radicamento signorile (Carocci, *Una nobiltà bipartita*).

Dalla metà del Trecento alla metà del secolo successivo, i papi cedettero ampiamente poteri di giurisdizione e beni fondiari in feudo o in vicariato. Le concessioni furono molte centinaia e non riguardarono soltanto, come talvolta si crede, le dinastie signorili affermatesi nelle città, perché numerosissime furono le investiture di castelli e villaggi.⁵⁵ Il reale oggetto della concessione dipendeva naturalmente dai rapporti di forza locali e dal contenuto dei poteri papali. Per quasi tutte le città ed alcuni castelli, feudo o vicariato sanzionavano signorie già esistenti; in altri casi rappresentavano invece una vera e propria concessione in favore di alleati e clienti privi di un'antecedente presenza patrimoniale o politica nell'area concessa. Il concreto significato della concessione, di conseguenza, cambiava. Laddove già era in atto una signoria, vicariati e feudi la legittimavano e tentavano di collegarla al potere papale. Quando invece la concessione era in favore di personaggi nuovi, assumeva notevole consistenza se riguardava aree rurali appartenenti al demanio pontificio. In questi casi i papi vantavano (e dunque cedevano al feudatario) diritti non solo di amministrazione, ma di vera e propria signoria fondiaria. Nei comuni rurali autonomi, viceversa, il feudatario o il vicario ricevevano soltanto le prerogative fiscali e giudiziarie, talvolta di modesto spessore, che il papa esercitava fuori dal demanio. Dipendeva poi dalle capacità economiche e politiche del concessionario se tali prerogative costituivano la piattaforma per realizzare vaste acquisizioni di terre e diritti,⁵⁶ o se

55. L'unico pontificato per cui esiste un censimento è quello di Bonifacio IX, che effettuò oltre sessanta concessioni (Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 590-609). Per il resto è indispensabile il diretto ricorso ai quattrocenteschi *Registra vicariatus* dell'Archivio segreto vaticano, *Arm.* XXXV, nn. 25-42, e alle concessioni registrate nel fondo ASV, *Registra Vaticana*. Per la consultazione di questo vastissimo materiale, preziosi sussidi si rivelano i repertori e le trascrizioni effettuate nel tardo Cinquecento e nel primo Seicento: ricordo in particolare l'*Index vicariatuum et infeudationum civitatum, terrarum et castrorum* compilato sotto Paolo V (ASV, *Indici*, nn. 30-31) e i relativi volumi di trascrizioni, noti come *Libri investiturarum* (ASV, *Arm.* I-XVIII, nn. 1224-1247); utile è anche il volume *De diversis civitatibus et castris infeudatis a Sede Apostolica* (ASV, *Arm.* XXXV, n. 50). Per la sola famiglia degli Orsini, un repertorio è De Cupis, *Regesto*, che ho potuto integrare con i documenti raccolti da Franca Allegrezza, alla quale va la mia gratitudine (sui feudi e i vicariati concessi agli Orsini, cfr. del resto Allegrezza, *Organizzazione del potere*, pp. 126-133).

56. A Bracciano, ad esempio, gli Orsini seppero sfruttare al meglio il vicariato, concesso nel 1419, per consolidare e ampliare la loro presenza (ASV, *Reg. Vat.*, n. 348-1, c. 146r). Dopo la concessione del vicariato su Bracciano i nobili romani, che già avevano in passato acquisito beni e diritti sul castello e il suo territorio, moltiplicarono gli acquisti di mulini e terreni, ed infine comprarono i possessi e le facoltà giurisdizionali ancora appartenenti ai diversi membri della consorteria un tempo signora di Bracciano: stabilirono così

invece dovevano essere faticosamente difese dalla resistenza dei soggetti e dalle richieste degli ufficiali pontifici.⁵⁷

L'accostamento del vicariato apostolico al feudo, qui appena proposto, non deve stupire. Le difformità fra i due istituti furono infatti consistenti solo in una fase iniziale. Solo alla metà del Trecento, quando il ruolo delle infeudazioni nello Stato della Chiesa era da tempo marginale e più che altro si limitava alla costituzione di donativi e vitalizi, il vicariato apparve un mezzo ben più efficace del feudo per coordinare e controllare quei poteri personali e familiari che avevano avuto così ampio sviluppo. Tramite il vicariato, i signori ottennero una sanzione superiore e una legittimazione ai loro poteri, in cambio del giuramento di fedeltà, del pagamento di un censo annuale, di aiuti militari e di altri obblighi indicativi della funzione burocratica che la Chiesa voleva attribuire al vicariato.⁵⁸ Tuttavia ad una prima fase di concessioni di breve durata e attente a garantire le prerogative della Chiesa, subentrò la tendenza ai vicariati vitalizi o a due e più generazioni, mentre il pagamento dei censi, la prestazione dell'aiuto militare e le altre obbligazioni venivano con frequenza elusi. Più tardi, soprattutto nel pieno Quattrocento, scomparvero anche le disposizioni relative alla partecipazione ai parlamenti, alla fornitura di aiuti militari e al pagamento di focatici e altre imposte.

È appunto dall'ultimo ventennio del Trecento in avanti che emerge con forza la tendenza alla confusione fra vicariato e feudo. Concessioni in feudo vennero trascritte nei registri pontifici dei vicariati, o furono qualificate come vicariato in note marginali. I formulari divennero molto simili. Gli spunti burocratici all'inizio presenti nel rapporto di vicariato andarono

una solida signoria destinata a durare quasi tre secoli (mi limito a rinviare ai documenti citati in Silvestrelli, *Città, castelli*, p. 584, e a Tomassetti, *La Campagna Romana*, vol. III, pp. 97-98).

57. Ad esempio nel 1375, tre anni dopo l'infeudazione del castello sabino di Foce, il feudatario (il perugino Giacomo degli Arcipreti) si rivolse al papa dapprima per obbligare gli abitanti di Foce a pagare il salario del vicario che aveva incaricato di amministrare la giustizia, e poi, qualche settimana dopo, per far cessare le *exactiones* degli ufficiali papali della provincia (Antonelli, *Di alcune infeudazioni*, p. 228).

58. Le obbligazioni più significative erano la nomina di *iudices et officiales ydonei* alla corretta *gubernatio*, il divieto di alienare i beni affidati, la riscossione di imposte provinciali da versare al tesoriere, la richiesta agli ufficiali del vicario di giurare fedeltà alla Chiesa, la riserva al papato degli appelli e dello *ius superioritatis ac fumantaria*, la partecipazione degli abitanti ai parlamenti, l'obbligo di governare secondo gli statuti locali. In generale, sul vicariato apostolico cfr.: De Vergottini, *Note*; Id., *Ricerche*; Jones, *The Vicariate*; Partner, *The Papal State*, pp. 186-192; Esch, *Bonifaz IX*, pp. 472-479 e 590-591.

scolorendosi assieme al rispetto delle obbligazioni di maggior peso. Proprio come il feudatario, del resto, il vicario giurava fedeltà alla Chiesa con le stesse parole dei vassalli, provvedeva in tutta autonomia alla difesa e all'amministrazione del bene concesso, non doveva alcun rendiconto contabile, e presto iniziò persino ad ottenere, assieme alla carica, la dignità di conte *ipso vicariato durante*. Non meraviglia dunque che l'assimilazione procedette rapidamente, almeno per quel riguardava non i vicariati delle città, ma dei centri rurali. Investiture effettuate originariamente a titolo di feudo vennero nei decenni successivi rinnovate come vicariato, per tornare ad assumere talvolta forma feudale;⁵⁹ ancora più numerosi furono poi i casi di vicariati trasformati in feudo.

In questo quadro, è abbastanza scontato che durante una causa del 1463 sulla natura feudale o enfiteutica del vicariato ai Malatesta, gli *Auditors Rote* potessero senza esitazione affermare il carattere feudale di quella che era pur sempre un contratto di vicariato.⁶⁰ Nello stesso periodo, del resto, i pontefici compivano ormai concessioni «in feudo nobile e antico e anche vicariato perpetuo» (*in feudum nobile et antiquum ac vicariatum perpetuum*).⁶¹ È probabile che restasse la coscienza di una distinzione: ma non a causa di una diversa funzione attribuita ai vicariati, o perché l'omaggio era previsto nelle sole infeudazioni; bensì perché il feudo rimaneva un tipo di concessione raro, di massima riservato a territori di modesta ampiezza e, talora, con una più marcata valenza onorifica.

L'assimilazione al vicariato risulta evidente nella stessa evoluzione delle cessioni avvenute ad esplicito titolo di feudo, cessioni attestate fin dagli esordi della legazione albornoziana. Salvo errore, le infeudazioni più antiche, del 1355, furono quelle di Tolentino e S. Ginesio in favore di Rodolfo da Varano, gonfaloniere della Chiesa, e di Onano a Petruccio Farnese, capitano delle truppe papali.⁶² Seguirono altre infeudazioni, talora di

59. Ad esempio entrambe le infeudazioni del 1355 citate alla nota 62 furono rinnovate come vicariato, tornando in seguito, nel caso di S. Genesio, a venire nuovamente presentate come concessione feudale (Antonelli, *La dominazione pontificia*, pp. 349-352, n. 22, a. 1377; Esch, *Bonifaz IX*, p. 601); identico destino riguardò anche l'infeudazione agli Orsini dei sei castelli sabini citata alla nota 63 (Roma, Archivio storico capitolino, *Archivio Orsini*, II.A.X, n. 58, a. 1404).

60. La relazione degli Uditori di Rota è edita in Franchini, *L'annullabilità*, pp. 232-240.

61. ASV, *Arm.* XXXV, n. 50, cc. 113r-115r, a. 1478.

62. *Documenti inediti*, pp. 19-25, n. 2; ASV, *Instrumenta Miscellanea* 2037.

una certa consistenza, come i sei castelli sabini assegnati nel 1368 ai figli di Giordano Orsini.⁶³ La mole delle fonti e lo stato degli studi, che non forniscono censimenti e spesso confondono le investiture in feudo con quelle effettuate a titolo di vicariato o di donazione, non hanno permesso una rassegna completa delle infeudazioni. I dati raccolti attraverso alcuni sondaggi, se da un lato indicano che le cessioni in beneficio riguardarono anche aree di notevole estensione (come ad esempio l'intera sotto-provincia della *Terra Arnulphorum*, infeudata nel 1382 a Giovanni Orsini e nel 1410 ai Tomacelli)⁶⁴ o persino città (ad esempio, nel 1400, Narni ed Orte),⁶⁵ non lasciano dall'altro lato dubbi che le cessioni avvenute ad esplicito titolo di feudo furono molto meno numerose e consistenti di quelle in vicariato.

La stessa (ri)comparsa di concessioni beneficiarie, del resto, non sembra scaturire da una tardiva scoperta delle istituzioni feudali, ma proprio dalla diffusione del vicariato, espressione di un nuovo atteggiamento della Curia, dopo tanto tempo per la prima volta favorevole all'idea di delegare l'esercizio di poteri pubblici attraverso cessioni vincolanti. Non a caso con l'Albornoz il feudo papale mostra dei caratteri nuovi che, almeno in linea teorica, lo accostavano al vicariato come efficace mezzo di inquadramento delle aristocrazie. Accanto alla prestazione dell'omaggio ligo e del consueto giuramento di fedeltà, le due citate infeudazioni del 1355 conservavano ad esempio alla Chiesa vasti diritti. Le concessioni erano limitate a dodici anni, e non vitalizie o addirittura perpetue come quelle di Bonifacio VIII e dei suoi predecessori. Oltre ad un *servitium* militare che nel caso di Rodolfo da Varano appare oneroso (tre mesi, con dieci cavalieri e cinquanta pedoni), prevedevano un censo annuale di notevole ammontare e riservavano al papato lo *ius superioritatis ac fumantaria* (un focatico ricognitivo della sovranità feudale pontificia), l'amministrazione della giustizia in appello e infine la facoltà di convocare al parlamento provinciale gli abitanti dei castelli concessi. Erano obblighi per molti aspetti identici, anche nel dettato formulare, a quelli previsti per i vicari.

Nei decenni seguenti questi elementi, che miravano a rendere il feudo un solido strumento per il potere statale, dapprima restarono con poche eccezioni in vigore. La vigilanza con cui la Curia guardava alle cessioni in beneficio trova del resto in quegli anni altre chiare attestazioni. Nel 1372,

63. Antonelli, *Di alcune infeudazioni*.

64. De Cupis, *Regesto*, a. 1382; ASV, *Arm.* XXXV, n. 50, cc. 117r -118r, a. 1410.

65. Esch, *Bonifaz IX.*, p. 341.

ad esempio, l' infeudazione vitalizia di Tarano, Aspra e Foce a dei nobili perugini in un primo momento non comprese la *custodia* e il *merum imperium*, e poi, concesse queste facoltà, in aggiunta ai consueti obblighi vincolò i feudatari al rispetto dei locali statuti di castello in materia di fisco e di giustizia, e al sindacato dei loro ufficiali.⁶⁶ Presto, tuttavia, si assiste ad una deriva simile a quella osservata per il vicariato. Gli elementi più sfavorevoli al feudatario tesero a svanire. Già la citata concessione agli Orsini dei sei castelli sabini, nel 1368, prevedeva un censo modesto e, soprattutto, era a due generazioni. Altre concessioni erano ancora più favorevoli ai nobili vassalli. Poi, apertosi lo Scisma, le clausole che meglio garantivano il controllo sovrano scomparvero o non vennero più applicate.

Sempre nel tardo XIV secolo, inoltre, compare nel feudo (e presto anche nel vicariato) quella funzione onorifica e di supporto alla titolatura nobiliare che era destinata a grande sviluppo soprattutto in età moderna. Il possesso del feudo, elevato nell'atto della concessione al rango di contea, conferiva la dignità comitale «con gli onori, le precedenzae, le dignità, i comodi, gli introiti, le immunità e i privilegi che la Sede apostolica è solita concedere».⁶⁷ Le infeudazioni (e i vicariati) *in forma comitatus*, e quelle posteriori in ducato e in principato, presentavano del resto altri vantaggi. Permettevano con facilità di stabilire primogeniture, che appaiono invece molto rare, almeno durante tutto il XV secolo, per le semplici concessioni in feudo e vicariato, e che a mia conoscenza restavano del tutto eccezionali per i beni allodiali. Garantivano poi la *dismembratio*, cioè il privilegio di sottrarre la contea dal governo provinciale, costituendola in territorio separato: una concessione ambita soprattutto per i castelli situati nei contadi di città potenti, che in tal modo cessavano di vantare sulla nuova contea diritti fiscali e giurisdizionali. Le erezioni in ducato o principato, infine, comportavano il formale riconoscimento ad esercitare le più complete podestà di

66. Antonelli, *Di alcune infeudazioni*, pp. 222-228.

67. Citazione da ASV, *Reg. Vat.*, n. 407, cc. 56v-57v (a. 1447): «cum honoribus, precedentibus, dignitatibus, comodis, emolumentis, immunitatibus et privilegiis que comitibus ab apostolica Sede concedi consueverunt». Oltre alle sei erezioni in contea indicate in Esch, *Bonifaz IX.*, p. 551, nota 366 (dello stesso pontificato è anche l'elevazione a contea della fortezza marchigiana di Mirabello: ASV, *Arm.* XXXV, n. 50, cc. 122r-125r, e *Arm.* I-XVIII, n. 1244, cc. 189r-200r), si vedano: ASV, *Arm.* I-XVIII, n. 1227, cc. 158r-160v (a. 1409); *ibidem*, n. 1228, c. 334r-v (1414); *ibidem*, n. 1242, cc. 36v-37v (1458); *ibidem*, n. 1244, cc. 175r-181r (1481); ASV, *Arm.* XXXV, n. 37, cc. 56r-58r (a. 1447 e 1471); *ibidem*, cc. 254r-256r (1483); *Arm.* XXXV, n. 50, cc. 61v-70v (1475?); *ibidem*, c. 142v (1414).

governo, podestà che la riflessione dottrinale andava appunto limitando ai «feudi regali e di vera dignità».⁶⁸

Dagli ultimi decenni del Trecento fino quasi alla metà del secolo successivo, in conclusione, il vicariato e il feudo conobbero vasto sviluppo. Nelle campagne dello Stato della Chiesa si registrò una drastica diminuzione delle comunità rurali *immediate subiecte* alla Sede apostolica. In numerose città e in molte aree rurali il referente principale del governo pontificio non furono più le organizzazioni comunali, ma le dinastie di vicari e feudatari. Per usare la terminologia di Giacomo Bandino Zenobi, si affermava con prepotenza la «declinazione feudale».

E tuttavia il feudo e gli istituti ad esso paralleli non diedero vita ad una nuova forma di organizzazione del potere statale. La loro diffusione riguardò unicamente una parte dei nobili titolari di diritti giurisdizionali. Solo in via accessoria e senza alcuna sistematicità feudi e vicariati esprimevano dunque «quell'esigenza di coordinare in un'organizzazione politica unitaria le forze locali» che in alcune formazioni statali contemporanee accentuava potentemente appunto il ricorso al feudo.⁶⁹ Per l'essenziale, erano piuttosto il portato del cedimento del potere papale rispetto alle diverse forze presenti su territori vasti e mal controllabili direttamente.

6. Dalla metà del Quattrocento al tardo Cinquecento: l'eredità del passato

Per concludere, getterò uno sguardo all'età moderna. Non ricostruirò la politica dei papi rinascimentali e della prima età barocca verso l'aristocrazia signorile. Nella storiografia è forte la difformità di valutazioni circa una serie di provvedimenti pontifici relativi a feudi e concessioni, provvedimenti che secondo alcuni studiosi segnerebbero un deciso orientamento

68. L'erezione in ducato è attestata per la prima volta nel 1443 per i Montefeltro (Partner, *Federico e il governo pontificio*, pp. 17-18), ma rimane rarissima ancora per tutto il XV secolo e l'inizio del successivo. La citazione nel testo è tratta da De Luca, *Il dottor volgare*, pp. 73ss, dove si trova anche un'illustrazione delle posizioni della dottrina giuridica cinquecentesca sulle prerogative spettanti alle «diverse specie o sorti dei feudi, [...] e particolarmente dei feudi regali e di dignità», come appunto i maggiori ducati e i principati.

69. D'obbligo sul tema il rinvio alle ricerche di Giorgio Chittolini (oltre a *Signorie rurali e feudi*, ricordo i saggi raccolti in *La formazione*, e in *Città, comunità rurali e feudi*, da cui è tratta – p. 228 – la citazione nel testo).

papale per la riduzione delle prerogative giurisdizionali della nobiltà, e che secondo altri deriverebbero invece, per l'essenziale, da preoccupazioni patrimoniali e finanziarie, senza quindi comportare una politica lineare e coerente.⁷⁰ È certo, ad ogni modo, che almeno nell'ultimo terzo del XVI secolo i papi non solo riuscirono a riorganizzare il sistema di concessioni e titoli di possesso, ma anche accentuarono la volontà e la capacità di controllo della periferia, tramite soprattutto le nuove congregazioni della Consulta e del Buon Governo.⁷¹ Nel contempo, andavano aggravandosi le difficoltà economiche e finanziarie di numerosi antichi casati, mentre il tradizionale processo di affermazione presso la Curia di nuove famiglie subiva un'ac-

70. Nel tardo Quattrocento i provvedimenti papali riguardavano soprattutto il puntuale pagamento dei censi dovuti da *vicarii, feudatarii et gubernatores seu emphyteutae*, ai quali ad esempio nel 1492 Innocenzo VIII impose il versamento degli arretrati entro un mese, pena la decadenza dall'investitura (*Bullarium Romanorum Pontificum*, vol. III/3, pp. 224-225, «Decet Romanum Pontificem»). Qualche decennio dopo, nei provvedimenti presi da Clemente VII nel 1525-1532 apparentemente compariva un atteggiamento nuovo, ostile in linea di principio ad ogni concessione: considerato che «publicum privato comodum preferendum esse», il pontefice annullava tutte le creazioni di comitati compiute fino ad allora nel bolognese, riportando i territori concessi alla giurisdizione del comune e conservando agli antichi feudatari solo il titolo comitale «quoad denominationem tantum». Il provvedimento, peraltro, restò limitato al territorio di Bologna, e sembra motivato, più che da una nuova politica pontificia, dalle pressanti richieste di quel comune, che lamentava i minori introiti causati dalle infeudazioni – e che con ogni probabilità suggerì nella sua supplica le stesse motivazioni di ordine generale riprese nelle lettera pontificia (Sacco, *Statuta civilia*, vol. II, pp. 324-325, n. 75). In realtà è soltanto nella seconda metà del XVI secolo che sembra emergere un orientamento nuovo. Con la nota costituzione *De non infeudando* del 1567, Pio V vietava di dare nuovamente in concessione qualsiasi possesso papale che fosse ritornato alla Chiesa in seguito alla morte dei precedenti concessionari. Interessanti appaiono in particolare le motivazioni, dove le concessioni di feudi e vicariati sono presentate come un danno per il potere della Chiesa che il papa intendeva, per quanto possibile, *de medio tollere* (*Bullarium Romanorum Pontificum*, VII, pp. 560-564, n. 53). Nel giugno del 1580, una costituzione di Gregorio XIII ordinava poi la revisione di tutti i titoli di possesso vantati da *feudatarii, vicarii, gubernatores, censuarii, emphyteuti et alii Camerae Apostolicae debitores*, stabilendo la devoluzione dei patrimoni detenuti illegittimamente o i cui possessori non avessero rispettato gli obblighi dovuti, e in particolare il pagamento del censo annuale; e la ferma applicazione del provvedimento portò al riacquisto di un certo numero di castelli e comunità, in particolare in Romagna (Theiner, *Codex*, vol. III, pp. 544-577; elenco dei beni devoluti alla Camera apostolica in ASV, *Arm.* XXXIV, nn. 48-50). Per questi ultimi due provvedimenti, e per la diversità delle valutazioni storiografiche ad essi relative, mi limito a rinviare a Prodi, *Lo sviluppo*, pp. 74-79; Id., *Il sovrano pontefice*, pp. 151-154; Caravale, *Lo Stato pontificio*, in partic. pp. 327-331 e 339-343.

71. [V. ora Tabacchi, *Il Buon Governo*.]

celerazione. Al di là insomma dei dubbi sugli obbiettivi, la coerenza e i reali effetti della politica papale, dal tardo Cinquecento la complessiva situazione del baronato, e più in generale di tutta l'aristocrazia signorile, appare in arretramento sul piano politico e su quello economico.

La tenuta, e poi la graduale limitazione del potere baronale devono però restare sullo sfondo. Anche in questa fase tarda, mi interessa innanzitutto il rapporto fra la Chiesa e gli istituti feudali in senso stretto. È un dato poco considerato dagli storici modernisti, che applicano con disinvoltura l'etichetta di «feudo» e di «feudalità» ad ogni esercizio nobiliare di giurisdizioni (una confusione peraltro già presente, come vedremo, nelle stesse fonti). Eppure, rappresenta un elemento cruciale sia per comprendere la lunga persistenza delle giurisdizioni nobiliari nello Stato Pontificio di età moderna, sia per valutare gli esiti ultimi del plurisecolare incontro, così alterno e contrastato, fra Chiesa romana e feudalesimo.

Alla metà del XV secolo, numerose città umbre, laziali e marchigiane ritornarono come ho detto dal vicariato al dominio diretto della Chiesa. Le città e le loro oligarchie, che andavano costituendosi in chiusi patriziati, tornarono a giuocare un ruolo sempre più ampio come referente e sostegno del governo papale in periferia. La «declinazione patrizia», è stato detto, subentrava a quella «feudale». ⁷²

Zenobi ed altri studiosi hanno giustamente insistito su questa grande espansione delle aree *immediate subiecte*, solo modestamente proseguita nei decenni successivi. È però bene precisare che tale espansione sembra in realtà riguardare soprattutto gli antichi comuni urbani e i relativi contadi. Per i vicariati e i feudi di aree rurali un tempo esterne ai contadi comunali il quadro, invece, è meno chiaro. L'azione di recupero ebbe buona consistenza in Umbria, fu minore nelle Marche, e sembra decisamente limitata nel Lazio, dove i papi sottrassero alle stirpi nobili soltanto una minoranza di quei castelli concessi in feudo o in vicariato dalla metà del Trecento in poi, e che in precedenza appartenevano al demanio o si governavano autonomamente come comuni rurali soggetti soltanto alla autorità dei rettori provinciali. Alcuni recuperi al dominio diretto furono senz'altro importanti, come quello di Bolsena nel 1452 e di Gallese nel 1465; ma alla signoria nobiliare restarono centri un tempo politicamente molto vitali, come Roccantica e Aspra, che nell'età d'oro del comune rurale, fra la fine del Duecento e i primi del Trecento, avevano saputo opporsi con energia alle minacce dei baroni.

72. Zenobi, *Le "ben regolate città"*, in partic. pp. 222-224.

Durante tutta la seconda metà del Quattrocento e per buona parte del secolo successivo, i papi continuarono del resto ad effettuare concessioni. Erano provvedimenti dettati dal nepotismo e dalla difficoltà di controllare efficacemente le aree recuperate (di norma riguardarono infatti le città e i castelli che la Chiesa riusciva a sottrarre a precedenti possessori). Le assegnazioni di maggior consistenza e più conosciute furono quelle relative ad intere città (Senigallia, Imola, Faenza, Forlì, ecc.) e destinate ai più stretti parenti dei papi. Ma importanti appaiono anche le tante concessioni minori che figurano nella serie dei *Libri bullarum vicariatuum et feudorum*.⁷³ Alcuni sondaggi su questo materiale immenso e poco frequentato hanno consentito di individuare innumerevoli cessioni di piccoli insediamenti rurali. I destinatari risultano sia personaggi della vecchia nobiltà, sia esponenti dei gruppi sociali in ascesa. Ricerche di dettaglio permetteranno di chiarire la cronologia di queste concessioni, la loro ripartizione nello spazio, il legame con i processi di mobilità sociale e i casi, ad un primo bilancio abbastanza frequenti, nei quali il valore di promozione sociale e di distinzione onorifica delle investiture era accentuato dalla concessione della dignità comitale e poi, soprattutto nel pieno Cinquecento, di quella di duca o principe.

L'insistenza sui limiti dell'azione di recupero e sul perdurare di nuove concessioni, nepotiste o meno, non deve tuttavia trarre in inganno. Feudi e vicariati non erano l'unica forma di rapporto fra il papato e i nobili titolari di giurisdizioni, né il contratto feudale o parallelo al feudo si affermava come la migliore forma di cessione di diritti signorili. Soprattutto nel Lazio, poteri di giurisdizione continuavano ad essere posseduti in piena proprietà, senza alcun riferimento ad investiture papali. Era un elemento come sappiamo di origine ormai remota, e che pure rappresentava un attualissimo ostacolo all'affermazione dell'autorità papale sulla grande aristocrazia. Sotto il profilo giuridico, molto spesso la storia del rapporto della Chiesa con il baronato non fu la storia delle relazioni di un sovrano con i suoi feudatari, ma con autonomi poteri allodiali.

Ma allora, perché l'ambasciatore di Venezia, riferendo nel 1581 della «gran confusione» in cui erano caduti i baroni romani alla decisione di Gregorio XIII di «recuperare ciò che indebitamente gli sia occupato da particolari», affermava che «quanti castelli possedono, tutti li riconoscono

73. ASV, *Arm.* XXXV, nn. 34-42.

sotto diversi titoli dalla Chiesa»?⁷⁴ Più elementi andavano in effetti minacciando la natura allodiale delle signorie nobili.

Gli uffici della Curia erano ben coscienti della posta in giuoco, e dei vantaggi che potevano derivare dall'attribuire un'origine papale ai patrimoni baronali. Soprattutto negli ultimi decenni del Cinquecento vennero intraprese minuziose ricognizioni archivistiche allo scopo di presentare come frutto di un'investitura sovrana patrimoni che erano in realtà di origine allodiale. È la grande epoca dei repertori e delle compilazioni camerale, cui le famiglie minacciate contrapponevano l'affannosa ricerca di diplomi e titoli – e talvolta anche la loro falsificazione.⁷⁵ Ignoriamo in che misura le indagini camerale fossero sollecitate da precise direttive papali, o se scaturissero spontaneamente dal funzionamento stesso di apparati burocratici sempre più complessi. Per il momento, basta constatare come archivisti e funzionari camerale fossero pronti a dare valore ai pretesti più diversi. Tutto andava registrato, trascritto e repertoriato con cura, nella speranza di aprire lo spiraglio, se il caso, a rivendicazioni e, forse, alla stessa devoluzione: provvedimenti papali di restituzione di beni in seguito all'annullamento di una delle tante confische inflitte al turbolento baronato (e spesso restate, a suo tempo, del tutto teoriche); remote conferme pontificie di possessi patrimoniali dove il carattere allodiale non fosse con chiarezza esplicitato; oppure le stesse erezioni in contea, ducato e principato di anteriori signorie allodiali, che sembra venissero talora intese come una forma di investitura.

Vi era poi la riflessione dottrinale sul feudo e la sovranità. Da tempo il pensiero giuridico tendeva a ricondurre il legittimo esercizio di giurisdizioni ad un'originaria investitura sovrana, con tutto il seguito delle classiche discussioni, riprese anche dai giuristi romani, sulla distinzione dei feudi in base al possesso o meno dei vari attributi della sovranità. Gli esperti di diritto, così numerosi nell'ambiente curiale, avevano ben presente come in tante altre monarchie e principati l'esercizio di poteri signorili fosse sempre considerato un'emanazione dell'autorità statale, delegata attraverso il feudo o in altre analoghe forme.

74. Alberi, *Relazioni degli ambasciatori veneti*, serie II, vol. IV, p. 276 (con riferimento alla ricordata costituzione pontificia del giugno 1580: cfr. sopra, nota 70).

75. Le principali compilazioni vaticane sono ricordate sopra, alla nota 55 (avverto però che non mi è riuscito rintracciare la segnatura dei 27 volumi di trascrizioni tardocinquecentesche menzionati in ASV, *Arm.* XXXV, n. 50).

Ma le riflessioni dei giuristi non avrebbero avuto grande rilievo se altre, più concrete forze non avessero indirizzato verso gli stessi lidi. Erano innanzitutto i tanti aspetti della crescita delle prerogative statali allora in corso che spingevano verso l'uniformazione di possessi allodiali e beni in concessione feudale. Il controllo della Sacra Consulta e della congregazione del Buon Governo tendeva a estendersi, senza differenziazioni, a tutti i possessi nobiliari. Tributi fiscali erano richiesti anche ai soggetti delle signorie allodiali, mentre gli interventi degli apparati dell'Annona e della Dogana dei pascoli condizionavano la gestione di tutte le terre nobiliari, sia feudali che in proprietà. Nel 1605 anche le comunità soggette a titolo allodiale ai nobili furono assoggettate a quell'obbligo di presentare annualmente agli uffici curiali il bilancio preventivo che rappresentava un forte strumento di controllo delle finanze locali. L'intervento papale colpì poi la stessa libertà di circolazione del possesso in piena proprietà di giurisdizioni, poiché Sisto V, considerando come fosse «opportuno che il principe sia informato dei nuovi baroni che nel suo Stato esercitano poteri di giurisdizione sui vassalli», non soltanto vietò le vendite in favore di forestieri, ma impose l'assenso pontificio ad ogni compravendita, donazione o permuta di signorie fra gli stessi sudditi della Chiesa (tutta da valutare resta peraltro l'effettiva applicazione della norma).⁷⁶

Attento più ai dati della politica che alle sottigliezze del diritto, il corrispondente veneziano constatava insomma come anche nello Stato Pontificio andasse imponendosi l'assimilazione di feudo e giurisdizione. Del resto, il suo pensiero non era certo isolato. Persino nel linguaggio corrente traspare la tendenza ad identificare la giurisdizione con il feudo. Attraverso un processo ancora da ricostruire, si impose nel Lazio quel binomio feudo-tenuta destinato a durare fino al secolo scorso. Il termine «tenuta» iniziò a designare i possessi, non importa se allodiali o in concessione, privi di abitanti e dunque di facoltà giurisdizionali, mentre il termine «feudo» fu riservato ad ogni abitato soggetto, anche se a titolo allodiale, alla signoria nobile.

Il possesso allodiale di giurisdizioni, eppure, non venne mai meno. Il processo di assimilazione di feudo e giurisdizione si interrompe. Fu un'evoluzione di cui ignoriamo al momento le fasi intermedie. Ma dopo la metà del Seicento, la stessa dottrina giuridica sancì infine l'incapacità, all'interno dei domini pontifici, di ricondurre in modo generalizzato all'investitura sovrana

76. De Luca, *Theatrum veritatis*, vol. I, disc. 68, n. 3, p. 172 («decet principem habere notitiam de novis baronibus in suo statu jurisdictionem in vassallos exercere debentibus»).

l'esercizio nobiliare di poteri di comando e giustizia. Fu allora elaborato il concetto di «feudo improprio» o «misto». La nozione esprimeva l'ambigua natura degli antichi patrimoni nobiliari e del connesso possesso allodiale di giurisdizioni, che «per certi aspetti sono feudali e per altri sono allodiali» (*ad certo effectos sunt feudalia, et ad alios sunt allodalia*). Feudali, perché i loro possessori sono «sudditi totalmente del papa, il quale in tali luoghi ha senza dubbio la sovranità con l'alto dominio e i regali maggiori», al punto che appare legittima «la presunzione che gli autori del possessore li abbiano ottenuti dal papa o da altro principe»; allodiali, poiché «non vi è l'investitura, né servizio feudale, reale o personale»: insomma, «una terza specie mista», una «feudalità implicita» o «corrotta», concludeva uno dei più celebrati giuristi della seconda metà del Seicento, Giambattista De Luca.⁷⁷

Era un esito imprevedibile e singolare. Vi concorsero, è ovvio, fattori numerosissimi, e in primo luogo il ridotto pericolo ormai rappresentato, in pieno XVII secolo, da un'aristocrazia signorile in crescente arretramento politico ed economico di fronte al potere statale, e con sempre maggior completezza trasformata in nobiltà cortigiana. Ma questo risultato sarebbe stato inconcepibile se ancora, dopo mezzo millennio, non avesse continuato a manifestarsi l'eredità del rapporto stabilito fra papato medievale ed istituti feudali. Era il lascito dell'incapacità e del disinteresse, che per secoli avevano connotato la politica dei papi, ad imbrigliare l'aristocrazia signorile dello Stato in una sistematica rete di dipendenze feudali.

77. De Luca, *Il dottor volgare*, pp. 86 e 181-185; Id., *Theatrum veritatis*, vol. I, disc. 63, n. 4, p. 163.

2. *Patrimonium beati Petri e fidelitas* in Innocenzo III

Nel campo della politica temporale (ma non solo), fra tutti i pontefici medievali Innocenzo III è probabilmente il più studiato. All'origine di questa preferenza stanno il fascino per la figura del grande papa, l'interesse per la sua molteplice e intensa attività e, non ultimo, il massiccio incremento che le fonti vaticane registrano proprio a partire dal suo pontificato. In ambito temporale, contano anche alcuni elementi oggettivi: i successi della politica delle *recuperationes*, l'ampiezza dei territori allora per la prima volta passati sotto l'alta sovranità della Chiesa romana, lo sforzo di acquisire prerogative di comando, beni fiscali, diritti finanziari e militari, la costituzione delle prime strutture provinciali di governo. Non a caso una consolidata corrente storiografica riconosce in Innocenzo III il "fondatore" dello Stato della Chiesa.

Il giudizio su Innocenzo III come "fondatore" dello Stato papale, pur sostenuto dall'oggettivo e impressionante dilatarsi delle facoltà temporali, non è però immune da difetti. Possiamo sospettarlo di teleologia, perché la definizione presuppone la conoscenza delle vicende posteriori del dominio pontificio. Quasi sempre, inoltre, si accompagna ad una concezione dello stato imperniata sulle nozioni di territorialità e capacità amministrativa, e dunque solo in parte applicabile alle costruzioni politiche dell'alto e pieno medioevo. Per chi ama le definizioni, è forse più opportuna, allora, l'etichetta di «restauratore» dello Stato della Chiesa suggerita da Pierre Toubert?¹ Ogni scelta, in realtà, è parziale.

Soltanto due elementi mi paiono incontestabili. Da un lato, l'insistenza su Innocenzo III ha spesso indotto a sottovalutare il grande cammino

1. Toubert, *Les structures du Latium*, p. 1080. Ma già Ermini, *Aspetti giuridici*, a p. 27, parla di «monarchia apostolica restaurata o meglio fondata da Innocenzo III».

compiuto in campo temporale dall'istituzione pontificia, a partire dalla Riforma e per tutto il XII secolo, se non sul concreto piano delle prerogative di governo, almeno al livello dottrinale e di rivendicazione. Dall'altro lato, si è creato un forte contrasto fra la concentrazione delle ricerche su questa imponente figura di fondatore-restauratore e la sconcertante pochezza di studi relativi alla politica temporale degli altri papi del XII e in particolare del XIII secolo. E queste lacune, innumerevoli e di vasta portata, inficiano anche la comprensione stessa dell'opera temporale del grande prediletto dagli storici, Innocenzo III. In particolare, è forte il sospetto che al suo pontificato siano state attribuite innovazioni concettuali e amministrative che hanno invece avuto, nella storia dei domini pontifici, una cronologia più distesa, con fasi di sviluppo e maturazione che abbondantemente travalicano, a monte e a valle, l'età di Innocenzo III.

La dialettica fra continuità e innovazione, la scelta fra percorsi da tempo battuti dai pontefici, strade nuove e strade solo adombrate, è dunque al cuore del mio contributo. Che poi, concretamente, si sofferma sull'analisi di due tematiche circoscritte, ma per così dire preliminari a ogni successiva indagine: la rappresentazione innocenziana dei domini temporali e la sua concezione della sovranità papale sui loro abitanti.

1. *Il Patrimonio di san Pietro, le Terre Ecclesie*

Nell'epistolario e nei *Gesta* di Innocenzo III, il termine principale per definire i possessi temporali della Chiesa è quello di *Patrimonium*, al singolare. Accanto al tradizionale *Patrimonium beati Petri*, il papa e la cancelleria utilizzarono anche espressioni in precedenza assenti o molto rare, come *Patrimonium apostolicum*, *Patrimonium sedis apostolice*, oppure *Patrimonium Ecclesie*.²

La centralità del termine *Patrimonium* rispecchiava una tradizione ormai consolidata, poiché nel corso del XII secolo la definizione *Patrimonium beati Petri* si era andata sostituendo, nelle fonti pontificie, ad espressioni anteriori, come quella di *Terra sancti Petri*, in uso fin dall'età

2. *Gesta Innocentii Papae III* (sulla biografia e sulla edizione critica curata da Gress-Wright, *The Gesta*, v. ora Barone, *I Gesta*); dell'epistolario, già edito in *Innocentii III romani pontificis regestorum*, è in corso una edizione critica curata dall'Österreichisches Kulturinstitut in Rom (*Die Register Innocenz' III.*).

carolingia.³ Mancava ancora, peraltro, una terminologia precisa. Con una frequenza circa due volte maggiore a quella del termine *Patrimonium*, variamente qualificato, nelle lettere di Innocenzo III ricorrono altre espressioni, come *dominium* o come *pertinere ad ius et proprietatem Ecclesie romane, ad ius et dominium apostolice sedis*, in un caso anche «ad demanium nostrum».⁴ Tutti questi termini, peraltro, rientrano nel linguaggio del possesso e della proprietà, oppure in quello, strettamente parallelo, del dominio su terre o territori direttamente gestiti dal proprietario o dal signore (questo, com'è noto, era il significato prevalente all'epoca di demanio): rivelano dunque una rappresentazione in primo luogo patrimoniale delle prerogative temporali.

Fra tutti i termini utilizzati dalla cancelleria innocenziana, il più ambiguo e versatile è quello di *dominium*. Di volta in volta sembra indicare diritti di proprietà, esercizio di prerogative signorili, oppure – raramente – poteri eminenti di coordinamento e comando. Ma anche la menzione di *proprietates* e di *demanìa* non deve trarre in inganno. Solo in rari casi presenta un chiaro significato patrimoniale, e appare in effetti riferita a singoli beni e possessi appartenenti al patrimonio del fisco papale: una selva nei pressi di Fossanova, quattro palazzi e altrettante torri in Senigallia, e via dicendo.⁵ Di norma, invece, il lessico della proprietà e del posses-

3. Per queste denominazioni mi limito a rinviare a Ficker, *Forschungen*, pp. 298-299, e Waley, *The Papal State*, pp. 1-5.

4. *Die Register Innocenz' III*, I, n. 27, pp. 40-41, a. 1198.

5. Circa il termine *demanium/domanium*, va ricordato che secondo una interpretazione formulata da Giuseppe Ermini e poi tante volte ripresa, la cancelleria papale avrebbe definito i territori sottoposti ad un reale governo diretto da parte della Chiesa come «in demaneo et dominio», mentre la qualificazione «in demaneo Ecclesie» avrebbe designato le città o i territori dotati di ampi margini di autogoverno, e sottoposti soltanto all'alta sovranità del papato: dunque «applicato al Patrimonio di san Pietro», *demanium* avrebbe «indicato le terre del Patrimonio stesso» (la citazione è da Maccarrone, *Nuovi studi*, p. 185, nota 42: ma il riferimento principale è ad Ermini, *Aspetti giuridici*, e Id., *Caratteri della sovranità*). A ragione Enzo Petrucci ha invece espresso una «opinione diametralmente opposta», rilevando che il termine *demanium* indicava terre fiscali e beni patrimoniali della Chiesa, e più in generale quelle aree dove i poteri di giurisdizione venivano direttamente esercitati dal papato e dai suoi ufficiali (Petrucci, *Innocenzo III e i comuni*: pp. 111-112, in nota).

Va tuttavia chiarita un'evoluzione cronologica. Nell'epistolario di Innocenzo III come in quelli di Onorio III (*Regesta Honorii papae III*) e di Gregorio IX (*Les Registres de Grégoire IX*), il termine *domanium/demanium* ricorre in oltre un centinaio di casi. La maggioranza delle ricorrenze è relativa al demanio del Regno di Sicilia, e, più raramente, di un altro sovrano o ai possessi diretti di un episcopato; ma in una ventina il riferimento

so (*dominium, demanium, proprietas, patrimonium*, ecc.) non esprimeva l'appartenenza di una chiesa, di una città o di un'area al patrimonio fiscale della Chiesa romana. Era soltanto un espediente retorico per ribadire la dipendenza immediata di un ente o di un territorio dalla autorità papale.⁶ Formule come *pertinere ad ius et proprietatem beati Petri* da oltre un secolo facevano parte della terminologia che i pontefici applicavano a tutte le chiese, gli istituti religiosi e gli stessi regni e principati beneficiati da una concessione di papale (*protectio* o *tutio*).⁷ Non deve così meravigliare

è in effetti al *demanium/domanium* del papato. In tutti questi casi il termine designa quei possessi che non erano stati oggetto di una concessione, in particolare di tipo feudale, ad opera dei re, dei vescovi o degli stessi papi, e che dunque restavano direttamente legati alla amministrazione regia, vescovile o pontificia. Dal punto di vista tipologico, nelle regioni dello Stato della Chiesa si poteva trattare sia di singoli beni immobili (come ad es. i già ricordati palazzi, torri e possessi fondiari a Senigallia: *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 214, n. 51, coll. 938-939, a. 1200), sia di città, castelli, aree rurali e talvolta anche di intere province (*Die Register Innocenz' III*, I, n. 27, pp. 40-41, a. 1198: Esarcato, Marca e Tuscia) che i pontefici non volevano destinare a concessioni feudali o di altro tipo, e i cui abitanti, di conseguenza, «in campo temporale assolutamente a nessuno erano tenute ad ubbidire, se non al pontefice romano» («super temporalibus nemini penitus tenebantur nisi romano pontifici rispondere»: citazione da Theiner, *Codex*, I, n. 165, p. 97, a. 1233). Nei privilegi in favore dei comuni cittadini l'impegno ad evitare infeudazioni o cessioni di altro genere («perpetuo in ecclesie romane demanio tenere», «numquam alienare, sed semper ad manus nostras retinere», ecc.) era in genere la prima delle concessioni accordate, premessa per tutte le altre (le citazioni sono tratte rispettivamente da Theiner, I, n. 152, pp. 88-89, a. 1229; *Register Innocenz' III*, I, n. 375, pp. 568-569, a. 1198, ma simili impegni sono numerosissimi). In tutti questi casi, piuttosto che un possesso patrimoniale, il termine *demanium/domanium* esprimeva dunque la diretta dipendenza dalla Sede apostolica (*nullo medio*). Nel pieno e tardo Duecento, invece, il precisarsi della distinzione fra *terre mediate* e *terre immediate subiecte*, e il parallelo abbandono della concezione feudale della sovranità e dello stesso ricorso papale alle infeudazioni (cfr. sotto, note 36-38 e testo corrispondente), si accompagnarono ad un'evoluzione chiaramente percepibile, pur se non lineare e talvolta contraddetta dalla ripresa di usi anteriori. Le nozioni di *demanium* e quelle, equivalenti e in crescente sviluppo, di *manualis* o *specialis possessio*, di bene della *Apostolice Sedis camera*, di *specialis dominium*, di *patrimonialia*, di *castrum speciale* o *proprium et manuale*, e via dicendo, vennero allora riservate a singoli beni immobili, alle aree rurali sotto la diretta amministrazione papale e ai castelli dove la Chiesa deteneva possessi fondiari o vasti diritti di signoria: furono insomma circoscritte ai beni patrimoniali e ai reali possessi signorili della Chiesa. Viceversa le città e spesso anche i castelli di maggiori dimensioni ed autonomia di norma vennero semplicemente qualificati come *immediate subiecti*.

6. Per l'analogo significato assunto nei diplomi del Barbarossa dalle formule di pertinenza alla camera imperiale, Haverkamp, *Herrschaftsformen*, pp. 289-299.

7. Cfr. il cap. 1, p. &.

che l'epistolario innocenziano rivendichi spazi vastissimi al "patrimonio" dei papi, inserendo nello *ius et proprietates* della Chiesa, o nel *Patrimonium beati Petri*, i regni di Inghilterra e Irlanda e tante altre lontane aree della cristianità, il meridione italiano, la Sardegna, la Corsica e la Toscana, oltre, ovviamente, all'Esarcato, le Marche, l'Umbria e il Lazio. Il papato non aveva ancora elaborato una terminologia atta a distinguere le terre realmente sotto la sua potestà temporale, e quelle dove vantava solo altissimi diritti di sovranità feudale o di protettorato.

La incertezza della terminologia aveva il pregio della flessibilità. Le varie espressioni formulari sopra ricordate, diffuse soprattutto per indicare una speciale subordinazione alla suprema potestà della Chiesa romana, potevano sostenere la generica affermazione di una superiorità pontificia del tutto eminente ed espressa magari in forma feudale; oppure, poiché all'epoca ovunque operavano ampiamente nozioni patrimoniali della sovranità, erano usate anche per rivendicar più concreti diritti e prerogative. Innocenzo III le utilizzò per l'appunto in entrambi questi sensi, talora contemporaneamente, durante i primi anni di pontificato. Scorrendo i primi registri delle sue lettere, si ha del resto l'impressione che da questa ambiguità, da questa confusione il pontefice potesse trarre non pochi vantaggi. Il parallelismo, insieme formulare e concettuale, con le concessioni di *protectio apostolica* e con i loro multiformi sviluppi, aiutava a smussare quanto di inaccettabile poteva esservi nelle rivendicazioni alla *proprietates* pontificia,⁸ nella richiesta di subordinazioni, nei primi interventi temporali, e più in generale nello sforzo di (ri)costruzione dei domini pontifici (o, per usare il lessico innocenziano, di *revocatio* e *restitutio* del Patrimonio di san Pietro).⁹

8. Peralto, come ha notato J.C. Moore (*Pope Innocent III*, a pp. 98-99) Innocenzo III sapeva anche, all'occasione, stemperare questo linguaggio di rivendicazione. Scrivendo alla regina Costanza d'Altavilla, si guardava bene ad esempio dal parlare del Regno di Sicilia come di una *proprietates* della Chiesa, definizione che invece continuava ad utilizzare nelle lettere indirizzate ad altri destinatari. Così pure, la rivendicazione della Toscana come *ius et dominium* e come *demanium* della Chiesa romana compare soltanto nelle lettere destinate ai legati papali e all'arcivescovo di Ravenna, ma si stempera in una generica richiesta di *obsequium devotionis et fidei* quando scrive direttamente alle città e ai loro rappresentanti (*Die Register Innocenz' III*, I, nn. 15, 27, 401, pp. 26-27, 40-41, 599-601, a. 1198).

9. Il sostantivo *recuperationes*, e il correlato verbo *recuperare*, con cui da Ficker in poi la storiografia definisce il potente dilatarsi dei domini temporali sotto Innocenzo III, *non sono* termini di Innocenzo III. Il papa parla piuttosto di *revocatio*, di *restitutio*, di *redire*, ecc. Riferito allo Stato della Chiesa e non, come consueto, alla Terrasanta,

Dal punto di vista della terminologia applicata alla definizione dei domini temporali, il pontificato di Innocenzo III si inseriva dunque in una linea di continuità con le esperienze anteriori, sia pur valorizzandole e applicandole in misura prima sconosciuta alla rivendicazione e all'esercizio di concrete facoltà di comando e coordinamento. Solo saltuariamente, invece, affiorava al livello terminologico l'idea di una dominazione temporale come principio organizzatore di società che iniziavano a definirsi in senso territoriale. Restarono quindi sporadiche espressioni come «terre temporaliter subiecte» o come uomini «temporaliter nostre iurisdictionis subiecti»,¹⁰ che a differenza di termini come *patrimonium* o *proprietas* rinviano con chiarezza all'esercizio di un potere politico-amministrativo.

In questo campo, un chiarimento concettuale e terminologico doveva essere avviato solo in seguito, a partire in particolare dal pontificato di Innocenzo IV. Mentre infatti Onorio III e Gregorio IX continuarono ad utilizzare ampiamente l'espressione *Patrimonium Ecclesie* o *beati Petri*, dal quinto decennio del Duecento il termine *Patrimonium* venne di massima riservato a una singola provincia dello Stato, il *Patrimonium sancti Petri in Tuscia*.¹¹ Per definire l'insieme dei domini temporali sempre più spesso la cancelleria pontificia preferiva ricorrere alla qualificazione *Terre* o *Terra Ecclesie*, non di rado articolata più o meno variamente attraverso riferimenti alle *provincie et terre Ecclesie* o, più tardi, anche alle «province a pieno diritto soggette alla Chiesa» alle «terre che sono soggette alla Chiesa

nelle fonti pontificie il termine *recuperare* compare soltanto nei *Gesta* (*Gesta Innocentii Papae III*, coll. 22, 24, 25 e 27): dunque in una fonte per origine certamente vicinissima al papa, ma che almeno per il momento non è possibile attribuire con certezza alla sua iniziativa (non ho naturalmente tenuto conto dell'impegno *ad recuperandum* i *regalia* o il *Patrimonium* del papato previsto dai giuramenti vassallatici di nobili e sovrani: si tratta infatti di una formula che risale alla fine dell'XI secolo). Innocenzo III, da questo punto di vista, è perfettamente allineato con i suoi immediati predecessori, che parlano anch'essi, di preferenza, di *revocatio*. Sono dunque infondate le notazioni di quanti, come lo stesso Duprè Theseider (*Sur les origines*, p. 102) hanno creduto che il papa abbia usato il nuovo termine di *recuperatio* per meglio esprimere «la nuova carica di dinamismo» impiegata nella politica temporale. Anzi, è semmai vero il contrario: per la rivendicazione dei possessi temporali, la terminologia di maggiore attivismo, di maggiore dinamismo è quella impiegata dai papi della Riforma e della prima metà del XII secolo, che in effetti ricorrono ampiamente a verbi come *recuperare* o *acquirere*.

10. *Die Register Innocenz' III*, I, n. 378, pp. 573-574, a. 1198; II, n. 1, pp. 3-5, a. 1199; VI, nn. 29-30, pp. 43-45, a. 1203; ecc.

11. Cfr. la voce «*Patrimonium*» nell'indice de *Les Registres d'Innocent IV*.

romana nello spirituale e nel temporale» e ad altre analoghe parafrasi.¹² In un quadro di crescente autocoscienza della potestà temporale, trovava così una sua sanzione lessicale la distinzione fra le regioni sottoposte all'alta sovranità del papato e il vero e proprio territorio dello Stato, legato all'istituzione pontificia da rapporti di natura diversa e ben più stringenti.

Non si è mai trattato, beninteso, di un'evoluzione lineare e completa. La rigidità dei formulari, la pratica di confermare *ad litteram* concessioni anteriori e l'ambizione alla massima ricchezza lessicale tipica della cancelleria pontificia permisero alle espressioni antiche di evitare il totale oblio. Se ne osserva anzi talvolta una cosciente ripresa, come quando Bonifacio VIII, con un palese calco ad un tempo delle rivendicazioni e dell'epistolario di Innocenzo III, scriveva nel 1300 di volere «revocare ad ius et proprietatem Ecclesie» la Toscana.¹³ Il termine *dominium*, poi, conobbe una nuova giovinezza dal pieno Trecento, quando come vedremo servì ad indicare non già l'insieme delle temporalità, quanto il nuovo, più stringente rapporto di soggezione, di vera e propria “signoria”, che su imitazione dei regimi personali e familiari la Chiesa imponeva ai comuni cittadini.¹⁴ Ma nel XIV secolo come nella seconda metà del Duecento, l'espressione canonica per definire i territori dello Stato era ormai, in Curia e fuori, quella di *Terre Ecclesie*.

Nella rappresentazione dei domini temporali espressa da Innocenzo III è tuttavia dato di scorgere alcuni elementi di novità. Non penso – lo dico subito – alla supposta volontà di ricondurre direttamente a Dio, il fondatore della Chiesa, l'origine dei possessi temporali, che acquisterebbero così, è stato detto, un «carattere sacro».¹⁵ Secondo Michele Maccarrone e altri studiosi, l'affermazione dell'origine divina del dominio temporale sarebbe indicata dall'adozione di espressioni come *Patrimonium Ecclesie* o *apostolicum*. Tuttavia questo mutamento lessicale, oltre a non essere generale, sembra vada piuttosto collegato alla concezione innocenziana del papa come vicario di Cristo.¹⁶ Non è necessario scorgervi la volontà di rivendicare ai domini temporali un'origine divina.¹⁷

12. «Provincie pleno iure Ecclesie Romane subiecte»; «terre que Romane Ecclesie quoad spiritualiter et temporaliter sunt subiecte».

13. Theiner, *Codex*, I, n. 547, pp. 371-372.

14. Cfr. qui oltre, il cap. 4.

15. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, p. 13.

16. Ancora fondamentale Maccarrone, *Vicarius Christi*.

17. Discutibile, in realtà, è anche l'unico testo che può essere chiamato a supporto di una simile affermazione. È la nota lettera del 1205 al clero e alla popolazione di Fermo (*Innocentii*

Nuova, semmai, era l'ampiezza stessa del ricorso al lessico della proprietà e del possesso. Non possiamo attribuirlo solo alla vischiosità di una rappresentazione patrimoniale e signorile dello Stato. Se Innocenzo III utilizzò così ampiamente il linguaggio possessorio, fu anche a causa del suo accentuato carattere per così dire assertivo e rivendicativo. Il papa fece riferimento sempre in maniera episodica e in termini vaghi alle donazioni imperiali, che anche per lui restavano, sul solco di una tradizione plurisecolare, la base giuridica delle rivendicazioni pontificie.¹⁸ I riferimenti si contano sulle dita di una mano, e restano generici («in privilegiis ecclesie Romane», «sicut apparet per privilegia» e espressioni consimili).¹⁹ Il tono dominante è stato quello della asseverazione, del rinvio ad una presunta notorietà di fatti: in sostanza della rivendicazione. È stato notato che formule come «poiché al diritto e al dominio della Chiesa romana il Ducato di Tuscia spetta» o «è noto spettare» o «non c'è dubbio spetti», «scritte e riscritte, dovevano supplire alla debolezza del titolo di diritto».²⁰

III romani pontificis regestorum, t. 215, nn. 190-191, coll. 767-768) dove Innocenzo III, ribadito che la dignità papale è quella di vicario di Cristo, un Cristo sacerdote ma anche re, affermava che di conseguenza al pontefice spettava non solo una «summa potestas in spiritualibus», ma anche una *potestas* minore, ma pur sempre «magna», negli affari temporali. Si trattava tuttavia di un proclama teocratico di carattere generale. Anche se queste rivendicazioni erano correlate alla conferma della giurisdizione temporale esercitata dal vescovo di Fermo sulla sua città e alcuni castelli vicini, dunque anche se sono in rapporto con un provvedimento di natura temporale (ma peraltro non strettamente di governo), non vi sono in realtà convincenti elementi per riferirle specificamente o addirittura «unicamente» – come vuole Maccarrone – allo Stato della Chiesa, sostenendo quindi che il papa considerasse il suo dominio temporale legittimo in quanto concesso alla Santa Sede «ab ipso Domino» (Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, p. 13-14; Id., *Vicarius Christi*, pp. 113-115; Id., *Chiesa e Stato*, pp. 48-49; l'interpretazione è poi stata ripresa numerose volte, fino al recente Migliorino, *In Terris Ecclesiae*, pp. 44-46). Più genericamente, invece, la lettera teorizza un principio generale di ordine teocratico, che non a caso in altre sue missive Innocenzo aveva già applicato, con poche varianti, a realtà ben diverse dallo Stato della Chiesa, come nella concessione del titolo regale al sovrano di Bulgaria e Valacchia (*Die Register Innocenz' III*, VII, n. 1, pp. 3-6, a. 1204).

18. Anche se sono state talvolta negate (ad es. Laufs, *Politik und Recht*), mi sembrano infatti incontestabili le conclusioni della maggior parte della ricerca, secondo cui la base giuridica delle richieste papali va individuata nelle donazioni imperiali di età carolingia e successive.

19. «Nei privilegi della Chiesa romana»; «come risulta dai privilegi»: citazioni da *Die Register Innocenz' III*, I, n. 15, pp. 25-27, a. 1198, e *Le Liber censuum*, I, p. 8*, n. 3, a. 1207.

20. «Cum Ducatus Tuscie ad ius et dominium ecclesie Romane pertineat», «pertinere dinoscitur» o «non est dubium pertinere»: Zug Tucci, *Dalla polemica antimperiale*, pp. 45-64,

Lo storico rischia tuttavia di fraintendere la reale natura delle preoccupazioni papali. Il prevalere del linguaggio della asseverazione e della rivendicazione, l'insistenza sulla *crudelis tyrannis*, sulla violenza, sulle insopportabili esazioni del governo tedesco, la retorica sul «giogo soave e il peso leggero» del dominio papale, gli slogan ossessivamente ripetuti sulla *pax*, sulla *securitas*, la *tranquillitas* e la *iustitia* garantiti dal dominio romano, la rivendicazione dell'importanza che i domini temporali ricoprivano non soltanto per la salvaguardia della *libertas Ecclesie*, ma anche per il destino e il bene dell'Italia intera, sono tutti elementi che derivavano da una preoccupazione concreta e immediata, piuttosto che dalla ricerca di giustificazioni legali e storiche:²¹ si voleva dare sostegno non alla rivendicazione, ma alla concreta realizzazione, già in corso, delle aspirazioni temporali del papato. Era una potente opera di propaganda volta ad avviare, più che ad una fragilità di basi legali, ad una debolezza in primo luogo politica e militare.

In questo campo Innocenzo III, più ancora che innovatore, è stato una figura isolata. Per ovvie ragioni, il suo esempio non è stato seguito da successori per i quali altre erano le preoccupazioni politiche, e che comunque

a p. 48. Si può aggiungere che almeno in un caso Ancona, cioè il più potente e il più autonomo dei comuni passati al dominio della Chiesa, deve avere avanzato dubbi sulla correttezza delle rivendicazioni papali. In una lettera del febbraio 1205 diretta a quel comune, il papa esorta infatti Ancona ad opporsi con maggior decisione all'inviato di Filippo di Svevia, il vescovo Liupoldo, e sostiene che tanto più gli Anconetani debbono parteggiare per il papato in quanto lo reclama la *iustitia*: *iustitia* di cui i cittadini possono essere resi del tutto certi (*certiores*) attraverso l'esame del testamento di Enrico VI, che il legato apostolico inviato nella provincia è incaricato di illustrare loro (*Die Register Innocenz' III*, VII, n. 228, pp. 404-406). Si tratta del discusso testamento, conosciuto soltanto tramite i *Gesta Innocentii Papae III* (col. 52), nel quale com'è noto l'imperatore avrebbe assegnato a Markward di Anweiler la Marca e altre terre come feudo (o concessione similare) della Chiesa, alla quale dovevano ritornare in caso di sua morte senza eredi. Essendo in effetti Markward morto senza prole maschile alla fine del 1202, il lascito in favore della Chiesa doveva considerarsi formalmente perfezionato. Qualsiasi posizione vogliamo prendere nella discussione relativa alla genuinità del testo (per un primo orientamento sulla vasta bibliografia in materia, cfr. Waley, *The Papal State*, pp. 28-29, e i titoli indicati da Baaken, *Die Regesten*, p. 249), appare in ogni caso significativo il bisogno papale di sostenere con questo ulteriore argomento la legittimità – la *iustitia* – delle sue rivendicazioni.

21. Sulla propaganda innocenziana mi limito a rinviare a Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, in partic. pp. 12-19; Segoloni, *Bartolo da Sassoferrato*, in partic. pp. 597-601; Petrucci, *Innocenzo III e i comuni*; Zug Tucci, *Dalla polemica antimperiale*; Maire Vigueur, *Forme e strumenti*, in partic. pp. 54-55.

potevano ormai farsi forti dei lunghi periodi di accettazione del dominio romano. Come esclusivo della sua personalità è stato il disagio per le incombenze temporali. Queste incombenze sono presentate da Innocenzo III, nella sua lettera al re inglese del maggio 1198, come una premessa ineluttabile per poter poi liberamente provvedere agli obblighi papali verso la cristianità tutta, e l'anno successivo la stessa tematica ricorre, rovesciata, anche nella comunicazione della nomina a legato in Tuscia e nel Ducato del cardinale Gregorio *de Careli*, giustificata appunto con la necessità di permettere al pontefice lo svolgimento degli altri suoi compiti.²² Notissimo è poi il passo dei *Gesta* che riferisce del disagio di coscienza e del senso di angustia provato dal papa nel dedicare tante energie e tanto tempo alle questioni di bassa politica.²³ È un disagio che traspare pure dall'insistenza con cui tanto l'epistolario quanto la biografia ribadiscono le forme pacifiche, «*absque violentia qualibet aut bellicoso congressu*»,²⁴ con cui sarebbe avvenuta la «*restitutio Patrimonii*». Tante volte Innocenzo III avrebbe ripetuto la frase delle Ecclesiaste: «Chi tocca la pece, ne rimane insudiciato». In tutto questo dobbiamo vedere la traduzione teologica, stereotipata e fondata su richiami a testi scritturali e patristici, di una realtà, di un sentimento che erano tuttavia concreti, e che se da un lato rinviano certamente alle personali convinzioni religiose di Lotario Conti, dall'altro tradiscono quale oggettiva novità costituissero, per la Curia tutta, l'improvviso e massiccio ampliarsi delle incombenze temporali.

Questo senso di novità, naturalmente, è negato dalla maggior parte delle lettere pontificie, il cui scopo è semmai insistere sulla natura antica delle prerogative papali, sulla *pristina memoria*, e dunque sul carattere di semplice *revocatio* dell'opera innocenziana. È soltanto in rare occasioni che traspare l'orgoglio di Innocenzo III per i progressi compiuti, per la distanza che la bontà divina aveva voluto porre fra l'opera sua e quella degli altri papi. Due primi cenni compaiono nelle lettere dirette fra la fine del 1198 e l'inizio del 1199 ad una decina di comuni umbri e marchigiani, dove si ricorda come solo «*nostra tempora*» si andasse realizzando quanto

22. *Die Register Innocenz' III*, I, n. 230, in partic. pp. 328-329; II, nn. 193-194, pp. 367-370.

23. *Gesta Innocentii Papae III*, coll. 29-30 (cfr. Maccarrone, *Studi su Innocenzo III*, pp. 10-12).

24. La citazione è tratta dal *Die Register Innocenz' III*, I, n. 356, pp. 532-534, a. 1198; ma v. anche *ibidem*, n. 369, pp. 561-562, e *Die Register Innocenz' III*, II, n. 4, pp. 9-12, a. 1199; *Gesta Innocentii Papae III*, col. 72.

in passato sia i comuni che i papi si erano limitati ad anelare, e come la «giurisdizione temporale» non soltanto fosse ritornata «nell'antico potere», ma si andasse di giorno in giorno accrescendo.²⁵ L'orgoglio del papa si manifesta però appieno in una lettera diretta al comune di Fermo durante il terzo anno di pontificato. È un testo per certi aspetti sorprendente, in cui Innocenzo III affermava che

sebbene crediamo che i nostri successori vorranno con piacere conservare la Marca sotto il dominio della Chiesa, con tanto più piacere vogliamo conservarne il dominio noi, che l'abbiamo ricondotta per concessione divina sotto la Sede Apostolica.²⁶

Qui l'autocoscienza di papa Conti si proiettava addirittura sul futuro, a sancire il ruolo di svolta che la sua opera aveva in effetti avuto nella storia dello Stato della Chiesa.

2. La concezione della sovranità

La concezione della sovranità è il secondo ambito della mia indagine. In questo campo, si impone subito una innegabile constatazione già effettuata nel capitolo precedente, che verrà in parte ripresa nelle pagine seguenti: Innocenzo III ha attribuito un ruolo cruciale alle fedeltà vassallatiche. Nell'epistolario come nei *Gesta, fidelitas* è stata la parola chiave nel linguaggio del potere. Per designare l'opera di ampliamento dei domini temporali, le espressioni di gran lunga più usate sono state quelle di «riportare al dominio e alla fedeltà», «ritornare alla fedeltà della Chiesa», «ricevere la fedeltà» e simili.²⁷ Nella trionfale lettera indirizzata alla città di Iesi nel marzo 1199, ad esempio, per ricapitolare i successi della «iurisdictio temporalis» la cancelleria ha utilizzato per sei volte il termine *fidelitas*, per una soltanto quello di *dominium*.²⁸

A differenza di quanto avveniva in molte costruzioni politico-territoriali intraprese da principi laici, la prestazione del giuramento di fedel-

25. «Iurisdictio temporalis»; «in potentatum antiquum»: *Die Register Innocenz' III*, I, n. 356, pp. 532-534; II, n. 4, pp. 9-12.

26. *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 214, n. 28, coll. 910-912.

27. «Reducere ad dominium et fidelitatem», «redire ad fidelitatem Ecclesiae», «recipere fidelitatem».

28. *Die Register Innocenz' III*, II, n. 4, pp. 9-12.

tà, ovviamente, non era il fondamento della sovranità temporale, che si basava sulle donazioni imperiali e sulle plurisecolari rivendicazioni della Chiesa. Ma restava il mezzo principale per esprimere la superiorità papale ed ottenerne il riconoscimento dai soggetti. Di qui l'ossessivo ricorrere di termini come *fidelitas*, *devotio*, *fideles* e anche *vassalli* in questa fase di acquisizione di nuovi domini.²⁹ La fedeltà giurata in forme vassallatiche era la più importante delle prerogative della sovranità, premessa per ogni ulteriore richiesta.³⁰

Tanti elementi dimostrano l'importanza attribuita al giuramento di fedeltà. Contrariamente a quanto viene ripetuto negli studi, va ribadito che il giuramento non venne richiesto solo ai nobili titolari di giurisdizioni signorili e ai rappresentanti delle città, ma singolarmente a tutti gli abitanti dello Stato. Certo, possiamo non dare credito a quei passi dei *Gesta* dove si parla di un giuramento di fedeltà prestato «da tutti»,³¹ o alla *inscriptio* delle lettere relative al governo pontificio indirizzate *universis fidelibus nostris*. Ma ogni perplessità è cancellata da una serie di lettere ai comuni, che attestano con chiarezza come il giuramento venne prestato (o, quantomeno, preteso) individualmente da tutti i cittadini, nobili e non nobili, di fronte a nunzi e procuratori pontifici.³² Quanto ai territori rurali, va detto che se per i possessi demaniali, costituiti da intere aree (come la *Terra Arnulphorum* e la Massa Trabaria)³³ e dai castelli restati sotto il diretto controllo pontificio,

29. Nella documentazione pontificia il termine *vassallus*, se riferito allo Stato della Chiesa, è pressoché assente fino ad Innocenzo III. Nelle fonti innocenziane compare normalmente associato a *fidelis*, in forma di sintagma per designare i sudditi del papato. In sporadici casi, peraltro, il termine sembra avere una valenza più precisa, designando i detentori di feudi papali: nel 1200, ad esempio, scrivendo al nobile che possiede in feudo Palazzolo e altri castelli, Innocenzo III afferma che «propter predicta beneficia vassallus [Ecclesiae Romanae] existis» (cfr. *Corpus Iuris Canonici*, II, pp. 386-387, a. 1200; *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 216, n. 13, col. 552, a. 1212).

30. Cfr. in particolare Lackner, *Studien zur Verwaltung*, pp. 183 e ss.

31. *Gesta Innocentii Papae III*, col. 22 («missisque nuntius per totum Ecclesie Patrimonium, fecit sibi fidelitatem ad omnibus exhiberi»: «inviati suoi rappresentanti in tutto il Patrimonio della Chiesa, si fece prestare fedeltà da tutti»).

32. *Die Register Innocenz' III*, I, n. 88, pp. 126-128, a. 1198 (ricordo di Corrado di Urslingen «universos a iuramento sue fidelitatis absolvens et faciens eos nobis hominum exhibere»); *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 214, III, nn. 28-29, coll. 910-913; *Die Register Innocenz' III*, VI, nn. 204-205, pp. 343-346, a. 1203-1204.

33. Manca ancora uno studio adeguato su questi territori; cfr. comunque Ermini, *Caratteri della sovranità*, pp. 322-332; Id., *Aspetti giuridici*, pp. 8-12. [Si aggiunge ora Maire Vigueur, *Forme minori*].

le fedeltà giurate al papa sono largamente attestate prima, durante e dopo Innocenzo III, appare viceversa specifico proprio di papa Conti il tentativo di vincolare direttamente alla Santa Sede anche tutti gli abitanti dei contadi cittadini.³⁴ Nelle lettere a Città di Castello, Fermo, Ancona ed Osimo, il giuramento fu richiesto *universis et singulis* tanto della città quanto della diocesi,³⁵ e la pretesa di far giurare anche i distrettuali compare poi esplicitamente nelle missive a Fano, Iesi e Pesaro.³⁶

È la prova dell'importanza assunta anche per il papato da quei generali giuramenti di sudditanza al potere pubblico che, saltuariamente, erano stati richiesti da re e imperatori fin dall'età carolingia. Nel contempo, l'imposizione a tutti gli abitanti delle nuove province del giuramento di vassallaggio attesta l'operare di una concezione per così dire classica del rapporto di fedeltà come di un legame non trasmissibile verticalmente, che non vincolava cioè al *senior* i vassalli di un suo vassallo. Infine, sembra emergere una sorta di distacco dalla distinzione, costantemente attribuita dalla storiografia proprio ad Innocenzo III, fra «territori direttamente sottoposti» alla Santa Sede (*terre immediate subiecte*), e «territori sottoposti per via mediata» (*terre mediate subiecte*), poiché soggetti in primo luogo ad un comune dominante o ad un signore con i quali soltanto il papato intratteneva un rapporto diretto. La distinzione, naturalmente, doveva già risultare evidente, sia in seguito all'imitazione dell'Impero, sia soprattutto per influsso delle strutture ecclesiastiche (nelle lettere di Innocenzo III come in quelle dei suoi predecessori, innumerevoli sono le attestazioni di una dipendenza immediata dalla Sede apostolica di monasteri e chiese beneficiati dalla concessione della protezione pontificia).³⁷ Fin da Celestino III, del resto, frequente era stato l'impegno a conservare alcune città sotto la diretta sovranità della Chiesa (*nullo medio*,

34. Almeno per le Marche, una massiccia ripresa del giuramento generalizzato dei comitatini ebbe luogo soltanto alla metà del XIV secolo, durante la riconquista albornoziana dello Stato della Chiesa (si vedano ad es. i giuramenti elencati nella documentazione descritta da Battelli, *Le raccolte documentarie*).

35. *Die Register Innocenz' III*, I, n. 369, pp. 561-562, a. 1198; *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 214, n. 28, coll. 909-912.

36. *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 214, n. 29, coll. 912-913.

37. Salvo errore, fra la ventina di attestazioni di una dipendenza *immediate* dalla Sede apostolica contenute nell'epistolario, la sola riferita non ad un ente ecclesiastico o religioso, ma un'area dei domini pontifici, è relativa al castello di Valmontone: piuttosto che indicare una forma di sovranità, in questo caso il termine esprime però il (ventilato) passaggio del castello fra i beni demaniali della Chiesa (*Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 216, n. 5, coll. 13-15, a. 1209).

ad manus suas, ad demanium Ecclesie, ecc.).³⁸ E tuttavia mancano ancora in Innocenzo III (e nei suoi immediati successori) l'esplicita attestazione e la teorizzazione della *subiectio mediate*. Troppo urgente, in questo momento di acquisizione di nuovi domini, era il bisogno di un riconoscimento quanto più generale e diretto nella autorità papale perché fosse possibile sanzionare apertamente il rapporto *mediate*, e dunque anche teorizzare le due diverse forme di sovranità.

Innocenzo III, dunque, propose una rappresentazione eminentemente feudale della sovranità pontificia. Era come s'è detto la ripresa di orientamenti ormai ben radicati nella Curia, poiché fin dalla metà del XII secolo i papi avevano ampiamente utilizzato nei territori laziali le istituzioni feudali, e il vassallaggio primo fra tutte: aderendo così ad orientamenti di carattere generale, poiché quasi ovunque gli istituti feudo-vassallatici si erano da tempo affermati come il principale modello di fedeltà politica, e più in generale come la migliore espressione di tutti i rapporti di solidarietà e dipendenza. Sul papa, inoltre, agivano la sollecitazione delle forme assunte nei decenni precedenti dal dominio imperiale su Umbria e Marche, e l'imitazione del vicino Regno di Sicilia.³⁹

Anche nella concezione "feudale" della sovranità, Innocenzo III riprendeva e accentuava potentemente una tradizione anteriore. Ma anche in questo caso il pieno utilizzo degli strumenti del XII secolo ne esaltava, per così dire, i limiti intrinseci, aprendo la strada a sviluppi nuovi, destinati a maturare solo nel pieno e tardo Duecento.

Come i suoi predecessori, papa Conti non ricorse agli strumenti del diritto feudale per incrementare entrate e potere, ad esempio imponendo tasse sui trasferimenti di feudi o controlli sui matrimoni e le successioni. Sempre al pari dei papi anteriori, inoltre, già sappiamo che non intraprese una politica di trasformazione in feudo, o in forme di possesso parallele al feudo, dei castelli aristocratici e delle connesse prerogative di comando. La vassallità papale in senso stretto, quella cioè costituita da esponenti delle élites aristocratiche legati al pontefice non solo da rapporti personali di vassallaggio ma anche dalla concessione di beni e diritti in feudo, rimase così molto circoscritta.

38. In Ermini, *Caratteri della sovranità*, pp. 341-342, si trova un parziale elenco di questi impegni (si aggiunga però almeno la concessione di Celestino III a Rieti nel 1197: Ficker, *Forschungen*, IV, n. 325, p. 355; II, p. 370, per la datazione).

39. Una trattazione più estesa della questione in Carocci, *Feudo, vassallaggi*.

Innocenzo III non sorpassò dunque questi limiti antichi, e per così dire strutturali, dell'incontro fra istituti feudali e Chiesa romana. Ma v'è di più: nel suo stesso smisurato dilatarsi promosso dal papa, la fedeltà giurata preparava nei fatti il proprio superamento. Nello Stato della Chiesa come in altre monarchie coeve, durante la seconda metà del XII secolo la centralità attribuita alle fedeltà vassallatiche era stato il sintomo della volontà, e insieme della difficoltà, di definire in senso territoriale l'autorità sovrana. Ma allorché il giuramento di vassallaggio diveniva un obbligo di tutti i residenti, rappresentava una soggezione di natura pubblica e territoriale.

Già nella documentazione di Innocenzo III traspare l'inadeguatezza del tradizionale rapporto feudale ad esprimere le crescenti richieste del potere sovrano. Nell'epistolario, si intravede un divario strutturale fra la concezione papale e quella dei sudditi circa gli obblighi connessi alla *fidelitas*. La pienezza delle obbligazioni militari, pienezza espressa nella formula «fare pace e guerra su ordine del papa» («facere pacem et guerram ad mandatum romani pontificis»), non appare garantita dal semplice giuramento di fedeltà, anzi quasi non sembra prevista. Vi sono indizi che suggeriscono come almeno per i primi anni di pontificato simili obblighi gravassero solo sui castelli dati in feudo dal papato, e non su quelli posseduti in piena proprietà dai nobili e sulle collettività cittadine, soggetti che pure erano tutti tenuti al giuramento di vassallaggio. A questo proposito è significativo che nel 1209 Riccardo Conti si fosse esplicitamente impegnato a «facere pacem et guerram» non solo con i castelli ricevuti in feudo, ma anche con quelli posseduti – dichiara la lettera pontificia – «proprietario iure»;⁴⁰ come anche è indicativo che nel giuramento dei Terracinesi del 1203, dunque una di quelle fedeltà di tipo generale imposte a tutti i residenti, l'obbligo «ad pacem et guerram» compaia in una clausola aggiuntiva.⁴¹ Oppure si pensi al parlamento viterbese del 1207, nel quale Innocenzo III impose a tutti i titolari di giurisdizioni di comando nei territori papali, cioè ai magistrati comunali e alla grande nobiltà signorile dei conti e dei baroni, giuramenti più stringenti (che comportavano esplicitamente l'obbligo di «mantenere pace, giustizia e sicurezza») del giuramento di generica *fidelitas*.⁴²

40. *Innocenti III romani pontificis regestorum*, t. 216, n. 5, coll. 13-16.

41. *Die Register Innocenz' III*, VI, n. 205, pp. 345-346 (da paragonare con le formule di giuramento imposte ad altri vassalli, e in particolare ad altre cittadinanze: ad es. *Le Liber censuum*, I, n. 144, p. 415).

42. «Pacem et iustitiam et securitatem servare»: *Innocentii III romani pontificis regestorum*, t. 215, n. 133, col. 1228, a. 1207, e in particolare il relativo passo dei *Gesta*

Innocenzo III, dunque, percepiva la differenza fra la generale fedeltà dovutagli da tutti gli abitanti, e la fedeltà che vincolava i nobili titolari di concessioni in beneficio. Nel contempo, però, appare cosciente dei rischi di questa distinzione per un potere che aspirava ad assumere una fisionomia territoriale, e che di conseguenza rivendicava vaste prerogative sovrane non sui soli vassalli, ma su tutti i residenti. L'interesse dei provvedimenti viterbesi del 1207, oppure dei giuramenti di Riccardo Conti e dei Terracinesi, è proprio questo: attestano la pulsione ormai ineludibile verso l'estensione a tutti i sudditi della Chiesa di buona parte delle obbligazioni alle quali in passato erano stati soggetti solo i vassalli diretti del papato.

Come si è visto nel capitolo precedente, fu questa la strada poi seguita dai papi del pieno Duecento. Certo, al livello terminologico per tutto il XIII secolo (ed oltre) la rappresentazione feudale della sovranità fu talvolta riaffermata attraverso l'equivalenza fra suddito e *fidelis*, o tramite l'enfasi posta sul rapporto di fedeltà e *devotio* che doveva vincolare alla Sede apostolica gli abitanti dello Stato. Ma nei fatti prevalsero altre forme di rappresentazione e sanzione della sovranità. L'elemento principale diveniva il generale rapporto di soggezione ed obbedienza che univa ormai al sovrano tutti i sudditi, e che gradualmente smetteva di trarre legittimazione e riconoscimento dalla richiesta di giuramenti di fedeltà.

Non andrò oltre. Già abbiamo seguito nel pieno e tardo Duecento questa evoluzione, indicando i suoi rapporti con la riflessione politica ed ecclesiologica sulle prerogative pontificie, con l'influenza delle nuove forme di statualità elaborate dai comuni e con le concrete esigenze del governo pontificio. È dunque inutile allontanarsi da Innocenzo III. Ma deve essere chiara, ancora una volta, la peculiare collocazione di questo papa nella dialettica fra continuità e innovazione.

Ho insistito sulla massiccia ripresa dello strumento feudale promossa da Innocenzo III, e sui suoi limiti. Si pensi poi alla pulsione del papa verso una concezione territoriale del potere della Chiesa, e per il rafforzamento e la generalizzazione delle pretese di controllo e governo. Si ricordi il massiccio ricorso di Innocenzo III a vicari revocabili (e non a feudatari) nell'amministrazione di alcuni castelli di grande importanza. Va ripetuto, infine, che la grande espansione dei domini pontifici a regioni dove lo sviluppo comunale era molto più avanzato che negli antichi possessi pontifici portò con Inno-

cenzo III al mutamento dei principali interlocutori del sovrano nel territorio, che non furono più le stirpi signorili, ma i comuni urbani, difficilmente vincolabili tramite relazioni di natura feudale.

Anche nella concezione della sovranità, anche nella massiccia ripresa e con ciò stesso nell'oggettivo superamento della concezione feudale del potere pontificio, Innocenzo III fu insomma ad un tempo restauratore formidabile di schemi anteriori e fondatore di assetti in definitiva nuovi.

3. Città e governo papale nel Quattrocento

Le vicende quattro-cinquecentesche dello Stato della Chiesa sono state oggetto, come ricordavo nell'*Introduzione*, di giudizi difformi. Non è mia intenzione, tuttavia, riprendere il dibattito sull'evoluzione dello Stato Pontificio. Un nuovo angolo di visuale indurrebbe senz'altro a nuovi giudizi, ma non arricchirebbe in realtà molto le nostre conoscenze. A distanza di anni, la lunga polemica sembra infatti testimoniare innanzitutto i grandi ostacoli frapposti ad ogni valutazione d'insieme dalla debolezza, e più spesso dalla totale assenza di ricerche approfondite su molte strutture istituzionali e politiche dello Stato della Chiesa. A carenze di antica data, si è poi sommata la sostanziale estraneità delle regioni pontificie al rinnovamento e alla moltiplicazione delle ricerche sugli assetti istituzionali e di potere tardomedievali e di prima età moderna che hanno beneficiato numerose regioni italiane nel corso degli ultimi anni.¹

Soprattutto per il Quattrocento, i rapporti fra il papato e le tante città dei suoi vasti domini temporali restano fra le tematiche più oscure. Mancano valutazioni d'insieme, mentre indagini minute sull'assetto in periferia del potere pontificio sono state condotte solo per Perugia e Cesena, oltre che per i casi, del tutto peculiari, di Roma e Bologna.² Per il resto, è necessario ricorrere a una pluralità di ricerche dal livello diseguale, datate

1. Le poche eccezioni, inoltre, sfiorano appena il XV secolo, collocandosi di norma su ambiti cronologici più tardi: mi riferisco in particolare alle importanti ricerche di Giacomo Bandino Zenobi (soprattutto *Feudalità e patriziati; Le "ben regolate città"*). [Un buon esempio di ricerca è ora Mascioli, *Viterbo*.]

2. Per Roma e Bologna, cfr. l'*Introduzione*, note 70-72. Per Perugia, Black, *Commune and the Papacy*; Id., *The Baglioni*; Id., *Perugia and the Papal Absolutism*; Regni, *L'amministrazione*. Per Cesena, Robertson, *The Return of Cesena*; Id., *Cesena*.

e spesso con evidenti carenze. Né simili lacune possono essere colmate grazie ad analisi complessive della politica temporale dei papi, poiché gli unici pontificati finora studiati, quelli di Bonifacio IX e di Martino V, cadono entrambi in una fase iniziale e come vedremo ancora priva di una chiara definizione delle forme di soggezione cittadina, lasciando comunque scoperti oltre due terzi del secolo.³

La carenza di ricerche si sovrappone del resto ad un'oggettiva complessità di sviluppo storico. Nello Stato della Chiesa alcuni elementi di discontinuità e disomogeneità, comuni a tutti gli organismi territoriali dell'epoca, raggiunsero come si è detto nell'*Introduzione* un rilievo del tutto eccezionale. L'estrema diversificazione delle forme di soggezione cittadina, tipica di quasi tutte le formazioni statali del tempo, fu ad esempio potentemente complicata da una serie di fattori, come il dissimile orientamento politico dei singoli pontefici, la vitalità dei particolarismi signorili, la discontinuità del potere papale, la complessità delle strutture curiali, la doppia figura di un sovrano come il papa, capo della Chiesa universale e sovrano di uno stato regionale.

In questo contesto di studi e difficoltà interpretative, mi è sembrato opportuno privilegiare due elementi soltanto, ma per così dire fondanti, del processo di costruzione statale e di inquadramento cittadino: la fiscalità da un lato, la presenza di ufficiali di nomina centrale al vertice della vita politica cittadina dall'altro. Imposto dalla carenza di ogni sicura conoscenza di base, questo taglio tutto sommato tradizionale – ma preliminare ad ogni ulteriore acquisizione – verrà solo in parte corretto con primi cenni all'evoluzione delle oligarchie cittadine e ai molteplici vincoli fra potere papale e *élites* locali.⁴

1. *Bonifacio IX*

Prenderò le mosse dal pontificato di Bonifacio IX (Pietro Tomacelli, 1389-1404), con il quale la sede romana riacquistò, negli ultimi anni

3. Esch, *Bonifaz IX*; Partner, *The Papal State*. Sempre a quest'epoca si riferiva poi il saggio, tuttora utile, di Guiraud, *L'État Pontifical*.

4. Ho anche accentuato quanto più possibile il diretto ricorso alle fonti, cercando di esaminare, magari solo per rapidi sondaggi, l'intera tipologia documentaria disponibile. Sia pure in forma preliminare e provvisoria, mi pareva necessario dar conto della consistenza, delle potenzialità e dei limiti di una documentazione tanto abbondante quanto ancora poco indagata o, anche, sconosciuta.

del Trecento, il controllo di molte regioni dello Stato.⁵ Con il suo papato, i nuovi assetti della sovranità pontificia e dell'inquadramento cittadino promossi dall'Albornoz vennero ripresi e sviluppati. Durante la crisi determinata dallo Scisma, al tempo di Urbano VI (1378-1389) e per molti anni di pontificato dello stesso Tomacelli, in tutto lo Stato i regimi signorili si erano ulteriormente rafforzati; notissimo è poi il nepotismo del papa, che lo indusse, fra i vari favoritismi, ad affidare ai parenti laici alti incarichi amministrativi.

Dal 1397 circa, nella forma assunta dal recupero alla soggezione diretta, questi due elementi finirono col combinarsi. In nome della Chiesa, spesso ogni autorità venne assunta da uno dei fratelli del papa, in tutto assimilato a un signore. Rispetto al dominio signorile, le obbligazioni dei comuni restavano in più casi invariate: a beneficio, per il momento, essenzialmente di questo o quel Tomacelli, ma istituendo un precedente pericoloso per i comuni, del quale il papato, come sempre pronto ad ancorare le proprie rivendicazioni temporali a concessioni e diritti antichi, non mancò in seguito di profittare. Poiché di fatto rispecchiavano i poteri del signore decaduto, le prerogative che i Tomacelli e la Santa Sede si vedevano adesso riconoscere erano maggiori di quelle duecentesche e della stessa età albornoziana. Quasi ovunque prevedevano una pesante tutela sull'apparato comunale e talora l'incameramento di parte o di tutte le entrate.

Ottenendo ad esempio nel 1398 la sottomissione di Orvieto, Giovannello Tomacelli, fratello del papa, riuscì a confermare e in singoli punti anche ad inasprire i *capitula* stipulati tre anni prima, al passaggio della città sotto la signoria di Biordo Michelotti. A rappresentare la Chiesa e il nuovo signore era stabilmente presente un *vicarius* o *locumtenens*; a capo del comune restavano i quattro *conservatores*, eletti, al pari di altri ufficiali, con l'intervento del luogotenente, cui spettava anche convocare e presiedere ogni «consiglio secreto e pubblico». Le finanze sembrano passare sotto il completo controllo del Tomacelli, che peraltro si impegnava per un decennio a non imporre oneri straordinari («questi patti non furono da egli osservati», precisa tuttavia un cronista).⁶ Il margine di autonomia di altri comuni appare talora maggiore: nell'anno precedente Giovannello si

5. Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 23-207; per la fortuna del pontefice, Id., *Bonifacio IX, papa*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 12, Roma 1970, pp. 170-183, a pp. 175 e 182.

6. Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 504-510; Fumi, *Codice diplomatico*, pp. 594-597 e 600-601 («que pacta non fuerunt observata per eum»).

era limitato ad esigere da Rieti il versamento annuale di 1.000 fiorini d'oro e la facoltà d'intervenire nella nomina del podestà.⁷ Ma era una situazione in buona misura peculiare, dovuta al riconoscimento dei poteri della famiglia reatina degli Alfani. Anche la ben più importante Perugia, sfuggita al dominio visconteo e ritornata nell'ottobre del 1403 alla Chiesa, si dovette rassegnare, sotto il «plenum dominium et merum imperium» di Giovannello, ad una condizione di forte dipendenza, tanto più evidente in seguito all'incameramento delle finanze cittadine, gestite da un tesoriere eletto dal Tomacelli «pro domino nostro papa et sancta romana Ecclesia».⁸

Con Bonifacio IX la Santa Sede, pressata dai problemi economici causati dallo Scisma e avvantaggiata dalle dure condizioni imposte ai comuni dai regimi signorili, ottenne dunque, spesso per la prima volta, la cessione delle entrate ordinarie di molte città: oltre a Perugia e Orvieto, almeno anche Roma, Narni, Todi, Spoleto, Assisi e Fermo.⁹ Era tuttavia una sistemazione precaria, basata su «un odioso governo personale» dei vari Tomacelli¹⁰ e dettata più dalla contingenza e dalle necessità finanziarie che non da un reale progetto di nuovo assetto dei poteri e degli apparati statali.

L'assenza di una concezione unitaria e l'operare affannoso alla continua ricerca di maggiori entrate sono del resto testimoniate anche dal ricorso all'istituto vicariale. Già Urbano VI aveva in uno o due casi concesso il vicariato non a signori, ma a comuni; è però con Bonifacio IX che l'attribuzione del vicariato a comuni conosce un'ulteriore, significativa crescita. Sappiamo infatti che il vicariato fu attribuito quantomeno a Bologna, Perugia (prima del dominio visconteo), Fermo, Ascoli e Città di Castello.¹¹

Concessione ambita, il vicariato riconosceva al comune la massima autonomia. Per un numero di anni che oscilla a seconda dei casi fra i

7. Michaeli, *Memorie storiche*, III, pp. 194-200 e doc. a pp. 309-313; Esch, *Bonifaz IX.*, p. 514 (secondo fonti del 1425, in seguito Bonifacio IX avrebbe peraltro ottenuto il completo controllo delle finanze comunali; cfr. nota 18).

8. Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 415-420 (alle note 139-140 trascrizione di ampi passi dei capitoli del 1403 fra Perugia e Giovannello Tomacelli). Per il dominio dei Visconti, pp. 311-316 e 319-330, e Goldbrunner, *Die Übergabe Perugias*; Id., *I rapporti tra Perugia e Milano*.

9. Mi baso su Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 91, 110-111, 267-269, 418, 507-508, 512, 516-518, 523, 527, 540-541.

10. Il giudizio è di Esch, *Bonifacio IX*, p. 178.

11. Per un completo censimento dei vicariati concessi dal papa, Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 590-609.

cinque e i venticinque, e dietro pagamento di un ingente censo annuale (5.000 fiorini per Bologna, 2.500 per Ascoli, 2.000 per Fermo e 1.000 per Città di Castello), i comuni ottenevano la nomina di tutti gli ufficiali, la più completa libertà fiscale e finanziaria, l'amministrazione della giustizia in prima e talora anche in seconda istanza, e più in generale ogni giurisdizione temporale sulla città e il suo contado. Il comune era soltanto vincolato alla fedeltà, alla soppressione di ogni disposizione contraria alle libertà ecclesiastiche, alla partecipazione ai parlamenti generali, nonché all'invio di aiuti militari; né la sua libertà di manovra trovava gravi ostacoli nella saltuaria presenza di restrizioni secondarie, come la necessità di un'esplicita autorizzazione papale per la costruzione di nuovi *fortalicia* imposta a Fermo nel 1390, o l'obbligo agli ascolani di consegnare «reverenter et honorifice» le chiavi cittadine al rettore della Marca che vi si recasse, che inoltre sceglieva il podestà fra i due candidati indicati dal comune.¹²

La concessione vicariale a comuni, pur se finanziariamente redditizia (i censi appaiono sempre ingenti) e più sicura che non quelle in favore di laici (i vicari laici si sottraevano spesso ai pagamenti e alle altre obbligazioni), sul piano delle strutture di governo e dell'esercizio della sovranità rappresentava insomma un evidente arretramento. È dunque significativo che il vicariato non divenne strumento di sistemazione dei rapporti fra Santa Sede e città, ma anzi fu accuratamente evitato da Martino V (1417-1431) e da tutti i suoi successori, che non rinnovarono i vicariati istituiti da Bonifacio IX e rifiutarono sempre, tranne in rari e peculiari casi, di accogliere le richieste di vicariato formulate dai comuni.¹³

12. Theiner, *Codex*, III, n. 3, pp. 3-6, a. 1390 (Fermo); n. 4, pp. 6-14, a. 1392 (Ascoli).

13. I vicariati posteriori alla fine dello Scisma al momento reperiti sono quelli in favore di Bologna del 1419 e di Città di Castello del 1420 e del 1440. Nei primi due casi si trattava di concessioni cui Martino V si dovette rassegnare nella prima fase della sua politica di restaurazione dei poteri temporali, e che in seguito vennero revocate; la terza concessione, quinquennale, risale al periodo di gravissima crisi dei poteri temporali che come vedremo caratterizzò il primo decennio di pontificato di Eugenio IV, e non fu rinnovata alla scadenza (per Bologna, v. Theiner, *Codex*, III, n. 166, pp. 236-239, e Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 20-21 e 23-24 [cfr. peraltro ora Duranti, *Diplomazia e autogoverno*, p. 37, in nota, che rileva come la concessione, pur se «assimilabile al vicariato, manca della attribuzione del titolo»]; per Città di Castello, v. Fumi, *Inventario ... Città di catello*, pp. V e VII, e Theiner, *Codex*, III, n. 292, pp. 343-347). Avverto che non mi è stato possibile accertare se l'autonomia finanziaria concessa da Sisto IV a Città di Castello e Ascoli rispettivamente nel 1477 e nel 1482 si sia formalmente configurata come concessione di vicariato (cfr. oltre, nota 130).

2. Dalla riorganizzazione di Martino V alla crisi degli anni Trenta

I risultati raggiunti da Bonifacio IX presentavano del resto altri e più gravi elementi di debolezza. Fin dal gennaio 1400, la Santa Sede appare incapace di fronteggiare l'espansionismo dei Visconti, che si insignorirono di Perugia e di numerose altre città.¹⁴ Nell'autunno del 1404, alla morte del papa, per l'autorità temporale ebbe poi inizio una nuova, gravissima crisi. Le province dello Stato vennero occupate dal re di Napoli Ladislao di Durazzo, passando sotto il suo controllo, e in seguito a signori antichi e nuovi, come Braccio da Montone.¹⁵ La fine dello Scisma e l'elezione di Martino V avviarono un lento e contrastato recupero dell'autorità pontificia su Roma, Bologna e alcune città minori umbre e marchigiane. Solo dopo la vittoria dell'Aquila del giugno 1424 e la morte di Braccio, signore di ampia parte dell'Umbria e delle terre vicine, Martino V riuscì a ricostituire il governo pontificio. Papa Colonna ottenne la stabile sottomissione di Bologna e delle maggiori città laziali, umbre e marchigiane, riorganizzando nel contempo gli uffici di curia e l'amministrazione provinciale: fino alla morte, nel 1431, poté così esercitare un solido potere su ampia parte dei domini temporali.¹⁶

Nella vicenda storica dello Stato della Chiesa, è stato da tempo sottolineato – ad opera innanzitutto di Peter Partner – il grande rilievo di Martino V. Al contrario di Bonifacio IX, che aveva abbondato in vicariati a favore soprattutto di stirpi signorili (conferì o confermò almeno sessantatre vicariati), papa Colonna attuò una politica di riduzione al governo diretto, al dominio *immediate*, di molte città concesse in vicariato (che restarono però numerosissime nella Marca e in Romagna). Inoltre, riuscì a riorganizzare gli apparati centrali e periferici di governo, riprendendo e rafforzando gli assetti che si erano andati elaborando nei secoli precedenti e conferendo all'organismo statale tratti che avrebbe conservato per secoli. La svolta è percepibile anche al livello della documentazione, ad esempio con l'inizio delle due serie dei cosiddetti *libri officialium* e *officiorum*.¹⁷

Impegnato nell'opera di riconquista dei domini temporali e assillato da gravi problemi finanziari, Martino V agì con decisione, talora con du-

14. Rinvio solo a Esch, *Bonifaz IX.*, pp. 308-388.

15. Partner, *The Papal State*, pp. 16-41.

16. La politica temporale di papa Colonna è dettagliatamente ricostruita in Partner, *The Papal State*, pp. 42-198.

17. Cfr. oltre, nota 39.

rezza. Nelle città *immediate subiecte* cercò di ampliare al massimo le prerogative della Santa Sede. A suo vantaggio giuocava del resto la rinnovata esperienza della signoria, nel ventennio precedente sperimentata dalle città in forme talora durissime sotto re Ladislao, Braccio da Montone o altri signori. È generale, nei capitoli di soggezione, la richiesta di restare sotto il diretto dominio papale, e che la città non sia ceduta in vicariato; in alcuni casi le fonti illustrano poi bene quanto il timore di un signore indebolisse nella trattativa la posizione dei comuni. Soggetta dal 1416 a Braccio da Montone e Rinaldo Alfani, poi dal 1419 al solo Alfani, nominato vicario pontificio, all'inizio del 1425 Rieti fu ad esempio riportata al dominio diretto. Durante il negoziato allora apertosi, il comune si vide rifiutare una serie di richieste: non furono consentiti interventi nella scelta del podestà, la nomina di alcuni castellani del contado venne riservata al papa, ogni sgravio fiscale fu negato. Oggetto principale del contendere, però, era lo «stato de l'entrata et uscita dessa città», che Rieti rivendicava come autonomo richiamandosi a quanto avvenuto sotto Innocenzo VII e Gregorio XII (1404-1409), e che il papa invece voleva del tutto incamerare «ad quello modo che fo ad tempo de Bonifatio», aspettandosi di ritrarne un'entrata netta di 1.400 ducati. Vennero inviati ambasciatori, in un caso addirittura cinquanta «boni cives», a parlare con il papa e il tesoriere, a cercare appoggi presso tutti i cardinali e «tutti i cortigiani della Curia romana». Ma invano, poiché il papa aveva bisogno di denaro e Rinaldo Alfani si offriva di versargli, in cambio del vicariato, un censo annuale di 4.000 ducati: il rischio di ritornare sotto la «tyravnica rabies» di Rainaldo e di vederlo pagare l'ingente somma «non con il suo, ma con il sangue dei cittadini», convinse così che fosse «meglio male che male e peggio», e il papa ottenne le sue entrate.¹⁸

L'incameramento delle finanze comunali fu imposto a Roma, Bologna, Perugia, Fermo, Ascoli, Orvieto, Città di Castello, Rieti, Spoleto, Todi, Viterbo e probabilmente anche a Narni e a qualche altro centro.¹⁹ Come a

18. Michaeli, *Memorie storiche*, III, pp. 220-225 e docc. editi a pp. 324-330 («omnes romane Curie curtisanos»; «non de proprio, sed de sanguine civium»).

19. Partner, *The Papal State*, pp. 159ss, fornendo una lista dichiaratamente incompleta dei comuni privati di autonomia finanziaria, ricorda le prime sei città. Per l'incameramento delle finanze di Città di Castello v. Fumi, *Inventario ... Città di Castello*, pp. VI-VII; per Rieti, Todi e Spoleto, Michaeli, *Memorie storiche*, III, doc. a p. 327 (come Rieti, «ne Tode, ne Spoleto [...] aveno la camora»). Viterbo, che aveva perduto il controllo delle finanze comunali dopo la rivolta del 1367, risulta di nuovo autonoma finanziariamente dal 1387 e, come sem-

Rieti, talora Martino V fondò le sue richieste su rapporti stabilitisi negli ultimi anni di pontificato di Bonifacio IX, ma altre volte l'incameramento rappresentava una novità introdotta per le vie di fatto. Per papa Colonna come già per Bonifacio IX, fu in un certo senso una soluzione obbligata, poiché lo Scisma e i concordati avevano pesantemente colpito gli introiti spirituali, mentre nei domini temporali il pagamento di sussidi e censi era irregolare, l'imposta del sale spesso assente, gli uffici delle dogane dei pascoli da riorganizzare, il sistema delle tratte del grano limitato, le aree in vicariato tenacemente estese. Le gravi difficoltà economiche della Chiesa finivano così per condizionare i rapporti con le città che andava assoggettando, per dirla con le parole di Giacomo Colonna agli ambasciatori di Rieti, con «papa Martino, al denaro non c'è rimedio».²⁰

Quasi ovunque la Santa Sede riuscì anche a riservarsi la nomina di alcuni ufficiali comunali e del podestà, che Peter Partner propone di considerare a tutti gli effetti come un funzionario papale.²¹ In decine di città e cittadine vennero inoltre inviati, come diretta espressione del governo centrale, ufficiali con vasti poteri (governatori, *rectores in temporalibus*, vicari, commissari, *locumtenentes*, *administratores*, ecc.).²²

Non meraviglia dunque che nella ricostruzione del Partner la politica temporale di Martino V assuma tratti di grande coerenza e efficacia, fino a delineare una struttura di governo che per capacità di capillare controllo e disciplinamento delle autonomie locali non ha in molti casi paragone con gli altri pontefici del Quattrocento. Nel libro di Partner – a lungo la principale opera di riferimento per quanti hanno trattato dello Stato della

bra, anche durante il pontificato di Bonifacio IX (Pinzi, *Storia della città*, III, p. 432); almeno dal 1411, però, le finanze comunali appaiono nuovamente sotto il controllo della Santa Sede (Theiner, *Codex*, III, n. 118, pp. 181-182, a. 1411, e n. 144, pp. 212-214, a. 1415; Pinzi, *Storia della città*, III, p. 341). Per Narni, una lettera di nomina pontificia del *gabellarius omnium gabellarum* del 1420 attesta quantomeno una pesante ingerenza papale nel sistema fiscale cittadino (Theiner, *Codex*, III, n. 191, p. 262).

20. Michaeli, *Memorie storiche*, III, p. 328.

21. Partner, *The Papal State*, pp. 128-129 («The podestà [...] must be treated as part of the central provincial administration; the situation is typical of the way in which, without altering a line of communal statutes, the Papacy was creating a centralised and absolute government»); per l'età albornoziana, già Ermini, *La libertà comunale*, I, p. 93, aveva proposto di considerare il podestà come «un ufficiale del governo pontificio». Ma si vedano le critiche di Caravale, *Per una premessa storiografica*, pp. 1-15, a p. 13.

22. Oltre a Partner, *The Papal State*, pp. 95-101, si vedano le lettere di nomina trascritte in ASV, *Reg. vat.* 348-351 (*libri officiorum* di Martino V).

Chiesa quattrocentesca – v'è certo troppa enfasi sui risultati conseguiti dal Colonna, nonché un privilegiamento dell'aspetto legale e amministrativo sull'analisi del concreto andamento delle relazioni politiche e istituzionali; l'autore stesso ha in seguito ammesso di avere sottovalutato il rilievo fondamentale assunto, nella politica papale di controllo delle città, dalla stretta alleanza con stirpi signorili e famiglie preminenti delle aristocrazie urbane amiche o imparentate con i Colonna.²³ Non vanno comunque sottovalutati i notevoli successi ottenuti dal papa nell'opera di contenimento delle autonomie comunali (pur se furono magari più transitori di quanto non affermi Partner, oppure vennero realizzati con il sostegno piuttosto dei parenti che non delle strutture amministrative). Tanto più che Martino V sembra mosso da una concezione forte delle prerogative papali, al punto da mirare talora ad obbiettivi poi accantonati dai suoi successori. A Perugia, all'indomani del ritorno sotto la Santa Sede l'attività degli organi comunali registra una sorprendente rarefazione, frutto di un'intensità di controllo centrale che in genere è più debole nel tardo Quattrocento;²⁴ a Bologna, poi, lo scarto è evidente. Occupata dalle truppe pontificie dopo la rivolta del 1420, la città venne sottoposta a un legato, il podestà divenne di esclusiva nomina papale, le magistrature comunali furono riformate con la soppressione del potente ufficio dei Sedici; tutta l'amministrazione finanziaria, inoltre, passò sotto il controllo di un tesoriere apostolico, cui rimase anche dopo che gli accordi del 1429, successivi a una seconda ribellione al governo papale, avevano ripristinato l'ufficio dei Sedici.²⁵ A Bologna si realizzò dunque una presenza pontificia nettamente superiore a quella come vedremo sancita, per tutta la seconda metà del secolo, dai capitoli del 1447.

Anticipando per chiarezza alcune conclusioni, va insomma rilevato che sotto Martino V le strutture di governo e di inquadramento cittadino presentano forme abbastanza simili e per certi versi più stringenti di quelle della seconda metà del secolo. La situazione appare però fluida e in via di continua elaborazione. La sottomissione di alcuni centri è ancora provvisoria, e l'alleanza con i ceti preminenti cittadini circoscritta e instabile. Altrove mancano imposte di rilievo, come quella del sale, o le rocche,

23. Si vedano ad es. i rilievi avanzati da D. Waley nella recensione al libro di Partner apparsa in «The English Historical Review», 74 (1959), p. 344. Cfr. inoltre Partner, *L'Umbria*, a p. 90.

24. Regni, *L'amministrazione*, pp. 174-176.

25. Partner, *The Papal State*, pp. 176-179; Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 20-21, 23-24 e 28-29; Zaoli, *Libertas Bononiae*; Fink, *Martin V*.

oppure altri fondamentali apparati di controllo e prelievo, come il sistema dell'annona marchigiana. L'incameramento delle finanze comunali è diffuso in Umbria e nel Patrimonio, ed in almeno tre casi risulta applicato anche nelle altre province. Infine, la presenza nelle città di diretti rappresentanti del papa appare tanto imponente quanto instabile: in questa fase di riconquista e riorganizzazione, anche in centri piccoli assistiamo ad un continuo invio di governatori, commissari, luogotenenti e vicari, che si alternano e si affiancano senza che in realtà le loro funzioni risultino, come avverrà poi nella seconda metà del secolo, ben distinguibili.

La morte del pontefice rivelò l'intrinseca fragilità della sua costruzione statale. Con Eugenio IV (1431-1447) si riaprì una crisi gravissima. In breve tempo l'autorità della Santa Sede ripiombò a un livello simile a quello anteriore al 1424 e anche al 1417. A causa dell'ostilità dei Colonna e dei loro alleati (primo fra tutti Guidantonio da Montefeltro), il papa perdette Roma, buona parte del Lazio e alcune città umbre; la posizione pontificia venne ulteriormente aggravata dall'invasione delle truppe di Filippo Maria Visconti, che determinò la conquista (poi sanzionata nel 1434 con un vicariato) di vaste zone dell'Umbria e della Marca ad opera di Francesco Sforza.

3. *Il consolidamento di metà secolo*

L'opera di recupero procedette dapprima lentamente a danno dei Colonna e di signorie minori, come quella dei Trinci. Fra il 1434 e il 1440, il cardinale Vitelleschi riuscì a riconquistare Roma con parte del Lazio e dell'Umbria meridionale, dove peraltro in molte città famiglie locali, come i Monaldeschi di Orvieto, continuarono ad esercitare una signoria di fatto. Sebbene poco esplicita sulle concrete modalità di controllo delle città, la corrispondenza del legato mostra atteggiamenti autoritari e la capacità di introdurre, grazie al timore suscitato dalla presenza di truppe pontificie, nuovi oneri fiscali.²⁶ Solo però dopo il definitivo consolidamento nel Regno di Napoli di Alfonso il Magnanimo, l'azione di riconquista del territorio, di revoca dei vicariati e di estensione delle aree *immediate subiecte* poté

26. Se ad esempio non risultano incameramenti delle entrate comunali, sappiamo però che fu il Vitelleschi ad ottenere per la prima volta da Viterbo il pagamento del sale. Nessi, *Il carteggio*; Pinzi, *Lettere del legato Vitelleschi*; Michaeli, *Memorie storiche*, III, pp. 235-240.

volgersi con successo contro il principale ostacolo, la signoria di Francesco Sforza su molte città marchigiane e umbre. Ebbe allora luogo, soprattutto fra 1443 e 1447 e poi nei primi anni di pontificato di Niccolò V (1447-1455), quella che Zenobi ha chiamato «la grande recupera»: numerose città marchigiane, umbre e laziali ritornarono, talora dopo oltre un secolo, sotto il dominio diretto della Chiesa, che riuscì anche, nel 1447, ad ottenere nuovamente la sottomissione di Bologna.²⁷ Nel regolare obblighi e prerogative delle città, i *capitula*²⁸ allora redatti si rifacevano per lo più all'età di Martino V; non mancarono però significative innovazioni (Bologna e Fermo, ad esempio, riottennero la piena autonomia finanziaria).²⁹

27. Zenobi, *Le "ben regolate città"*, pp. 20-22 e 33-36, nonché la carta a p. 207, con un censimento delle città «infeudate» e governate da signori (va peraltro avvertito che per tutto il Quattrocento Zenobi sopravvaluta la presenza signorile, inserendo fra le città «infeudate» e in signoria centri come Perugia, Viterbo, Città di Castello, eccetera, dove in realtà solo per brevi periodi una singola famiglia dell'oligarchia cittadina riuscì ad esercitare – e comunque sempre in modo informale – poteri assimilabili a quelli di un signore). Per Bologna, cfr. *l'Introduzione*, nota 71.

28. Com'è noto, con il termine *capitula* si designavano genericamente le petizioni, presentate appunto in forma di «capitoli», con cui i comuni richiedevano di stabilire o di rinnovare il loro rapporto di sudditanza con la Santa Sede, come pure la conferma di privilegi o l'attribuzione di nuove concessioni. Il testo si poteva presentare sotto forma di *pactuum* stipulato fra le due parti o come atto unilaterale, presentato autonomamente dal comune. Il meccanismo di accoglimento e di conferma dei *capitula* seguiva procedure notevolmente diverse: «a volte i capitoli erano segnati direttamente dal pontefice, a volte dai suoi rappresentanti; a volte erano inseriti testualmente nel documento di conferma, a volte riassunti, a volte soltanto ricordati». Ad esempio i *capitula* elaborati nel 1484 dal comune perugino vennero trascritti nelle riformazioni e affidati all'ambasciatore comunale, che tuttavia a Roma ritenne opportuno effettuare una nuova redazione su un quadernetto membranaceo, da sottoporre direttamente al pontefice per l'apposizione del suo *placet*. Innocenzo VIII vergò allora, al termine di ogni capitolo, una formula talvolta di accettazione totale, più spesso solo parziale e in alcuni casi di rifiuto. Mancando la formula «quod sola signatura sufficiat», l'atto, pur munito dell'approvazione autografa del papa, fu inviato alla Camera Apostolica per la registrazione e quindi restituito a Perugia, che ricevette anche un breve «di approvazione generica del testo e di autenticazione delle segnature apposte nel fascicolo originale» (cfr. Petrucci, *Note di diplomatica pontificia*, pp. 58-64).

29. Innumerevoli sono naturalmente i capitoli (o le bolle pontificie che ne riassumevano i termini) tuttora conservati. Senza pretese di completezza, fornisco l'indicazione di quelli più utili a una ricostruzione complessiva del rapporto fra le singole città e la Santa Sede che ho potuto reperire (pontificati da Martino V a Innocenzo VIII): Ancona 1446 (Theiner, *Codex*, III, n. 313, pp. 366-367); Ascoli 1426 (Partner, *The Papal State*, doc. n. 23, pp. 230-233) e 1455 (ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 125v-126r); Bagnoregio 1432 (Theiner, *Codex*, III, n. 261, p. 313); Bologna 1429, 1432 e 1447 (Fink, *Martin V*, pp. 213-217; Theiner, *Codex*, III, n. 266,

In alcune province, l'incidenza dei vicariati rimase comunque notevole. Le città in vicariato erano pressoché assenti dal Lazio e scarsissime in Umbria; ma già nella Marca costituivano una quota cospicua del totale, forse un terzo, e il loro numero saliva poi vertiginosamente nella Romagna, dove le uniche città *immediate subiecte* erano Bologna e, dal 1465, Cesena.

Bonifacio IX e soprattutto Martino V avevano ottenuto la riduzione al governo diretto, *immediate*, di molte città concesse in vicariato: ed è dunque anche sulla base dei diritti acquisiti da questi pontefici che dopo il decennio di crisi apertosi con la morte di papa Colonna poté avvenire la «grande recupera» di metà secolo. Una simile politica di espansione delle aree *immediate subiecte* mancò invece ai papi della seconda metà del Quattrocento, con la sola parziale eccezione di Paolo II. La Santa Sede riuscì in effetti a sottrarre numerose città a potenti vicari, ma la maggioranza dei centri così riacquistati venne immediatamente riconcessa ad altri signori. Pio II (1458-1464) lottò contro gli Anguillara e sconfisse i Malatesta, assegnando peraltro subito Senigallia, il principale comune tornato in dominio diretto, al nipote Antonio Piccolomini. Diverso fu il comportamento di Paolo II (1464-1471), che provvide al governo diretto sia delle terre sottratte agli Anguillara, sia di Cesena e Bertinoro, prese ai Malatesta, sia infine, nella Marca, di Fano, passata alla Chiesa nel 1463, e della stessa Se-

pp. 316-320; Sacchi, *Statuta*, II, pp. 264-270); Cesena 1466 (Theiner, *Codex*, III, n. 385, pp. 443-445); Città di Castello 1435 e 1436 (Theiner, *Codex*, III, n. 278, pp. 333-336, e n. 284, pp. 340-341); Civita Castellana 1445 e 1458 (Theiner, *Codex*, III, n. 307, pp. 359-360, e n. 343, pp. 402-403); Civitavecchia 1432 e 1440 (Theiner, *Codex*, III, n. 263, pp. 314-315, e n. 293, pp. 347-348); Fano 1463 (Amiani, *Memorie storiche*, I, pp. 436-440); Gualdo 1447-1449, 1458, 1462 e 1471 (Guerrieri, *Storia civile*, pp. 130-132 e 136-139; ASV, *Reg. vat.* 377, c. 306r-v, e 410, c. 154r-v); Iesi 1455 (ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 151r-152r); Macerata 1443-1445 (Foglietti, *Conferenze*, pp. 549-556); Montolmo 1446 (Theiner, *Codex*, III, n. 312, pp. 363-366); Narni 1455 (ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 25v-26v); Nepi 1432 (Theiner, *Codex*, III, n. 260, pp. 311-313); Norcia 1444 e 1445 (Theiner, *Codex*, III, n. 302, pp. 354-356; ASV, *Reg. Vat.* 363, cc. 240r-241r; Patrizi-Forti, *Delle memorie storiche*, pp. 254-263); Orvieto 1443 e 1455 (Fumi, *Codice diplomatico*, pp. 706-710; *Ricordi di ser Matteo*, pp. 497-498, in nota); Perugia 1424, 1447 e 1484 (Fumi, *Inventario... di Perugia e dell'Umbria...*; ASV, *Reg. vat.* 385, cc. 23v-24v; Petrucci, *Note di diplomatica pontificia*, pp. 58-78); Recanati 1455 (ASV, *Reg. Vat.* 436, cc. 245v-246v); Rieti 1425, 1431 e 1455 (Michaeli, *Memorie storiche*, III, pp. 324-334; ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 86v-87v); Todi 1424, 1448 e 1455 (Leonii, *Documenti*, pp. 21-25 e 44-47; ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 196r-198r); Tuscania 1422 e 1443 (Campanari, *Tuscania*, n. 54, pp. 236-241, e n. 64, pp. 252-257); Velletri 1431 (Theiner, *Codex*, III, n. 256, pp. 307-309); Viterbo 1415 e 1483 (Theiner, *Codex*, III, n. 144, pp. 212-214; ACV, *Riformagioni*, n. 22, cc. 8r-10r e 138r-v). [Si aggiunga almeno Siena, *Storia della città di Sinigaglia*, n. 6, pp. 344-350, a. 1464.]

nigallia, ribellatasi alla signoria del Piccolomini. Con i pontificati successivi, riprese e si consolidò la tendenza a costituire nuove signorie, soprattutto per i parenti: Sisto IV (1471-1484) concesse a vari nipoti Senigallia, Imola, Faenza e Forlì, sottratte rispettivamente a Piccolomini, Manfredi e Ordelaffi; e se durante il debole regno di Innocenzo VIII (1484-1492) avvennero pochi mutamenti, con Alessandro VI (1492-1503) l'assetto dei poteri in Romagna e nella Marca fu rivoluzionato dall'opera di Cesare Borgia, che s'impadronì di quasi tutti i domini di Caterina e Giovanni Sforza, Malatesta, Manfredi, da Varano e Montefeltro.³⁰

Negli ultimi decenni del XV secolo, il bilancio fra aree *mediate* e aree *immediate subiecte* rimase dunque sostanzialmente stabile. Se la concessione in vicariato delle città passate sotto il dominio diretto già nella prima metà del secolo sembra considerata improponibile, i papi disposero invece piuttosto liberamente delle acquisizioni successive. Un simile comportamento, oggetto di difformi interpretazioni storiografiche, appare in effetti attribuibile a più cause: all'ampia diffusione di preoccupazioni nepotistiche, alla difficoltà di un efficace controllo centrale, al desiderio di ricompensare dinastie alleate come i Montefeltro e di eliminarne altre meno fedeli; il tutto però in un contesto senz'altro privo di un evidente orientamento verso l'espansione dei territori *immediate subiecti*. La tendenza ad una crescita del dominio diretto divenne consistente solo dopo la morte di Alessandro VI e il crollo dello stato di Cesare Borgia. Fra il 1504 e il 1510 Giulio II riusciva ad ottenere il passaggio sotto la diretta sovranità pontificia dell'intera Romagna: in tutto lo Stato, solo pochissime città erano ormai sottratte, a causa dei vicariati, al governo *immediate*.³¹

Collocandosi su una prospettiva di lungo periodo, che accosta il pieno e tardo Cinquecento con i secoli anteriori, Giacomo Bandino Zenobi ha individuato proprio nella contrazione delle aree e delle città in vicariato il fondamentale fattore di sviluppo e stabilizzazione dei poteri pontifici in periferia. Se nel Trecento la Curia romana avrebbe «utilizzato come strumento di collegamento e controllo politico nei confronti delle forze di periferia» la rete dei vicari apostolici, cioè potenti ma largamente autonome stirpi signorili, nel XVI risulta ormai orientata verso un diverso interlocutore: le città

30. Per quanto precede, mi limito a rinviare alla trattazione di diversi pontificati di von Pastor, *Storia dei papi*, e Caravale, *Stato pontificio*.

31. Per Cesare Borgia e Giulio II, si può vedere Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 148ss.

immediate subiecte e i loro patriziati. Nel corso del Cinquecento, il numero e l'estensione dei vicariati residui (ormai soprattutto rurali) vennero ulteriormente ridotti, mentre il potere centrale ricercò con crescente decisione, quali controparti in periferia, le oligarchie locali, che si andavano chiudendo in veri e propri ceti patrizi.³² Nel quadro evolutivo tratteggiato da Zenobi, il Quattrocento si configura, genericamente, come una lunga fase di passaggio, ancora da articolare cronologicamente e da chiarire nei suoi propri svolgimenti. Fin d'ora appare comunque evidente una certa sottovalutazione dell'importanza complessiva già assunta, dopo la metà del secolo, dai ceti dirigenti cittadini come referente e sostegno del governo papale quantomeno nel Lazio, nell'Umbria e nelle Marche; rispetto al XVI secolo, inoltre, è come vedremo diversa la fisionomia di queste oligarchie locali, sulla cui evoluzione in più casi la Santa Sede cercò d'intervenire.

Per il momento, è soprattutto importante rilevare che nei decenni immediatamente successivi alla metà del secolo assistiamo ad un generale riassetto e a una stabilizzazione delle strutture di governo che, pur fondandosi su tradizioni anteriori più o meno antiche, portano di fatto all'elaborazione di una struttura in buona misura nuova. Fra la fine del pontificato di Eugenio IV e quello di Callisto III (1455-1458), in stretto rapporto anche con la crisi del conciliarismo e con il nuovo assetto politico italiano conseguente alla pace di Lodi, si era realizzata una rapida ripresa delle facoltà temporali della Chiesa. Questo sviluppo è dapprima testimoniato, come sappiamo, dalla crescita delle aree a dominio diretto, poi sostenuto dalla politica di rafforzamento dell'amministrazione provinciale seguita da Niccolò V e Callisto III. La Santa Sede giungeva allora ad una prima stabile regolamentazione dei rapporti con le città soggette. Introduceva nuovi obblighi fiscali, talora gravosi, ottenendo sia il pagamento di imposte in precedenza normalmente eluse come quella del sale, sia un generale ampliamento della potestà esattiva dei tesorieri: con un sostanziale raddoppio delle entrate ritratte dai domini temporali, che sarebbero salite dagli 80-90.000 fiorini d'oro del tempo di Martino V ai circa 200.000 del 1454-1458.³³ Dopo i dissesti arrecati dalle continue guerre, tornavano nel contempo in piena funzione gli uffici delle

32. Delle numerose e importanti ricerche di Zenobi, dove questa linea interpretativa viene sviluppata e circostanziata, si vedano: *Ceti e potere; Dai governi larghi; Feudalità e patriziati*; e soprattutto *Le "ben regolate città"* (a p. 222 il passo nel testo).

33. Da Martino V fino al primo Cinquecento, un ottimo quadro d'insieme è ora fornito da Caravale, *Le entrate pontificie*. Per le somme indicate nel testo, in buona misura congetturali, v. Partner, *The Budget*, pp. 259-263; Caravale, *Entrate e uscite*, a p. 183.

dogane delle pecore,³⁴ mentre il sistema annonario veniva esteso³⁵ anche alle Marche e a parte della Romagna³⁵ (ed era questo anche un potente strumento di pressione politica, spregiudicatamente usato dai papi in periodi di carestia per spingere i comuni ad acconsentire a richieste di ogni tipo).³⁶ Si moltiplicavano, infine, le rocche cittadine e le castellanie del contado affidate a stabili guarnigioni papali.³⁷

34. Sulla Dogana dei pascoli del Patrimonio, v. Maire Vigueur, *Les pâturages*; per quella di Roma (che comprendeva anche parte del Lazio meridionale), De Cupis, *Le vicende dell'agricoltura*, pp. 67-71 e 549-557, e Carocci, *Tivoli*, pp. 486-488.

35. In queste province, tracce di un'organizzazione annonaria pontificia (peraltro a quel che sembra con rari interventi sulle transazioni interne alla provincia, e piuttosto limitata al solo controllo delle esportazioni) sono in realtà attestate fin dall'epoca di Martino V (cfr. ad es. Partner, *The Papal State*, pp. 122-123). Tuttavia solo alla fine del pontificato di Eugenio IV le aree *immediate subiectae* acquistarono un'estensione sufficiente per permettere il reale controllo del movimento dei grani, e nel contempo la documentazione camerale e delle tesorerie relativa all'annona assume una significativa consistenza; ancora nel 1477, gli atti dell'inchiesta sull'amministrazione pontificia nelle Marche e in Romagna attestano del resto come il sistema annonario fosse avvertito come una sostanziale novità (cfr. oltre, nota 160). La questione resta comunque aperta in attesa del completamento delle ricerche in corso sul sistema annonario pontificio quattrocentesco: cfr. Palermo, *Il commercio del grano*, che costituisce l'anticipazione di un più ampio studio, del quale è finora apparsa solo la sezione relativa al XIII-XIV secolo (Id., *Mercati del grano*).

36. Si ricordi che attraverso una capillare rete di «commissari» e altri ufficiali, l'Abbonanza (il termine compare dal 1450; Palermo, *Il commercio del grano*, p. 85) impediva ogni trasferimento non autorizzato di cereali anche fra contadi di città confinanti (solo Iesi, a mia conoscenza, usufruiva di un privilegio permanente di libera esportazione all'interno dello Stato della produzione cerealicola locale; ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 151r-152r, del 1455, ma con riferimento a concessioni anteriori). Di qui la necessità, in periodi di carestia, di ottenere permessi di importazione (vedi ad es. Guerrieri, *Storia civile*, p. 136: nel 1462, Gualdo Tadino è autorizzata a rifornirsi nel contado di Perugia per far fronte alla carenza di grano), che il papato non mancava di utilizzare a fini politici. Illuminante è al riguardo una lunga lettera a Giacomo Antiquari, segretario di Ludovico Maria Sforza, in cui il comune perugino, da mesi inutilmente sollecitato da Alessandro VI ad alloggiare la compagnia di Vitellozzo Vitelli, richiede l'aiuto del duca milanese per sventare una nuova, pericolosa mossa del papa: in «affanno et molestia grandissima» per l'eccezionale carestia, «che non extat memoria hominum de la maggiore», i perugini hanno «supplicato alla Sua B.ne più volte, et pur de presente, con quanta più vehementia hanno possuto, che li piaccia concederci la tracta del Patrimonio (ove è gran quantità di grani); ce ha tenuti et tiene suspesi, né ci la vol concedere, et ad partes qualcuno ce fa intendere che, volendo noi consentire ad pigliar queste gente d'arme, harrimo dicta tracta; et quel che più ci affligge et molesta è che l'ha conceduta a Orvietani et ad molti altry che sono molto dispari ad noi in qualità et fedeltà» (Verga, *Documenti*, nn. 30 e 31, a pp. 28-30, del marzo 1497).

37. Elenchi di rocche cittadine e del contado custodite da truppe papali ricorrono nei bilanci del 1454-1458 e 1480-1481 citati alla nota seguente, e con maggiori dettagli in ASV,

Rispetto ai precedenti momenti di rafforzamento del potere papale che si erano susseguiti dall'Albornoz in poi, questo ebbe carattere definitivo e determinò nei decenni successivi un ulteriore consolidamento dell'autorità pontificia. È su questa fase di crescita e normalizzazione di apparati di governo, di presidi militari, di diritti fiscali e giurisdizionali che conviene ora soffermarsi.

4. Alcune fonti particolari

Non a caso, è per questo periodo che disponiamo di una serie di fonti eccezionali, alcune studiate e pubblicate, altre inedite e mai utilizzate: i cosiddetti bilanci dello Stato Pontificio del 1454-1458 e del 1480-1481, la *Tabula officiorum* del 1464-1471, infine un registro con gli atti di un'inchiesta del 1477 sull'amministrazione provinciale. Di queste fonti, è subito necessario dare rapidamente conto.

Editi e analizzati da M. Caravale e C. Bauer che li hanno tratti da un volume miscelaneo seicentesco composto da materiali diversi per epoca e contenuto, i cosiddetti bilanci sono piuttosto una sorta di prospetti riassuntivi delle entrate e delle uscite delle tesorerie provinciali e degli altri redditi della Chiesa compilati, con ogni probabilità negli uffici della Camera Apostolica, sulla base di materiale eterogeneo e, almeno il secondo, con il probabile fine di predisporre una riforma dell'ordinamento camerale. I conteggi presentano confusioni e talora contraddizioni, denunciando chiaramente la diversità dei conti particolari sui quali vennero stabiliti; inoltre il primo bilancio è incompleto, non datato e forse in copia posteriore.³⁸ Pur

Reg. vat. 544, cc. 174-226, aa. 1464-1471, e ASR, *Camerale I*, Uffici camerale, reg. 1714, aa. 1464-1471, «Liber computorum et castellanorum tempore domini Pauli pape II» (con l'indicazione di tutte le rocche presiedute, del nome dei castellani e delle paghe loro dovute). Numerose lettere di nomina e verbali di giuramento di castellani sono poi trascritti nei registri indicati alla nota 39; versamenti delle *paghe* dovute ai vari castellani sono poi registrati nei libri delle tesorerie provinciali conservati in ASR, *Camerale I* (ad es.: Tesoreria della Marca, b. 12, reg. 35, a. 1470-1471, cc. 218ss; b. 14, reg. 39, a. 1484-1485, cc. 213ss; ecc.).

38. Il volume si trova nell'ASV, *Arm. XXXVII*, t. 27. Il bilancio più antico è stato edito da Caravale, *Entrate e uscite*, che in base ad una serie di elementi intrinseci ne colloca la redazione fra il 1454 e il 1458 (e più probabilmente al 1457-1458). Segnalo che per un'evidente svista l'editore non ha pubblicato i primi due fogli del bilancio (cc. 739-740; cc. 744-745 della nuova numerazione): il primo è relativo ad una serie di «spese del palazzo» papale (acquisti di derrate e salari al personale) e ad alcune uscite «extraordinarie», come «provisioni» in favore

con questi limiti, si tratta di fonti preziose. Per la prima volta siamo in grado di conoscere gli obblighi finanziari nei confronti del centro di quasi tutte le città dello Stato, e nel contempo abbiamo un censimento dei funzionari periferici stipendiati dalla Camera Apostolica e dalle tesorerie. Non si tratta, va detto, di un elenco completo del funzionariato periferico pontificio. Ci sfuggono tutti gli ufficiali pagati direttamente dalle comunità, tutti gli impiegati delle saline, delle dogane e degli altri organismi dei quali i bilanci riportano solo l'attivo di gestione, infine tutti i funzionari straordinari incaricati di specifiche missioni; remissioni e grazie, esenzioni e nuovi accordi possono poi introdurre radicali modifiche agli obblighi fiscali e finanziari dei comuni. I bilanci forniscono comunque un panorama completo dei vertici dell'amministrazione provinciale e dei principali rapporti fiscali, mentre attraverso altre fonti (soprattutto capitolazioni e documentazione comunale) possiamo individuare buona parte degli ufficiali a carico delle comunità e chiarire ulteriori aspetti della fiscalità pontificia.

Tutti questi dati sono passibili di proficua e ampia integrazione tramite la *Tabula officiorum* del 1464-1471. Questo grosso registro costituisce per così dire il principale esito documentario superstite dell'attenzione con cui Paolo II guardò all'autorità temporale della Santa Sede, aumentando le aree *immediate subiecte*, vigilando sulle oligarchie comunali, istituendo un forte controllo sulla nomina degli ufficiali di ogni genere. Da Martino V in poi, per tutti i pontificati si conserva una duplice serie di registri contenenti alcuni le lettere di nomina di ufficiali centrali e periferici (*libri officiorum*), altri i verbali dei giuramenti da essi prestati al camerlengo prima di iniziare la carica (*liber officialium*).³⁹ Se tramite queste due serie e altra documentazione sparsa si possono raccogliere informazioni importanti sul tessuto funzionariale, mai ne risulta tuttavia una panoramica

di cardinali legati, pagamenti di truppe, versamenti a principi e condottieri; il secondo elenca parte delle entrate spettanti alla tesoreria della Marca. Il bilancio successivo, redatto nel decimo anno di pontificato di Sisto IV (agosto 1480-agosto 1481), è ricondotto ad un progetto di riforma dell'ordinamento camerale e pubblicato in Bauer, *Studi*.

39. Entrambe le serie fanno oggi parte del fondo ASV, *Reg. vat.*, ma sei *libri officialium* del XV secolo si trovano in ASR, *Camerale I*, Uffici camerale, regg. 1711-1716. Ho consultato tutti i *libri officialium* quattrocenteschi (oltre a quelli in ASR, anche ASV, *Reg. vat.* 384, 435, 465-466, 467, 544-545, 697 e 875) e circa la metà dei *libri officiorum* (regg. 350-351, 381, 383, 465-466, 515-517, 542-543, 694). Segnalo qui che ai miei fini utilissimo strumento di ricerca presso l'ASV si è rivelato F. Contelori, *Historia camerale seu de dominio et iurisdictione sedis apostolice ecclesieque Romane*, ms in ASV, *Indici*, 99-103.

completa, poiché soltanto una piccola parte dei giuramenti e delle nomine viene di norma registrata.⁴⁰ A questi registri Paolo II, unico fra i papi del suo secolo, ne aggiunse un terzo, destinato a coprire l'intero suo pontificato: in ordine alfabetico di località, la *Tabula officiorum Sancte Romane Ecclesie per alphabetum* elenca tutti gli incarichi di governo temporale sui quali la Chiesa poteva in qualche modo esercitare la sua autorità.⁴¹ Vi troviamo quindi governatori, tesorieri e altri ufficiali delle amministrazioni provinciali; castellani e custodi di rocche; podestà, cancellieri e altri magistrati dei comuni che avevano ceduto il diritto di nomina alla Santa Sede, o che dovevano comunque richiedere al papa o al governatore la conferma degli eletti. E anche vi figurano magistrature cittadine sulle quali in teoria, stando alle capitolazioni, il papa non poteva esercitare alcun diritto (la stessa *Tabula* annota allora che la nomina spetta liberamente ai comuni), ma che il papato riusciva egualmente a controllare sollecitando e talvolta ingiungendo l'elezione di un proprio candidato. Per ogni città e provincia come per tutti i comuni rurali *immediate subiecti*, semestre per semestre il registro non solo indica il nome degli ufficiali e l'inizio della loro carica, ma anche le modalità di nomina. È evidente la volontà di conservare un quadro completo e aggiornato, arricchito da preziose informazioni sulle concrete modalità di scelta, di ogni intervento e diritto della Santa Sede e soprattutto dell'intero funzionariato locale (mancano invece gli ufficiali minori autonomamente nominati dai governatori). Il fatto stesso che un simile strumento sia con ogni probabilità restato un *unicum* per tutto il secolo ed oltre è significativo delle strutturali carenze di gestione temporale tante volte segnalate per i papi, ma anche dell'ampia influenza esercitata sulla organizzazione e la funzionalità degli uffici camerati dall'orientamento politico dei pontefici.

40. Le registrazioni dei *libri officialium* riguardano in prevalenza ufficiali di curia (si veda ad es. l'edizione del più antico *liber* in Uginet, *Le "liber officialium"*); i *libri officiorum* riportano anche molte lettere di nomina per gli uffici periferici e minori, ma un paragone fra la *Tabula officiorum* di Paolo II (cfr. la nota seguente) e i coevi *libri officiorum* (ASV, *Reg. vat.* 542-543) attesta che, soprattutto nel caso delle podesterie e di altri uffici comunali, in realtà venivano registrate meno di un quinto delle nomine.

41. ASV, *Reg. vat.* 544. Giusti, *I registri vaticani*, pp. 1-80, a p. 50 rileva il carattere del tutto eccezionale del registro, pur riconducendolo alla serie dei *libri officialium*. Simili specificità caratterizzano anche un altro cosiddetto *liber officialium* di Paolo II, quel *Liber computorum et castellanorum* già citato (sopra, nota 37), che è l'unica sistematica registrazione di castellani e castellanerie apparentemente redatta nel XV secolo. [Sul *Reg. vat.* 544 v. ora Petrini, *La Tabula officiorum*, che ipotizza l'esistenza di simili registri anche per altri pontificati.]

Di un diretto intervento papale è frutto anche il ricordato registro del 1477. Nel maggio di quell'anno, Sisto IV, informato di molteplici abusi commessi dai funzionari pontifici, nominava una commissione di sei membri incaricata di indagare «de regimine ac administratione» e più in generale «de integritate et munditia» di ogni ufficiale nominato durante i suoi sei anni di pontificato.⁴² Dotati di poteri estesi persino alla possibilità di abolire cariche giudicate inutili e di stabilire nuove norme con le relative pene, all'inizio di luglio i commissari, suddivisi in coppie, già si trovavano nelle province loro assegnate: e qui, subito pubblicamente sollecitavano i sudditi a denunciare in tutta libertà qualsiasi scorretto comportamento di governatori, tesorieri, castellani e ufficiali di ogni tipo.⁴³ È una procedura per certi versi sorprendente, che poteva suonare come aperta sconfessione degli amministratori locali (comunità e oligarchie cittadine non mancarono infatti di approfittarne), ma che bene si inseriva in un ordinamento politico e in una concezione della sovranità che nello Stato Pontificio, più ancora che altrove, assegnavano come vedremo grande rilievo al rapporto diretto fra sovrano e sudditi. Del lavoro della commissione restano oggi soltanto – a mia conoscenza – i provvedimenti stabiliti dal papa nel maggio del 1478 per evitare il ripetersi di abusi,⁴⁴ e gli atti della coppia di commissari inviata in Romagna e Marca: un volume composto dagli originali delle denunce presentate da comuni, centri rurali e singoli *cives*, nonché dai verbali delle deposizioni richieste a religiosi e esponenti delle oligarchie locali.⁴⁵

42. Le lettere di nomina dei commissari sono in ASV, *Arm. XXXI*, t. 62, cc. 183v-185v; *Bullarium sive Collectio*, n. 6, p. 99.

43. Il 2 luglio 1477 il viterbese Giovanni di Juzzo registra nella sua cronaca l'arrivo in città di «dui commessarii mandati da papa Sisto, e fero bandire che qualunque persona si volesse querelare de' governatori o altri ufficiali del tempo suo, avesse ricorso a loro, che li facevano restituire il tutto, e secondo si diceva il papa l'aviva commesso con iuramento e scomunicazione sopra di ciò, e similmente aveva mandato nella Marca e nel Ducato» (*Cronache e statuti*, pp. 411-422, a p. 415).

44. *Bullarium sive collectio*, n.8, pp. 100-102, di cui dà conto, con imprecisioni, Bauer, *Studi*, pp. 321-322.

45. ASV, *Arm. LII*, t. 28, luglio-ottobre 1477: «in hoc libro continentur querele civitatum et terrarum provinciarum Marchie et Romandiole, ac querele particularium personarum necnon depositions testium super integritate et administratione iustitie tam presentium dominorum gubernatorum et locutenentium et aliorum quorumcumque officialium quam preteritorum». Il volume è stato segnalato da Robertson, *The return of Cesena*, p. 146, nota 79, che a pp. 146-156 riferisce dei passi relativi a Cesena e alla Romagna.

L'analisi di queste belle fonti è stata variamente integrata con spogli, ancora del tutto parziali ed episodici, di scritture cronistiche e memorialistiche, di lettere pontificie, di materiale camerale, di documentazione comunale, di conti delle tesorerie provinciali, di corrispondenza diplomatica e di altro materiale; come pure utilissimi, va detto, sono risultati alcuni importanti studi locali. Il quadro che ne scaturisce può in molti sensi confermare quell'immagine confusa e complessa più volte richiamata negli studi, frutto della «mancanza di un'idea temporale univoca»: ⁴⁶ l'inquadramento delle autonomie cittadine si svolge con tempi e percorsi resi dissimili sia dal vario dettato di capitoli, grazie e concessioni, sia dall'intatta persistenza di quasi tutti i preesistenti, diversissimi istituti finanziari, giudiziari e amministrativi dei comuni.

Oltre questa superficie multiforme e mutevole, in profondità si delineano tuttavia due distinti modelli di organizzazione del rapporto fra città e papato.

5. *Le città con governatore*

In alcuni comuni, a rappresentare il potere centrale è inviato un governatore, generalmente un vescovo, talvolta un cardinale col titolo di legato. *Gubernator* è un termine generico, che si riferisce all'attività svolta, tanto che soprattutto nel caso dei cardinali legati, usi a lunghi soggiorni presso la Curia romana, risulta talvolta attribuito non al titolare dell'ufficio, ma al suo vicario (*locumtenens*, *vicarius*); ⁴⁷ inoltre gli stessi rettori delle province sono spesso chiamati governatori. I due bilanci della Camera Apostolica forniscono primi elenchi, ma difformi e incompleti, di questi funzionari. ⁴⁸

46. Caravale, *Le entrate pontificie*, p. 106.

47. Vicari, vicelegati e luogotenenti erano spesso vescovi o ecclesiastici di elevato rango, e a quel che sembra venivano nominati e stipendiati direttamente dal titolare dell'ufficio.

48. Entrambi li attestano per Città di Castello, Perugia e Viterbo, ma quello del 1454-1458 li ricorda anche per Foligno e Todi, mentre nel successivo, del 1480-1481, compaiono i governatori di Cesena, Orvieto, Rieti-Terni, Spoleto e Vetralla. È evidente che mancano tutte le cariche non retribuite con risorse camerali perché direttamente pagate dai comuni (ad esempio il governatore di Rieti e Terni nel 1454-1458: ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 86v-87v, a. 1455), oppure perché al momento del bilancio assegnate a castellani e altri ufficiali (Todi nel 1480-1481) o a personaggi già incaricati del governo di un'altra città (così Foligno nel 1480-1481); alcune assenze, peraltro, restano prive di sicura motivazione.

Quadri più completi sono forniti dalla *Tabula officiorum* di Paolo II e da una bolla del 1487 con la quale Innocenzo VIII, che aveva portato da sei a trenta il numero dei segretari apostolici, istituiva a loro favore l'obbligo a tutti gli ufficiali dello Stato di richiedere ogni semestre alla Camera Apostolica una lettera di incarico, pagando una tassa che nel caso dei governatori oscilla di norma fra i 25 e i 30 fiorini. Nella *Tabula officiorum* compaiono i governatori di Ascoli, Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, Perugia, Rieti e Terni, Spoleto, Todi, nonché Fano, dal 1464, e Cesena, dal 1466. Fra le città con governatore bisogna inoltre considerare Viterbo, residenza stabile del rettore del Patrimonio, che vi svolge funzioni del tutto simili a quelle dei governatori cittadini ed è appunto chiamato *gubernator Viterbii* nelle fonti locali e nello stesso bilancio del 1480-1481;⁴⁹ v'è poi il cardinale legato governatore di Bologna, che però come vedremo è in una situazione del tutto particolare. Tranne quelli di Ascoli (soppresso nel 1482) e di Todi (già nel 1477 affidato al castellano), la bolla di Innocenzo VIII menziona gli stessi governatorati del tempo di Paolo II.⁵⁰ Alcuni registri delle tesorerie provinciali, sparse fonti comunali e soprattutto l'esame dei *libri officiorum* da Callisto III in poi confermano l'esattezza di questi

Avverto che il bilancio del 1480-1481 annota «al governatore di Viterbo, Orvieto et Vetralla l'anno in tutto ducati 1200», ingenerando il dubbio che si tratti di un'unica carica (Bauer, *Studi*, p. 366). Ma negli ultimi decenni del Quattrocento e nel primo Cinquecento il grosso castello di Vetralla è in effetti sede di un governatorato autonomo, probabile derivazione del governatorato costituito in via provvisoria da Paolo II per le terre sottratte a Everso Anguillara (oltre a Silvestrelli, *Città, castelli*, pp. 721-722, cfr. ASV, *Reg. vat.* 542, c. 75, a. 1465); quanto ad Orvieto, numerose fonti chiariscono come il suo governatore fosse di norma distinto da quello di Viterbo (ASV, *Reg. vat.* 465, aa. 1455-1457; 515, aa. 1458-1460; 544, aa. 1464-1471; 657, aa. 1475-1479; 694, aa. 1484-1487; Theiner, *Codex*, III, n. 344, pp. 403-404, a. 1458; registrazioni di versamenti per il salario del governatore di Orvieto sono in ASR, *Cammerale I*, Tesoreria Patrimonio, b. 12, reg. 46, cc. 125ss, a. 1466-1467; b. 23, reg. 76, c. 134, a. 1485-1486; b. 23, reg. 78, cc. 110ss, a. 1486).

49. È quanto risulta dai registri delle riformazioni viterbesi (ad es. ACV, *Riformagioni*, n. 15, aa. 1457-1458; n. 18, a. 1472; n. 22, a. 1483) e dalla *Cronaca* di Niccola della Tuccia, in *Cronache e statuti*, pp. 1-273, ad es. alle pp. 94-96. Non ho potuto accertare se un'analoga funzione venisse svolta dal rettore della Marca per Macerata, principale sede del rettorato (poco utile Paci, *Le vicende politiche*); va comunque notato che le spese per corrieri registrate nei conti della tesoreria della Marca attestano come il rettore fosse solito a lunghe residenze in altri centri della provincia, ad esempio Fabriano (ASR, *Cammerale I*, Tesoreria della Marca; cfr. anche Fumi, *Inventario e spoglio ... della Marca*).

50. *Bullarium sive Collectio*, pp. 118-127. Per la soppressione del governatorato di Ascoli vedi oltre, note 132-137.

elenchi, attestando nel contempo la saltuaria presenza di altri governatorati cittadini: alcuni del tutto eccezionali (Terracina, Nepi, Corneto-Civitavecchia-Montalto, Orte-Amelia-Civita Castellana), altri meno rari ma di norma uniti ai governatorati di più importanti città vicine (quelli di Gualdo, Nocera e Assisi sono sempre accorpati a Foligno, Norcia e Cascia a Rieti o, talvolta, a Spoleto).⁵¹ Una volta così stabilito il tessuto dei governatorati, bisognerebbe ancora chiarire molti elementi, come ad esempio i rapporti gerarchici fra il legato di Perugia e i vari governatori della regione: appare comunque palese che i governatori non sono uniformemente distribuiti in tutte le città dello Stato, ma si concentrano in Umbria e nel Patrimonio.

Nominato per un anno o più spesso *ad beneplacitum*, il governatore risiede in un palazzo dalla collocazione centrale e dall'accentuato valore simbolico, spesso sottratto al comune (nel 1447 persino la potente Bologna si era dovuta rassegnare a dividere a metà il Palazzo del Comune, lasciando inoltre alla Chiesa la scelta della parte migliore).⁵² Se questo *palatium gubernatoris* è sempre oggetto, nei decenni dopo la metà del secolo, di lunghi lavori di costruzione e ristrutturazione, sono però le rocche la principale attività edilizia promossa, nelle città, dal papato. A Orvieto come a Cesena e in innumerevoli altri centri, già all'indomani del passaggio alla *subiectio immediate* la prima preoccupazione della Santa Sede è quella di «farli una rocha supra capo»; ma altre volte la costruzione può avere inizio solo dopo un lento irrobustimento del potere papale, accompagnandosi spesso alla repressione di gravi episodi di lotta faziosa.⁵³ Destinata anche alla difesa bellica e al presidio militare contro forze esterne, la rocca è innanzitutto strumento potente di dominio sulla città, di «briglia» alle sue turbolenze. Per evitarne la costruzione si in-

51. Avverto inoltre che talvolta territori rurali posti in aree di confine o da poco sottratti a stirpi baronali laziali risultano affidati ad ufficiali dalle evidenti funzioni militari, ma provvisti anche del titolo di governatore: Vetralla (cfr. nota 48); il «gubernator et defensor terre Frascati» (ASV, *Reg. vat.* 465, aa. 1455-1457; 515, aa. 1458-1460); il «castellanus et gubernator castris Barbacani» (465, aa. 1455-1457); il «gubernator in temporalibus» delle terre del monastero sublacense (542, aa. 1466-1469); il *castellanus* di Soriano che è talvolta anche «gubernator Amerine, Ortane et Castellane civitatum eorumque comitatum ac etiam castrorum Bassani, Lugnani, Fianelli, Vallerani, Fabriani, ...» (515, c. 252, a. 1458-1460); il governatore e castellano di Sora, Isola Liri, Arpino e castelli vicini (542, c. 61, a. 1467).

52. Sacchi, *Statuta*, p. 267 (cfr. Verardi Ventura, *L'ordinamento bolognese*, a p. 306).

53. È il caso ad es. delle rocche di Viterbo e Tivoli, costruite dopo i gravissimi torbidi rispettivamente del 1456-1457 e del 1460-1461 (Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 144-147; Carocci, *Tivoli*, pp. 107-109, dove è ricordata la frase citata nel testo, tratta da un dispaccio dell'ambasciatore dei Gonzaga).

viano ambascierie al papa e alle potenze amiche, si minacciano ribellioni, si pagano somme ingenti.⁵⁴ Non in tutte le città la Santa Sede ritiene necessaria una rocca: all'epoca di Paolo II, manca in sette delle tredici città sede di autonomi governatorati (è però presente in almeno un'altra decina di comuni urbani).⁵⁵ Ma se la decisione è presa, solo pochi grandi comuni, innanzitutto Perugia,⁵⁶ riescono a sventare l'apertura del temuto cantiere, protetto da nutriti contingenti di armati, come quello di seicento uomini ottenuto nel maggio 1450 dal commissario incaricato della costruzione della rocca orvietana «poiché temeva che i cittadini si ribellassero alla edificazione della detta rocca».⁵⁷ A metà Quattrocento, sono episodi, questi, che ormai da tempo si ripetono ciclicamente: dalla legazione dell'Albornoz, per oltre un secolo le rocche assomigliano ad una pianta tenace abbarbicata al sommo della cinta muraria, tante volte estirpata nei momenti di eclissi del potere centrale, tante altre rigenerata da domini signorili o da papati più energici.⁵⁸ Ma adesso che l'autorità papale non conosce più lunghe soluzioni di continuità, la rocca è destinata, di norma, a durare per secoli.

Dalla presenza di una rocca e della sua guarnigione il governatore trae indubbi stimoli a una maggiore determinazione. Nel 1461, ad esempio, la

54. La definizione della rocca come «briglia» alle irrequietezze comunali è dell'ambasciatore dei Gonzaga, che riferisce anche come i tiburtini avessero pagato 2.000 ducati a Callisto III per acquistare una precedente rocca, subito distrutta al fine di «essere dil tutto signori» (Carocci, *Tivoli*, p. 109). Per una richiesta di Perugia al duca di Milano affinché intervenga per allontanare Paolo II dal proposito di «volere fare ad ogni modo una rocha in quella città», cfr. ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, b. 59, 12 marzo 1466 (ringrazio Gianluca Battioni, Daniele Carnini e Giuliano Garavini per il prezioso aiuto nella ricerca sul carteggio sforzesco). Per l'invio di ambasciate a Curia vedi ad es. *Ricordi di ser Matteo*, pp. 512-513: nel marzo del 1450, saputo che il papa voleva ricostruire la rocca, il comune di Orvieto invia Roma una serie di ambasciate, sostenendo che la città era ormai fedele alla Santa Sede e che comunque il governatore già aveva «claves portarum et palazzeptorum dicte civitatis».

55. Calcolo basato su ASV, *Reg. vat.* 544, e ASR, *Camerale I*, Uffici camerale, reg. 1714. [Sulle rocche, v. ora Vaquero Piñero, *Le castellanías*, e gli atti del convegno *Rocche e fortificazioni*].

56. Paolo II non riuscì infatti a edificare la rocca progettata nel 1466 (cfr. la lettera degli ambasciatori milanesi citata due note innanzi).

57. *Ricordi di ser Matteo*, pp. 493-494: «propter suspictionem quam ipse habebat ne cives rebellarentur contra hedificationem dicte rocche».

58. La rocca di Viterbo (ma la sua vicenda non ha nulla di peculiare) fu ad es. costruita dall'Albornoz, demolita nel 1375 da Francesco di Vico, riedificata nel 1395 da Bonifacio IX, distrutta nel 1438, e infine ricostruita dalle fondamenta nel 1457 (Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 144-146).

fornitura gratuita di stame per un contingente di duecento «cavalli» momentaneamente in città viene rifiutata dagli ufficiali di Viterbo, che «per niente volevano seguire tale usanza», moltiplicando riunioni consiliari, ambascerie e «replicazioni», al punto che «il popolo quasi si recava in tumulto»: la città cede solo quando i priori vengono imprigionati nella rocca edificata quattro anni prima, nelle stesse carceri dove più tardi, nel 1481, li seguiranno altri tre loro successori, anche essi colpevoli di resistere ad un'imposizione straordinaria.⁵⁹ In teoria il castellano dovrebbe essere un funzionario diverso dal governatore, con scarsa ingerenza nella vita cittadina e con compiti militari; negli anni a cavallo di metà secolo, dunque in una prima fase di assestamento del riaffermato potere papale, più di una volta accade però che entrambe le cariche siano ricoperte da un medesimo personaggio. Ne deriva una concentrazione di poteri vista di cattivo occhio dai comuni, che cercano in tutti i modi di porvi fine. Sembra del resto valutata come un ripiego anche da parte del papato, che «per uno stato e un governo migliori» finisce spesso con l'ordinare che i due incarichi siano affidati a personaggi distinti.⁶⁰ La collaborazione di comune e governatore può essere compromessa dalle continue richieste di forniture gratuite per la rocca (legna, fieno, forza lavoro),⁶¹ e soprattutto da quell'atteggiamento di eccessiva sicurezza indotto dal diretto comando di armati e fortificazioni – quelle torri e quelle mura la cui merlatura compare minacciosa nelle parole rivolte a Lupo Conchiello, castellano e governatore di Orvieto nel 1458, da un consigliere che ne ascoltava le lamentele per le critiche mossegli dai conservatori del comune: «se io fosse nella signoria vostra, non seria ogni nocte che n'appiccaria quactro ad quisti merli».⁶²

59. Per l'episodio del 1461, Niccola della Tuccia, *Cronaca*, p. 83; per quello del 1481, Pinzi, *Storia della città*, 278-279, e ACV, *Riformagioni*, reg. 21, c. 60r-v.

60. Cfr. ad es. ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 25v-26v, a. 1455: «pro salubri statu et gubernatione» Callisto III promette a Narni che in futuro il governatore sarà sempre un ufficiale diverso dal castellano; a c. 24r-v, identica promessa al comune di Spoleto, con inoltre il divieto al governatore di risiedere nella rocca. Va segnalato che secondo il *liber castellanorum* di Paolo II (ASR, *Camerale I*, Uffici camerale, reg. 1714), i castellani delle rocche cittadine sono in oltre la metà dei casi vescovi, abati, canonici o altri ecclesiastici: la diffidenza papale verso il cumulo delle due cariche non può quindi essere attribuita al desiderio di riservare al solo personale ecclesiastico l'ufficio di governatore.

61. Richieste ad es. vietate al castellano di Spoleto nella lettera del 1455 citata alla nota precedente.

62. *Ricordi di ser Matteo*, pp. 525-526, in nota.

Referenti locali della Santa Sede, incaricati dell'esecuzione delle direttive sovrane, i governatori hanno poteri definiti con relativa uniformità dalle lettere di nomina. Esemplate su alcuni modelli dal contenuto abbastanza simile (mancano però adeguate indagini), le nomine conferiscono innanzitutto, con formula ampia, la piena potestà di governo, proponendo in seguito una dettagliata rassegna dei poteri governatoriali: alla libertà completa di giudizio non solo per le cause di appello, ma anche per quelle avocate dal rettore o direttamente sottopostegli dal querelante, si aggiunge la possibilità di sospendere statuti, di ricevere giuramenti di fedeltà, di punire rivolte e più in generale di compiere senza bisogno di ulteriore mandato quanto sembri necessario e utile «ad gubernationis officium»; il tutto con l'anticipata garanzia del pieno avallo papale. È assente ogni riferimento al rispetto di convenzioni e capitoli, che compare invece in un diverso modello di lettera, dove peraltro è conferito anche il potere di nominare, sospendere e rimuovere qualsiasi ufficiale comunale, di revocare concessioni in feudo e in vicariato, di favorire la pace fra comunità rurali e signori laici, di sciogliere leghe e patti, anche giurati, ritenuti dannosi al dominio papale e alla pace, di effettuare remissioni di pene e di riunire l'esercito contro i nemici della Chiesa.⁶³

Le nomine delineano tuttavia un quadro d'intervento tanto ampio quanto teorico. Destinate ad essere presentate alla città, e magari alla trascrizione nei copiarî comunali, rivelano soprattutto la preoccupazione di ridurre ogni preliminare contestazione dei poteri governatoriali da parte dei soggetti. La funzione di garantire al rettore il rispetto papale dei suoi provvedimenti e di stimolarlo alla massima libertà d'iniziativa è pure presente, ma in via accessoria: tanto più che ogni governatore, per propria e altrui ripetuta esperienza, sapeva bene come l'avallo papale fosse tutt'altro

63. Rinvio, genericamente, alle innumerevoli lettere di nomina trascritte nei *libri officiorum*. Resta peraltro da compiere uno studio sia sulle modifiche apportate nel tempo ai formulari, sia soprattutto sulle differenze (a un primo esame sorprendentemente ridotte) fra i poteri attribuiti ai semplici *gubernatores generales* o in *temporalibus* rispetto a quelli conferiti a legati e vicari generali. Sembrerebbe dunque che sebbene «il significato proprio del titolo legatizio» sia quello di attribuire al rappresentante papale «quella pienezza di poteri che solo il papa possedeva», nei fatti le differenze fra le competenze del legato e quelle degli altri rettori siano già nel Quattrocento modeste come risultano poi in età post-tridentina (Verardi Ventura, *L'ordinamento bolognese*, pp. 386-392; Gardi, *Il cardinale legato*, in partic. pp. 32-34). Sulla figura giuridica del legato si può vedere Blet, *Histoire de la représentation diplomatique*, e, per il periodo anteriore, Figueira, *Legatus*. [Va ora segnalata l'importante analisi di Gardi, *Il mutamento di un ruolo*.]

che scontato e come nei fatti la carica implicasse compiti diversi secondo il contenuto delle capitolarzioni, le esigenze del momento, la capacità di resistenza del comune, la stessa personalità dell'ufficiale.

In campo giudiziario, tutti i capitoli stipulati al passaggio sotto il diretto dominio della Santa Sede lasciano ai comuni la piena competenza in primo grado. Generale è pure la richiesta, ripetuta in innumerevoli ambascerie, di estendere all'appello le prerogative dei giusdicenti comunali, o quantomeno di vietare appelli a tribunali esterni alla città. Al riguardo, la presenza o meno di un governatore non appare un elemento determinante, anche se la prima richiesta sembra più facilmente accolta per i centri privi di tribunali rettorili, mentre la seconda è avanzata soprattutto dalle città con governatore, come ad esempio Perugia, dove dal 1424 al 1458 vige il divieto di appello a Roma (le cause di secondo grado sono allora giudicate sia dal Vicelegato che dai Priori del comune).⁶⁴ Anche nell'amministrazione della giustizia, tuttavia, l'elemento saliente è la varietà delle soluzioni adottate, che mutano di città in città e secondo il personale orientamento dei papi. Lo scarto fra normativa e prassi appare del resto qui di particolare ampiezza, sia perché i comuni tentano in ogni modo, magari reiterando antichi divieti statutari contro il ricorso ai tribunali pontifici, di limitare le competenze giudiziarie delle curie provinciali, sia perché, all'opposto, governatori e rettori praticano talora, in disprezzo al dettato di statuti, capitoli e costituzioni provinciali, una sistematica politica di avocazione di ogni causa anche in prima istanza e un uso largo e spregiudicato del diritto di concedere composizioni, grazie e remissioni sulle sentenze dei giusdicenti comunali.⁶⁵ pratiche queste attestate un po' ovunque, ma non a caso di particolare evidenza laddove la stabile presenza di un governatore e dei suoi giudici può più facilmente tradursi in un minuto controllo dell'attività giudiziaria del comune.⁶⁶

64. Nei primi mesi del suo pontificato, ad esempio, su richiesta degli ambasciatori cittadini Callisto III concesse o confermò a Todi, Recanati, Cingoli, Amandola e altri comuni la giurisdizione sia di primo che di secondo grado (ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 42r-v, 196v-198r, 245v-246v e 247r-v; per anteriori, analoghe concessioni, vedi ad es. *Reg. vat.* 363, c. 240r-v, a. 1445, Norcia). Per i capitoli utilizzati, cfr. sopra nota 29; per la situazione di Perugia, Black, *Commune and the Papacy*, pp. 172-173, e Partner, *The Papal State*, pp. 174-175.

65. Si vedano ad esempio in ASV, *Arm. LII*, t. 28, gli atti della commissione d'inchiesta del 1477, dove simili comportamenti sono oggetto di generale lamentela; querelanti e testimoni li attribuiscono sia al desiderio di giudici e *auditores* pontifici di moltiplicare i proventi giudiziari (sportule e *capisoldi*), sia alla disponibilità dei governatori verso ogni composizione pecuniaria, palese od occulta.

66. Per Perugia, vedi ad es. Fumi, *Un codice di signature*.

I governatori hanno poi compiti di sorveglianza sul mercato del grano, sul restauro di mura ed edifici e altri incarichi di entità e natura diversa a seconda della contingenza. In momenti di grave tensione, se dispongono di una rocca e di sufficienti truppe, possono divenire per breve tempo arbitri a tutti gli effetti della vita cittadina: come l'arcivescovo di Ravenna Bartolomeo Roverella, governatore di Viterbo nell'agosto del 1459, che dopo aver messo in fuga le truppe di Everso Anguillara e di alcuni fuoriusciti cittadini può liberamente provvedere, senza alcun significativo intervento comunale, sia a processi, condanne e perdoni, sia alla custodia della città, all'istituzione di nuove normative sul porto d'armi, alla muratura di porte cittadine, finanche al cambiamento del percorso di alcune strade.⁶⁷

Ma la loro principale funzione è senza dubbio il controllo dell'apparato comunale, controllo attuato in molteplici modi, ufficiali e meno ufficiali, ricercando la collaborazione dei maggiorenti locali, prestandosi anche a rappresentare presso la Curia gli interessi della città e della sua oligarchia. Quasi ovunque il governatore ha la facoltà di nominare alcuni magistrati del comune e di confermarne altri. Anche quando non previsto dai capitoli, nei fatti interviene poi con costanza sull'imborsazione, riuscendo talora a sostituirsi al comune nella nomina degli ufficiali. Valgono a tal fine minacce e lusinghe: se nel 1447 il governatore di Viterbo ottiene di formare liberamente le future borse invitando a cena «domestiche et familiariter» priori e cittadini influenti,⁶⁸ sotto Sisto IV un suo successore, che aveva conferito direttamente alcuni uffici soggetti ad imborsazione, reagisce con la violenza alle proteste dei cittadini e a una stessa lettera papale che lo richiamava al rispetto della consuetudine, al punto che gli ufficiali inviati dal comune vengono arrestati e messi in catene con «massima offesa e infamia» della città.⁶⁹ A Perugia, Cesena, Viterbo, Rieti e probabilmente anche in altre città, il governatore convoca il consiglio generale, ne stabilisce almeno in parte l'ordine del giorno e talvolta ne presiede le sedute:⁷⁰ con una funzione

67. Niccola della Tuccia, *Cronaca*, pp. 73-80. Una dettagliata analisi dell'attività di un governatore (quello di Perugia nel 1451-54) è in Zanelli, *Pietro del Monte*: alle pp. 66-80.

68. ACV, *Riformagioni*, reg. 11, cc. 78r-79r, e Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 57-58.

69. Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 254-255 («maximum vilipendium et infamiam»).

70. Per Perugia, cfr. Black, *Commune and the Papacy*, p. 169 (all'epoca di Martino V, peraltro, al governatore spettava anche autorizzare la convocazione del consiglio dei priori e dei camerari delle Arti: Regni, *L'amministrazione*, pp. 174-175); per Cesena, Robertson, *The Return of Cesena*, p. 132; per Viterbo e Rieti, mi baso su alcuni registri di riformagioni (ACV, *Riformagioni*, reg. 15, aa. 1457-1458; reg. 18, a. 1472; reg. 22, a. 1483; ASRI, *Riformanze*,

di sicura deterrenza per le critiche tanto al governo papale quanto al proprio operato (nel 1477 i consiglieri di Cesena lamentano esplicitamente che innanzi al governatore «non è possibile parlare liberamente per l'utile della città»)⁷¹. Eccezionali appaiono invece interventi su altri organismi consiliari più ristretti e dalle funzioni esecutive, come ad esempio il tentativo del governatore Nicola da Sassoferrato di «abbassare l'onore dell'offizio del priorato di Viterbo», vietando «che nella casa di detti priori non si potesse far consiglio alcuno senza sua licenza»: «cose disorbitanti», commenta il cronista Niccola della Tuccia, più volte priore.⁷² Assieme ai massimi magistrati del comune, il governatore emana poi deliberazioni e bandi, e in alcuni casi a lui spetta autorizzare l'invio di ogni ambasceria non diretta al papa⁷³ – e anche in questi casi le fonti ricordano come eccezionali i comportamenti autoritari di singoli rettori, che pretendono di estendere il controllo alle ambascerie per la curia o che promulgano in tutta autonomia normative di competenza comunale.⁷⁴

A Viterbo e Cesena il governatore, che è qui anche rettore della Provincia, dispone direttamente di un contingente armato stabile, comandato dal bargello; altrove, deve in maggior misura contare sul sostegno del podestà e dei suoi birri. In tutte le città, il podestà appare molto sensibile alle richieste della Santa Sede e dei suoi rappresentanti. Nei *libri officiorum* e negli archivi comunali si conservano innumerevoli nomine pontificie di podestà, mentre la *Tabula officiorum* di Paolo II attesta l'ampiezza dell'intervento papale nella designazione di questi ufficiali. È tuttavia impossibile delineare un quadro uniforme e completo degli interventi centrali nella no-

reg. 38, aa. 1465-1467; la ricerca sulle riformazioni reatine è stata condotta da P. Franco, L. Di Bello, M. Di Credico e A. Grandi, che ringrazio).

71. «Non licet libere loqui pro utilitate civitatis»: citato in Robertson, *The Return of Cesena*, p. 152.

72. Niccola della Tuccia, *Cronaca*, pp. 93-95. Sempre per Viterbo, si vedano anche le vibrante proteste suscitate, nell'aprile 1485, dalla decisione del governatore di convocare un consiglio di cinquantasei membri, anziché dei consueti quaranta: alcuni consiglieri contestano l'innovazione e giungono a far sospendere la seduta protestando che l'ampliamento sembrava loro una «iniuriam, cum tutores nemini dentur nisi pueris, mentecaptis et infidelibus» (ACV, *Riformazioni*, reg. 22, cc. 201v-202v).

73. Così ad es. a Cesena: Robertson, *The Return of Cesena*, p. 134.

74. Sotto Paolo II, a Viterbo addirittura il governatore «fe' legge che i signori priori non potessero scrivere lettere al Santo Padre né ad alcuno di corte di Roma senza sua licenza» (Niccola della Tuccia, *Cronaca*, p. 94). Sempre a Viterbo, nel marzo del 1485 venne vietato di inviare «oratores ad curiam» più di tre volte l'anno (ACV, *Riformazioni*, reg. 22, c. 195r-v).

mina del podestà. Se in via teorica capitoli, grazie e concessioni lasciavano spesso ai comuni quantomeno la facoltà di indicare una rosa di candidati, di fatto la *Tabula officiorum* mostra come sotto Paolo II simili diritti venissero con noncuranza calpestati da un profluvio di brevi pontifici che imponevano nomine senza tenere in conto alcuno le indicazioni del comune. Per gli altri pontificati quattrocenteschi le fonti centrali non consentono una simile verifica, ma sembra probabile che il rigido atteggiamento di Paolo II sia stato in più casi accantonato.⁷⁵ Si noti peraltro che in città come Rieti e Orvieto prima del 1455-1460 era emersa con forza la tendenza ad affidare la podesteria allo stesso governatore, determinando nei fatti la scomparsa dell'ufficio: sembra evidente indizio del pieno controllo papale sulla carica, che la rendeva un inutile duplicato del governorato. Ed è anche significativo che i comuni reagirono con vigore contro questa tendenza, ottenendo in breve solide garanzie per la sopravvivenza della podesteria.⁷⁶ Né mancano poi episodi di contrasto fra podestà e ufficiali pontifici.

75. La *Tabula officiorum* specifica se il podestà fosse stato liberamente eletto dalla comunità, se avesse ricevuto conferma pontificia, se la sua scelta fosse avvenuta in una terna presentata dal comune, se il suo nome fosse stato suggerito o imposto da una lettera papale. In tal caso si indicava pure chi ne aveva eventualmente sollecitato la scelta: e questi interventi, numerosi soprattutto per le podesterie dei maggiori comuni, appaiono effettuati soprattutto da cardinali, meno di frequente da grandi nobili di Roma e dello Stato o da re e principi stranieri, più raramente ancora da esponenti di spicco delle oligarchie cittadine e da ambascerie comunali. Numerose e costanti erano infatti le pressioni indirizzate alle città perché effettuassero o sollecitassero dalla Curia una determinata nomina. Al punto che nel settembre 1465 nel consiglio di Rieti si rilevava come la città fosse solita ricevere «quamplures et diversas licteras reverendissimorum dominorum cardinalium, prelatorum, comunitatum et aliorum magne virtutis et conditionis virorum rogantes et requirentes eorum amicos et benivolos eligi ad nostre potestarie officium». In questo caso, il comune deliberò di rimettersi per tutte le future nomine di podestà all'opinione del cardinale protettore di Rieti, Angelo Capranica, dal 1460 vescovo della città: sia pure per via indiretta, il sistema clientelare finiva allora con l'accentuare i legami fra comune e apparati di Curia (ASRI, *Riformanze*, reg. 38, c. 58r; ma per la generale diffusione di interventi e pressioni di questo tipo, vedi oltre). In situazioni particolari, d'altra parte, gli interventi di ogni tipo, anche degli stessi curiali, nella designazione degli ufficiali potevano pregiudicare l'efficacia del governo papale: nel 1477, ad es., un vecchio dominio dei Malatesta, Fano, supplicava i commissari papali affinché in futuro non venissero più nominati governatori fedeli ai Malatesta di Rimini «né alcuno a complacencia de prelati amici» degli ex-signori (ASV, *Arm. LII*, t. 28, c. 72r-v).

76. Per Rieti, dove la podesteria risulta affidata al governatore dal 1441 fino al 1455, cfr. Michaeli, *Memorie storiche*, III, pp. 244 e 254; a Orvieto la soppressione della podesteria sembra essere stata molto più episodica, ed è comunque per il futuro tassativamente vietata da Pio II nel 1458 (Theiner, *Codex*, III, n. 244, pp. 403-404).

Vincolati al rispetto degli statuti, sottoposti a sindacato, simboli dell'antica autonomia comunale e insieme ufficiali del papa, i podestà sembrano dunque occupare una posizione ambigua, mutevole a seconda della forza del comune e spesso caratterizzata da funzioni di mediazione. Ogni valutazione, però, deve tener conto di peculiarità locali,⁷⁷ e comunque sconta la totale assenza di studi sulla provenienza, l'origine sociale, le carriere, gli orientamenti politici e i legami di clientela di quello che era forse il principale gruppo di funzionari laici di professione attivo nei domini pontifici.

6. Il controllo sulle finanze comunali

Nei comuni umbri e del Patrimonio, il governatore ha infine un'ampia, una decisiva capacità di intervento sulle finanze comunali. Il bilancio ordinario del comune è infatti sotto il controllo della Camera Apostolica. La Santa Sede riscuote direttamente quasi la totalità delle entrate fornite dall'appalto delle gabelle, dall'affitto dei beni comuni (comunanze), dalla vendita del sale, dall'attività giudiziaria, dai tributi fissi versati dalla comunità ebraica e dai centri del contado. Alla Chiesa spetta inoltre un «sussidio» annuale di notevole ammontare, pari ad esempio a Perugia dapprima a 12.000, poi a 8.000 ducati d'oro (per le altre città umbre si oscilla intorno ai 700-1.000 ducati). Con queste entrate, si provvede non solo al pagamento del governatore e del castellano, ma anche ai salari di tutti gli ufficiali comunali (dal podestà e dai priori fino all'ultimo dei salariati, fino al «mastro dell'orologio», agli sguatterri, agli «scopatori della piazza»), così come alle elemosine, alle spese per feste e celebrazioni, e a tutte le uscite di carattere ordinario, elencate in apposite *tabule*.⁷⁸ Effettuate le spese, ogni residuo attivo viene incamerato dalla Santa Sede.

Per valutare i reali margini di autonomia economica ancora a disposizione dei comuni sarebbe essenziale conoscere nei dettagli le concrete modalità di gestione delle finanze, finora studiate solo nel caso perugi-

77. A Perugia, ad es., il podestà è a tutti gli effetti un ufficiale papale, tanto che ad esso viene contrapposto un capitano del popolo di nomina comunale (Black, *Commune and the Papacy*, p. 171).

78. Un panorama d'insieme nei bilanci del 1454-1458 e 1480-1481 (Caravale, *Entrate e uscite*; Bauer, *Studi*). Per la riduzione del sussidio di Perugia, avvenuta al tempo di Eugenio IV, vedi Partner, *The Papal State*, pp. 171-172.

no.⁷⁹ A Perugia, città importante cui la Santa Sede aveva dovuto concedere particolari spazi di autonomia, l'apparato finanziario del comune era stato conservato intatto, ma ad esso era sovrapposta una tesoreria papale con funzioni di controllo sulle entrate e le uscite ordinarie. Gli uffici finanziari comunali (articolati nelle Camere dei conservatori della moneta e dei massari) si occupavano assieme al tesoriere dell'appalto di gabelle e beni comuni, incassavano le relative entrate e le imposte dovute dalle comunità del contado, ma potevano effettuare esborsi solo su mandato del tesoriere, che agiva a sua volta su ordine del governatore; a Perugia come altrove, il comune aveva però a sua libera disposizione una somma prefissata, che poteva autonomamente utilizzare per ambasciate, donativi ed altre occorrenze (a Perugia dapprima 600, poi 1.000 ducati, a Todi 150 ducati, a Narni solo 60, a Città di Castello 1.200 lire, ecc.).⁸⁰ La Chiesa non poteva introdurre nuove gabelle o in altri modi aumentare gli *onera ordinaria*, destinati innanzitutto a coprire le «expense ordinarie pro officialibus et aliis oportunitatibus», così come risultavano nella relativa «tabella» (*tabula*).⁸¹ Le entrate cosiddette straordinarie, vale dire essenzialmente le imposte dirette e il prestito a breve, restavano invece sotto il controllo di un ufficiale comunale, il depositario. Con collette e prestanze questi raccoglieva dalla città e dal contado gli 8.000 ducati del sussidio dovuto alla Santa Sede e le

79. Fondamentali sono Regni, *L'amministrazione*; Black, *Commune and the Papacy*, pp. 173-176; Caravale, *Le entrate pontificie*, pp. 82-85, 97-99 e 101-102. Ulteriori dati in Regni, *La "comunantia fructus aque Lacus"*, e Fruttini, *Le "comunanze"*.

80. A Perugia la somma «annuatim concessa pro ipsius comunis exigentiis et necessitatibus» è di 600 fiorini al tempo di Martino V (Regni, *L'amministrazione*, pp. 187-188), e di 1.000 fiorini (di 37 bolognini l'uno) dal 1467 almeno (oltre a Bauer, *Studi*, pp. 370-371, vedi il doc. del 1467 pubblicato in appendice a Toaf, *Gli ebrei a Perugia*, n. 63, pp. 298-299); il bilancio del 1454-1458 sembrerebbe invece registrare la concessione di ben 2.000 ducati di 32 bolognini (Caravale, *Entrate e uscite*, p. 186). Per Todi, oltre ai due bilanci rinvio a ASV, *Reg. vat.* 536, cc. 196v-198r, a. 1455, concessione provvisoria di una somma per le ambasciate (nel bilancio del 1454-1458 risulta essere di 400 ducati); per Narni, ivi, cc. 25v-26v, a. 1455; per Città di Castello, i bilanci del 1454-1458 e del 1480-1481 forniscono somme, in lire di 20 bolognini, leggermente differenti (rispettivamente 1.450 e 1.200 lire), cui si aggiungevano circa altre 650 lire per feste e ulteriori spese straordinarie (Martino V aveva invece in tutto concesso, nel 1429, 300 fiorini l'anno; Fumi, *Inventario ... Città di Castello*, pp. VI-VII).

81. La citazione è da Theiner, *Codex*, III, n. 278, p. 334, a. 1435 (relativo in realtà a Città di Castello: la distinzione fra *onera extraordinaria* non soggetti ad incameramento e gli *introitus ordinarii* vincolati alla copertura delle spese ordinarie e soggetti all'incameramento del sopravanzo è tuttavia generale).

somme necessarie al pagamento di imposizioni pontificie straordinarie, di spese militari, dell'abbondanza comunale e di alcuni ufficiali minori.

Secondo il bilancio della Camera Apostolica del 1454-1458, questa distinzione fra entrate e spese ordinarie passate sotto il completo controllo papale, e imposte dirette e straordinarie ancora amministrate dai gruppi dirigenti comunali, ricorre anche ad Ascoli, Città di Castello, Todi, Spoleto e Foligno. Da altre fonti sappiamo però che questo elenco è incompleto: vi mancano i comuni le cui finanze, pur se incamerate, non danno in realtà luogo a versamenti in favore della Camera Apostolica perché integralmente utilizzate *in loco* per pagare ufficiali comunali e pontifici o perché temporaneamente riassegnate al comune per privilegio papale. In quell'epoca, quantomeno anche Gualdo, Narni, Orvieto, Rieti e Viterbo hanno in realtà già perduto l'autonomia finanziaria,⁸² mentre incerta è la situazione di Assisi, le cui entrate risultano comunque poco più tardi nelle mani della Santa Sede.⁸³

A quel che è dato di capire, in queste città l'intervento del papato nel sistema finanziario comunale sembra meno complesso e più diretto che non a Perugia. Dal pontificato di Paolo II, in questi centri un tesoriere papale dipendente direttamente dalla Camera Apostolica è attestato soltanto, e con lunghe interruzioni, ad Ascoli e Città di Castello (nei decenni anteriori sembra invece che il numero delle tesorerie fosse maggiore).⁸⁴ Per lo più il bilancio ordinario è amministrato da un ufficiale di nomina pontificia ma dipendente dall'amministrazione provinciale (*camerarius*, *depositarius*) che effettua le spese previste nelle apposite *tabule*, richiede l'autorizzazio-

82. Per Gualdo l'incameramento risale al 1447-1449 (oltre a Guerrieri, *Storia civile*, pp. 130-132, vedi ASV, *Reg. vat.* 410, c. 154r-v); per Narni, la perdita dell'autonomia finanziaria risulta già avvenuta nel 1455 (ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 25v-26v; cfr. inoltre ASR, *Camerale I*, Tesoreria del Patrimonio, b. 15, reg. 55, cc. 110v e ss, entrate e uscite della città); per Orvieto, *Ricordi di ser Matteo*, pp. 497-498, in nota, a. 1455, e Theiner, *Codex*, III, n. 244, a. 1458: Callisto III e Pio II riassegnano al comune le finanze cittadine rispettivamente per sei e quattro anni; per Rieti, le cui entrate sembrano peraltro tutte assorbite dalle spese ordinarie (Bauer, *Studi*, p. 368), cfr. Michaeli, *Memorie storiche*, III, pp. 245ss; [per Viterbo, Mascioli, *Viterbo*, pp. 146ss].

83. Le finanze di Assisi sembrano essere state per la prima volta incamerate nel giugno 1463 (Cristofani, *Delle storie d'Assisi*, pp. 265-266; *Regesti di bandi*, pp. 2-3; Bauer, *Studi*, pp. 374-375). Per un certo periodo dopo il passaggio al dominio pontificio immediate nel 1460, anche le finanze di Sassoferrato furono incamerate (*Lo statuto comunale di Sassoferrato*, pp. 288-289).

84. Caravale, *Entrate e uscite*, pp. 172-174.

ne a compiere esborsi eccezionali e versa sussidio e attivo di bilancio non alla Camera Apostolica, ma alla tesoreria della provincia, che ne controlla l'operato soprattutto a posteriori. A Viterbo, Gualdo e forse in qualche altro centro, talora le oligarchie comunali ottengono che l'apparato finanziario sia gestito non da un ufficiale papale e forestiero, ma da coppie di cittadini in rapida turnazione (di solito ogni bimestre), anch'essi controllati dal tesoriere provinciale e obbligati al periodico versamento dei sopravvanzi.⁸⁵ Tramite pagamenti eccessivi o ripetuti, assegnazioni di gabelle in favore di creditori del comune, ritardi nei versamenti alla tesoreria provinciale, scorrette cessioni in appalto delle gabelle e altri stratagemmi, in questi casi il comune sembra nelle condizioni di accrescere gradualmente il proprio margine di manovra, incrementando le spese e riducendo l'ammontare dei residui di bilancio soggetti a versamento. Una nutrita serie di sotterfugi e brogli viene ad esempio individuata dal commissario inviato nel dicembre 1484 ad indagare sulle finanze viterbesi. Dopo due settimane di minuto esame della contabilità, questi emana una serie di significative disposizioni: ribadita l'obbligatoria presenza del tesoriere provinciale e del suo notaio alle aste di appalto delle gabelle e stabilita una minuta *tabula* degli stipendi degli ufficiali comunali e delle altre uscite ordinarie, vi si ordina che tutte le spese straordinarie debbano essere preventivamente approvate dal tesoriere e che cessino le assegnazioni sui proventi delle gabelle in favore di creditori del comune o per il pagamento di ufficiali; altre norme riguardano il sindacato dei camerarii comunali e il puntuale versamento dei sopravvanzi.⁸⁶

Come a Perugia, anche in queste città il sussidio annuale dovuto alla Santa Sede (come pure altre imposizioni e i sussidi straordinari) viene riscosso, di norma, tramite imposte dirette, dunque non soggette ad incameramento, con un sistema misto che contempera versamenti per famiglia e uomo adulto (*per focularia et capita*) e tassazione dei patrimoni immobiliari (*allibratum, data*). Tenacemente avversato dalle oligarchie cittadine, contrarie ad ogni imposizione patrimoniale, in più città questo sistema di prelievo viene modificato per concessione pontificia, trasferendo la quota del sussidio riscossa

85. Per Gualdo, Guerrieri, *Storia civile*, p. 139, concessione del 1471; per Viterbo, vedi ad es. ASR, *Camerali I*, Tesoreria del Patrimonio, b. 15, reg. 55, cc. 2v-109, a. 1470 (rendiconti dei *camerarii* viterbesi).

86. ACV, *Riformazioni*, reg. 22, cc. 172r-180v, di cui riferisce abbastanza ampiamente Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 294-297.

su base patrimoniale sopra nuove imposte indirette (ad esempio a Narni sulla gabella del macinato e a Viterbo «sopra la gabella della carne»⁸⁷

La storiografia è da tempo concorde nel sottolineare il realismo del sistema fiscale pontificio quattrocentesco, la sua capacità di muoversi «al di fuori di programmi astratti» e di rispettare i preesistenti ordinamenti locali.⁸⁸ Per le città private di autonomia finanziaria, va tuttavia anche evidenziato il forte risvolto politico della fiscalità papale. La Santa Sede controlla tutti i pagamenti, compresi i salari degli ufficiali comunali, e può blandire e ricompensare in mille modi le città. Letteralmente innumerevoli sono le concessioni ricordate nelle fonti, poiché in un simile contesto la casistica delle grazie che i pontefici sono in grado di accordare è davvero amplissima. Un comportamento fedele può trovare molteplici ricompense. Una fonte da ripristinare, una sala del palazzo comunale da ristrutturare, un ponte o un tratto di mura da restaurare, finanche pochi fiorini da spendere per festeggiare una vittoria dell'esercito papale o l'elezione di un nuovo pontefice sono tutte occasioni per richiedere assegnazioni sul bilancio ordinario passato alla Camera, o riduzioni e abbuoni di imposte, o ancora modifiche al sistema delle gabelle. Ma al contrario, un atteggiamento ostile o maldisposto può determinare restrizioni finanziarie dalle gravi ripercussioni sull'autonomia comunale, come riduzioni alle spese per l'invio di quelle continue ambascerie a Curia che garantiscono il comune contro gli eccessi dei funzionari provinciali e che sole aprono la porta a ulteriori grazie.⁸⁹ Il sistema è tale, inoltre, da imporre alle oligarchie locali di ricercare l'accordo con la Santa Sede per continuare a beneficiare delle importanti risorse connesse all'appalto di gabelle e all'affitto dei beni comunitativi. Queste stesse oligarchie, del resto, conservano il controllo della fiscalità straordinaria, cioè essenzialmente del debito a breve e delle imposte dirette, continuando a godere della massima libertà nella ripartizione delle quote d'imposta e nel servizio del debito.

87. Per Narni, cfr. ASV, *Reg. vat.* 484, cc. 317r-318r, a. 1461; per Viterbo, ACV, *Riformazioni*, reg. 15, cc. 159r-161r e 167v-168r, a. 1457, nonché Niccola della Tuccia, *Cronaca*, p. 67 («e così [...] non si pose più data intra' cittadini»).

88. Caravale, *Le entrate pontificie*, p. 88.

89. Si ricordi, peraltro, che almeno in via teorica i comuni conservavano la libera disponibilità delle somme esatte tramite imposte dirette straordinarie. Il consiglio del 48 camerlenghi di Perugia, ad es., nel 1488 e nel 1491 deliberò la creazione di un fondo di 25.000 fiorini per finanziare campagne militari contro i fuoriusciti che infestavano il contado (Black, *Commune and the Papacy*, p. 167). Tranne Perugia, solo in casi del tutto eccezionali i comuni privati dell'autonomia finanziaria sembrano tuttavia risolversi a ricorrere all'imposizione diretta.

7. Altre forme di presenza statale

Dall'esame parallelo della fiscalità e della distribuzione di ufficiali centrali, emerge dunque con chiarezza, dopo la metà del secolo, un modello forte, per così dire, di soggezione alla Santa Sede, o meglio, di presenza dello Stato: un paradigma connotato dall'invio di governatori e dall'incameramento dei bilanci ordinari. È diffuso in tutti i maggiori centri umbri e del Patrimonio, altrove è attestato soltanto ad Ascoli.

La seconda forma di organizzazione del rapporto fra città e papato è presente in Campagna-Marittima, nella Marca, nei pochissimi comuni *immediate subiecti* della Romagna e anche nei centri più piccoli dell'Umbria e del Lazio settentrionale. È cioè un modello numericamente prevalente, applicato soprattutto (ma non esclusivamente) in comuni di media e piccola consistenza e con una varietà di forme ancora maggiore del primo: al punto che è dato di definirlo innanzitutto in negativo, in contrapposizione all'altra forma di inquadramento cittadino.

Suoi elementi caratterizzanti sono infatti l'autonoma gestione comunale delle finanze e l'assenza di governatori e relative *familie*. Negli anni Cinquanta, oltre che nella dozzina di città private dell'autonomia finanziaria, un governatore stabile è ricordato (peraltro di rado) soltanto a Macerata: ma si tratta in realtà del rettore della Marca, che ignoriamo in che misura abbia esercitato in città funzioni governatoriali.⁹⁰ In seguito veri e propri governatori compaiono a Cesena e Fano. Si badi, governatori stabili: non cioè i governatori saltuariamente attestati in centri minori come Terracina e Nepi, né tantomeno i *commissarii* e i luogotenti inviati dai pontefici nei comuni alle prese con lotte di fazione o con altre gravi contingenze. Di carattere del tutto eccezionale, la loro presenza non è tale da modificare il quadro, pur se l'invio di un commissario poteva avere per il comune conseguenze politiche e finanziarie gravi e temutissime, al punto da bastarne talora la semplice minaccia per far cessare comportamenti sgraditi.⁹¹

90. Cfr. sopra, nota 49. Non tengo naturalmente conto del legato di Bologna, che si trovava in una situazione del tutto particolare (cfr. l'*Introduzione*, nota 71).

91. Fra i tanti, si veda l'esempio di Norcia nel 1443-1444 (Patrizi-Forti, *Delle memorie storiche*, pp. 254-262; ASV, *Reg. vat.* 362, c. 228r). Davanti alla commissione di inchiesta del 1477, alcune comunità delle Marche lamentarono poi il frequente invio di commissari, reiterato «pro omni re minima» da rettori disonesti desiderosi di accumulare multe e altri proventi, come il non meglio precisato «viaticum commissarii» (ASV, *Arm. LII*, t. 28, c. 119r). Infine, per la fermezza con cui i commissari richiedevano le imposte e le multe loro spettanti, ricordo

Nelle città senza governatore, di norma il potere centrale si manifesta in primo luogo attraverso il rapporto con la curia del rettore della provincia, cui spettano imposte di varia natura (in primo luogo l'oneroso sussidio o taglia, ma poi anche *afficti*, censi, *sali a grosso* e *a minuto*, ecc.),⁹² competenze annonarie nonché, in via teorica, la giurisdizione d'appello e diritti di avocazione nelle cause di primo grado (ma già si è detto come la situazione fosse, nel concreto, mutevolissima). Talora i comuni devono inviare rappresentanti al parlamento provinciale, che nel XV secolo risulta convocato solo nella Marca:⁹³ una sopravvivenza certo da connettere anche alla diversa organizzazione dei rapporti di soggezione cittadina, che solo qui continuano a trovare nel rettore un referente comune al livello di provincia. Sia pure con minor frequenza che nei comuni soggetti a governatori, in un certo numero di città e «terre» è inoltre presente, a presidio della rocca, un castellano (sotto Paolo II, ad esempio, a Civitavecchia, Corneto, Montalto, Nepi e Tivoli nel Lazio; ad Arquata, Fabriano, Iesi, Roccacontrada, Senigallia e Sassoferrato nelle Marche);⁹⁴ anche in questo caso, talora il castellano è accusato di esercitare indebite pressioni sull'apparato amministrativo e, in particolare, sull'ufficio di podestà.⁹⁵

Un qualche quotidiano controllo sulla vita comunale è piuttosto affidato al podestà e, in molti casi, al cancelliere, i due ufficiali di più frequente designazione papale. Si ricordi, tuttavia, che il livello d'intervento centrale sulla nomina di questi ufficiali cambiò molto a seconda dei papi e delle situazioni locali, pur se sembra spesso minore nei comuni piccoli che nei grandi comuni con governatore; nella Marca, poi, anche alcune città di notevole dimensione, come ad esempio Iesi e Ancona, per antiche tradizioni ribadite da continui privilegi, e per l'attenta vigilanza

il comportamento di Alto *de Nigris* di Roma, commissario papale in Rieti, che nell'ottobre del 1465, non contento dei 1.000 ducati già versatigli dal comune, «velit retinere continue portas civitatis clausas et non recedere: ex quo maximum et intollerabile dapnum infertur civitati» (ASR, *Riformanze*, reg. 38, c. 64v).

92. Analitiche descrizioni di queste imposte ricorrono nei bilanci del 1454-1458 e 1480-1481, cui, per il Patrimonio, va aggiunto Anzillotti, *Cenni sulle finanze*.

93. Cecchi, *Il Parlamento*.

94. ASV, *Reg. vat.* 544, e ASR, *Camerale I*, Uffici camerali, reg. 1714, che permettono di individuare anche le rocche prive di castellano e dunque verosimilmente non custodite da una guarnigione papale. [Sul secondo registro, cfr. ora Vaquero Piñero, *Le castellanie*.]

95. Vedi ad es. Theiner, *Codex*, III, n. 307, pp. 359-360, a. 1445, e n. 343, pp. 402-403, a. 1458: Eugenio IV e Pio II ribadiscono che il castellano di Civita Castellana «officio potestatis se intromittere non possit».

contro le ingerenze pontificie, sembrano riuscire a conservare ampi margini di autonomia nella scelta dei podestà anche sotto Paolo II.⁹⁶ Quanto agli altri ufficiali, la più saltuaria attestazione di interventi pontifici lascia intuire una maggiore consistenza di nomine autonome. Ignoriamo peraltro gli interventi dei rettori provinciali: difficilmente accertabili in base alle fonti superstiti e previsti solo in via eccezionale nella *Tabula officiorum*, di fatto dovevano invece conoscere un forte sviluppo («questo i Superiori vogliono: che il comune scelga come ufficiali non persone benemerite, ma quelle indicate dai Superiori» diceva nel 1477 Macerata, riassumendo le lamentele dei comuni marchigiani contro gli amministratori provinciali).⁹⁷ Rispetto a quanto accade nei comuni sottoposti a un governatore, si tratta comunque spesso di interventi illeggittimi, non pre-

96. Per i limitati interventi di Paolo II nella nomina degli ufficiali delle due città, vedi ASV, *Reg. vat.* 544, c. 2r, Ancona (mancano del tutto conferme e nomine papali; sono registrate solo tre sollecitazioni, peraltro accolte tardivamente e di malavoglia, in favore di altrettanti candidati all'ufficio di podestà graditi al papa), e cc. 72-73, lesi (solo in un caso il podestà e il cancelliere risultano di designazione papale). Per la complessiva situazione di Ancona vedi, in mancanza di meglio, Natalucci, *Ancona attraverso i secoli*; Roia, *L'amministrazione finanziaria*; Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 37, 59-60, 64-65, 115 e 123. Per quella di lesi ASV, *Reg. vat.* 436, cc. 151r-152r, a. 1455 (il primo dei privilegi concessi alla città è la libera elezione del podestà e degli altri ufficiali), e Molinelli, *Un'oligarchia locale*, pp. 36-38 (il comune riesce a riservarsi la libera elezione degli ufficiali ancora per tutto il XVI secolo).

97. ASV, *Arm.* LII, t. 28, c. 218r-v: si proseguiva «dal che ne deriva che talora siamo amministrati non da ufficiali preparati, colti ed esperti, ma da inesperti», al punto che «il comune preferisce dare una bella somma di denaro al Superiore piuttosto che accogliere un simile ufficiale» («ita superiores volunt: non quos comunitas benemeritos vult in officiales eligere, sed quos ipsi superiores volunt [...] ex quo sit quod non ab expertis, doctis et praticanis sed ab indoctis regimur aliquando; [...] comunitas magis elegit exponere bonam pecuniarum quantitatem superiori, quam illum accipere in officialem»). Lamentele tutte che a detta di Macerata «omnia comunia sunt cum aliis provincialibus», ricorrendo infatti in altre *querelae* presentate ai commissari. San Severino, ad esempio, afferma che i podestà inviati dal rettore della Marca in disprezzo dei *privilegia* comunali di autonoma elezione «male gubernant quia non idonei ad huiusmodi officia»; sarebbe più volte accaduto, inoltre, che il rettore richiedesse ai piccoli comuni marchigiani di delegargli la scelta dei loro ufficiali, concedendola poi, nei fatti, ai propri familiari, che vendevano le cariche al maggior offerente (c. 119r). L'attendibilità di queste denunce trova chiara conferma nei provvedimenti presi l'anno successivo da Sisto IV in seguito all'esito dell'inchiesta: vi si vieta severamente che legati, governatori e loro familiari possano ricevere somme in contanti o quote del salario per gli uffici e dagli ufficiali che nominano o confermano (*Bullarium sive Collectio*, n. 8, pp. 100-102).

visti da statuti e capitolazioni,⁹⁸ talora vietati dai pontefici, e in ogni caso meno sistematici e quotidiani.⁹⁹

Nel complesso, quindi, una minore presenza del potere centrale che moltiplicava gli ambiti di autonomia finanziaria, fiscale, politica e di complessivo indirizzo della vita comunale, ma che comunque non impediva agli ufficiali della provincia di esercitare vasti poteri e talvolta competenze illegittime. Il papa, il camerlengo, il rettore della provincia, i *commissarii* straordinari e gli ufficiali provinciali giungono a dettare disposizioni in ogni campo: sulle istituzioni del comune, sul salario del cancelliere, sulla tutela delle produzioni agricole locali, sulle fiere e su innumerevoli altri aspetti della vita cittadina in passato regolati esclusivamente dai comuni;¹⁰⁰ eccezionalmente possono persino riservarsi la nomina di tutti gli ufficiali comunali, dal podestà all'ultimo dei consiglieri e dei notai, oppure inviare periodicamente *commissarii* incaricati di formare il bussolo degli ufficiali.¹⁰¹ Nel contempo, però, in questi medesimi settori abbiamo attestazioni innumerevoli, e di norma prevalenti, di un largo e autonomo operare di oligarchie, consigli e ufficiali comunali.

Talora poi il comune poteva negoziare da una posizione di forza la propria subordinazione alla Santa Sede o riusciva in altri modi ad opporsi alla pressione degli ufficiali papali: fino ai ricordati casi limite di Ancona e Bologna, che in forme diverse poterono godere di eccezionali livelli di autonomia.

8. Specificità regionali ed elementi comuni

I bilanci della Camera Apostolica e altre fonti permettono dunque di individuare una sostanziale difformità nella sistemazione dei rapporti fra le città e i riconsolidati poteri centrali dei decenni successivi alla metà

98. Con alcune eccezioni, come ad es. Nepi, i cui capitoli sancivano la nomina papale del podestà e di tutti gli altri ufficiali cittadini (Theiner, *Codex*, III, n. 260, pp. 311-313, a. 1432).

99. Ad Orte, il più antico registro delle riformazioni registra un'unica nomina di podestà effettuata – e in via dichiaratamente eccezionale – dal governatore del Patrimonio (le restanti sono qui papali); *Le riformanze del comune di Orte*, a p. 76.

100. Si veda l'esempio di Tivoli, per il quale rinvio a Carocci, *Tivoli*, pp. 108-112.

101. Ancora una volta, è soprattutto Paolo II che interviene con maggiore ampiezza nella designazione degli ufficiali (oltre a Carocci, *Tivoli*, p. 110, in nota, vedi anche ad es. Theiner, *Codex*, III, n. 390, p. 451, Norcia, e n. 392, pp. 455-456, Todi).

del secolo. Per chiarezza espositiva, ho cercato di tradurre questa difformità in una contrapposizione di modelli, che va tuttavia accolta con la massima elasticità.

Ogni pontefice tendeva in realtà a dare una propria interpretazione del rapporto fra stato e città. Mancano del tutto studi adeguati, ma un conto appare ad esempio la linea politica seguita da Paolo II, che quasi ovunque intervenne pesantemente nella nomina degli ufficiali, oppure modificò la stessa struttura degli apparati comunali: e alle proteste rispondeva dicendo – lo riferiscono gli ambasciatori milanesi – di «volere essere luy del tutto signore» delle città;¹⁰² tutt'altro conto sembra invece la politica molto più debole e rispettosa di ogni autonomia condotta da altri pontefici, come ad esempio Innocenzo VIII. Anche fra le città sottoposte ad una stessa forma di soggezione, ad esempio quelle umbre rette da governatori e prive di autonomia finanziaria, era poi forte la diversità nell'apparato comunale, nel sistema fiscale, negli obblighi finanziari, nei poteri governatoriali, nelle procedure elettorali, nelle consuetudini di ogni tipo e oggetto. Cesena, Senigallia e altre città sottratte con la forza a vicari che restavano però solidamente radicati in altre aree della provincia venivano inoltre colmate di grazie e concessioni per impedirne il ritorno sotto gli antichi signori.¹⁰³

Ovunque era poi grande l'accanimento nel difendere antiche libertà e nello strappare nuove concessioni, di cui i pontefici furono sempre prodighi. Più ancora di altri sovrani, i papi sembrano infatti tenere ad un rapporto diretto con le città suddite, cui era sempre riconosciuto il diritto di rivolgersi a Roma (sia tramite ambasciatori, sia iniziando a nominare propri stabili rappresentanti presso la Curia).¹⁰⁴ Dopo ogni nuova elezione pontificia, ma anche per le più svariate occasioni, era prassi inviare al papa richieste di ogni tipo, che venivano spesso accolte. Questa politica di concessioni era volta, per usare le parole di Guicciardini, a «fare il popolo amatore del dominio ecclesiastico»,¹⁰⁵ contenendo anche l'esuberanza di taluni ufficiali

102. ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, b. 60, 3 ottobre 1466, a proposito al busolo degli ufficiali di Perugia (cfr. oltre, note 141-142 e testo corrispondente).

103. Robertson, *The Return of Cesena*, e Id., *Cesena*, pp. 66-68; Mancini, *Sinigallia*.

104. A mia conoscenza, nel XV secolo soltanto Cesena nel 1481 (Robertson, *The Return of Cesena*, p. 147) e Perugia dal 1490 al 1499 inviarono a Roma un ambasciatore permanente (Black, *Commune and the Papacy*, pp. 170-171), ma la pratica conobbe nei decenni seguenti forte sviluppo (Gardi, *La fiscalità pontificia*, p. 541).

105. Riferito specificamente alla politica di Giulio II in Bologna, il passo è tratto dal cap. III del VII libro della *Storia d'Italia*.

provinciali, il cui operato poteva trovare nelle concessioni papali clamorosa smentita:¹⁰⁶ e tanto più appariva necessaria a sovrani come i papi, privi di ogni legittimazione dinastica all'esercizio del potere.¹⁰⁷ Ma era anche, in misura non trascurabile, una conseguenza del frammentato assetto centrale, che sollecitava i comuni a moltiplicare le richieste e i protettori. Di qui il timoroso operare di taluni governatori e ufficiali papali: un personale ancora da studiare, ma certo di prevalente condizione ecclesiastica e comunque sempre legato all'appoggio dei prelati di Curia per la concessione di nuovi incarichi e per ulteriori avanzamenti (talora, peraltro, era proprio una solida protezione a Curia ad indurre nell'ufficiale atteggiamenti di grande fermezza: come quel governatore, «creatura della famiglia di monsignor Niceno, e lui lo mantenne in quell'ufficio», che nonostante avesse «auto in Corte querele molte e infamie» resse per oltre quattro anni Viterbo compiendovi innumerevoli «cose tiranne»¹⁰⁸).

Oltre all'incostante atteggiamento dei papi e alla varietà delle soluzioni adottate, altri fattori suggeriscono cautela nell'articolare in due distinti modelli il rapporto di soggezione cittadina. Evidente sotto il profilo della fiscalità e della continuata presenza di ufficiali papali, ogni netta contrapposizione sfuma se osservata da altri punti di vista. Sappiamo che l'ingerenza pontificia nella nomina degli ufficiali cittadini, le vaste facoltà giudiziarie di podestà e giurisdicenti locali, la persistenza degli antichi apparati comunali e tanti altri aspetti del rapporto con la Santa Sede sono attestati

106. In alcuni casi, governatori e altri ufficiali vennero addirittura rimossi in seguito alle lamentele dei comuni (ad es. ad Orvieto nel 1457: *Ricordi di ser Matteo*, pp. 525-526).

107. Sebbene grazie e concessioni caratterizzassero ovunque il rapporto fra comunità e sovrani, sembra in effetti che nei domini pontifici assumessero particolare frequenza e spessore. È un'impressione suscitata in primo luogo dalle innumerevoli concessioni testimoniate dalle fonti superstiti, ma che trova conferma anche in altri elementi: la breve durata dei pontificati, che moltiplicava le occasioni per strappare concessioni (era prassi che i neoletti abbondassero in grazie e privilegi); la consuetudine dei papi di effettuare concessioni direttamente agli ambasciatori comunali, senza verificare presso governatori e ufficiali provinciali l'attendibilità della richiesta (salvo poi revocare con rabbia la concessione «conoscendo il nostro Santissimo Signore averlo gabato»; un episodio, con documenti da cui è tratta la citazione, in Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 274-280, a. 1480); infine l'abitudine degli stessi bilanci redatti dalla Camera Apostolica di defalcare dall'attivo previsto somme anche cospicue per «le gratie che la Santità di N.S. concede» (Caravale, *Entrate e uscite*, p. 190; Bauer, *Studi*, p. 389).

108. Niccola della Tuccia, *Cronaca*, pp. 93 e 95. Ricordo qui che pochi dati, e solo per via indiretta, sono forniti sull'origine e la carriera di questi ufficiali dall'importante ricerca di Partner, *The Pope's Men*, che è limitata al personale di Curia (e in particolare ai due prestigiosi colleghi dei sette chierici di Camera e dei segretari apostolici).

un po' ovunque nelle stesse forme, al pari del costante riconoscimento di statuti e normative locali o del divieto – tanto fermo quanto con facilità eluso – di autonome iniziative di politica estera.¹⁰⁹

Di generale diffusione appare inoltre il costante riconoscimento dei diritti cittadini sul contado, che nello Stato della Chiesa assume il massimo sviluppo. Ad alcune città la Santa Sede ha sottratto vasti beni di proprietà comunale, come i fertili terreni posseduti da Perugia nella Val di Chiana, i pascoli di Nepi, gli incolti facilmente dissodabili di Senigallia;¹¹⁰ alcuni castelli dei contadi sono stati magari concessi in vicariato a condottieri o a famiglie signorili che i papi vogliono così ricompensare;¹¹¹ talune imposte cittadine, e in primo luogo quella del sale, vengono ora riscosse dalle tesorerie provinciali. Ma per il resto, e senza quasi eccezione, le città rimangono signore degli antichi contadi. Sembra anzi che proprio nel XV secolo i papi cessino di guardare con sospetto ai diritti di comitatianza, osteggiati in passato perché sottraevano all'autorità pontificia vaste aree dei domini temporali, ponendole sotto il governo di comuni di fatto indipendenti.¹¹² Ma ora che la soggezione di quei comuni è in qualche modo garantita, nulla impedisce il riconoscimento e anche la tutela dei loro diritti sui contadi. Nelle lettere pontificie compaiono così toni nuovi e espressioni prima impensabili: la stessa metafora del contado come membra e della città come capo di un unico organismo inscindibile viene allora fatta propria dalla cancelleria pontificia, che vi ricorre ad esempio nella missiva inviata da Callisto III al governatore orvietano per invitarlo a ricondurre sotto l'autorità cittadina una serie di castelli.¹¹³ Che «el corpo senza membra sia de nessun valore»¹¹⁴ è del resto tema ossessivamente ribadito dai comuni, che si affannano a richiedere

109. [Si veda peraltro il cap. 4 per la minore intensità delle riforme statutarie che caratterizza le città con governatore residente].

110. Black, *Commune and the Papacy*, pp. 176-177 (per la Val di Chiana perugina); Mancini, *Sinigallia*, pp. 186-192; Theiner, *Codex*, III, n. 260, pp. 311-313, a. 1432 (alla Camera Apostolica spettano la metà delle rendite ritratte dai pascoli di Nepi).

111. Si vedano ad es. le concessioni in favore dei Baglioni e altre famiglie perugine ricordate in Black, *The Baglioni*, pp. 277ss.

112. De Vergottini, *Il papato e la comitatianza*, a pp. 203-204 cenni sull'evoluzione quattrocentesca; Id., *Contributo alla storia della comitatianza*.

113. Fumi, *Codice diplomatico*, p. 713, a. 1455.

114. *Ricordi di ser Matteo*, p. 497, in nota, a. 1455 (sono i capitoli per l'ambasceria che sollecita il breve di Callisto III citato alla nota precedente, e in particolare che «Santità Soa se digne per la infinita soa bontà e summa providencia reunire el contado de la preducta soa città e che retorni ad obedientia de essa»).

la reintegrazione degli antichi confini del contado nei rari casi in cui questi siano stati in qualche modo mutati dalla Santa Sede. Sono preoccupazioni comuni a tante città italiane del tempo, ma particolarmente comprensibili proprio nei domini dei papi, dove in maggior misura che altrove le città e i loro ceti dirigenti possono trovare «pace e riposo» (l'espressione è degli ambasciatori orvietani)¹¹⁵ nella dura sottomissione di contadi dove i giurisdicenti e i rettori locali appaiono ancora quasi solo di nomina comunale, dove la fiscalità cittadina opera in larga autonomia, dove la responsabilità collettiva delle comunità rurali per l'ordine pubblico e i danni dati è occasione di continue sanzioni pecuniarie, dove i comuni possono liberamente modificare e appesantire gli apparati di controllo e governo.¹¹⁶

Dunque, è bene non sopravvalutare le differenze fra le due forme di soggezione cittadina. Una diversità di fondo, tuttavia, resta innegabile, e sembra chiaramente avvertita (pur se mai teorizzata) dai contemporanei. Si aveva se non altro coscienza che l'inquadramento cittadino assumeva forme diverse a seconda delle regioni. Nel 1477, il partito al potere in Ascoli reclamava ad esempio con vigore la libera gestione delle finanze comunali richiamandosi proprio alla consuetudine marchigiana («come fanno alcuna altra città ne la provincia»), mentre sull'altro lato degli Appennini il tentativo di Rieti di evitare l'incameramento delle finanze e di ottenere particolari ambiti di autonomia era stato in precedenza rintuzzato affermando la necessità di uniformare la condizione della città a quella degli altri centri della provincia.¹¹⁷

115. Cfr. la nota precedente; per illuminanti cenni alla complessiva situazione italiana rinvio a Berengo, *La città di antico regime*, p. 688.

116. Notizie e analisi sulla sottomissione dei contadi ricorrono in tutti gli studi locali finora citati; specificamente dedicati alla questione sono Briganti, *Città dominanti*, e Molinelli, *Città e contado* (con molti cenni alla situazione quattrocentesca: in partic. pp. 18-21, 29-30, 32, 37, 86-90, ecc.). Massimo era il vigilante sospetto con cui le città guardavano ad ogni intervento di governatori e ufficiali pontifici che potesse risultare lesivo dei diritti cittadini sul contado: il comune di Cesena protestò ad es. con energia nel 1477 che governatore e bargello «favent comitatentibus contra cives et eos inducunt ad petendum officia et alia munera civitatis contra voluntatem dictorum civium et formam statutorum» (ASV, *Arm. LII*, t. 28, c. 32r; Robertson, *The Return of Cesena*, pp. 152-153). Più indizi attestano che in effetti le comunità del contado cercarono, peraltro con scarso esito, di appoggiarsi agli ufficiali papali per limitare la pressione cittadina: si vedano ad es. nel citato registro, cc. 180-184, le petizioni ai commissari papali di «plures universitates» del contado ascolano, con richieste relative soprattutto ad imposte e all'istituzione di nuovi «spitali ufficiali sopra de loro» decretata dalla città.

117. ASV, *Arm. LII*, t. 28, c. 178v (la volontà di portare Ascoli alla condizione de «laltre terre della Marcha») è ribadita nel 1482 in un lettera del vescovo ascolano al comune pubblica-

Non è dunque casuale se in Umbria l'acquisizione delle finanze comunali e l'invio di governatori vennero estesi ad un numero crescente di comuni, mentre negli stessi anni Fano, che ritornando nel 1463 al governo diretto della Santa Sede aveva ceduto tutte le entrate, riacquistava in breve tempo la piena autonomia finanziaria, così come era appunto consuetudine per gli altri comuni della Marca.¹¹⁸

A rendere evidente ai contemporanei la dissimile presenza dello stato dovevano poi contribuire elementi oggi di difficile ricostruzione e di natura per così dire simbolica: nel cuore del tessuto urbano, il vasto cantiere e le prime vestigia del *palatium gubernatoris*; sulle mura, alle porte, sui merli della rocca, nella piazza del comune, finanche sui gonfaloni delle processioni e sulle drappelle degli araldi comunali, il moltiplicarsi di insegne e armi del papa e del governatore, attestato con particolare frequenza proprio per le città più strettamente soggette;¹¹⁹ le feste e le cerimonie organizzate nei centri umbri e del Patrimonio non soltanto per l'elezione, ma talora anche per la morte dei papi (ad Orvieto, avevano luogo vere e proprie esequie simboliche del papa defunto, con tanto di bara, corteo funebre e vasta partecipazione di governatore e ufficiali comunali vestiti a lutto);¹²⁰ infine manufatti artistici di rilievo, come le grandi statue in bronzo dorato elevate da Perugia e Bologna rispettivamente a Paolo II e Giulio II, i due papi che più erano riusciti a limitare le autonomie comunali,¹²¹ oppure come

ta in Fabiani, *Ascoli nel Quattrocento*, n. 19, p. 388); Michaeli, *Memorie storiche*, documenti editi a pp. 327, 331 e 332.

118. Caravale, *Le entrate pontificie*, pp. 93-94; per il ritorno alla *subiectio imediata*, Amiani, *Memorie storiche*, I, pp. 434-440, e II, pp. 4-10.

119. Numerose attestazioni ovunque, ma soprattutto nelle città sedi di governatori: *Il primo registro della Tesoreria*, p. 35 (spese per la pittura delle armi del papa sulla piazza maggiore, sulle drappelle delle trombe e su quattro gonfaloni); ACV, *Riformazioni*, reg. 22, c. 143r, a. 1483 (il consiglio delibera di dipingere sulle porte cittadine «insignia seu arma sanctissimi domini nostri et reverendissimi domini legati»), e Niccola della Tuccia, *Cronaca*, p. 95 (alla partenza di un governatore autoritario vengono «imbrattate l'arme sue» sulle porte della città, nella piazza maggiore e sul palazzo dei governatori); Guerrieri, *Storia civile*, p. 124 (ritornata la città nel 1443 al dominio diretto, uno dei primi provvedimenti è l'affissione di «tredecim targonarum de ligno depictorum cum insignis seu armis domini nostri pape Eugenii»); eccetera.

120. *Ricordi di ser Matteo*, p. 496, a. 1455.

121. La statua di Paolo II venne eretta dal comune perugino nel novembre 1466, al termine di una fase di decisi interventi papali (cfr. oltre, note 141-142 e testo corrispondente); quella di Giulio II – ultimata nel 1508 e distrutta tre anni dopo – fu ordinata a Michelangelo dallo stesso papa all'indomani della cacciata dei Bentivoglio e della sottomissione del comu-

la tavola ordinata nel 1458 per l'altare della cappella dei priori di Viterbo, vera e propria rappresentazione del regime diarchico: sotto le braccia aperte della Madonna, risaltavano alla sua destra il governatore e alla sua sinistra il tesoriere, ciascuno accompagnato da un gruppo di quattro priori e da un giovane della nobiltà cittadina.¹²²

In sede di valutazione storica, le difformità fra i due modelli di soggezione appaiono poi evidenti. L'incameramento delle finanze comunali e la costante presenza del governatore con la sua corte avevano un impatto che è impossibile sottovalutare. Una simile forma di inquadramento appare non a caso applicata innanzitutto alle città di medie e grandi dimensioni, alle aree dove più intenso era stato lo sviluppo comunale, alle province dove la Chiesa poteva dettare condizioni di soggezione più dure poiché minore era la pressione di altre forze, come le potenti famiglie di vicari o l'influenza di Venezia e Milano, che in Romagna e in parte della Marca sembrano una delle principali cause del più duttile atteggiamento della Santa Sede.

Accanto ad una finalità politica, è tuttavia chiara una motivazione fiscale: tramite l'incameramento, si volevano accrescere le entrate papali. Gli obiettivi fiscali, palesi come sappiamo soprattutto in epoca precoce, sotto Bonifacio IX e Martino V, che per primi si erano impadroniti delle finanze di numerose città, sembrano peraltro perdere rilievo nella seconda metà del secolo. I bilanci della Camera Apostolica attestano come l'incameramento delle finanze comunali non sia più per la Santa Sede la principale garanzia di cospicue entrate. Anzi, in quest'epoca il papato è ormai in grado di ottenere ingenti introiti non solo da «salare», dogane dei pascoli e sistema annonario, ma anche da città finanziariamente autonome, che salvo rare eccezioni debbono tutte versare sussidi elevatissimi, pari ad esempio nel caso di Ancona a circa la metà delle entrate ordinarie.¹²³ Queste somme, inoltre, rappresentano in larga misura introiti netti, poiché assorbite solo in piccola parte dal mantenimento del rettore, degli altri ufficiali provinciali e dei castellani. Certo, le cifre iscritte a bilancio relative alle città prive di autonomia economica restano più elevate: ma in questo caso una cospicua quota delle entrate viene utilizzata sul posto, per pagare gli ufficiali del

ne: a sottolineare il rilievo politico e simbolico attribuitole sta inoltre la decisione di erigere una «statua in stucco sulla ringhiera del palazzo del podestà» durante la lavorazione e la fusione del manufatto definitivo. Von Pastor, *Storia dei papi*, II, p. 302 (Perugia) e III, pp. 930-931 (Bologna); per la statua in stucco, Patrizi Sacchetti, *La caduta dei Bentivoglio*, a p. 142.

122. Dettagliata descrizione in Nicola della Tuccia, *Cronaca*, p. 67.

123. Roia, *L'amministrazione finanziaria*, pp. 142-144.

comune, per provvedere al restauro di mura ed edifici, per sostenere altre spese di carattere ordinario nonché, naturalmente, per stipendiare un tessuto di governatori e relative *familie* molto più fitto. Nel bilancio del 1454-1458, dalla sola «Marcha d'Anchona» (all'incirca la parte centrale della regione, poiché Ascoli è tesoreria a parte e a settentrione si estendono vasti vicariati) la Santa Sede, che incassa 35.208 ducati di camera e ne spende *in loco* 4.718, ritrae un attivo di oltre 30.000 ducati; nello stesso periodo dall'Umbria (o meglio, dalle *camere* di Perugia, Città di Castello, Todi, Foligno e Spoleto, che coprono peraltro quasi tutta la regione) la Chiesa riceve 49.830 ducati, ma il reale attivo supera a malapena i 15.000, poiché quasi 35.000 ducati sono destinati al pagamento di ufficiali, comunali e pontifici.¹²⁴

La struttura delle entrate ordinarie, fissate nei capitoli con le città, è inoltre rigida. Sul fronte delle uscite, i papi tentano di stabilizzare e talora di ridurre il costo degli apparati comunali con disposizioni come quelle del 1484 relative a Viterbo, ma la spesa per rocche e castellanie continuano a crescere, mentre lo stesso numero dei governatori tende ad aumentare. In base ai pochi dati al momento disponibili, assorbe tuttavia risorse non tanto la crescita dell'apparato statale, che resta limitata,¹²⁵ quanto soprattutto

124. Caravale, *Entrate e uscite*. In via teorica, si potrebbe valutare se e in che misura l'incidenza del prelievo pontificio sulle entrate ordinarie dei comuni fosse superiore nelle città prive di autonomia finanziaria, minore negli altri centri *immediate subiecti*. In base al bilancio del 1454-1458, si può ad esempio calcolare la quota delle entrate ordinarie delle singole città con finanze incamerate che era assorbita dalla Santa Sede sia per via diretta (incameramento dei residui di bilancio e pagamento di sussidi e tasse sul sale) che indiretta (spese per il governatore, il tesoriere, il castellano e gli altri ufficiali papali): si passa dal 49% di Foligno, al 54% di Perugia, al 56% di Todi, addirittura al 65% di Spoleto e Ascoli (solo a Città di Castello il prelievo complessivo sembra inferiore ad un quarto). Senza dettagliate ricerche negli archivi camerati e soprattutto nella documentazione locale, questi dati sono però del tutto approssimativi e pressoché inutilizzabili: sia perché in alcuni casi parte degli oneri fiscali di una città non figurano nel bilancio della sua *camera* (avviene ad es. di frequente per l'imposta sul sale), sia perché vien talora fatto di dubitare della complessiva attendibilità delle cifre registrate in questa sorta di bilanci (si veda ad es. qui oltre, nota 128). La mancanza di studi rende poi impossibili adeguati paragoni con la situazione delle città ancora finanziariamente autonome: dal solo caso noto, quello di Ancona, che versa al papato circa la metà delle entrate ordinarie (cfr. la nota precedente), non sembrerebbero comunque emergere forti difformità di prelievo.

125. Fra il 1454-1458 e il 1480-1481 aumentano comunque molto, in alcune province, le spese per la custodia delle rocche cittadine e del contado: nella tesoreria della Marca, su cui grava il mantenimento anche di alcune rocche romagnole, le spese per le castellanie, che salgono da 5 a 15, passano addirittura da 1.400 a 6.400 ducati circa (Caravale, *Entrate e uscite*,

il sistema clientelare e di curia. Fra il 1454-1458 e il 1480-1481, i bilanci attestano ad esempio un enorme incremento delle provvigioni per alcuni governatorati di fatto esercitati da luogotenenti ma formalmente conferiti a cardinali legati (la ricompensa per il rettore della Marca passa dai 1.225 ducati d'oro annui di metà secolo fino ai 4.800 degli anni Ottanta);¹²⁶ nel contempo, importanti introiti patrimoniali vengono donati a prelati o famiglie di spicco.¹²⁷

I residui di bilancio soggetti a versamento vanno dunque assottigliandosi: con particolare evidenza in casi come quello perugino, dove il residuo sembrerebbe addirittura crollare dai 10.587 ducati di camera del bilancio più antico ai 2.520 del 1480-1481,¹²⁸ ma con esiti ancor più eclatanti in città minori come Rieti, dove l'anonimo redattore del bilancio del 1480-1481 annota che «le entrate sono de la Camera, ma si consumano in salarii de officiali et altre spese de la città et provisione del governatore, si che de le entrate dette... non ne fa stima nessuna».¹²⁹

p. 185, e Bauer, *Studi*, pp. 385-386). Avverto che poiché i bilanci utilizzano monete di conto diverse (nel caso della provincia della Marca le spese sono indicate in ducati di 40 bolognini nel primo bilancio, di 60 bolognini nel secondo), ho effettuato la conversione in ducati d'oro di camera (che nel 1454-1458 risultano calcolati a bol. 48 l'uno, e nel 1480-1481 a bol. 75).

126. Caravale, *Entrate e uscite*, p. 185, e Bauer, *Studi*, p. 385; fortissimo è pure l'aumento registrato dal compenso al governatore di Perugia.

127. È perugina, e probabilmente in favore dei Baglioni, la concessione più evidente: il «cottimo dele possessioni del Chiuso», che nel 1454-1458 rendeva circa un migliaio di ducati annui, secondo il redattore del bilancio del 1480-1481 «fructerebbe fiorini 2.000 l'anno o più: ma nostro Signore la concesse per ducati 4 d'oro» (Bauer, *Studi*, p. 369; Caravale, *Entrate e uscite*, p. 178).

128. Le cifre sono state ottenute convertendo in ducati di camera gli attivi di bilancio della sola Perugia e contado; calcolando anche gli attivi di Foligno, Spoleto, Todi, Assisi e Gualdo, che nel 1480-1481 vanno anch'essi al tesoriere di Perugia, il passaggio è dai 14.661 ducati di camera del 1454-1458 ai 6.225 del 1480-1481. Va tuttavia ribadito il carattere approssimativo, talvolta anche congetturale dei dati forniti da questi cosiddetti bilanci; tanto più che all'inizio e al termine del bilancio del 1480-1481 vi sono due «summari de tucte le entrate», che sono in realtà stime dell'attivo medio delle singole tesorerie condotte a quel che sembra sulla base dell'esperienza, e non di precisi conteggi: ora proprio per la tesoreria di Perugia vi vengono fornite cifre diversissime, rispettivamente di 5.000 e 10.195 ducati (Bauer, *Studi*, pp. 349 e 392; a p. 342 il Bauer giudica più attendibile la cifra inferiore, ma sembra erroneamente ritenere che i 10.195 ducati della seconda non indichino l'attivo netto – come pure viene dichiarato esplicitamente dalla fonte e può essere verificato per le altre tesorerie –, ma le «entrate senza le spese di amministrazione per la provincia e per la città di Perugia»).

129. Bauer, *Studi*, p. 368.

Può così accadere che la Chiesa rinunci all'incameramento delle finanze comunali. Obiettivo da sempre e con tenacia perseguito dalle città, esso si rivela adesso realizzabile, poiché alcuni comuni sono in grado di offrire un versamento fisso superiore all'esiguo ammontare medio ormai raggiunto dai residui di bilancio: nel 1477 Città di Castello riacquista l'autonomia economica in cambio di 1.000 ducati annui, cinque anni dopo e al prezzo di 3.000 ducati è la volta di Ascoli.¹³⁰ Ma ciò che rende possibile un simile mutamento è innanzitutto l'irrobustirsi dell'organismo statale e dei suoi rapporti con i ceti urbani preminenti, che in quegli anni sembrerebbe garantire una buona soggezione cittadina senza la necessità di un controllo diretto delle finanze comunali.

9. *Oligarchie urbane e politica papale*

In realtà, ci si dovette presto render conto che la cosa non era priva di rischi. Nel giro di pochi anni a Città di Castello ricomparve una tesoreria pontificia,¹³¹ e se invece Ascoli conservò l'autonomia economica fino al 1502, la sua vicenda attesta soprattutto, in negativo, il ruolo cruciale svolto da governatore e tesoriere nel controllo della vita politica cittadina e delle oligarchie locali.

Giunti ad Ascoli, nell'ottobre del 1477 i commissari inviati da Sisto IV per indagare sull'amministrazione della provincia ricevettero da alcuni *cives* non meglio precisati una petizione «pro conservatione status ecclesiastici et quiete civitatis Asculane». Si sarebbe trattato di sventare le mire di una ristretta oligarchia di «principali» che aspiravano a diventare «patrui grandi et patrui de li altri» («velunt esse tyranni et patrui ceterorum»), tradussero i commissari). Costoro condizionavano le scelte del comune, ispirando leggi e influenzando «con partesciani et amici» l'elezione degli ufficiali. Avrebbero del resto formato folte clientele di uomini violenti e di malaffare «donando ad ipsi calze de loro divisa, iupparelli, grano et denari et contrahendo con alcuni di tali homini compadoragio», al punto che il podestà e gli altri ufficiali li temevano e «in tutto esaudivano i loro desiderii» («obsequabantur in omnibus voluntati eorum»). Il loro obiettivo, più volte

130. Fumi, *Inventario ... Città di Castello*, pp. XI-XII; Fabiani, *Ascoli nel Quattrocento*, pp. 117-121 e documenti a pp. 386-389.

131. È già di nuovo attestata nel bilancio del 1480-1481 (Bauer, *Studi*, pp. 378-379).

dichiarato «ne li consigli generali», era di «apponere la ciptà predicta in libertà et cusi pigliare le intrate de la Camera Apostolica», limitandosi al versamento di un sussidio annuale: il tutto con il recondito scopo di lucrare sulle finanze comunali («farese de quelle richi») e di accrescere il proprio potere politico («fare loro sequaci tucti homini poveri et ligieri socto colore de dicta libertà, con promissione de liberareli da gabelle et da altre gravezze che vanno in favore de la Camera»). A tal fine, già avrebbero compiuto violenze su uno «de li principali de la ciptà», indotto il comune a deliberare contro alcuni provvedimenti del tesoriere e progettato tumulti e saccheggi. Per sventare questi progetti, gli anonimi *cives* ritenevano importante che podestà e cancelliere fossero nominati dal papa senza accettare pressioni e raccomandazioni «da alcuno ciptadino». Essenziali sembravano tuttavia loro la conservazione della tesoreria apostolica, fino a quel momento unico efficace ostacolo alle iniziative dei «tiranni», e soprattutto il ritorno in Ascoli, dopo più anni di vacanza, di «uno governatore speciale, quale sia homo verile, integro et nicto de simonie».¹³²

La petizione, almeno in parte confermata da una serie di testimonianze raccolte dai commissari,¹³³ è per più versi significativa. Fra l'altro, essa mostra nell'oligarchia ascolana aspirazioni e dinamiche interne relativamente simili a quelle che la ricostruzione di un anonimo ma informatissimo storico locale del tardo Cinquecento attesta per la contemporanea vicenda di Senigallia. Passata nel 1464 al dominio diretto della Chiesa conservando la libera gestione di entrate e uscite, presto Senigallia aveva assistito alla formazione, all'interno della stessa oligarchia cittadina, di un compatto gruppo di cinque o sei famiglie che monopolizzava i profitti della fiscalità e tentava di accrescere il margine di autonomia finanziaria tramite l'acquisto dal papato di ulteriori diritti: a costoro si opponevano, sollecitando anche qui una più forte presenza statale, i cittadini esclusi dal piccolo vertice dei «principali».¹³⁴

In entrambe le città la vita sociale e politica appare dunque connotata dall'attiva presenza di una sorta di super-oligarchia, da un ristretto gruppo

132. ASV, *Arm. LII*, t. 28, cc. 178r-179r.

133. ASV, *Arm. LII*, t. 28, cc. 187r-194r.

134. Biblioteca apostolica vaticana, *Urb. Lat.* 992, codice cartaceo del sec. XVI ex. contenente una prima stesura di una storia di Senigallia dall'anno 774 alla seconda metà del XVI secolo. La trattazione degli anni successivi al ritorno di Senigallia alla Chiesa, molto dettagliata, è alle cc. 24r-37r, ed è stata ampiamente utilizzata da Mancini, *Sinigallia*, sulla base tuttavia di una copia seicentesca molto scorretta.

preminente di *magnati* (il termine è usato da Sisto IV)¹³⁵ abbarbicato al comune e alle sue finanze, contro il quale è giocoforza, per gli esclusi, invocare l'intervento papale. Ad Ascoli, Sisto IV alla fine intervenne, ma per breve tempo soltanto. La tesoreria non fu abolita, e dopo pochi mesi ritornarono i governatori – le principali richieste dei *cives* erano state accolte.¹³⁶ Tuttavia il desiderio di incrementare le entrate e le continue sollecitazioni dell'oligarchia al potere, di cui si fece portavoce anche il vescovo, finirono presto col prevalere: dal 1482 governorato e tesoreria vennero soppressi. La carenza di studi di storia ascolana non consente di seguire i successivi sviluppi, ma sappiamo se non altro che dopo poco ebbe inizio un periodo di forte instabilità interna, con continui scontri di fazione, che viene spontaneo ricondurre all'allentarsi della presenza statale.¹³⁷

Per l'autorità pontificia, il divampare delle lotte intestine aveva conseguenze gravissime: la completa pacificazione delle città era, all'epoca, un fattore determinante, un vero e proprio presupposto per la loro stabile sottomissione. Con piena ragione la Chiesa temeva dunque i conflitti faziosi, che suscitavano l'immediato invio di commissari per trattare la pace («ad tractandam pacem et concordiam inter cives»). Si ordinavano allora punizioni, confische ed esilii, paci e matrimoni fra casati contrapposti, riforme delle istituzioni comunali, provvedimenti di vario tipo.¹³⁸ Se però questi sforzi fallivano, era inevitabile che rivalità e scontri di fazione non soltanto pregiudicassero il normale funzionamento degli apparati giudiziari e fiscali, ma anche coinvolgessero gli stessi ufficiali papali e l'autorità centrale. A Cesena, ad esempio, nel corso del primo ventennio di governo pontificio all'interno dell'oligarchia si erano sviluppate due consorterie rivali, quelle dei Tiberti e dei Martinelli, in lotta fra loro per il potere ma mai antagoniste al regime papale. La situazione mutò dopo il 1488, in seguito

135. ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, cart. 84, 10 agosto 1477. L'ambasciatore milanese scrive di ritenere probabile un accordo fra Sisto IV e il condottiero Carlo Fortebracci, conte di Montone, al fine di meglio controllare l'oligarchia perugina: infatti «qualche volta ho sentito dire [al papa] questa parola: “Noy col conte Carlo teneremo sempre meglio imbreigliati quelli *magnati* che hora governano in Perosa”».

136. Il governatore viene nominato nel gennaio 1478 (ma vi sono due diverse nomine: ASV, *Reg. vat.* 658, cc. 11v-13r, per Antonio arcivescovo di S. Severino, e *Reg. vat.* 657, cc. 210r-211r, per Battista vescovo di Sutri).

137. Fabiani, *Ascoli nel Quattrocento*, pp. 124ss.

138. Si vedano ad es. Carocci, *Tivoli*, pp. 106-109; Guerrieri, *Storia civile*, pp. 151-153.

alla politica favorevole ai Martinelli di un governatore: questi fu poi allontanato, ma ormai i Tiberti vedevano nel papato un potenziale alleato degli avversari. Tutti gli interventi della Santa Sede volti alla pacificazione delle fazioni andarono così a vuoto, finché nel luglio 1495, durante i vesperi nella chiesa di S. Francesco, i Tiberti riuscirono a massacrare gran parte dei capi della fazione opposta, conquistando poi la rocca vecchia e mettendo sotto assedio la rocca nuova: finché Alessandro VI finì per piegarsi ai vincitori di questo «vespero ceciliano cesenatico» (così il cronista Fantaguzzi), accordando il perdono per i delitti commessi e garantendo ai Tiberti il pieno controllo del governo comunale.¹³⁹

Gli interventi papali non rimasero comunque circoscritti al momento della repressione e della pacificazione: in più occasioni, si cercò anche di agire sulle dinamiche interne alle oligarchie urbane, e di consolidarne i legami con la Chiesa e gli apparati statali. Come in tanti altri aspetti della politica temporale, entità e coerenza dell'iniziativa papale mutarono molto a seconda del personale orientamento dei pontefici e delle varie contingenze; e ancora una volta è Paolo II il papa che più sembra seguire una linea politica decisa e omogenea. Già i suoi predecessori avevano talora cercato di ampliare il numero dei cittadini coinvolti nella vita politica comunale imponendo la creazione di nuove magistrature collegiali. Nel 1456-1458, dopo cruenti scontri interni, Callisto III intervenne ad esempio sulle istituzioni di Tivoli e Viterbo: nella prima vennero istituite le magistrature dei *tres priores* e dei *quattuor boni viri*, nella seconda il governatore, accogliendo una esigenza espressa anche dai ceti dirigenti, riformò le modalità di designazione dei consiglieri e la struttura stessa consigli, creando il *consilium tripartitum* dei Quaranta, dei Venti e degli Otto.¹⁴⁰ Ma con Paolo II il tentativo di evitare che il processo di selezione interna alle aristocrazie urbane conducesse (in un contesto dove la debole presenza centrale si

139. Robertson, *The Return of Cesena*, pp. 157-159, e soprattutto Id., *Cesena*, pp. 70-76.

140. Carocci, *Tivoli*, p. 107; ACV, *Riformagioni*, reg. 15, cc. 72v-73v, apparentemente come autonomo provvedimento del governatore (ma una simile riforma era stata pochi giorni prima ventilata in un consiglio comunale: c. 70v; avverto inoltre che in passato era già esistito in Viterbo un consiglio dei 40, ad es. nel 1445, come risulta dal reg. 9, c. 187r-v). [Per un esame dettagliato del processo di riforma, v. ora Mascioli, *Viterbo*, pp. 108-112, che molto insiste sull'origine comunale della riforma; a p. 117 la descrizione degli interventi effettuati nel 1477 dal governatore papale per impedire che l'attività deliberativa si concentrasse nelle mani di una élite ristretta.]

accompagnava a generali difficoltà economiche e al blocco del ricambio sociale) alla formazione di ristrette e rissose élites di famiglie strapotenti, di oligarchie di *magnati*, appare sistematicamente perseguito, ed esteso anche a città in quel momento prive di forti conflitti interni. Lo muove del resto un atteggiamento di più generale insofferenza verso comportamenti di eccessiva autonomia.

Nel 1466 una serie di lettere degli ambasciatori del duca di Milano e del marchese di Mantova narravano ad esempio della «desperatione» dei perugini. Irritato dall'eccessivo potere dei «principali» cittadini e soprattutto dei Baglioni, desideroso anche di contenere l'autonomia comunale, il pontefice voleva nominare una serie di ufficiali cittadini (compresi i cinque Capitani del contado, lucrose magistrature riservate alla nobiltà), richiedeva l'incameramento di alcuni terreni ancora nelle mani del comune, esigeva la cassazione di un'alleanza fra Perugia e Firenze, minacciava persino di innalzare una rocca per opporsi al palazzo dei Baglioni, costruito «quodammodo in fortezza», con tanto di orologio e «campana da potere congregare gente». Cose di cui «ha fatto un caso da laltro mondo», e che l'hanno in seguito spinto ad un duro intervento sull'imborsazione: ottenuto dal governatore perugino l'invio di «cinque cittadini, uno per porta, de li migliori», aveva loro imposto, incarcerandoli, di indicare 900 perugini «più fideli a sancta chiesa che sapessero», e di questi ne aveva inseriti 300 nelle borse degli uffici del successivo quinquennio.¹⁴¹ «Questo si è un re-movere el credito a principali – commenta il corrispondente dei Gonzaga –, li quali prima facevano el saccho a lor modo e cussi distribuevano li officii come volevano, de che se facevano li partesani; [...] et ultra de ciò nostro signore se gratifica universalmente el populo vedendo la cosa partita

141. ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, b. 59, 12 marzo 1466; b. 60, 3 ottobre 1466, dove si sottolinea la novità, per Perugia, di un così massiccio intervento sull'insaccatura («non se trovò may nel tempo de Raspanti, ni de Braceschi, ni de Sforzeschi, ni del re Lancislao, ni de populo, ni de chiesa, che quella città sempre non habia facto per li cittadini le bussole de li officii»). In passato, governatore e tesoriere erano per la verità talvolta intervenuti sulla formazione del bussolo, ma sempre al fine di evitare che ne derivassero scontri fra i partiti (ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, b. 139, 6 settembre 1461, dove in occasione della precedente «renovatione de sacho», accompagnata al solito da sospetti e da riunioni di popolani in armi presso le case dei «principali cittadini», il podestà perugino scrive al duca lodando «el buono ordine ha posto monsignore il camerlengo»; un precedente intervento, dovuto questa volta al governatore, è raccontato nei particolari in *Cronache e storie*, pp. 585-586, settembre 1446). In generale, per le procedure di imborsazione a Perugia, vedi Black, *Commune and the Papacy*, pp. 178-181.

equalmente dove prima andava per favori» e per corruzione (in passato Braccio Baglioni e gli altri imbussolatori avrebbero infatti ottenuto da molti eletti il versamento di oltre un terzo dei salari).¹⁴² Due anni prima Paolo II era riuscito a «dare nova leze» persino alla potente Bologna, imponendo che l'ufficio dei Sedici, conferito a vita e quindi strumento di affermazione di una chiusa oligarchia, raddoppiasse di numero e venisse esercitato con turnazione semestrale.¹⁴³

In assenza di adeguate ricerche, eviterei ogni sopravvalutazione dei risultati raggiunti, con simili provvedimenti, da Paolo II e da altri pontefici della seconda metà del secolo. Tanto più che ne va bene inteso il reale significato.

Nello Stato della Chiesa, dove mancava ogni stabile raccordo fra stato e famiglia regia, dove il sovrano era elettivo, anziano e quindi in genere al potere solo per brevi periodi, dove era assente un solido tessuto di fedeltà feudo-vassallatiche, dove ufficiali e personale burocratico erano per lo più di condizione chiericale e largamente provenienti da regioni

142. Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, b. 843, c. 89, 3 ottobre 1466. Per la generalizzata abitudine degli insaccolatori perugini di fare «patte e contracti [...] e vendite di ditti offizii», bella testimonianza in *Cronache e storie*, pp. 585-586.

143. ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, b. 56, lettere del 9 e 14 ottobre 1464. Davanti a Paolo II, consacrato poche settimane prima, si presentano «li ambasciatori de la magnifica comunità de Bologna» per richiedere «la confirmatione de suoy capitoli facti da papa Nicola» nel 1447, e confermati da tutti i suoi successori. Il papa subordina però il suo consenso ad «alchune deschiaratione [...] circa l'imbussolatione deli officiali, circa il spendere dele intrate et circa l'officio deli Sedici»: si tratterebbe di ritornare a «la intencione de chi [i capitoli] li concesse, ben che per essi Bolognesi siano state altramente interpretate per loro male usanze». Mentre le prime due richieste paiono agli ambasciatori «assay honeste» e accettabili, per la terza affermano che «in questi Sedici consiste tuto il fundamento del stato loro et non vedeno se possa fare mutacione alcuna» senza pregiudicare una complessa serie di rapporti ed equilibri fra le varie famiglie bolognesi e le potenze estere cui sono legate. Inizia allora una serrata trattativa, che vede l'attiva partecipazione del rappresentante milanese a Roma, ma è condizionata in partenza dall'avversione di Paolo II contro «questo nome desere perpetui officiali, che induceva una specie de tirania». Si giunge infine ad alcune ipotesi di accordo sostanzialmente simili a quella definitivamente ratificata da un lettera papale del gennaio 1466 (edita in Theiner, *Codex*, III, n. 384, pp. 441-443, e commentata da Verardi Ventura, *L'ordinamento bolognese*, pp. 314-318). [Il contrasto fra Bologna e Paolo II è ora dettagliatamente ricostruito nel libro di Robertson, *Tyranny under the Mantel*; cfr. inoltre Duranti, *Diplomazia e autogoverno*, per le relazioni della città con i papi durante il settantennio precedente.] Anche a Cesena, nel 1467, Paolo II prese provvedimenti volti ad «ampliare le opportunità di partecipazione politica» per frenare lo sviluppo di «una chiusa élite oligarchica» (Robertson, *Cesena*, p. 66).

esterne allo Stato, insomma in questa sorta di monarchia elettiva e collegiale il governo centrale, più ancora che altrove, aveva stretta necessità della collaborazione, dell'appoggio delle oligarchie locali. In nessun modo i papi intendevano minarne il potere e la salda egemonia sul corpo sociale. Il dialogo e la collaborazione fra governo papale e gruppi preminenti erano fondamentali. Che i *nobiles viri*, che i *principali* continuassero a trarre risorse fondamentali dall'appalto delle gabelle, dall'affitto dei beni comuni, dalle speculazioni sul debito pubblico a breve, dalla libertà d'intervento nella ripartizione delle imposte dirette, dal controllo dei maggiori uffici della città e del contado, era accettato e anzi per più versi favorito. In numerose occasioni, inoltre, fonti e studi fanno cenno a donativi e «provisioni» in favore di cittadini «de importantia», a elargizioni gratuite di diritti di pesca o di terre fiscali, ad esenzioni d'imposta per le attività economiche intraprese dai nobili, a deroghe e favoritismi nel sistema delle tratte del grano, ad appalti lucrosi per la gestione di «salare», mulini e cantieri edilizi, a concessioni di benefici ecclesiastici o di immobili delle chiese locali.¹⁴⁴

L'aristocrazia, i patriziati e tutti i gruppi preminenti trovavano nella Chiesa un solido sostegno per conservare i propri privilegi contro la pressione dei popolari, e in definitiva per conservarsi al vertice delle società locali.¹⁴⁵ Tutto da indagare rimane però l'inserimento dei patriziati cittadini del XV secolo nella burocrazia papale: un inserimento reso difficile dalla riserva ai chierici della maggior parte degli uffici, che impedì sempre ai patriziati di trasformarsi in “classe amministrativa” dello Stato,¹⁴⁶ ma

144. A titolo di esempio, si possono vedere: ASV, *Arm LII*, t. 28, c. 179r, a. 1477 (per donativi e «provisioni»); Regni, *L'amministrazione*, pp. 179-180; Black, *Commune and the Papacy*, p. 174; Id., *The Baglioni*, pp. 273 e 277; Robertson, *The Return of Cesena*, pp. 140-145; Ginatempo, *Dietro un'eclissi*, a p. 65.

145. Per l'esempio di Imola nel primo Cinquecento, v. Rotelli, *La finanza locale pontificia*, pp. 118-129. [Per il XV secolo, un attento esame è ora Mascioli, *Viterbo*.]

146. [Gardi, *Gli "ufficiali"*, p. 255, ha insistito sulle scarse conseguenze della distinzione fra chierici e laici, sottolineando giustamente che «il clero non è un gruppo separato da laicato ma, semmai, una sorta di ceto professionale particolare: un ceto che ha famiglia (se non figli, ha fratelli e nipoti)». Dunque «appare fuoviante considerare clero e laici come forze dagli interessi nettamente contrapposti», poiché nell'amministrazione pontificia trovavano posto sia gli ecclesiastici, ai quali erano «riservate le posizioni direttive e di maggiore responsabilità politica, sia i loro fratelli, nipoti, cugini laici», che ricoprivano tutte le cariche militari e molte di quelle finanziarie e giudiziarie di livello tecnico e subalterno].

egualmente realizzatosi per alcuni incarichi riservati ai laici e da essi attivamente ricercati (soprattutto le podesterie).¹⁴⁷

A suscitare le preoccupazioni della Santa Sede non erano i poteri dell'oligarchia, quanto piuttosto il venir meno della sua funzione equilibratrice e di raccordo con l'apparato statale: un'evenienza che poteva verificarsi a causa della faziosità, ma, anche, per un'incontrollata crescita di una famiglia o di un singolo alla ricerca di consensi e di poteri dai tratti troppo marcatamente signorili. Nel 1466, a Perugia evidente obiettivo di Paolo II era innanzitutto la potenza di Braccio Baglioni e dei suoi, che appunto grazie alla vigilanza dei pontefici né allora né in seguito riuscì a tradursi in una vera e propria signoria;¹⁴⁸ e numerose sono le città dove si intervenne con decisione ad evitare che «si patisca la tirannia nel regno della Chiesa».¹⁴⁹

Ancora una volta, tuttavia, è bene non attribuire alla politica dei papi una coerenza e una compiutezza che in realtà le mancarono. Forti poteri familiari furono tollerati largamente, in misura molto maggiore che in altri organismi statali. Fin quando il riconoscimento della superiore autorità pontificia non appariva minacciato, era fuor di luogo affannarsi a scalzare dal potere casati come quello dei Baglioni: operazione magari agevole, e in effetti più volte realizzata, per piccoli centri, ma gravida di rischi in città cospicue come Perugia, e comunque bisognosa di un'ampiezza di forze e tempi che il difforme orientamento politico dei vari pontefici rendeva difficile ottenere. Del resto, là dove mancava una rocca a sostenere l'autorità dello Stato e dove le turbolenze interne apparivano incontrollabili, era spesso la Chiesa stessa a favorire l'incontrastato predominio di una famiglia alleata. Nella Viterbo dei primi anni Cinquanta, quando ancora la rocca giaceva in rovina, l'autorità papale si era a tal punto valsa del sostegno di Princivalle Gatti, nobile di antica stirpe e con poteri quasi signorili, che dopo la sua morte in un agguato mossogli dalla fazione rivale

147. Si ricordi che, salvo poche eccezioni, i capitoli vincolavano i comuni a scegliere podestà e altri ufficiali forestieri fra i sudditi della Chiesa (nelle nomine effettuate dai papi, peraltro, la consuetudine non è sempre rispettata).

148. È quanto ha dimostrato Black, *The Baglioni*.

149. «Sub Ecclesie regno tyrannidem pateretur». Pio II, *I commentarii*, lib. X, cap. 28, racconta ad es. del suo intervento contro Giacomo e Andrea degli Atti, due ricchi fratelli tudertini che, con l'appoggio dei popolani, esercitavano una sorta di signoria, terrorizzando i «presides atque prefecti» inviati dai papi, nonché, naturalmente, gli altri «optimates», che si rivolsero appunto a Pio II per aiuto.

i commissari inviati da Niccolò V dichiararono che il papa, ben cosciente del ruolo cruciale giuocato dall'ucciso («era stato la colonna dello stato ecclesiastico della città»), intendeva favorirne in tutto i parenti, poiché «per experientiam» era stato provato come forza del casato e potere papale facessero nella città tutt'uno.¹⁵⁰ Affermazione significativa, anche se poi la ricostruzione della rocca, l'apertura del grande cantiere del *palatium gubernatoris* e il completo incameramento delle finanze comunali mostrano come nei fatti fu seguita una strada diversa, di potente rafforzamento della presenza statale.¹⁵¹

Nel caso di Viterbo, interlocutore privilegiato della Chiesa non fu più una singola famiglia, ma l'intera oligarchia. La vicenda viterbese può dunque essere letta come una tappa precoce, realizzatasi già a metà Quattrocento, di quel lungo processo indagato da Zenobi che portò alla sostituzione, come referente e sostegno del governo papale in periferia, di vicari e famiglie signorili con i ceti dirigenti cittadini. A Viterbo e in altre città passate al governo diretto della Santa Sede (ma non certo in tutte, si badi), questo mutamento sembra configurarsi innanzitutto come tendenza ad abbandonare il riferimento a singole e potenti famiglie dell'aristocrazia cittadina per preferire loro, quali controparti del potere centrale, gruppi più vasti. Tale sembra del resto il senso, come ho detto, di alcuni interventi di Paolo II e di altri pontefici della seconda metà del secolo.¹⁵² In confronto alla situazione anteriore, già allora i mutamenti intervenuti dovevano

150. «Tunc erat columna Ecclesie status dicte civitatis»; per l'episodio, v. Pinzi, *Storia della città*, IV, pp. 94-106 (a p. 99, in nota, trascrizione del documento da cui cito).

151. [Mascioli, *Viterbo*, pp. 56-61, ha mostrato come la costruzione di rocca e palazzo del governatore venissero sollecitate anche dai consigli comunali e dall'oligarchia che vi prevaleva, la quale proprio nel governo papale traeva un sostegno indispensabile alla sua preminenza. Pur spingendo talora agli eccessi la chiave interpretativa di una piena collaborazione e intesa fra governo papale e gruppo dirigente (ad es. p. 58, dove dichiarazioni di fedeltà alla Chiesa, doni cortigiani a governatori e lodi al loro operato sono presentate come la miglior prova di questa collaborazione), correttamente l'A. rivela che negli anni successivi alla edificazione della rocca e del palazzo i governatori esercitarono «crescenti ingerenze», «perduranti violazioni delle prerogative comunali» e «interventi in ogni settore della *gubernatio civitatis*, sì che gli ufficiali comunali risultano talora di fatto esautorati»].

152. Mancano al momento studi dettagliati che consentano di accertare in che misura già nel XV secolo il papato riuscì anche a promuovere un ricambio delle famiglie dirigenti, come ad esempio avvenne a Tivoli, dove al vertice della società e della vita politica cittadina si affermò, in evidente rapporto con il consolidarsi del dominio pontificio, una compagine in buona misura nuova (Carocci, *Tivoli*, pp. 71-86).

comunque apparire evidenti: Martino V e Eugenio IV, infatti, erano stati costretti a valersi in misura notevolissima, e con costanza senza dubbio superiore a quella del secondo Quattrocento, appunto dell'alleanza con stirpi eminenti delle nobiltà cittadine.

10. *Considerazioni finali*

Ho cercato di chiarire in che forme, con quali limiti e con che scansioni cronologiche di massima avvennero nel XV secolo l'inquadramento e il disciplinamento delle autonomie cittadine. Ambito cronologico privilegiato sono stati gli ultimi quattro decenni del secolo, allorché alla mutevole vicenda anteriore si sostituì un'innegabile stabilità. Appare evidente nel bilancio fra aree *mediate* e *immediate subiecte*, nel reticolo dei governatori, nei rapporti fiscali e da molteplici punti di vista. Se poi in altri settori si verificarono dei mutamenti, questi non si inserivano in iniziative di completa o anche solo parziale risistemazione dei rapporti fra Santa Sede e comuni. Erano cambiamenti modesti, effetto più che altro di quel lento rafforzamento del potere centrale cui ho sopra accennato.

Questa stabilità, per certi aspetti anche questa coerenza di rapporti fra papato e città non caratterizzarono invece la prima metà del secolo, disseminata di lunghe e gravissime crisi del potere centrale. Ciò nonostante, rispetto ad epoche anteriori (il Duecento, ma anche la stessa età alboroziana) l'intero XV secolo presenta comunque alcuni chiari elementi di omogeneità: si apre con una grande ondata di incameramenti delle finanze comunali; poi, con Martino V, assistiamo a una sistemazione dei rapporti fra papato e città strutturalmente diversa da quella due-trecentesca e per molti aspetti simile a quella del secondo Quattrocento, pur se ad essa non in tutto assimilabile; infine, alla morte di Eugenio IV e sotto Niccolò V le forme di soggezione cittadina appaiono ormai prossime a quelle dei decenni successivi.

Nel complesso, lungo tutto il secolo percepiamo l'operare di fattori che spingevano verso l'incontro di Santa Sede e città. In primo luogo la gravissima crisi degli ordinamenti comunali, la vincente pressione delle signorie. Ampia parte delle oligarchie urbane si vedeva meglio garantita dalla soggezione al papato, in cui favore giuocavano anche un'antica propaganda sul «giogo leggero» e il «peso leggero» (*iugum suave, onus leve*) del dominio papale e il vivo ricordo degli antichi splendori comunali, che

appunto al riconoscimento dell'eminente autorità papale si erano a lungo accompagnati.

È importante, inoltre, non appiattire la vicenda quattrocentesca su quella successiva. Dal primo Cinquecento quella stabilità d'insieme che aveva connotato gli ultimi decenni del XV secolo venne meno, determinando un rapido superamento del precedente sistema di controllo cittadino. L'intensificazione della presenza statale che ebbe allora luogo è constatabile in innumerevoli campi, anche se resta oggetto di giudizi divergenti. Fra gli altri esiti, essa condusse ad un crescente controllo sulle finanze di tutti i comuni, anche quelli non soggetti ad incameramento, che persero ogni consistente margine di autonomia economica attraverso un processo ancora da ricostruire nel dettaglio e ultimato con l'imposizione della «tabella» di bilancio preventiva.¹⁵³ Ebbe luogo, nel contempo, una proliferazione dei governatorati, e più in generale «la frantumazione della periferia in una miriade di governi separati» istituiti per rafforzare la rete di controllo sul territorio e, allo stesso tempo, per soddisfare l'aspirazione dei ceti dirigenti a «mantenere o recuperare in qualche modo, alle proprie comunità, il luogo di capoluogo detenuto nel periodo “aureo”, comunale e poi signorile».¹⁵⁴

Senza soffermarmi su questi sviluppi, nel concludere tengo piuttosto a sottolineare la persistente vitalità politica di alcune grandi città pontificie, l'indiscutibile libertà di iniziativa delle loro oligarchie. Per il XV secolo, è improprio scorgere nella dialettica fra principe e città solo gli esordi di quel processo di contenimento delle autonomie comunali che si svilupperà in seguito. Manca del resto ogni chiaro orientamento alla sistematica riduzione dei particolarismi. Le possibilità di un'efficace intervento centrale, inoltre, scontano le numerose debolezze dell'organismo statale che i papi vanno realizzando. Insufficienze connesse alla peculiare figura di sovrano del pontefice si sommano allo scarso sviluppo economico di alcune province e alla perdurante situazione di crisi di altre, un tempo prospere. Se poi la mancan-

153. Una buona rassegna degli studi è Gardi, *La fiscalità pontificia*. Segnalo qui che in ASV, *Arm. XXXVII*, t. 27, cc. 776-801, si conservano una serie di dati relativi ai bilanci di numerosi comuni ancora finanziariamente autonomi, e a quel che sembra raccolti dalla Camera Apostolica nei primi anni del Cinquecento al fine di istituire qualche forma di controllo. (Il quaderno che contiene questi dati è palesemente frutto di un'inchiesta condotta su materiale eterogeneo, almeno in parte già in possesso della Camera Apostolica e quindi talora relativo ad anni anteriori; la sua redazione sembra vada collocata durante il pontificato di Giulio II).

154. Questa evoluzione è ricostruita da Zenobi, *Le “ben regolate città”* (per le citazioni nel testo, pp. 27 e 46).

za, fino al secondo-terzo decennio del XVI secolo, di un sistema di debito pubblico o di altre strutture di drenaggio del risparmio locale (come le *Societates officiorum*) che leghino alla stabilità del governo pontificio gli interessi economici di vasti gruppi sociali¹⁵⁵ è comune a molte altre formazioni statali, peculiare dello Stato della Chiesa resta però l'assenza di una linea temporale univoca, il difforme orientamento dei vari pontefici. Si ricordi, infine, che fino ai nuovi equilibri determinati dalle guerre d'Italia, i territori pontifici restarono una sorta di «camera di compensazione tra gli interessi contrastanti di Napoli, Milano, Firenze e Venezia», potenze pronte a tutelare «collegati», «raccomandati» e «aderenti» da ogni intervento papale giudicato lesivo dei propri interessi: e se questi legami esterni furono stabiliti innanzitutto dalle famiglie titolari di vicariati, talora appaiono utilizzati anche da alcuni comuni per limitare le ingerenze pontificie (Bologna e Ancona soprattutto; in misura minore Perugia e Città di Castello).¹⁵⁶

155. Sulle *Societates officiorum*, istituite nel 1514, e sul primo debito pubblico pontificio, del 1526, buona sintesi con bibliografia in Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 205 e 232-233. [Peraltro Esposito, *La pratica delle compagnie d'uffici*, ha mostrato come già negli ultimi decenni del XV secolo attraverso contratti notarili si realizzassero società non ufficiali che permettevano anche a più cittadini romani di associarsi nell'acquisto di una carica. Gardi, *Gli "ufficiali"*, pp. 226-227, sostiene che già «nella seconda metà del Quattrocento» le cariche venali crearono una sorta di debito pubblico che, assieme ai benefici ecclesiastici, «univa i notabili dello Stato dietro interessi finanziari comuni»: tuttavia questa dinamica, senz'altro attiva nel primo Cinquecento, per il secolo precedente mi pare ancora di circoscritta entità, e comunque non sufficientemente indagata.]

156. Per le aree di influenza delle potenze italiane nello Stato della Chiesa, vedi Soranzo, *Collegati, raccomandati*, soprattutto pp. 28-33, elaborato graficamente in Gardi, *Lo Stato in provincia*, pp. 407-408 (la citazione nel testo da p. 28). Per un esempio di intervento di una potenza esterna in favore di un comune pontificio, si veda sopra, nota 143 e testo corrispondente: minacciata nella sua autonomia da Paolo II, Bologna, «nominata» esplicitamente dai duchi fra i propri «collegati», richiese immediatamente l'aiuto del rappresentante milanese a Curia, che partecipò poi a tutte le fasi del negoziato fra la città e il papato quasi come una parte in causa (lo stesso Paolo II avrebbe esplicitamente dichiarato di voler «have-re sempre grandissimo respecto» degli interessi sforzeschi in Bologna, «et che sua intenzione era non mettere in quella città alcun legato che non vi fusse amico, né fare alcuna mutazione in quello reggimento»). Anche in questo campo, è comunque Paolo II il pontefice che con maggiore decisione cercò di tutelare i poteri sovrani della Santa Sede, limitando le ingerenze di altre potenze nei territori della Chiesa. Nel 1468 protestò con energia contro la «nominazione» di «collegati e aderenti» compiuta dal duca di Milano per il conte d'Urbino, i signori di Pesaro e di Imola e i comuni di Bologna e Ancona (Soranzo, *Collegati, raccomandati*, a pp. 28-29), mentre già nel 1466 risulta essere duramente intervenuto contro «una certa liga et intelligentia» stabilita fra Perugia e Firenze «per respecto che sono

Ma non vorrei così indurre a sottovalutare la strada percorsa, il netto divario fra l'autorità papale del secondo Quattrocento da un lato, e le rivendicazioni duecentesche, spesso solo teoriche, o le successive lunghe eclissi di ogni effettiva capacità di governo dall'altro.

Talora si ha del resto l'impressione che il cammino compiuto sia già, per alcune città, condizionante. La decadenza sociale, economica e culturale dovuta al malgoverno pontificio, così enfatizzata dalla storiografia sul Seicento e i secoli successivi, non può essere, è ovvio, anacronisticamente anticipata.¹⁵⁷ Diversa appare la situazione quattrocentesca e dello stesso Cinquecento, tanto più che ancora circoscritti sono i condizionamenti che il governo centrale può esercitare sulla vita economica e sociale della periferia. La grave crisi demografica e per certi aspetti anche economica osser-

vicini et confinanti insieme»: «dice sua Santità non volere tollerare che soy subditi stagan in simile lighe, quali debbeno stare sotto la protectione sua: et se lighe ovvero intelligentie se habia ad fare, vole essere quella che lo faza, et non loro» (ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, cart. 59, 12 marzo 1466). Avverto che sondaggi nell'ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, cass. 139-141 (lettere provenienti da «Sabina e Umbria», aa. 1451-1472) hanno mostrato come i contatti diretti fra i comuni dell'area e i duchi milanesi fossero limitati a raccomandazioni di cittadini recatisi per lavoro o altre incombenze nel ducato e a saltuarie richieste di intervento presso la Santa Sede per sollecitare la grazia per «certi gioveni de questa ciptà» condannati dai tribunali papali (ASM, *Archivio sforzesco*, Potenze estere, cass. 139, lettera dei priori di Assisi del 20 aprile 1459), per ottenere la riammissione di fuoriusciti (cass. 139, lettera dei priori di Todi del 1 agosto 1461), per convincere un nuovo papa a confermare un governatore particolarmente gradito (cass. 141, lettera di Foligno del 15 agosto 1471); il grosso della corrispondenza è costituito da lettere di alcuni importanti esponenti delle oligarchie locali uniti da evidenti e stretti legami con i duchi, soprattutto i perugini Braccio Baglioni e, in minor misura, alcuni membri della famiglia Oddi.

157. Altra questione è quella della corruzione degli ufficiali papali, già nelle fonti quattrocentesche materia di attestazioni innumerevoli e oggetto nel 1477 di testimonianze tanto dettagliate quanto varie per contenuto e atteggiamento del querelante – fino all'ironia di un teste di Ascoli, che di Angelo Lupi, un governatore la cui particolare corruzione è da tutti denunciata, si limita a dire che «dicet sit doctissimus in utroque iure, nihilominus recepit munera ab asculanis ab utraque parte» (ASV, *Arm. LII*, t. 28, c. 192v, e qui sopra, nota 97; circoscritta alla Romagna ma esemplificativa anche della situazione marchigiana è la panoramica delle forme di corruzione denunciate ai commissari nel 1477 proposta da Robertson, *The Return of Cesena*, pp. 146-153). Pur se ogni paragone con altre realtà statali coeve appare improponibile, è comunque indicativo che almeno in un caso (quello di Sisto IV, che appunto promosse l'inchiesta del 1477 e i successivi provvedimenti del 1478 «super integritate et munditia officialium») la venalità e i comportamenti illegittimi degli ufficiali periferici vennero avvertiti come lesivi della autorità papale e della capacità di governo (ricordo che le norme del 1478 sono edite in *Bullarium sive collectio*, n. 8, pp. 100-102).

vabile in tante città dello Stato nel corso del Quattrocento va in primo luogo ricondotta ad un'evoluzione generale, comune a tutte le regioni dell'Italia centrale. Resta però da valutare l'influenza esercitata sulla «mancata ripresa o la lenta agonia»¹⁵⁸ di tante cittadine laziali, umbre e marchigiane dal moltiplicarsi di tasse e sussidi straordinari, dall'imposizione ai contadi di devastanti alloggiamenti di truppe, dagli effetti perversi del sistema delle dogane dei pascoli e della stessa annona, dalla frantumazione delle aree di mercato determinata dal sistema annonario e poi dalla moltiplicazione dei «governi separati».¹⁵⁹ In tutti gli stati del tempo alloggiamenti militari e fiscalità straordinaria sollevano nelle città sottoposte i più vivi e ripetuti lamenti: ma nei domini pontifici la perdurante situazione di crisi delle città dà loro una tono di urgenza e di autenticità che manca spesso altrove. Ogni imposta straordinaria, ogni richiesta di «ricevere gente d'arme» causa infuocate riunioni consiliari, ambascerie e proteste; gli atti dell'inchiesta del 1477 mostrano poi come nella Marca il sistema annonario nel suo complesso sia nei fatti percepito come un abuso degli ufficiali pontifici, come tale oggetto di generalizzate lamentele di fronte ai commissari: pare inconcepibile che «tutto el grano che in prima solea venire liberamente onde la terra sempre era abbondante» sia adesso «devenuto» al punto che non è permesso trasportarne nemmeno «uno acino».¹⁶⁰

Che i rapporti fra città e sovrano non vadano intesi solo nel segno di una serena accettazione o di un'obbligata convivenza è del resto bene testimoniato dal ripetersi di ribellioni e rivolte, peraltro in genere di modesta entità. E che il governo papale potesse tradursi già nel XV secolo in un dominio oppressivo e dannoso per lo sviluppo cittadino è dichiarato a due riprese addirittura da un pontefice, Pio II, che nei suoi *Commentarii* ricorda come

158. Ginatempo, Sandri, *L'Italia delle città*, p. 135.

159. Com'è noto, i più recenti orientamenti di ricerca sull'economia tardomedievale e di prima età moderna tendono ad attribuire, nel processo di crescita economica, un ruolo fondamentale appunto alla costituzione di mercati regionali (per l'Italia, si veda soprattutto Epstein, *Cities, regions*; Id., *Town and country*) [e ora Id., *Freedom and growth*]. Avverto che mancano peraltro adeguate ricerche sulla struttura dei mercati nelle regioni pontificie: che il drastico divieto di commercio interno di cereali, anche fra zone confinanti, e che la crescente frantumazione amministrativa si siano risolti in un freno all'intensificazione delle relazioni economiche fra le diverse aree anche di una stessa regione è dunque al momento solo un'ipotesi. [Per il Patrimonio di Tuscia, Chittolini, *Società e poteri*, è una lucida proposta di connettere l'atonìa e le difficoltà manifestate dalle città e dalle società locali all'incapacità di profittare al mutamento degli assetti produttivi e politici.]

160. ASV, *Arm. LII*, t. 28, citazione da c. 72r.

sotto il suo predecessore Viterbo sembrasse «una città quasi abbandonata» a causa della severità del governatore, che aveva ecceduto in condanne, multe e confini:¹⁶¹ una notazione certo circoscritta, ma da leggere alla luce di una precedente affermazione del Piccolomini, che prima del papato, nel 1453, attribuiva proprio alla durezza del governo pontificio, da certi papi trasformato «in tyrannidem», la decadenza di alcune città dello Stato.¹⁶² Anche questo è però solo uno spunto per una ricerca sui dominii pontifici alla fine del medio-evo che resta in ampia misura ancora da compiere.

161. «Propemodum deserta civitas»: Pio II, *I commentarii*, lib. IV, cap. 39.

162. «Se la maggior parte delle città soggette ai sacerdoti sono in qualche misura ridotte alla rovina, come nel Patrimonio della Chiesa ne osservammo non poche, succede o perché i sudditi furono poco fedeli, e amanti delle novità e delle sedizioni; o perché i sommi pontefici, abusando del loro potere, trasformarono la potestà regia in tirannia» («Quod si plerique civitates subiecte sacerdotibus ad exterminium quodammodo deducte videntur, quemadmodum in patrimonium Ecclesie non paucas novimus; id accidit, vel quia subditi parum fideles fuerunt, novitatibus ac seditioibus gaudentes; vel quia summi Pontifices abusi potestate, regium imperium in tyrannidem converterunt»). Almeno in parte, il termine di paragone del Piccolomini è tuttavia un passato remoto, poiché più avanti chiarisce che la «vastitas illa terrarum ecclesie romane magna ex parte prius facta est, quam sedi apostolice subiicerentur». Edito in Enea Silvio Piccolomini, *Opera inedita*, p. 581, il passo citato, tratto da un *tractatus* o *dialogus* senza titolo, fu probabilmente scritto nel 1453 (e in ogni caso prima del 1456; cfr. Zippel, *Piccolomini*, pp. 339-342, e Prodi, *Il sovrano pontefice*, pp. 33-35).

4. Signorie cittadine, statuti e governo papale (XIV e XV secolo)

Questo capitolo riprende una relazione presentata a un convegno su «Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo». Gli organizzatori mi avevano chiesto di trattare il rapporto fra la politica statutaria dei signori e la politica statutaria dei sovrani, i pontefici, che a quei signori subentrarono. Avevo accolto con piacere questo tema importante, salvo poi accorgermi di potergli in realtà dedicare soltanto alcuni cenni. Ad occultare e, in definitiva, a togliere rilievo al mio argomento erano questioni di ordine più generale, già affrontate per altri stati contemporanei, ma proprio per le aree sottoposte al dominio temporale della Chiesa particolarmente cruciali e allo stesso tempo poco studiate. Quale era il complessivo rapporto fra statuti municipali e costruzione statale? Di quali strumenti di intervento disponeva il papato, e con che ampiezza li utilizzava? In che misura le legislazioni urbane accoglievano le rivendicazioni del sovrano e dei suoi ufficiali? Procedendo nell'indagine, l'eredità della statutaria signorile cedeva il passo a una problematica diversa.

1. *Papato e signoria: alcuni elementi*

Come già ricordato, i regimi signorili hanno giocato un ruolo determinante nei rapporti fra i papi e le città dello Stato della Chiesa. A seconda delle regioni, peraltro, la loro influenza ha operato in direzioni opposte. In Romagna e nelle Marche settentrionali, il consolidarsi di regimi a carattere familiare ha sancito per periodi lunghi, e talora fino alla prima età moderna, una virtuale sottrazione di molte città e dei relativi contadi ad ogni intervento pontificio. Viceversa nel Lazio, in Umbria e nella parte centro-meridionale delle Marche la signoria è stata un'esperienza magari

ripetuta, ma poco duratura (salvo rare eccezioni, come quella di Trinci e da Varano), e in realtà il diffondersi di governi signorili ha piuttosto finito per intensificare la presenza statale nelle città di queste regioni (e lo stesso è avvenuto in Romagna a Cesena).¹

Questa cruciale funzione della signoria si è manifestata ogni volta che le fasi di ripresa del potere temporale determinavano massicci ritorni delle città alla soggezione diretta alla Santa Sede. Gli episodi, innumerevoli, si concentrano soprattutto durante la legazione dell'Albornoz, poi negli ultimi anni del XIV secolo, poi di nuovo, con ampiezza, durante il regno di Martino V e infine, in modo più stabile, dalla fine del pontificato di Eugenio IV in avanti. La paura di ricadere sotto un dominio signorile ha indotto le oligarchie locali, come già accennato, ad accettare forme di assoggettamento alla Chiesa molto più stringenti di quelle sperimentate in passato. Erano limitazioni all'autonomia comunale spesso introdotte per la prima volta proprio dai signori spodestati, e poi mantenute dal papato: ingerenze pesanti nella nomina degli ufficiali, oneri fiscali nuovi e soprattutto, nei casi più significativi, la stabile presenza nella città di un rappresentante del sovrano e l'incameramento delle finanze comunali.

In alcune regioni dello Stato della Chiesa la signoria, dunque, ha operato in modo diverso che in altre formazioni statali. Ha influito sullo sviluppo di organismi pontifici di potere e di governo, sul dilatarsi delle prerogative fiscali e di giurisdizione, sull'intensificarsi delle relazioni politiche e dei rapporti istituzionali fra i centri urbani e la Chiesa romana; ma non è mai stata, come in altri stati, ad un tempo lo strumento e la sanzione del processo stesso di acquisizione di nuove aree. Piuttosto, ha svolto un ruolo per così dire in negativo, una funzione di indebolimento di quelle autonomie comunali che fin dalla formazione dei domini temporali avevano frapposto i principali ostacoli alle ambizioni fiscali e politiche del papato.

L'importanza di questa eredità signorile è un fenomeno da tempo ben conosciuto. Vi hanno insistito storici del diritto come Giuseppe Ermini e studiosi della vicende istituzionali come Peter Partner, e già nel tardo Ottocento affiora in tante opere di eruditi locali e nella pionieristica *Geographie politique* di Jean Guiraud.² Del resto gli stessi contemporanei, a Curia

1. Cfr. però Colliva, *Cesena*, a pp. 286-290, per il ruolo propulsivo allo sviluppo signorile che, nei fatti, la politica papale ha finito per assumere in alcuni centri della Romagna.

2. Ermini, *La libertà comunale*, pp. 35ss; Partner, *The Papal State*, pp. 159-186 (parzialmente tradotto in *La crisi degli ordinamenti comunali*, pp. 252-261); Guiraud, *L'État Pontifical*.

come nei centri comunali, appaiono coscienti dei mutamenti causati dalle esperienze signorili. Era appunto alla signoria che si richiamavano esplicitamente i papi quando pretendevano di ereditare facoltà che mai prima della “tirannia” i loro predecessori avevano rivendicato, o che magari minacciavano, come Martino V a Rieti, di consegnare a un signore i comuni troppo restii nelle loro concessioni alla Chiesa.³ L’esperienza della signoria operava pure, vivissima, nei timori dei ceti dirigenti comunali, che nei consigli cittadini dibattevano con angoscia il dilemma fra l’accettazione delle nuove, pesanti ingerenze fiscali e politiche richieste dal papato, e il rischio di sperimentare ancora una volta, inevitabilmente, la *tyrapnica rabies*, le *fauces*, gli *aculei tyrannorum*.⁴ A far difetto, semmai, era la coscienza del più generale svolgimento in cui questi sofferti accadimenti s’inserivano: quel generale dilatarsi tardomedievale degli organismi di governo e potere innestato dall’intensificarsi della competizione militare e territoriale, e poi, per il papato, accentuato dalla crisi delle entrate spirituali.

Per circa un secolo, la forte diffusione di regimi signorili ha influito anche, va ribadito, sul modo stesso in cui la Chiesa e i comuni soggetti concepivano la sovranità papale. Nel XIII secolo, come abbiamo visto esisteva un drammatico divario fra l’orientamento dei comuni verso la più ampia autonomia, e la netta ma teorica affermazione della superiorità papale.⁵ Il rapporto con le città era definito dalle fonti pontificie duecentesche con una terminologia tanto ampia quanto disomogenea (*obedientia*, *reverentia*, *dominium*, *subesse immediate*, *pertinere in spiritualibus et temporalibus*, *esse de beati Petri patrimonium*, ecc.), ma espresso in primo luogo da un’endiadi di stampo feudale: *fidelitas et devotio*.⁶ In questo quadro mosso e per tanti aspetti ancora da indagare, dal terzo e dal quarto decennio del XIV secolo osserviamo un’evidente novità: la sovranità papale iniziata a essere definita soprattutto come *dominium*, come *signoria*.

Il termine *dominium*, beninteso, era stato utilizzato dalla cancelleria papale fin dalla grandiosa opera di “recupero” promossa da Innocenzo III: ma subordinato ad altre espressioni, e spesso con riferimento piuttosto al

3. Cfr. sopra, pp. &.

4. Le espressioni citate sono rispettivamente tratte da: Michaeli, *Memorie storiche*, III, p. 329, doc. 16, a. 1425; Theiner, *Codex*, II, n. 334, p. 354, a. 1358; Foglietti, *Conferenze*, n. 4, pp. 548-549, a. 1407.

5. Cfr. pp. &.

6. In mancanza di studi, mi limito a rinviare ai documenti raccolti in Theiner, *Codex*, I, e a quando detto sopra nei capitoli 1 e 2.

lessico del possesso e della proprietà che non a quello del governo politico. Ma adesso, con la massiccia diffusione di governi a carattere personale e familiare, assumeva un'accezione diversa e una centralità prima ignorata.⁷ Con l'Albornoz (ma già, prima di lui, con altri legati, come Bertrando del Poggetto a Bologna)⁸ il riconoscimento dell'autorità della Chiesa si configurava infatti sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale come la concessione della signoria.⁹ Dal 1354 al 1356 Orvieto, Gubbio, Amelia, Rieti, Fermo, Ascoli, Ancona e poi negli anni successivi altre città concessero al legato, che in genere subentrava ad un signore, il *plenum et generalem* (oppure *liberum*) *dominium*, con i più ampi poteri in materia di *gubernatio, administratio, rectoria et custodia civitatis*¹⁰ (la formula della cessione è uniforme, pur se soltanto in alcuni centri, come Orvieto, l'Albornoz esercitò realmente in tutta la loro ampiezza i poteri signorili).¹¹ Il fatto stesso che nella maggioranza dei casi la durata della concessione fosse limitata alla vita del legato e di Innocenzo VI (e talora del suo successore) rivela il desiderio dei comuni di non «riconoscere stabilmente il dominio della Chiesa»,¹² ma soprattutto tradisce la portata del cambiamento avvenuto.

7. Nella prima metà del XIV secolo, peraltro, le fonti testimoniano talora la resistenza e la difficoltà dei sudditi ad applicare il termine *dominium* al governo papale. Si vedano ad es. in Theiner, *Codex*, II, n. 128, pp. 106-118, a. 1341, la parziale edizione degli atti di un'inchiesta di un nunzio papale sulla situazione nella Marca anconetana: mentre negli *articuli* redatti dal nunzio il governo del rettore papale sulla provincia è definito come «regimen et *dominium* Ecclesie et officialium quorum» (*artic. IV*), i nobili e i rappresentanti dei comuni interrogati come testi (si vedano in partic. le dichiarazioni di Gentile e Giovanni da Camerino e dei comuni di S. Severino e Ancona) parlano soltanto di «regimen presentis domini rectoris» (nelle deposizioni pubblicate, il termine *dominium* è utilizzato soltanto dallo stesso rettore della Marca, dal guardiano dei francescani di Tolentino e dai rappresentanti di Macerata, la città sede della curia rettorale). [Vedi ora l'analisi e l'edizione dell'inchiesta del 1341 in «*Informatio status Marchie Anconetane*»]

8. Ciaccio, *Il Cardinal Legato Bertrando del Poggetto*.

9. Colliva, *Il cardinale Albornoz*, pp. 127ss; Ermini, *La libertà comunale*, pp. 35ss; Duprè Theseider, *Il cardinale Albornoz in Umbria*.

10. Fumi, *Codice diplomatico*, n. 680, pp. 537-539; Michaeli, *Memorie storiche*, III, n. 27, pp. 153-156; Glénisson, Mollat, *L'administration des États de l'Église*, nn. 79 e 133, pp. 35 e 49; Theiner, *Codex*, II, nn. 310, 319, 321, pp. 310ss.

11. Il rapido Mollat, *L'administration d'Orvieto*, va integrato con il diretto ricorso ai documenti orvietani editi in Fumi, *Codice diplomatico*, pp. 539-544, e Glénisson, Mollat, *L'administration des États de l'Église, passim*. [Sul governo dell'Albornoz ad Orvieto, vedi ora anche Foote, *In search*.]

12. Così Duprè Theseider, *Il cardinale Albornoz in Umbria*, pp. 622-623.

I comuni e la Curia distinguevano bene la differenza fra la nuova relazione di *dominium* e il tradizionale rapporto di soggezione. Gli ambasciatori di Orvieto inviati a trattare il ritorno alla Chiesa dopo la signoria di Giovanni di Vico riferirono ad esempio la volontà del legato di «soggiogare e sottomettere e porre in schiavitù» la città, modificando in forme «che mai sono state usuali» il suo antico legame di «devotio, fidelitas et obedientia» alla Chiesa.¹³ Nei decenni successivi, durante le alterne vicende del potere pontificio che accompagnarono lo scisma e i primi anni di pontificato di Martino V, più volte emerge il desiderio comunale di mantenere la soggezione alla Santa Sede nei consueti alvei della *fidelitas et devotio*. Nel 1397, ad esempio, Rieti si sforzava di concedere a Bonifacio IX non il «dominium» con insistenza richiesto, ma soltanto «fidelitas et devotio»: tentava dunque di ritornare, dopo un periodo di regime signorile, ad un rapporto fondato sul riconoscimento del potere pontificio, sul pagamento delle imposte papali e sull'accettazione dei podestà di nomina curiale, ma che comunque fosse tale da permettere, affermavano i consiglieri comunali, che «i Reatini rimangano in libertà».¹⁴ Gli stessi capitoli di dedizione alla Chiesa di Perugia del 1424 distinguevano dal tradizionale rapporto di «fidelitas et obedientia» verso la Sede Apostolica la ben più impegnativa cessione del «plenum dominium».¹⁵

La tendenza a concepire in termini di signoria la sovranità papale continua ad affiorare anche in seguito: stando agli ambasciatori milanesi, ancora Paolo II, nel 1466, assimilava la pienezza dell'autorità sovrana sui comuni alle facoltà di un «signore».¹⁶ E tuttavia già con Martino V tornava a prevalere l'idea di una sovranità territoriale, uniformemente estesa su tutte le «Terre della Chiesa». Anche di qui il ricupero delle tradizionali espressioni duecentesche (l'impegno alla *obedientia*, alla *fidelitas* e alla *devotio* delle città): nozioni che però erano ormai intese sia dai comuni che dal papato con una pienezza di attributi in passato sconosciuta e, per

13. Fumi, *Codice diplomatico*, p. 537, a. 1354 («subiugare et submictere et in servitum ponere», «que numquam fuerunt solite»); per il rapporto anteriore, cfr. ad es. Theiner, *Codex*, II, n. 85, p. 62, a. 1339. Sul passaggio della città al legato, Duprè Theseider, *Come Orvieto*.

14. «Apud Reatinos libertas remaneat»: Michaeli, *Memorie storiche*, p. 194, doc. in nota.

15. Fumi, *Inventario ...di Perugia e dell'Umbria...*, pp. XXX-XLIX, a. 1424 (cfr. ad es. i *capitula* II e III).

16. Doc. citato sopra, p. &.

la prima volta, si accompagnavano nelle città maggiori alla pratica (e alla teorizzazione) di un governo diarchico.

In un quadro dunque connotato dall'indubbio rilievo della signoria, viene spontaneo interrogarsi sul peso dell'eredità signorile nella statutaria dei comuni tornati sotto il governo della Chiesa. Secondo alcuni studiosi, anche in questo campo la signoria avrebbe giocato un ruolo cruciale. Giuseppe Ermini, fra gli altri, ha affermato che, sostituendosi ai signori e «seguendone decisamente l'esempio», la Chiesa «tendeva a fissare negli statuti, con l'esatta determinazione degli obblighi del comune verso la Sede apostolica, il rapporto di soggezione e sovranità fra il comune e la Chiesa stessa».¹⁷

E tuttavia, come accennavo, la ricerca mi ha presto condotto in un'altra direzione. Solo in rari casi ho potuto rintracciare negli statuti quella importante eredità di diritti, di prerogative e di strumenti di governo che nei fatti, come sappiamo, la Chiesa traeva dagli anteriori regimi signorili.

Il periodo in apparenza più significativo sembra quello della legazione albornoziana. Ma occorre, in realtà, una grande cautela di giudizio. Se tralasciamo l'energica rivendicazione delle *Constitutiones Aegidianae* circa la volontà di provvedere alla *revisio statutorum*, e piuttosto censiamo le superstiti redazioni statutarie, otteniamo risultati di indubbia modestia. Gli statuti corretti ed approvati dagli ufficiali albornoziani, e poi tante volte citati negli studi per provare l'interventismo legislativo del legato, non raggiungono la decina, e per di più spesso non dedicano grande attenzione al rapporto con gli ufficiali pontifici.¹⁸ Soprattutto, poi, appare problematico distinguere, nel dilatarsi della presenza statale sancito in alcune compilazioni, quanto derivava dalle precedenti esperienze signorili, e quanto invece, ben più di frequente, era suggerito dai personali orientamenti dell'Albornoz.¹⁹ Se anche ampliamo l'indagine fino a tutto il XV secolo, gli esempi restano rari. Singole norme o riforme sembrano talora significative, ma nei fatti anche in questo campo di dettaglio l'eredità della statutaria signorile appare in genere soltanto ipotizzabile. Quando ad esempio gli statuti di Fano, stampati nel 1508 riformando la redazione

17. Ermini, *La libertà comunale*, p. 113.

18. Colliva, *Il cardinale Albornoz*, pp. 218-219; Ermini, *La libertà comunale*, pp. 122-125.

19. Sullo «sforzo di "signorilizzazione" dello Stato della Chiesa tentato dall'Albornoz» e sulla sua concezione del potere, belle notazioni in Colliva, *Il cardinale Albornoz*, in partic. pp. 126-137.

compiuta nel 1450 sotto la signoria dei Malatesta, obbligavano il podestà ad osservare «tutti i decreti e gli ordini che il Santo Nostro Signore e il suo governatore hanno fatto o faranno nella città»,²⁰ è lecito supporre che questa prescrizione fosse un'eredità del dominio malatestiano: lo lasciano credere il carattere come vedremo inusuale della norma e, soprattutto, la coscienza che il consiglio comunale aveva ordinato nel 1479 la riforma degli statuti malatestiani prevedendo spesso soltanto di sostituire «il nome della Santa Chiesa in luogo de' Malatesti».²¹ Un accertamento positivo appare comunque – salvo errore – difficile.²²

In queste condizioni, ogni censimento esaustivo della normativa signorile ereditata dalla Chiesa sarebbe laborioso e, forse, irrealizzabile. Rappresenterebbe del resto, a mio avviso, anche uno sforzo inutile. La questione centrale, infatti, è in realtà un'altra. Il problema non è l'ampiezza dell'eredità signorile nella statutaria dei comuni pontifici, ma, più in generale, proprio la carenza di traduzione normativa dei nuovi rapporti politici e istituzionali che andavano stabilendosi fra papato e città. Altri studi possono chiarire fino a che punto questo debole riflesso statutario della realtà politica connotasse già l'atteggiamento normativo dei precedenti signori, dei tanti *tyranni* dello Stato della Chiesa – in che misura, insomma, possa anch'esso venire almeno in parte ricondotto alla eredità della statutaria signorile.²³ Da parte mia, come ho detto, ritengo che una valutazione corretta del silenzio degli statuti richieda innanzitutto uno sforzo di diversa natura. Dobbiamo ampliare la nostra visuale, abbandonare i regimi signorili e interrogarci sulle principali caratteristiche del complessivo rapporto fra governo pontificio e legislazione urbana.

Ordinerò le mie riflessioni intorno a tre nuclei tematici: l'intervento pontificio sull'attività normativa cittadina, la legislazione dei papi e dei loro ufficiali, le attestazioni della presenza papale nelle superstiti redazioni statutarie.

20. «Omnia decreta et ordinamenta facta et facienda in dicta civitate per Sanctum Dominum Nostrum vel eius gubernatorem»: *Statuta civitatis Fani*, lib. I, rub. 9, c. 13r. Cfr. Borgogelli, *Degli statuti di Fano*.

21. Amiani, *Memorie storiche*, II, p. 45.

22. Borgogelli, *Degli statuti di Fano*, p. 240, segnala infatti che il codice manoscritto contenente la redazione del 1450 è mutilo dell'intero primo libro, dove appunto compare la citata disposizione.

23. Caciorgna, *Statuti*; Nico Ottaviani, *Statuta sive leges*.

Ma l'argomento resta immenso, ed ogni tentativo di organica sintesi è reso irrealizzabile dalla grave carenza di ricerche minute e dalle debolezze delle poche analisi d'insieme finora condotte.²⁴ All'insufficienza degli studi si sommano poi la discontinuità e la disomogeneità che connotarono le vicende del potere temporale ad un livello ancor più elevato di quanto consueto, in quest'epoca, in altre formazioni statali. Come unico elemento di generalizzazione, ricordo la possibilità di individuare, soprattutto nella seconda metà del XV secolo, due diverse forme di soggezione delle città alla Chiesa: le città dove il controllo papale era affidato all'invio di un governatore residente, all'incameramento delle entrate ordinarie del comune e, spesso, alla costruzione di una rocca, e le città che conservavano invece l'autonoma gestione delle finanze e non ospitavano governatori pontifici.²⁵

24. Le meritorie ricerche di Giuseppe Ermini (oltre allo studio citato sopra, alla nota 4, si vedano più in generale i saggi ora raccolti in Id., *Scritti storico-giuridici*) si fermano alla seconda metà del Trecento, e peraltro tendono a privilegiare le rivendicazioni pontificie di intervento e controllo sugli statuti rispetto allo svolgersi concreto dei rapporti fra papato e attività legislativa comunale (per il XIII secolo notazioni più equilibrate, ma di sorprendente rapidità, in Waley, *The Papal State*, p. 73). Per il tardo Quattrocento e il Cinquecento, bisogna ancora ricorrere al vecchio La Mantia, *Storia della legislazione*, pp. 461-532, pur se di grande interesse sono le ipotesi avanzate da Prodi, *Il sovrano pontefice*, pp. 129-163. Su queste ultime, vedi però le riserve di Partner, *Un problema*, in partic. p. 31. Va inoltre rilevato che, per il XV secolo, nuocciono a Prodi il convincimento della validità esclusivamente marchigiana delle costituzioni dell'Albornoz e il fraintendimento della costituzione di Sisto IV *Etsi de cunctorum* del 30 maggio 1478. Questo provvedimento non aveva lo scopo di «estendere a tutto lo Stato pontificio le costituzioni emanate da Egidio Albornoz», avviando così «un processo di omogeneizzazione legislativa dei vari territori» (p. 148), poiché la generale validità in tutti i domini pontifici della compilazione albornoziana era stata sancita fin dall'origine. Più semplicemente, in seguito ad una inchiesta sulle amministrazioni provinciali svoltasi nel 1477, Sisto IV sentiva il bisogno di ribadire l'obbligo generale al rispetto delle *Constitutiones Aegidianae* e delle successive riforme, introducendo anche alcune modifiche atte ad evitare il ripetersi di abusi. (La costituzione è edita in Theiner, *Codex*, III, n. 417, pp. 494-497; per l'inchiesta del 1477, cfr. qui sopra, alle pp. &. Per la validità in tutto lo Stato delle *Constitutiones Aegidianae*, oltre a Sella, *Costituzioni Egidiane*, pp. XI-XII, 2 – in partic. r.10-12 –, 148 e 234-235, vedi Colliva, *Il cardinale Albornoz*, in partic. pp. 170-172, 231, e 352ss; resta peraltro da verificare la reale applicazione delle costituzioni, che fu per lunghi periodi ostacolata dalle lotte dello Scisma, dalla inosservanza degli ufficiali pontifici e poi dalla contestazione mossa in sede locale dai comuni e dagli stessi governatori o legati che si ritenevano esenti: di qui appunto provvedimenti come quelli di Sisto IV, o anche la bolla del 1538 di Paolo III, che ribadiva la validità delle egidiane anche per Roma e le «civitates et terras specialis commissionis» – *Magnum Bullarium Romanum*, vol. IV/1, pp. 159-161).

25. Si veda il cap. 3.

Ed ora, tenendo sullo sfondo questa sommaria distinzione nelle forme di soggezione cittadine, torniamo al rapporto fra statuti e sovrano pontefice. La signoria, da parte sua, ricomparirà solo nelle ultime righe.

2. *Il papato e la «potestas condendi statuta»*

Una vasta tradizione di studi ha illustrato la facoltà di darsi degli statuti (*potestas condendi statuta*) dei comuni dello Stato della Chiesa e le facoltà pontificie di intervento sulla legislazione urbana. Molto ricchi di informazioni e di spunti, questi studi presentano però, ai miei fini, il limite di trascurare il particolare divario che, in questo campo, intercorreva tra le enunciazioni di papi e legati e la concreta prassi legislativa e istituzionale. È una sottovalutazione grave, accentuata inoltre dalla propensione degli studiosi per quei testi più atti a presentare la figura del *Vicarius Christi* come «autore unico e indiscusso del diritto», e a configurare di conseguenza il potere legislativo dei comuni come una facoltà attribuita dal pontefice e «comunque data con un atto sovrano», tramite formali «concessioni in via di privilegio». ²⁶ In questo modo, sono stati a lungo trascurati altri testi importanti, che mostrano viceversa bene come il papato, perfettamente in linea con la contemporanea prospettiva pluralistica del diritto e della cultura giuridica, non avesse nessuna «intenzione di dominare [...] la molteplicità dei diritti particolari», e che anzi «riconosceva, facendosene garante, l'insieme del diritto consuetudinario e statutario che non meritava una sua riprovazione». ²⁷

Nonostante questo limite, gli studi disponibili hanno comunque il pregio di illustrare bene le varie tappe dello sforzo papale per affermare il proprio controllo sull'attività legislativa dei comuni. Sappiamo così come l'insistenza sulla nullità di ogni statuizione contraria alla *libertas ecclesie*, insistenza che fin dal primo Duecento caratterizza i pontefici (e che in seguito rimase sempre la prima preoccupazione verso l'attività legislativa comunale), già dalla metà del XIII secolo si accompagnasse ad interventi, peraltro a quel che sembra del tutto occasionali, per revocare statuti giudicati lesivi dei diritti papali o per imporre la recezione «in voluminibus sta-

26. Ermini, *Diritto romano*, citaz. da pp. 39-45; Id., *La libertà comunale*, pp. 98-99 e soprattutto 114ss; Santarelli, *Osservazioni sulla "potestas statuendi"*, citaz. da p. 253.

27. Condorelli, *Quum sint facti*, citaz. da p. 291.

tutorum» di leggi pontificie.²⁸ Al volgere del secolo sono poi testimoniate iniziative più sistematiche, pur se ampiamente disattese nei fatti, come la costituzione del rettore della Marca annullata nel 1303 da Bonifacio VIII, che prevedeva la generale ispezione di tutti gli statuti ad opera del rettore della provincia.²⁹ Ancora più severa risulta la costituzione del 1333 per il Ducato di Spoleto, che rendeva obbligatorie addirittura l'ispezione annuale e la *correctio* di tutti gli statuti³⁰ (la norma, che riprendeva disposizioni anteriori, fu ribadita nel 1336 con la significativa aggiunta di un giuramento che impegnava il sindaco del comune alla reale presentazione di tutte le disposizioni emanate).³¹ L'Albornoz, più realista, si limitò com'è noto ad imporre la conferma rettorale solo per le norme di nuova emanazione.³²

Al livello dottrinale, il successo delle rivendicazioni papali è evidenziato, fra gli altri, anche da Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi, che ricordano come «in suis terris temporalibus» la Chiesa «tenaciter» subordinasse la validità delle statuizioni alla *confirmatio* dei rettori provinciali.³³ Nel concreto, tuttavia, la normativa prealbornoziana e albornoziana dovette a lungo trovare solo parziale applicazione. Nei superstiti codici

28. Citazione dalle *Cronache della città di Fermo*, p. 513, a. 1295. Sull'argomento cfr. Waley, *The Papal State*, p. 73, e Ermini, *La libertà comunale*, pp. 95-99 e 114-115 (ed inoltre i documenti editi in Franchi, *Ascoli pontificia*, II, nn. 51-52, pp. 62-63, a. 1253, e n. 187, p. 207, a. 1288).

29. Theiner, *Codex*, I, n. 571, pp. 391-395 (in partic. p. 393).

30. *Constitutiones Spoletani Ducatus*, cap. 7, pp. 102-103.

31. Diviziani, *Fonti delle Costituzioni Egidiane*, cap. 22, pp. 50-51. Per l'applicazione della disposizione cfr. ad es. Reydellet-Guttinger, *L'administration pontificale*, p. 94, nota 11: dal 1326 al 1346 le riformanze di Gubbio attestano il periodico invio alla corte del rettore degli statuti cittadini *ad corrigendum*.

32. Sella, *Costituzioni Egidiane*, lib. II, 19, pp. 84-87; cfr. Colliva, *Il cardinale Albornoz*, pp. 216-226, ed Ermini, *La libertà comunale*, pp. 120ss.

33. Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria*, c. 9v, Comm. ad D. 1, 1, 9, nn. 4 e 5 (la Chiesa romana «vult nulla statuta valere nisi a se confirmetur, ne populi subiecti valeant contra libertatem ecclesie aliquid macchinari»; la *potestas statuendi* nelle maggiori città «non requiritur superioris autoritas, licet presides provinciarum in terris Ecclesie faciant aliter observari»); Baldo degli Ubaldi, *In Decretalium volumen Commentaria*, c. 15v, e Id., *In Primam Digesti*, Comm. ad D. 1, 1, 9 («quod nulla universitas potest facere [legem] absque magistratu»: «haec opinio severa est et tenaciter servatur in terris ecclesiae, adeo ut si tota provincia Marchiae vel ducatus faceret statutum non admitteretur per ecclesiam nisi esset approbatum»). Oltre a Costa, *Iurisdictio*, in partic. pp. 160-173 (ma per un altro passo di Bartolo, cfr. p. 255, in nota), rinvio solo a Storti Storchi, *Aspetti generali*, in partic. pp. 81-86; Ead., *Appunti in tema*.

statutari, le conferme e le redazioni approvate dai legati e dai loro ufficiali appaiono nel complesso poco frequenti. Fino al secondo decennio del Quattrocento, poi, numerose sono le edizioni e le riforme prive, nella tradizione disponibile, della relativa *confirmatio* (ma si deve comunque tenere conto delle perdite documentarie), ed altre confermate senza la prevista ispezione. Nel pieno e tardo Quattrocento, viceversa, la generale applicazione della normativa sulla *confirmatio* sembra innegabile. Nei superstiti codici di statuti, nelle edizioni a stampa cinquecentesche di testi anteriori e nei registri delle riformazioni, innumerevoli sono in effetti le lettere di conferma di rettori e pontefici.³⁴

In linea di massima si trattava di accettazioni complete, ma vi sono anche casi in cui la conferma appare subordinata alla modifica o all'annullamento di una norma giudicata lesiva dei poteri pontifici o anche, più semplicemente, *iniqua* sul piano del diritto comune o al livello fiscale. Nel 1422 a Recanati la conferma rettorale di uno *statutum* sulla libertà di commercio dei cereali emanato dal comune conteneva la precisazione, indicativa dello sforzo pontificio allora in corso per costituire il sistema dell'Annona, che ogni esportazione dovesse ottenere il permesso della Camera Apostolica;³⁵ nel 1462 a Gualdo venne imposta la cassazione delle norme relative all'insulto contro i genitori;³⁶ nel 1466 a Fano il governatore cittadino intervenne ampiamente per modificare alcune riforme statutarie.³⁷

Fra le varie forme di conferma, occorre distinguere le lettere pontificie di generale sanzione di «privilegia, gratie, concessiones, statuta, ordinationes et reformationes» da altri tipi di *confirmatio*. Immaneabilmente richiesto, assieme ad ulteriori grazie, dalle ambascerie inviate al papa neoeletto da tutte le città di qualche consistenza, il primo tipo di conferma aveva in linea di massima una valenza generica, di generale sanzione del tradizionale rapporto con il comune da parte del nuovo sovrano; solo in alcuni casi lo stesso formulario fu specificatamente utilizzato per approvare nuove redazioni statutarie.³⁸ Le altre conferme avevano invece un carattere

34. Per l'elenco degli statuti consultati, vedi sotto, nota 59.

35. *Jura municipalia ... Recaneti*, c. 213r-v.

36. Guerrieri, *Storia civile*, pp. 136-137.

37. *Statuta civitatis Fani*, cc. 193r-196v.

38. Solo una piccolo campione di questo tipo di lettere sono edite in Theiner, *Codex*, con una scelta, inoltre, che tende ovviamente a privilegiare i casi inusuali. Cfr. ad es. Theiner, *Codex*, III, nn. 326 (a. 1455), 333 (1455), 342 (1458), 343 (1458), 344 (1458), ecc.; ma per i soli mesi di maggio-giugno 1455, vedi ad es. ASV, *Registri vaticani* 536, cc.

più puntuale, riferito a singole riforme e magari accompagnato da una dettagliata *correctio statutorum*. Per esempio ad Amandola, nel 1469-1470, i commissari pontifici che avevano provveduto ad una nuova edizione degli statuti ottennero da Paolo II una conferma che specificava nel dettaglio le singole norme riformate;³⁹ a Fano, nel 1466, la creazione dei «consoli de' mercatanti» fu deliberata dal consiglio comunale, sottoposta al papa in forma di petizione e da questi rinviata al governatore della città con il mandato di provvedere alle opportune correzioni e, quindi, di promulgarla.⁴⁰ In altri casi, poi, la *confirmatio* pontificia si configurò esplicitamente come l'accoglimento di *capitula* presentati dal comune, sottoposti al papa e agli uffici camerali per l'apposizione dei *placet* ed infine inseriti testualmente nel breve di conferma.⁴¹

Le conferme riguardavano singole disposizioni o intere nuove compilazioni, si riferivano alle deliberazioni di statuti locali come a norme dettate da commissari papali, e risultano concesse dal papa come dal rettore provinciale (o cittadino), oppure magari da entrambi, in successione, senza che sia possibile individuare quali criteri determinassero la scelta dell'autorità confermante. In linea di massima, l'accettazione ad opera del rappresentante locale della Chiesa avveniva con maggiore frequenza nelle città dotate di un governatore residente, che spesso, come vedremo, aveva del resto direttamente partecipato alle procedure di riforma. Ma in realtà, tanto in queste città maggiori quanto nei centri privi di governatore (e in linea teorica obbligati a ricorrere al rettore provinciale), il diretto ricorso a Roma risulta piuttosto frequente. Anche gli statuti testimoniano dunque quel desiderio di stabilire relazioni dirette con il sovrano che nei domini della Chiesa costituiva, in tutti i campi, un connotato saliente dei rapporti fra centro e periferia.⁴²

24r-v (Spoleto), 25v-26v (Narni), 42r-v (Amandola), 86v-87v (Rieti), 125v-126r (Ascoli), 151r-152r (Iesi), 245v-246v (Recanati), 247r-v (Cingoli), ecc.

39. *Volumen statutorum Terrae Amandulae*, cc. 52v-57r.

40. Cfr. nota 37.

41. Fra i numerosi esempi, vedi *Statuta et reformationes circa stilum civitatis Tiburtinae*, cc. 74v-76r, a. 1489.

42. Per il particolare sviluppo, più intenso che in altri stati, delle grazie e delle concessioni in favore delle città suddite, cfr. sopra, pp. &. La conferma pontificia era naturalmente ricercata con la massima intensità per le riforme che volevano limitare le ingerenze degli ufficiali pontifici locali. Cfr. ad es. la conferma papale dello statuto emanato a Civitanova nel 1480 per impedire raccomandazioni e pressioni di *superiores* nella nomina dei priori (Marangoni, *Delle memorie sagre*, doc. pubblicato alle pp. 336-337).

Pur in una fase ancora preliminare della ricerca, si delinea chiaramente il sostanziale successo, sotto questo aspetto, della politica pontificia. Non vi era davvero nulla di eccezionale nel comportamento degli statutari di Ascoli che nel 1428, per promulgare il loro operato, si recavano «in la salecta de la audientia et solita residentia» del governatore papale,⁴³ o in quello del comune di Ferentino che nel 1464-1466 aspettò per circa due anni le *confirmationes* del rettore di Campagna e del papa prima di applicare la nuova redazione degli statuti.⁴⁴

Oltre che con questo controllo a posteriori, la statuizione comunale doveva confrontarsi con gli interventi dei rappresentanti del pontefice. In linea teorica, i prelati destinati all'amministrazione di una provincia o di una città vantavano sugli statuti facoltà molto ampie. Nel XV secolo, di regola il potere di sospendere e di riformare la normativa statutaria era conferito non soltanto ai legati, ma anche ai rettori provinciali e ai governatori cittadini.⁴⁵ Nei fatti, comunque, presso gli ufficiali pontifici prevalsero sempre la prudenza e la paura di suscitare malcontenti. Sospensioni e riforme di vario tipo sono, è vero, più volte testimoniate. Ma riguardavano in linea di massima questioni di scarsa rilevanza politica e economica, come quando nel 1453 il rettore di Tuscia concesse a un abitante di Orbetello di rimanere con le sue cavalle a Corneto, in deroga a quanto stabilito dal comune «per alcuni statuti et reformationi».⁴⁶ Per interventi di maggiore spessore politico, il rappresentante papale attendeva o sollecitava il sostegno della Curia. Esortato e esplicitamente autorizzato da Niccolò V, nel luglio 1451 il governatore perugino Pietro del Monte fece ad esempio giustiziare un capitano popolare senza attendere gli otto giorni di intervallo che gli statuti ponevano fra la sentenza e l'esecuzione capitale.⁴⁷

Di maggiore incisività erano gli interventi effettuati da ufficiali appositamente inviati dal papa in un singolo centro con la «pienissima facoltà di riformare e correggere statuti e deliberazioni».⁴⁸ Queste iniziative promosse direttamente dalla Curia venivano non a caso guardate con il massimo timore dai ceti dirigenti locali. Determinavano riforme radicali delle

43. BSR, *Statuti mss* 157, cc. 270v-276v.

44. *Statuta Civitatis Ferentini*, pp. XVIII-XXIII.

45. Cfr. pp. &.

46. Lombardi, *I rapporti con Roma*, doc. edito in nota a p. 161.

47. Zanelli, *Pietro del Monte*, pp. 70-72.

48. Ad es.: *Statuta et reformationes circa stilum civitatis Tiburtinae*, c. 68r-v, a. 1457 («plenissimam potestatem reformandi et retractandi statuta et ordinationes»).

istituzioni comunali e, parallelamente, interventi di tutti i tipi. L'invio di commissari si inseriva talvolta nell'opera di riconquista e riorganizzazione dei domini temporali. Di norma, però, era il divampare di lotte intestine che induceva i pontefici a destinare verso una città prelati e chierici di Curia autorizzati a decretare in ogni campo.

Tanto le sospensioni e le riforme statutarie operate da ufficiali e commissari straordinari, quanto quelle condotte dai rappresentanti locali del papa sono attestate nel XIV come nel XV secolo. Eccezionali all'inizio del Trecento, entrambe le forme di intervento diventano meno inusuali nel corso del secolo. Tuttavia, mentre l'invio di commissari raggiunse la massima intensità durante il pontificato di Martino V e, poi, negli anni immediatamente successivi ai numerosi ritorni alla soggezione diretta avvenuti intorno alla metà del XV secolo, gli interventi di governatori e rettori si moltiplicarono soprattutto con la fase di stabilizzazione del governo papale avvenuta a metà Quattrocento.

3. *Aspetti della legislazione papale e provinciale*

La completa superiorità come fonte del diritto della Chiesa romana, in ogni sua articolazione centrale e provinciale, rappresentava un'antica rivendicazione verso tutte le terre *immediate subiecte*. A differenza di quanto accadeva per molte signorie e principati, nei domini temporali al livello dottrinale non vi erano problemi di legittimazione del potere legislativo del *superior*: la pienezza della potestà deliberante non solo era ovviamente riconosciuta al papa, ma era anche ammessa dalla dottrina per gli ufficiali provinciali. Bartolo, ad esempio, ricorda che i rettori provinciali (*presides provinciarum*) potevano emanare anche senza il consenso dei *populi* norme di piena efficacia e di durata perpetua pur non essendo annoverabili fra gli alti funzionari ai quali il diritto romano concedeva il potere di promulgare leggi.⁴⁹

La preminenza del diritto pontificio, naturalmente, venne sancita nella nota graduazione delle norme fissata nelle costituzioni egidiane: costitu-

49. Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria*, c. 9v, *Comm. ad D.* 1, 1, 9, nn. 7-10. Il riferimento, in primo luogo, è alle note riflessioni di Calasso, *Medio Evo del diritto*, pp. 469-502, e a Costa, *Jurisdictio*; ma cfr. anche Sbriccoli, *L'interpretazione dello statuto*, pp. 27-47; Storti Storchi, *Appunti in tema*; Ead., *Aspetti generali*.

zioni papali, costituzioni dell'Albornoz stesso, costituzioni del legato Bertrand de Déaulx; «in quarto luogo, le lodevoli e antiche consuetudini della provincia, purché non siano contrarie al diritto», che è l'ambigua espressione con la quale veniva fatto riferimento, fra l'altro, alla normativa comunale; infine il diritto canonico e quello civile.⁵⁰ Gli statuti, da parte loro, proponevano ai giurisdicenti comunali una graduazione diversa, che ammetteva il ricorso alle costituzioni dell'Albornoz e degli altri legati e rettori soltanto «dove i nostri statuti tacciono», e che talora invertiva anche il rapporto fra diritto civile e canonico.⁵¹ Resta peraltro aperta la questione di quanto realmente interagissero le due sfere di giurisdizione con le relative gerarchie di fonti, e di come avvocati e giudici, attraverso la *distinctio* e altre pratiche, riuscissero a ricorrere alle norme di volta in volta più favorevoli.

Di maggiore interesse, in questa sede, sarebbe ovviamente l'esame della legislazione di ufficiali provinciali e pontefici, e poi dello svolgersi quotidiano della vita politica e istituzionale, per valutare i modi, l'intensità e i livelli di accettazione di questa attività normativa. Si tratta però di un settore tanto vasto, quanto carente di ricerche a partire dal tardo Trecento, poiché gli studiosi, più che mai fascinati dal progetto albornoziano e dai suoi antecedenti, hanno appena sfiorato la vasta legislazione successiva, disinteressandosi poi completamente del suo impatto sulla statutaria. Appare quindi impossibile proporre quadri organici e precise linee evolutive. Al di là della scoraggiante varietà di episodi e di situazioni, emergono comunque alcune tendenze di massima.

Rettori, legati e pontefici hanno condotto fin dagli anni successivi alla morte dell'Albornoz una vasta e continuata opera legislativa in materia di amministrazione provinciale. Le iniziative sembrano concentrarsi soprattutto sotto Martino V e poi da Niccolò V in avanti. Alcuni di questi interventi,

50. «Quarto laudabiles et antique consuetudines province, que tamen non sint a iure proibite»: Sella, *Costituzioni Egidiane*, pp. 233-234; cfr. Colliva, *Il cardinale Albornoz*, pp. 216-225.

51. Ad es.: *Volumen statutorum Terrae Amandulae*, c. 7v, lib. I, cap. 6; *Statuta civitatis Fani*, c. 177r, lib. V, cap. 163. Per analoghe prescrizioni contenute negli statuti viterbesi del XV secolo, cfr. BSR, *Statuti mss.* 765, cc. 6v-7r (da cui traggio la citazione nel testo). Per altri esempi marchigiani, Cecchi, *Le Costituzioni albornoziane*, a p. 136. Per la Romagna, oltre ai testi citati in Santarelli, *La gerarchia delle fonti*, a pp. 120-121 (Forlì) e 130-131 (Faenza), vedi anche BSR, *Statuti inc.* 23 (*Statuta civitatis Caesena*, Venetiis, per Iohannem et Gregorium de Gregoriis, 1494), lib. III, rub. 69, c. 82v (ma per una rettifica, cfr. poi Santarelli, *Ius commune e iura propria*).

soprattutto pontifici, vennero trascritti nei codici delle costituzioni egidiane, e confluirono quindi nelle loro varie edizioni a stampa, fin da quelle di Iesi del 1473 e di Perugia del 1481.⁵² Ma una mole ingente e variegata di decreti provinciali giace tuttora ignorata, andati dispersi tutti gli archivi rettorali, nei volumi delle riformazioni comunali, dove spesso – ma non sempre – veniva trascritta; altri decreti sopravvivono soltanto, in rari esemplari, come originali sciolti. In ampia misura questi provvedimenti di papi e governatori relativi alla struttura e al funzionamento degli apparati pontifici preposti al governo delle varie provincie, e della Marca anconetana in particolare, non interferivano con le normazioni comunali. I casi di sovrapposizione e interferenza peraltro non mancavano, come quando il legato cardinale Filippo Calandrini stabili, nel gennaio 1450, che tutti i comuni che avevano in passato ricevuto per concessione pontificia la libertà di eleggere podestà ed altri ufficiali dovessero in futuro limitarsi a proporre una terna di candidati al rettore, al quale spettava il diritto di scelta e di conferma.⁵³

Allo stato attuale della ricerca, di maggiore rilievo sembra l'attività di normazione relativa non all'insieme dello Stato o ad un'intera provincia, ma ai singoli centri e a determinate evenienze. Già ho fatto cenno all'invio di commissari straordinari, i quali spesso affiancavano l'opera di riforma degli statuti con l'emanazione di una serie di decreti e bandi. Per quel che invece riguarda l'ordinario svolgersi dei rapporti fra comuni e papato, l'intensità della decretazione appare nettamente superiore, per numero e materia degli interventi, nelle città fornite di un governatore pontificio rispetto ai centri che invece dipendevano esclusivamente dal rettore provinciale. La continuata presenza di un rappresentante del papa ne dilatava la varietà delle competenze e degli ambiti di intervento. Decreti e bandi giungevano a regolare vasti settori della vita pubblica e istituzionale, sia innumerevoli questioni minute, come la data d'inizio della vendemmia, le norme igieniche da rispettare nella macellazione, e via dicendo.⁵⁴ Un bell'esempio di decretazione del governa-

52. *Liber constitutionum Sanctae Matris Ecclesiae*, Exii, a magistro Federico veronensi, 1473, cc. finali n.n.; Perusiae, per Magistrum Stephanum arnes Bamburgensem ... et socios, 1481, cc. 88ss. Alcuni cenni sulle addizioni quattrocentesche in Besta, *Fonti: legislazione e scienza giuridica*, pp. 750-751; per la «riforma carpente», approvata nel 1544, Hoffmann, *Kardinal Rodolfo Pio*, pp. 100ss.

53. Al cap. 8 delle costituzioni di *Filippus cardinalis bononiensis*, nel citato *Liber constitutionum*.

54. Ad es.: ASO, *Comune*, n. 755 («Bolle e brevi»); n. 756 («Ordini, mandati, brevi» in originale); nn. 685-689 («Lettere originali» della seconda metà del XV sec.); e soprattutto

tore, e insieme di continuità di pratiche fra regime signorile e regime papale, sono i bandi di Cesena. Passata la città al dominio diretto della Chiesa, sullo stesso registro si continuarono a trascrivere, di seguito ai decreti dei Malatesta, i bandi del rappresentante pontificio, che dell'esperienza signorile riprendevano anche la grande ampiezza tematica.⁵⁵

La consistenza degli interventi governatoriali dipendeva dalla contingenza politica, dai rapporti di forza, dalla personalità e dalle protezioni dello stesso rettore pontificio, dalle richieste stesse dei ceti dirigenti comunali. A Viterbo, ad esempio, le fasi di maggiore ampiezza della decretazione corrispondono o ai momenti di ripresa della autorità pontificia dopo lotte di fazione, oppure all'iniziativa di governatori propensi ad interpretare nella loro pienezza le facoltà attribuite alla carica; ma potevano venire stimolati anche dai *cives ecclesiastici*, il gruppo al potere e favorevole al governo papale. Di norma, comunque, il rappresentante papale procedeva con cautela e ricercando l'accordo dei ceti dirigenti comunali. Non a caso, nella pur grande eterogeneità delle modalità di promulgazione si osserva di frequente la formula per così dire "diarchica": bandi e decreti venivano emanati congiuntamente dal governatore e dai priori. Ma in realtà le modalità di accoglimento della legislazione pontificia risultano, ancora una volta, numerosissime. Alla promulgazione congiunta da parte di governatore e magistrati comunali si alternavano, talora senza evidenti ragioni, l'accoglimento nei consigli cittadini, la pubblicazione da parte dei priori, la semplice registrazione nei verbali consiliari fra le missive ricevute dal comune, il bando per diretta iniziativa del governatore o del rettore della provincia, la registrazione nel volume pubblico degli statuti. È davvero difficile individuare delle costanti, anche perché persino i provvedimenti di maggior peso politico-istituzionale non prescrivevano, di norma, la registrazione negli statuti.⁵⁶

to nn. 227-231 («Riformazioni» degli anni 1483-1495, nonché il n. 8, «Varietà», Spoglio delle riformazioni degli anni 1401-1497 del sec. XVI ex.); Viterbo, ACV, *Riformazioni* (ho esaminato i nn. 9, 15, 18 e 22, in partic. gli anni 1444-1447, 1457-1458, 1472-1473 e 1483-1485). Mi baso però soprattutto sulle opere della storiografia citate sopra al capitolo II, ed inoltre su Mascioli, *Viterbo*; Zanelli, *Pietro del Monte*, pp. 66-82; Regni, *L'amministrazione*, in partic. pp. 175ss. La trascrizione dei decreti in appendice agli statuti comunali ha invece carattere saltuario (ad es. BSR, *Statuti mss* 157, Ascoli Piceno, cc. 276v-2793 (a. 1430), 292r (1460), 292v (1461), ecc.).

55. *Bandi cesenati (1431-1473)*.

56. Del resto, è forte l'impressione che la registrazione venisse con frequenza disattesa anche nei rari casi in cui era esplicitamente richiesta: si veda ad es. in Cecchi, *Le Costituzioni albornoziane*, il caso di un decreto del luogotenente del legato della Marca indirizzato

Lo stato delle fonti e soprattutto l'insufficienza delle ricerche compongono dunque un panorama sommamente incerto e variegato.⁵⁷ Sul piano cronologico, poi, non andiamo oltre l'ovvia constatazione che la crescita della mole complessiva della decretazione degli ufficiali pontifici fu contestuale all'istituzione di un più serrato reticolo di governatori locali realizzati verso la metà del XV secolo.

4. *Esame degli statuti*

Vengo infine all'ultimo nucleo di riflessione: lo spazio occupato nelle compilazioni statutarie dalla presenza e dall'intervento dello stato.

Il quadro, debbo subito avvertire, è particolarmente incerto. Ancor più che per le altre tematiche, in questo campo la completa assenza di studi e la mole del materiale documentario disponibile conferiscono alla mia ricerca una fisionomia provvisoria e lacunosa. Ho esaminato soltanto una parte degli statuti, con una campionatura abbondante per le principali città, ma ristretta per i centri minori.⁵⁸ Il limite più forte, peraltro, è di natura testuale, non quantitativa. Nell'impossibilità di un'analisi diretta dei manoscritti, dispersi in molteplici sedi e in molti casi deperditi, ho fatto ampio ricorso alle edizioni a stampa compiute nel tardo XV e nel XVI secolo che, dichiaratamente o meno, riproponevano compilazioni tre-quattrocentesche.⁵⁹ Questa scelta, in buona misura obbligata, amplifi-

a tutti i comuni della Provincia, il quale, pur imponendo tassativamente la registrazione *in libris statutorum* entro il termine di un mese, ci è pervenuto soltanto in un originale spedito al comune di Apiro.

57. Per paragoni con altre formazioni statali, mi limito a rinviare ai saggi raccolti in *Statuti, città, territori*, e in partic. alle considerazioni di Chittolini, *Statuti e autonomie urbane*, alle pp. 21-32.

58. Ho utilizzato in particolare la BSR (ringrazio il dott. S. Bulgarelli e la dott.ssa A. Casamassima per il gentile aiuto) e la *Collezione degli statuti* dell'ASR. Essenziali strumenti di lavoro sono i seguenti repertori: *Catalogo della raccolta di statuti*; *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*; più sintetico ma completo il *Repertorio degli statuti comunali umbri*, mentre non sempre affidabile risulta *Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio*.

59. Ricordo in particolare: *Volumen statutorum Terrae Amandulae* (il testo risale per intero al 1469-1470: cfr. cc. 5r e 52v, ed anche Ferranti, *Memorie storiche*, pp. 110-111, e pp. 89-110 per l'analisi di un anteriore codice degli statuti, redatto nel 1436 riprendendo una redazione del 1336 e le successive riforme); *Statuti della città d'Ascoli*, Ascoli, per

ca i consueti problemi circa la datazione, la stratificazione e la tradizione dei testi statutari. Anche quando l'edizione è presentata come la semplice stampa del codice statutario vigente, ignoriamo quali modifiche vennero in realtà introdotte per l'occasione. Discutendo la stampa degli statuti, nel 1487 il consiglio di Cesena propose ad esempio di «ponere nomina ecclesiastica» nei passi che menzionavano gli antichi signori, i Malatesta.⁶⁰ Inoltre è difficile accertare con quale ampiezza le appendici di riforme, decreti pontifici e conferme spesso pubblicate al termine dei testi a stampa (o, più raramente, dei singoli libri) recepivano la tradizione manoscritta, omettendo o pubblicando solo in parte le aggiunte apposte col tempo al manoscritto statutario del comune.⁶¹

Sono dubbi che un'indagine di dettaglio potrà chiarire, almeno quando sopravvivono i codici anteriori e i registri delle riformazioni. Ma non impediscono, mi sembra, di individuare alcuni elementi ricorrenti, palesi soprattutto per il periodo di ripresa e stabilizzazione del governo papale

frate Giovanni da Teramo, 1496 (BSR, *Statuti inc.* 2, poi edito in *Statuti di Ascoli Piceno*: volgarizzamento degli statuti del 1377, con alcune riforme del 1482-1483, per le quali v. Fabiani, *Ascoli nel Quattrocento*, pp. 122-123); *Statuta Magnifica Civitatis Asisii* (a c. 1r la data del 1469, relativa quantomeno al primo libro, che a cc. 69v-71r termina con la trascrizione di due bolle papali del 1463 e 1464); BSR, *Statuti inc.* 23: *Statuta civitatis Caesena* (testo databile al 1467-1475: cfr. Robertson, *Cesena*, a pp. 21-23); *Statuti et reformanze della Comunità di Civita Castellana* (edizione con modifiche degli «statuti [...] ordinati, reformati et moderati [...] sedendo Sisto Papa IV»: c. 4r); *Statuta inclitae terrae Civitanovae* (elemento di datazione è l'annullamento di «omnia statuta vetera» trascorsi quattro mesi dal 29 giugno 1477: c. 3v); *Statuta civitatis Fani* (frutto soprattutto di una riforma compiuta nel 1463 della precedente redazione statutaria, del 1450: oltre a c. 9r – datazione al 1450 –, cfr. cc. 81r-83r – lettere papali del 1466, 1468 e 1478 trascritte al termine del primo libro –, inoltre Borgogelli, *Degli statuti di Fano*, p. 240); *Statuta ... Aesinae Civitatis* (principalmente del 1449-1450: oltre a c. 6, cfr. Cecchi, *Sugli statuti comunali*, a p. 526); *Statutorum civitatis Urbisveteris* (con poche modifiche, venne stampata la riforma del 1489-1490, per la quale cfr. sotto, note 77-83 e testo corrispondente); *Jura municipalia ... Recaneti* (statuti del 1405, fino a c. 204r; alle cc. 204v-252r il testo di alcune riforme del 1409-1410, 1421-1422, 1458, ecc.; da c. 252v sono edite le lettere di conferma degli statuti e dei privilegi cittadini del 1447, 1464, 1471 e 1492); *Statuta sive consitutiones Civitatis Reatae* (quasi nella totalità il testo è del 1349-1353: cfr. ora Dionisi, *Istituzioni cittadine*, in partic. pp. 37 e 41); *Statuta ... Tiburtinae* (redazione statutaria del 1386, e in appendice le successive riforme: cfr. Carbonetti Vendittelli, Carocci, *Le fonti per la storia locale*, pp. 88-89). Gli statuti consultati in manoscritto o in edizione critica sono citati nelle relative note.

60. Robertson, *Cesena*, p. 22, in nota.

61. Ad es. il citato incunabolo degli statuti di Ascoli, del 1496, non comprende le riforme e i decreti viceversa presenti in un codice del 1487 (BSR, *Statuti mss* 157).

iniziato nel quinto decennio del XV secolo. È allora possibile proporre alcune ipotesi, spunti per una ricerca in buona misura ancora da compiere.

Prenderò le mosse da una semplice constatazione quantitativa. In alcuni centri, il passaggio o il ritorno al dominio immediato della Sede apostolica si accompagnarono a consistenti riforme o quantomeno a revisioni degli statuti. Per i decenni di metà Quattrocento, in Romagna spiccano i casi di Bologna, dove nel 1454, a sette anni di distanza dai patti con Niccolò V, comune e legato promulgarono assieme una nuova redazione statutaria, e di Cesena, dove la riforma degli statuti, esplicitamente prevista nei capitoli di dedizione alla Chiesa del 1466, fu effettivamente compiuta negli anni successivi.⁶² Per la Marca di Ancona, gli esempi, più numerosi, riguardano almeno Macerata (soggezione del 1443-1445, redazione del 1447),⁶³ Iesi (recuperata nel 1447, riformò gli statuti alla fine del 1449),⁶⁴ Fano (la revisione degli statuti, prevista nei capitoli stipulati nel 1463 al momento del passaggio della città dai Malatesta alla Chiesa, avvenne nei mesi immediatamente successivi)⁶⁵ e qualche altro caso, pur se certamente il movimento di revisione non assunse quei caratteri di generalità e completezza che gli sono stati talvolta attribuiti.⁶⁶ Per l'Umbria, infine, ricordo la riforma degli statuti di Amelia, avvenuta nel 1441 poco tempo dopo il definitivo ritorno della cittadina sotto la soggezione papale.⁶⁷

Se estendiamo l'arco cronologico fino alla morte di Innocenzo VIII (1492), e prendiamo quindi in considerazione, a seconda delle zone, almeno tre o quattro decenni di stabile dominio pontificio, si amplia anche, ovviamente, il campione delle edizioni riformate. Queste riguardano sia piccoli e medi centri castrensi (dei quali ho tenuto conto solo eccezionalmente), sia città e castelli importanti. I repertori di statuti, peraltro incompleti per il La-

62. Rinvio soltanto al *Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli*, I, pp. 80-88 e 285-288. Cfr. inoltre in Theiner, *Codex*, III, n. 385, p. 443-445, i capitoli fra Paolo II e Cesena: dopo avere confermato la legislazione comunale e le concessioni dei pontefici «quatenus iusta et rationabilia sint», il papa prevede che «si qua autem ex statutis annullanda seu reformanda videbuntur, volumus ea cum deliberatione et consensu Gubernatoris vestri reformari seu etiam annullari, dummodo per nos vel successores nostros approbentur».

63. *Catalogo della raccolta di statuti*, IV, pp. 168-169.

64. Cfr. la nota 59.

65. Oltre alla nota 59, v. in Amiani, *Memorie storiche*, I, pp. 6-7, i capitoli del 1463 fra comune e legato.

66. Cfr. ad es. Cecchi, *Gli statuti comunali*, pp. 522-523.

67. Indicazioni in *Catalogo della raccolta di statuti*, I, p. 28, e in *Repertorio degli statuti comunali umbri*, pp. 49-50.

zio e le Marche, mostrano che le edizioni riformate riguardarono nel Lazio le città di Ferentino (a. 1463), Civita Castellana (1471-1484) e Sutri (1458), e poi qualche *terra* importante come Civitavecchia (1451); in Umbria le città di Assisi (1469) e Orvieto (1489-1490); nelle Marche Amandola (1469-1470), Civitanova (1477) e sicuramente qualche altro centro non urbano; in Romagna, infine, furono pressoché assenti.⁶⁸ Di altri codici restano poi soltanto testimonianze indirette ed incerte. A Rieti e Viterbo, ad esempio, l'attestazione di codici statutari redatti rispettivamente nel 1451-1456 e nel 1469 lascia ipotizzare una contestuale opera di riforma, che peraltro, almeno nel caso di Rieti, ebbe certamente consistenza modestissima.⁶⁹

I casi citati non debbono però trarre in inganno. Almeno per quel che riguarda le città e i maggiori centri non urbani, il numero delle nuove redazioni appare innegabilmente modesto. Nella maggioranza delle città e in una quota forse ancora maggiore dei grandi centri castrensi *immediate subiecti* alla Chiesa, alla affermazione e alla stabilizzazione del governo papale non corrisposero nuove edizioni o vaste riforme degli statuti.

68. Oltre agli statuti citati alla nota **63&**, cfr. *Statuta civitatis Ferentini*; Sutri in ASR, *Statuti* 809/8 (ma si tratta in realtà di un testo redatto in ampia misura al tempo di Giulio III, nel 1550-1555: la tradizionale datazione al 1458 deriva dalla trascrizione, all'inizio dello statuto, di una lettera di conferma degli statuti e dei privilegi di Sutri inviata nel gennaio 1458 da Pio II); Annovazzi, *Storia di Civitavecchia*, con in appendice gli statuti del 1451 (ma la data si riferisce in realtà alla traduzione in italiano di una redazione anteriore, non data); per la parziale riforma degli statuti ascolani avvenuta dopo il 1482, cfr. sotto nota 91. Non prendo qui in esame Roma, una città ormai divenuta capitale dello Stato e quindi unita al papato da vincoli stringenti e peculiari. Nel XV secolo, edizioni riformate degli statuti vennero compilate nel 1425 e nel 1469, su sollecitazione rispettivamente di Martino V e Paolo II, entrambi mossi, piuttosto che dal desiderio di contenere l'autonomia comunale, dalla preoccupazione di precisare e difendere le prerogative del comune di fronte alla crescente invadenza degli apparati di Curia. Oltre a Rodocanachi, *Les institutions communales*, pp. 143ss e 162-177, e Caravale, *Lo Stato pontificio*, pp. 33-35, 96-98 e 110-113, rinvio soltanto a Pavan, *I fondamenti del potere*, con ampi riferimenti alla bibliografia anteriore.

69. Per Rieti, cfr. Dionisi, *Istituzioni cittadine*, p. 44. Per i perduti statuti viterbesi, «conditis et compilatis ab anno 1458 usque ad annum 1469», ed «emanati [...] anno 1469 sub Paulo II» (così i riformatori seicenteschi: BSR, *Statuti mss.* 765, cc. 1r-v e 5r-v; erronea la trascrizione di ASR, *Statuti*, n. 454/7, cc. n.n.), cfr. Mascioli, *Viterbo*, p. 99 in nota, che riferisce anche del pagamento, nella primavera 1469, dello *scriptor* del nuovo codice statuario. Anche a Foligno il passaggio al dominio diretto della Chiesa, nel 1439, fu seguito nel 1443 dalla copiatura in un nuovo codice degli statuti del popolo del 1350 senza apportarvi alcuna tangibile modifica, ed anzi conservando anche la concessione del gonfalonierato a vita a Trincia Trinci e altri riferimenti ai deposti signori (*Statuta comunis Fulginei*, I, pp. XV-XVI; per il gonfalonierato a Trincia, II, pp. 235-238).

Al livello quantitativo, insomma, si delinea un quadro di basso dinamismo statutario. L'esame delle edizioni a stampa e dei codici cinquecenteschi, e poi soprattutto l'analisi dei rari statuti riformati e della loro stessa distribuzione geografica possono aiutarci a chiarire e dettagliare questa impressione.

Come in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, anche nello Stato della Chiesa il vasto movimento di stampa degli statuti iniziato nel tardo Quattrocento non si accompagnò a riforme organiche e a nuove compilazioni, ma consistette piuttosto nella riproposizione di norme ormai decrepite alla più larga diffusione consentita dalla nuova tecnica. È facile accumulare la consueta serie di anacronismi, incongruenze ed errori che un po' ovunque connota queste iniziative.⁷⁰ Ad esempio, l'incunabolo degli statuti d'Ascoli stampato nel 1496 proponeva con così modeste modifiche la redazione statutaria del 1377 che, di fatto, l'edizione degli statuti ascolani apparsa nelle "Fonti per la storia d'Italia" non è altro che la trascrizione di quell'incunabolo.⁷¹ A Rieti, il volume stampato nel 1549 riproduceva in massima parte un testo di metà Trecento, con modesti aggiornamenti che riguardavano il danno dato e le procedure giudiziarie, ma senza riferimenti al governatore papale, all'incameramento delle finanze o ad altri aspetti della presenza pontificia che ormai vantavano una storia più che secolare. In altri casi gli statuti potevano magari descrivere uffici di nuova formazione, ma continuavano a passare sotto silenzio molti dei rapporti di soggezione al papato e alle strutture provinciali di governo. Il caso limite è forse Viterbo: qui gli statuti posseduti dal comune erano così distanti dalla realtà del dominio papale affermatasi nella prima metà del XV secolo da spingere nel 1648 la commissione infine incaricata della riforma ad un aggiornamento compiuto per «*additiones et reformationes*» che sembrano avere proprio il fine di evidenziare l'entità del mutamento. Per ogni rubrica, al testo originario si aggiunse una lunga *additio* che ricapitolava i principali cambiamenti introdotti nel corso degli ultimi due secoli. Fino al caso estremo della rubrica sul podestà dove, dopo avere delineato un reggitore comunale nella pienezza dei suoi poteri, si aggiunse un po' sconsolatamente che però «oggi il podestà è del tutto scomparso assieme ai suoi ufficiali, e il Presidente e Superiore

70. Ampia casistica e belle notazioni sulla lunga vigenza degli statuti e sui suoi paradossi in Ortalli, *L'outil normatif*, Id., *Lo statuto*.

71. Ma sugli statuti ascolani cfr. adesso il convegno *Gli statuti delle città*.

della città di Viterbo si chiama legato in caso di legazione, o altrimenti governatore». ⁷²

A confermare lo stacco fra normativa statutaria e assetti politico-istituzionali è soprattutto l'analisi delle (rare) riforme e compilazioni che ho ricordato. Queste revisioni degli statuti erano redatte durante il governo della Chiesa, venivano confermate dai rettori provinciali e dai papi, talora erano persino compilate con la diretta partecipazione di rappresentanti del sovrano e in un caso, quello di Amandola, risultano per intero attribuite a commissari papali. Eppure contenevano in linea di massima solo pochi riferimenti all'intervento dell'apparato statale sulla vita del comune. La registrazione normativa della nuova realtà politico-istituzionale era debole, non era avvertita come necessaria.

Nella maggioranza dei casi, la potestà sovrana della Chiesa fu ricordata soltanto nei proemi e nelle rubriche relative al giuramento degli ufficiali, ai quali veniva immancabilmente richiesto di giurare fedeltà e di restare «in ne la usata et debita reverentia et fidelità de la sacra et sancta Romana Ecclesia, de li signuri summi pontifici ed de lu sacro collegio soi fratelli cardinali». ⁷³ Soprattutto gli statuti che riprendevano redazioni dell'età albornoziana ribadivano poi altri impegni di ordine generale, come il divieto di ricettare banditi e ribelli, la promessa di conservare la città sotto la soggezione della Chiesa, comunicando tempestivamente eventuali macchinazioni, oppure di rispettare, accanto agli statuti formalmente approvati, le costituzioni e i decreti pontifici e rettorali. ⁷⁴ In casi eccezionali comparivano ulteriori tracce della presenza papale, come il ricordato obbligo al rispetto dei decreti del governatore cittadino imposto al podestà dagli statuti di Fano del 1508, o come la normativa finanziaria degli statuti di Assisi del 1469, abbastanza aderente alla realtà. ⁷⁵

72. BSR, *Statuti mss* 765, lib. I, cap. 10, cc. 15v-17v: «hodie, potestate penitus sublato cum aliis officialibus suis, praeses et superior civitatis Viterbii tempore legationis legatus, legatione vacante gubernator, appellatur».

73. *Statuti di Ascoli Piceno*, p. 200. Eccezionale, a quanto mi risulta, il caso di Iesi, dove gli statuti obbligavano anche i testatori ad ordinare ai figli e agli eredi, «sub pena maledictionis», di restare sempre fedeli alla Chiesa e al rettore della provincia (*Statuta ... Aesinae Civitatis*, lib. I, cap. 3).

74. Ad es. *Lo statuto comunale di Sassoferrato*, lib. I, cap. 3, pp. 27-30; *Statuto della città di Bagnoregio*, in partic. pp. 8, 13, 15, 25, 33-34, 37-39, 95 e 101; Cartechini, *Aspetti della legislazione*, in partic. pp. 373-374 e 384-386.

75. Per Fano, cfr. sopra nota 21; per Assisi, *Statuta Magnificae Civitatis Asisii*, cc. 25 (lib. I, cap. 106), 26 (lib. I, cap. 112), 28 (lib. I, cap. 127) e cc. 69-70 (lib. I, cap. 408).

È certo irrealistico pretendere dagli statuti la trascrizione normativa di un rapporto di dipendenza. Eppure, appare ostinato il silenzio sulle imposte pontificie, sugli interventi dei rettori e dei papi nella nomina dei podestà e nelle procedure di imborsazione, sull'accoglimento della decretazione papale e rettorale, sulle facoltà giudiziarie delle corti provinciali, e – quando esistevano – sulle rocche, sull'incameramento delle finanze, sui governatori cittadini, e su tanti altri quotidiani aspetti della dipendenza comunale. È un silenzio accettabile, forse, per i centri minori, sprovvisti di un governatore residente, di funzionari papali addetti al controllo delle finanze, di una fortezza e di una guarnigione pontifica. Ma diviene clamoroso per le grandi città.

Ed è qui che può rivelarsi utile la ricordata distinzione in due modelli delle forme di presenza statale nella realtà cittadina. Infatti le edizioni riformate – il dato è cruciale – risultano particolarmente rare proprio per i grandi comuni retti da governatori e privati dell'autonomia finanziaria. Su un totale di tredici città sottoposte a questo tipo di presenza statale, in nove-dieci non abbiamo traccia di nessun reale intervento sugli statuti; in tre-quattro casi (Assisi, Fano e Cesena, forse Viterbo) constatiamo un aggiornamento parziale, e solo il dodicesimo caso, quello di Orvieto, testimonia un effettivo adeguamento degli statuti alla nuova situazione politica e istituzionale.⁷⁶

Il caso di Orvieto, in effetti, è significativo proprio per la sua eccezionalità. Ritornata stabilmente alla Chiesa nel dicembre del 1449, alla fine della signoria di Gentile Monaldeschi, Orvieto vide in breve tempo rafforzarsi la presenza statale.⁷⁷ Fu costruita una rocca, inviato un presidio armato e nominato un castellano; il comune venne sottoposto al controllo di un governatore, che nel primo tempo ricoprì anche la stessa carica di podestà; tutto il sistema delle entrate e delle uscite ordinarie della città passò alla Camera Apostolica, in modo che il camerario del comune poteva effettuare, con le entrate ordinarie, soltanto i pagamenti previsti nell'elenco delle uscite (*tabula*) fornito dalla Camera Apostolica, e comunque solo

76. Per Orvieto, cfr. sotto; per Fano, Cesena e Viterbo, cfr. le note 59 e 69; le altre città con governatore e finanze incamerate (Ascoli, Città di Castello, Foligno, Narni, Perugia, Rieti, Terni, Spoleto e Todi), cfr. le schede del *Repertorio degli statuti comunali umbri*, e per Ascoli le note 71 e 91. Nel l'elenco delle città con governatore e finanze incamerate non ho incluso Gualdo e Sassoferrato, dove il sistema di assoggettamento fu mutato in breve tempo.

77. Oltre a Baciarello, *Le riformanze di Orvieto*, in assenza di altre ricerche rinvio a quanto detto sopra, &pp. 171, 181-185, 191, 193, 194, 204-205, e alle fonti citatevi.

dopo avere ottenuto «*expressam licentiam gubernatoris*». ⁷⁸ Con alcune piccole varianti secondarie, era il tipo di soggezione imposto a tutti i maggiori comuni del Patrimonio e del Ducato di Spoleto.

Per alcuni decenni i cambiamenti istituzionali non ebbero una sanzione statutaria: facevano testo una serie di «*capitula et reformationes et ordinationa*» in più occasioni stabiliti dai consigli di Orvieto assieme al governatore (o al luogotenente dei cardinali che sempre più spesso ottenevano il governatorato in forma di legazione); oppure, più genericamente, si agiva «secondo lo stile e la consuetudine della città». ⁷⁹ Peraltro in più occasioni, mossi dalla preoccupazione che «orvieto vivesse secondo gli statuti», consiglieri comunali e rappresentante pontificio affrontarono il problema della loro *emendatio*. ⁸⁰ La questione si trascinò per lustri, in una serie di iniziative mai portate a termine fin quando, nel febbraio 1489, il consiglio dei Dodici, riunitosi nel palazzo del governatore alla presenza di un suo *auditor*, deliberò di affidare ai Conservatori del comune e al luogotenente del legato l'elezione di dieci «cittadini incaricati di rifare completamente gli statuti». ⁸¹ La *minuta* del nuovo testo, ultimata all'inizio dell'anno successivo non senza qualche ulteriore incontro fra *statutarii* e luogotenente, ⁸² fu definitivamente promulgata solo fra l'agosto del 1492 e il febbraio del 1494, dopo essere stata trascritta in un codice oggi perduto, che tuttavia servì, con pochi aggiornamenti, alla edizione a stampa romana del 1581. ⁸³

Era stata compiuta una riforma radicale, che traduceva con ampiezza negli statuti la nuova realtà di intensa presenza statale realizzatasi alla

78. In ASO, *Comune*, n. 229, cc. 98v-99v, è trascritta la *Tabula expensarum* inviata dalla Camera apostolica nel febbraio 1489, e dunque in vigore al momento della riforma degli statuti.

79. Citazioni tratte da ASO, *Comune*, n. 228, cc. 172ss, a. 1488.

80. «*Civitas Urbevetana viveret secundum statutos*»: ASO, *Comune*, n. 229, c. 77v, a. 1489; ma si vedano pure le analoghe deliberazioni del 1484-1485 (n. 227, cc. 255v, 258r-v e 558v).

81. «*Cives ad providendum quod statuta omnino reficiantur*»: ASO, *Comune*, n. 229, cc. 88r-v; ma cfr. anche cc. 77v e 79r.

82. ASO, *Comune*, n. 229, cc. 92r-v, 243r e 245v-246r

83. *Statutorum civitatis Urbisveteris*, cc. 3-4: i nomi dei dieci *statutarii* corrispondono a quelli della commissione attiva fra 1489 e 1490, mentre il luogotenente citatovi, Antonio vescovo di Bagnoregio, governa la città dal 27 gennaio 1490 (ASO, *Comune*, n. 229, c. 336r); tuttavia la promulgazione va collocata fra l'elezione di Alessandro VI, che è il pontefice citato nel proemio, e il suo breve di conferma degli statuti, del 13 febbraio 1494 (n. 231, c. 199v).

metà del secolo. I riferimenti agli interventi e ai poteri del governatore, del luogotenente e dei loro ufficiali compaiono numerosi e puntuali; il loro ruolo nella nomina e nel controllo dei maggiori uffici comunali è ammesso e sancito; la perdita dell'autonomia finanziaria traspare in più rubriche; gli attestati di ubbidienza alla Chiesa e le menzioni di interventi di papi e governatori sono ripetuti e molteplici; lo stesso «palatium domini gubernatoris» compare in più passi come il «locus idoneus» per provvedere, sotto protezione e vigilanza, alla formazione dei nuovi bussoli elettorali e ad altre delicate operazioni politiche.

Ignoriamo quali motivazioni spinsero i ceti dirigenti orvietani su una strada che né in precedenza né in seguito venne percorsa dalle altre grandi città unite alla Chiesa da analoghi rapporti di soggezione. Né sappiamo quale ruolo debba essere riconosciuto anche all'iniziativa e alle ambizioni del luogotenente, e forse alle indicazioni dello stesso cardinale legato, Giovanni Battista Savelli. Qui, tuttavia, il caso di Orvieto ci interessa soprattutto di riflesso, perché, come per contrasto, mette in grande risalto la smisurata ampiezza dei silenzi e delle omissioni degli altri statuti.

5. Conclusioni

Ma cosa suggeriscono, in definitiva, l'eccezionalità di Orvieto, la rarità delle riforme organiche, la vicenda stessa delle edizioni a stampa e, prima ancora, quella sorta di atonia che pare affliggere gli statuti appena ci addentriamo nei rapporti di soggezione al papato? Come si conciliavano con le facoltà di intervento e di indirizzo di papi e ufficiali locali, e con la loro attività legislativa?

Il processo di invecchiamento delle norme e la divaricazione fra raccolta statutaria e prassi erano fenomeni di vastissima diffusione. In gran parte d'Italia e in altre regioni europee lo statuto andava perdendo «l'antica funzione di riferimento normativo operante ed immediato» per acquistare un ruolo astratto, politico, di riferimento ideologico, quasi di «legge fondamentale della comunità».⁸⁴ Da questo profilo, non v'è alcuna specificità dei domini pontifici. E tuttavia cogliamo egualmente un elemento che nello Stato della Chiesa influiva e accentuava questi sviluppi: la mancanza di un'organica politica statutaria pontificia. Nella complessiva propensione

84. Cfr. da ultimo Ortalli, *Lo statuto* (la citazione a p. 31).

dell'apparato statale verso la normativa statutaria vi era quasi un'indifferenza, un disinteresse evidente soprattutto nei confronti delle grandi città, ma operante in realtà verso ogni tipo di organismo comunitario.⁸⁵

Dietro questo atteggiamento, dietro questo senso come di estraneità rispetto ai corpi statutari urbani cogliamo una pluralità di fattori. Cogliamo, in primo luogo, la cautela verso quegli statuti che restavano i simboli delle autonomie comunali. V'era esitazione a suscitare i timori e le rivendicazioni dei ceti dirigenti cittadini per ottenere la sanzione statutaria della superiorità papale. E, parallelamente, agiva la resistenza degli stessi comuni ad intervenire massicciamente in un campo che era andato caricandosi di spessore simbolico quanto più il significato normativo dello statuto scoloreva a vantaggio di valenze politiche.

Le riforme avvenute durante l'affermazione e la stabilizzazione del dominio papale, va infatti notato, furono molto più numerose di quelle testimoniata dalle raccolte statutarie. Cambiamenti anche radicali negli uffici, nella composizione dei consigli, nel ruolo e nelle modalità di nomina dei magistrati vennero stabiliti da commissari pontifici, rettori provinciali, governatori, luogotenenti e, ancora più spesso, dalle stesse città, in modo autonomo, o su pressione del papato, o di comune iniziativa. Né si esitava, in queste riforme, a sancire e regolare i nuovi rapporti di soggezione alla Chiesa.

La casistica è amplissima, e diversa da città in città. Di particolare interesse sono le deliberazioni periodicamente prese dalle commissioni incaricate di procedere all'imborsazione. Oltre ad indicare i nominativi dei futuri consiglieri e degli ufficiali del comune, spesso questi gruppi di cittadini preminenti emanavano una dettagliata normativa sul numero, le competenze e gli obblighi delle cariche imborsate, e sui margini di intervento attribuiti ai rettori e agli altri rappresentanti pontifici. «Capitoli del busolo», «reformationes» dei «cives buxularii», «capitoli del reggimento», «imbuxulatu» e analoghe deliberazioni si distaccavano talora con ampiezza dal dettato degli statuti. Ad Orvieto, ad esempio, ampia parte di quanto previsto nella successiva redazione statutaria del 1489-1490 era già stato

85. Per la politica veneziana verso gli statuti, per molti aspetti simile a quella pontificia, Varanini, *Gli statuti*, che modifica in parte le conclusioni di Cozzi, *La politica del diritto*, in partic. pp. 265-267; sul diverso atteggiamento di Firenze, v. Fasano Guarini, *Gli statuti*; per il ducato di Milano, Leverotti, *Leggi del principe*, mentre per Mantova v'è la bella analisi di Lazzarini, *Il diritto urbano*.

stabilito in una riunione, svoltasi nel giugno 1488 all'interno del palazzo papale, fra i tre conservatori del comune, il luogotenente del legato e i diciotto imborsatori che lo stesso rappresentante pontificio e i conservatori avevano in precedenza designato.⁸⁶

E tuttavia questi interventi, di norma, non venivano recepiti dagli statuti. Restavano confinati nei registri delle riformazioni, oppure, anche quando ne uscivano, avevano spesso una fisionomia a sé, di singolo quaderno o pergamena destinati a una conservazione separata. Solo in una minoranza di casi si provvedeva alla trascrizione in appendice al volume degli statuti, e solo in via del tutto eccezionale si sentiva la necessità di una loro integrazione organica nel corpo statutario, come appunto avvenne ad Orvieto. Di norma lo statuto continuava a condurre una esistenza separata, come in una sorta di empireo staccato dalla dinamica politica e istituzionale, che si preferiva trovasse altrove le sue forme di ricezione.⁸⁷

Lo statuto e la sua difesa avevano poi, nello Stato della Chiesa, un significato diverso che nelle formazioni statali di origine più recente e di minore legittimità. Nei capitoli di dedizione al papato, il mantenimento della legislazione statutaria, pur se in linea di massima presente, non era una richiesta particolarmente insistita.⁸⁸ Spesso giungeva dopo la ben più viva preoccupazione di garantire alla città vecchi e nuovi privilegi fiscali, la permanenza sotto il governo diretto, eventuali reintegrazioni del contado, la libertà di elezione degli ufficiali comunali e altre concessioni. Questo apparente disinteresse era certo suggerito dalla lunga esperienza di riconoscimenti papali delle legislazioni urbane. Ma, anche, scaturiva da alcuni strutturali caratteri della sovranità pontificia. È significativo che nei domini della Chiesa non soltanto i capitoli presentati dalle città al momento della soggezione, ma anche le tensioni e le resistenze che in seguito si instauravano fra centro e periferia riguardassero la legislazione statutaria urbana molto più raramente che

86. ASO, *Comune*, n. 228, cc. 172r-180v.

87. Per la prima età moderna, belle notazioni sulla «refrattarietà degli strumenti e della logica statutaria ad impegnarsi [...] nella definizione stretta dei canali di raccordo fra istituzioni e dinamica sociale cittadina», e sul conseguente ricorso a congregazioni bussolari e analoghi organi, in Zenobi, *Le "ben regolate città"*, pp. 186-187. Ovvio poi aggiungere che questi organi ristretti e straordinari erano strumento e sanzione del processo stesso di enucleazione di un patriziato urbano in via di chiusura, e rappresentavano anche, per il governo papale, un agevole mezzo per intervenire nell'amministrazione cittadina valorizzando al massimo un rapporto privilegiato con i gruppi dirigenti.

88. Per i capitoli consultati cfr. sopra, cap. 3, nota 29.

negli altri stati.⁸⁹ Per la Chiesa come per i comuni, il riferimento era piuttosto costituito dai capitoli di dedizione, e più in generale da quella nutrita serie di «privilegia, concessionones, indulta, gratie et littere apostoliche» che non a caso venivano ricordati molto più spesso degli statuti nelle proteste contro reali o supposte ingerenze degli apparati statali. Poiché, appunto, una pratica della sovranità ormai plurisecolare aveva mirato a stabilire, attraverso il ricorso massiccio a concessioni e deroghe, relazioni dirette con i singoli soggetti, secondo un atteggiamento della istituzione pontificia che vantava un'origine remota e solidamente radicata, prima ancora che nei domini temporali, in campo ecclesiastico e religioso.

Il paragone con altri stati invita a chiedersi, infine, se anche in alcuni esponenti della Curia operasse la coscienza che il processo di uniformazione e subordinazione legislativa dovesse scaturire, piuttosto che da una coerente politica statutaria, dalla prassi politica e giudiziaria, con una «osmosi dalla sottile, e lenta e impercettibile, ma sicura efficacia».⁹⁰ Di questa ipotetica progettualità manca però ogni traccia esplicita, e del resto male si concilia con la frequenza dei mutamenti di indirizzo politico causati dalla successione dei pontefici e dei loro seguiti.

È evidente, semmai, un atteggiamento pragmatico, duttile, a suo modo intelligente. V'era come la coscienza dell'inutilità di un forte intervento sovrano nelle legislazioni urbane. Questo intervento fu adombrato, come ho ricordato, ai tempi dell'Albornoz, ma anche allora si svolse con grandi limitazioni e soltanto, in definitiva, su un'esigua minoranza degli statuti. Fino al XVI secolo, il papato non si dotò di uffici deputati alla uniformazione e alla produzione degli statuti territoriali, né sembra avere dato sistematico stimolo al processo di revisione.

Era, del resto, superfluo. Nella seconda metà del XIV secolo come, in maggiore misura, nel pieno e tardo Quattrocento, la Chiesa poteva in realtà contare su strumenti di intervento di qualche efficacia, almeno per una politica che comunque intendeva ampiamente riconoscere particolarismi ed autonomie. La legislazione statale era molto dettagliata e, al livello dottrinale e teorico, di così indiscussa superiorità da rendere certamente molto debole, in caso di contrasto, ogni appello agli statuti che non si ac-

89. Il riferimento è in primo luogo allo Stato veneto (oltre agli studi di Varanini e Cozzi citati alla nota 85, vedi Ortalli, *Il ruolo degli statuti*, in partic. pp. 215ss; Viggiano, *Governanti e governati*, pp. 26ss).

90. Cozzi, *La politica del diritto*, p. 269; anche Varanini, *Gli statuti*, pp. 333-334.

compagnasse ad altri, più incisivi strumenti di negoziazione; la regola della *confirmatio* veniva ampiamente rispettata; la podestà sovrana del *Vicarius Christi* era per generale riconoscimento della dottrina così completa da consentire in linea teorica ogni intervento diretto non soltanto dello stesso papa, ma anche di legati e di ufficiali che fossero stati investiti dal pontefice della facoltà di sospendere o modificare gli statuti.

Non è un caso se la traduzione statutaria dei rapporti di soggezione alla Sede apostolica risulta debolissima proprio nelle maggiori città umbre e del Patrimonio. In questi grandi comuni massima restava la tradizione di autonomia e la gelosa tutela dello statuto, ma molteplici erano anche i canali dell'intervento papale, per il tramite sia di un più fitto tessuto di rappresentanti e ufficiali, sia di rapporti diretti con le maggiori famiglie cittadine e con i ceti preminenti tutti. Quanto alle città minori e ai castelli *immediate subiecti*, l'intervento sugli statuti appare sì meno raro, ma raggiunse in realtà una consistente ampiezza quasi soltanto nei momenti in cui il divampare di conflitti faziosi muoveva una minaccia gravissima al potere del papa e dei suoi ufficiali. La Chiesa si risolveva a toccare lo statuto solo dove mancavano altri canali di intervento, oppure solo quando la faziosità o altri fattori minavano il rapporto con i ceti dirigenti.

Perché naturalmente quello che in ultima analisi contava era lo svolgersi quotidiano e locale dei rapporti politici, dell'attività di governo, delle forme di collaborazione e frizione fra le autonomie cittadine e gli apparati statali. Gli statuti, così, potevano essere rispettati dalla Chiesa, e venire difesi dalle oligarchie comunali. Magari erano anche riproposti a più larga diffusione attraverso la stampa.⁹¹ Conservavano certamente un preciso ruolo non solo nella pratica giudiziaria e nel diritto privato, ma anche per definire e tutelare ambiti di privilegio ed egemonia delle oligarchie locali

91. Mancano peraltro studi sulle motivazioni politiche e particolaristiche che di volta in volta spinsero a dare alle stampe i testi statutari. Una precocissima iniziativa di edizione, quella di Ascoli, si inseriva ad es. in un evidente sforzo di sanzione e rafforzamento della *libertas ecclesiastica* (restituzione al comune dell'autonomia finanziaria, e abolizione del governatore e del tesoriere papali) infine raggiunta, dopo molti tentativi, nel 1482: oltre che con feste, affreschi e iscrizioni, il nuovo regime fu celebrato e tutelato attraverso la stampa degli statuti, deliberata dal consiglio comunale fin dal 1486 e infine realizzata dieci anni dopo, così diffondendo e fissando, dopo avervi inserito alcuni nuovi capitoli, un testo statutario trecentesco che non faceva nessun cenno al rapporto di subordinazione finanziaria e istituzionale alla Chiesa che la città aveva sperimentato negli ultimi decenni (oltre a quanto detto sopra, pp. &, v. Fabiani, *Ascoli nel Quattrocento*, I, pp. 117-123 e 386-389; per le epigrafi e gli affreschi, cfr. Salvi, *Iscrizioni medievali di Ascoli*, tav. LXXXV e pp. 186-187).

(nella attribuzione delle cariche, nelle imposte, nei rapporti con il contado, nella tutela dei diritti di proprietà, ecc.), e più in generale per sostenere la legittimità politica delle residue autonomie comunali. Ma restavano innegabilmente sullo sfondo della prassi politica e normativa. Ancor meno che altrove, nei domini pontifici né la realtà del potere sovrano, né la sua legittimazione passavano attraverso gli statuti.

Possiamo allora concludere, e tornare alla statutaria signorile. La ricordata difficoltà ad individuare negli statuti cittadini forme di presenza statale riprese dai regimi signorili dovrebbe apparire, a questo punto, nella sua vera natura: il frutto non della incompletezza di fonti e ricerche, ma piuttosto dei limiti e per certi aspetti dell'assenza di una politica statutaria pontificia.

5. Bonifacio VIII e il comune romano

I rapporti di Bonifacio VIII con il comune romano, e più in generale con Roma tutta, sono poco conosciuti. Mancano cronache di autori romani o almeno vicini all'ambiente cittadino; la documentazione di origine comunale resta, per tutta la durata del pontificato, pressoché inesistente, mentre quella pontificia, più abbondante, è poverissima di informazioni sul comune.¹

La maggioranza delle fonti è edita e già bene valorizzata dalla storiografia (peraltro vi compaiono tre senatori ignoti alla lista redatta da Alfonso Salimei e utilizzata da Eugenio Duprè Theseider).² La documentazione inedita, da parte sua, fornisce qualche ulteriore, modesto apporto.

1. La maggior parte dei documenti pontifici è edita in *Les Registres de Boniface VIII*. Importanti sono gli studi dedicati a papa Caetani, e soprattutto alla documentazione relativa al suo pontificato, apparsi negli ultimi anni: il riferimento, naturalmente, è in primo luogo al fondamentale Coste, *Boniface VIII*, e alla biografia di Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*. Ma per le fonti sul pontificato, cfr. anche Schmidt, *Libri rationum*, e Id., *Der Bonifaz-Prozess*; fra gli studi, cfr. quelli raccolti negli atti del convegno di Todi *Bonifacio VIII* [e anche *Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*].

2. Salimei, *Senatori e statuti*; Duprè Theseider, *Roma*. I senatori sconosciuti al Salimei sono Fortebraccio Orsini e Riccardo di Tebaldo Annibaldi, nominati per un semestre il 23 ottobre 1298, e poi Annibaldo di Riccardo di Mattia Annibaldi, in carica probabilmente all'inizio del 1302. Per i primi due senatori, le lettere di nomina sono nei *Les Registres de Boniface VIII*, nn. 5545-5546. Il senatorato di Annibaldo Annibaldi è attestato da un riferimento del 1310 ad una sentenza emanata in un anno non specificato dalla coppia senatoria costituita da Pietro Stefaneschi e Annibaldo Annibaldi: Supino, *La "Margarita Cornetana"*, p. 200. Lo Stefaneschi risulta senatore due volte, nel giugno-settembre 1299 e nel marzo 1302: a meno di non supporre una terzo, sconosciuto incarico, poiché sappiamo che la prima senatoria fu svolta assieme ad Andrea Normanni, è probabile che fu appunto il senatorato del 1302, di cui si ignorava l'altro esponente, quello svolto in coppia con l'Annibaldi

Ricordo ad esempio il rendiconto delle spese compiute per il matrimonio di Roffredo III Caetani nel 1296,³ oppure il più importante frammento inedito del registro del camerario Teodorico d'Orvieto, del primo semestre del 1297.⁴

Nel suo insieme, lo stato delle fonti non consente dunque di intraprendere una vasta ricerca, che ponga su nuove basi la questione dei rapporti fra il papa, il comune e più in generale la città.⁵ Ho scelto allora di restare aderente alla visuale storiografica tradizionale, elaborata nelle sue linee di fondo già da Ferdinand Gregorovius e poi fatta propria e, naturalmente, arricchita da Alain De Boüard, Arsenio Frugoni e Duprè Theseider. Questa visuale insiste su tre aspetti, tre volti della Roma bonifaciana: una Roma arricchita, conquistata dal papa tramite il giubileo e tante altre concessioni; una Roma (per citare Duprè Theseider) «passiva», «quasi sopraffatta» dal

(non comprensibili le ragioni per cui Duprè Theseider, *Roma*, p. 358, ritiene invece che la coppia Stefaneschi-Annibaldi sia stata in carica nel 1300).

3. Parigi, Bibliothèque Nationale, *ms. lat.* 5155, cc. 76r-84r.

4. ASV, *Instr. misc.* 273. Il registro è stato segnalato da Waley, *A Register*, che ne fornisce anche un utile regesto in inglese. Sempre fra i documenti (parzialmente) inediti, segnalo che l'archivio del monastero sublacense conserva una lettera, del 1297, con cui il papa interveniva su una questione importante ma pochissimo nota, quella della fiscalità capitolina sulle comunità del *Districtus Urbis*: sappiamo così della pretesa del comune romano di riscuotere annualmente dai domini sublacensi un'imposta diretta (*datium*) di venticinque lire, ricorrendo alle vie di fatto in caso di insolvenza (non solo sequestri di pegni, ma anche imprigionamenti e saccheggi). Bonifacio VIII, peraltro, si limitava a confermare la sentenza emanata nel 1280 da un tribunale dello stesso comune capitolino nella quale si vietava a Tivoli di riscuotere, su mandato di Roma, il *datium* in questione (Subiaco, Biblioteca di S. Scolastica, *Pergamene*, XXXIII, n. 4a, in copia autentica del 1336; parzialmente edita in *Cronaca sublacense*, pp. 348-352, in nota).

5. La sola tematica che possiamo indagare nel dettaglio sono le vicende dei gruppi nobiliari. L'attacco ai Colonna, la condanna dei loro seguaci, il sequestro e la redistribuzione dei loro beni, l'annullamento di alleanze matrimoniali e gli interventi tutt'altro che disinteressati di Bonifacio VIII nelle vicende interne ad altri lignaggi nobili hanno determinato la redazione di documenti molti ricchi di dati non solo sulla clientela colonnese e i suoi possessi, ma anche sulle vicende genealogiche e patrimoniali delle altre stirpi. Noti sono ad esempio la concessione di numerose dispense matrimoniali e i ripetuti interventi papali nelle divisioni patrimoniali fra gli Annibaldi (nel 1296, nel 1301, e di nuovo nel 1303): Archivio segreto vaticano, *Instrumenta Miscellanea* (ASV, *Instr. misc.*) 270, a. 1296; *Les Registres de Boniface VIII*, nn. 5312-5314, a.1301 e a. 1303. Per le vicende della nobiltà romana alla fine del Duecento e nel primo Trecento, mi limito a rinviare a Carocci, *Baroni di Roma*; Allegrezza, *Organizzazione del potere*; per la clientela colonnese anche Rehberg, *Kirche und Macht*, e Id., *Familien aus Rom*.

potere papale; infine una Roma anticolonnese, che avrebbe ritenuto conveniente abbattere un casato così potente e pericoloso.⁶

Dunque Roma arricchita e grata, Roma assoggettata, Roma anticolonnese. Questi sono i tre volti storiograficamente consolidati, e questo è anche l'ambito tripartito in cui mi muoverò: ma nella convinzione che qualche nuovo dato e una diversa prospettiva d'indagine possano condurre a nuovi giudizi.

1. Roma arricchita e grata

Fra le «molte provvidenze» (cito sempre Duprè Theseider) concesse alla città dal papa, gli storici hanno insistito soprattutto sul giubileo del 1300 e sulla fondazione dell'università (*Studium*). Che il giubileo, questo «trionfo» – com'è stato detto – del papa e della sua autorità, sia stato per i Romani un'occasione di grandi guadagni è del tutto intuibile, ed è in effetti testimoniato in modo positivo da qualche fonte (ricordo il «memoriale» di Guglielmo Venuta – «i Romani per le loro derrate furono tutti ricchi» – e le migliaia di fiorini di ricavi giubilari investiti dal capitolo vaticano nell'acquisto di casali).⁷ Quanto alla creazione dello *Studium generale* del 30 aprile 1303, è lo stesso Bonifacio VIII a presentarla, nella bolla di fondazione, come destinata a fornire la città anche dei «doni delle scienze» («scientiarum munera»), da cui tutti, e in primo luogo gli abitanti di Roma («incole Urbis»), trarranno profitto («profectus»).⁸

Da parte mia, voglio insistere su altre concessioni, meno note. Penso innanzitutto agli interventi destinati a tutelare i cittadini romani, nelle persone e nelle loro attività economiche. È significativo ad esempio che, nell' infeudazione di Corsica e Sardegna a Giacomo d'Aragona, il giuramento di vassallaggio prevedesse che il re, appena entrato in possesso delle isole, liberasse i prigionieri che vi si trovavano, e «i Romani soprattutto» («presertim Romanos»);⁹ come pure è indicativo che fra la trentina di lette-

6. Oltre a Duprè Theseider, *Roma*, pp. 356-365 (citaz. a p. 356), il riferimento è a Gregorovius, *Storia*, vol. III/1, pp. 108ss; De Boüard, *Le régime politique*, pp. 53-54; Boase, *Boniface VIII*, pp. 287-288; Frugoni, *Il giubileo*.

7. Cfr. Frugoni, *Il giubileo*, pp. 118-127.

8. *Les Registres de Boniface VIII*, n. 5255. Cfr. Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*, pp. 318-320.

9. *Les Registres de Boniface VIII*, n. 2344, col. 933.

re trascritte nel registro del camerario papale durante i primi mesi del 1297, due riguardino la scomunica di chierici e monaci francesi e polacchi, colpevoli di non avere restituito nei termini pattuiti i debiti contratti in curia con banchieri romani.¹⁰

Se fin qui siamo nell'ambito di provvedimenti tipici di tutti i papi romani o particolarmente legati alla città, altre concessioni risultano invece del tutto peculiari di Bonifacio VIII. Già ho ricordato il giubileo e lo *Studium*, e potrei aggiungere anche la riforma del capitolo di S. Giovanni in Laterano del 1299, quando l'allontanamento dei canonici regolari di san Frediano e la loro sostituzione con canonici secolari permise finalmente a chierici della nobiltà romana di accedere in gran numero al capitolo.¹¹ Peculiare di Bonifacio VIII, peraltro, fu soprattutto il gran numero di infeudazioni di castelli, terre e altri beni.¹² Queste concessioni riguardavano i possessi sequestrati ai Colonna e ai loro seguaci. Iniziarono già nel giugno del 1297, e proseguirono poi con il contagocce, per interrompersi nell'autunno 1298, dopo la sottomissione dei Colonna a Rieti. Ripresero soltanto nel luglio del 1300, divenendo in breve molto numerose. Fu allora che avvenne una completa redistribuzione della signoria colonnese: fra infeudazioni vere e proprie e concessioni analoghe, nell'estate del 1300 il papa concesse ben quattordici castelli (oltre ad altri beni di minore consistenza).¹³

I principali beneficiati erano i tanti rami del lignaggio Orsini, il ramo cadetto e bonifaciano dei Colonna, i Boccamazza e alcuni Annibaldi. Si trattava per lo più di concessioni perpetue, che comportavano il versamento di censi del tutto ricognitivi e pochi obblighi, fra cui spicca il tassativo divieto di alienazione a membri dell'odiato casato. Un elemento ricorrente era la preferenza per feudatari già potenti nella zona dove si trovavano i castelli concessi: i castelli dei Colonna vennero cioè distribuiti ai signori dei territori confinanti, più interessati ad espandersi e in grado di meglio

10. ASV, *Instr. misc.* 273, cc. 1r e 3v-4r (Waley, *A Register*, nn. 2 e 12). Per la protezione accordata da alcuni papi ai banchieri romani mi limito a rinviare a Vendittelli, *Mercanti romani*.

11. Rehberg, *Bonifacio VIII*; Id., *Die Kanoniker*, in partic. pp. 21-28, 54-63 e 73-88.

12. Per l'utilizzazione di concessioni feudali da parte dei pontefici v. il cap. 1 e Carrocci, *Feudo, vassallaggi*.

13. Le principali concessioni trascritte nei *Les Registres de Boniface VIII* sono: per il 1297, nn. 1984, 2161, 2248, 5471, 5474, 5475, 5484, 5490; per il 1298, nn. 2232, 2264, 2855, 5510, 5515, 5517, 5520, 5527; per il 1300, nn. 3652, 3653, 3911-3915; e inoltre n. 4056 (a. 1301), nn. 4473, 4747 e 4911 (a. 1302).

resistere ad eventuali opposizioni.¹⁴ Ognuna di queste infeudazioni, peraltro, meriterebbe un'analisi a sé, al fine di chiarirne i complessi obbiettivi. È certo, infatti, che non vanno lette in maniera semplicistica, come un censimento dei settori della nobiltà romana ostili ai Colonna e favorevoli a Bonifacio VIII. Perché di volta in volta queste concessioni appaiono destinate a premiare un nobile fedele, a seminare invidia e rancori fra i membri di uno stesso casato (scontato ma del tutto corretto il rinvio a Iacopone: «mitti screzio entra frate e fratello, all'un getti braccia en collo, all'altro mustri el coltello ...»), ad altri scopi ancora.¹⁵ Scrivendo nel novembre del 1300, non a caso il corrispondente di re Giacomo d'Aragona notava che il papa «ha partito la terra dels Coloneses et ha la donada als nobles hommes de Roma», e aggiungeva che «amics et enemics», tutti ne avevano avuto una parte.¹⁶ Tutte le concessioni, in ogni caso, presentano un denominatore comune: ampliare e consolidare nel tempo lo schieramento interessato al definitivo annullamento degli odiati Colonna.

La pratica di effettuare infeudazioni da oltre mezzo secolo era stata quasi del tutto accantonata dai papi. In questo caso, dunque, Bonifacio VIII riprendeva antichi strumenti di governo. Ma si può andare oltre, e notare come in Bonifacio VIII sia evidente la pulsione a riprendere dal primo Duecento non solo le concessioni in feudo, ma anche un altro elemento, di ben maggiore portata: quella rappresentazione della sovranità papale in forma feudale, incentrata sulla generalizzata richiesta di giuramenti di fedeltà e sulla moltiplicazione dei legami vassallatico-beneficiari con le grandi stirpi signorili, che aveva conosciuto il massimo sviluppo con Innocenzo III, ed era stata poi gradualmente accantonata dai suoi successori.¹⁷

14. Mi limito a rinviare alle carte topografiche e alle «monografie familiari» del mio *Baroni di Roma*, pp. 297ss. Il nesso fra concessione del papa e la preesistenza di un'auto-noma potenza familiare nell'area è testimoniato in negativo anche dalla totale assenza di assegnazioni in favore di famiglie, come Normanni, Stefaneschi e de Cardinale, la cui area di radicamento era lontana dai possessi colonnesi; la massima attestazione di tale nesso è invece, con ogni probabilità, la concessione del castello romagnolo di Civitella in favore di Francesco di Orso Orsini, effettuata proprio nelle stesse settimane in cui il nobile romano, grazie alla morte del suocero Maghinardo Pagani di Susinana, entrava in possesso di una serie di *castra* romagnoli (Carocci, *Baroni di Roma*, pp. 57 e 391).

15. L'invettiva di Iacopone da Todì è stata ripubblicata e commentata da Coste, *Boniface VIII*, pp. 63-69; cfr. inoltre Capitani, *La polemica antibonifaciana*.

16. Finke, *Aus den Tagen*, pp. XVI-XVII (si corregga «cuit» con «tuit»).

17. Oltre agli studi citati alla nota 12, rinvio al cap. 2.

Questa volontà di assimilazione del pontefice ad un sovrano feudale è visibile anche in un settore parallelo a quello strettamente feudale: l'intensa attività papale di promozione di cerimonie cavalleresche. Si tratta di una tematica importante, ma finora del tutto trascurata. Permettetemi allora di sottolineare che, assieme a Innocenzo III, il grande pontefice feudale, Bonifacio VIII è il solo papa del XIII secolo per il quale le fonti attestino esplicitamente la presenza a tornei e armeggerie.¹⁸ Bonifacio VIII, inoltre, ha direttamente promosso sontuose cerimonie cavalleresche. È noto lo scandalo di Iacopone da Todi e dei pellegrini nel vedere che le armeggerie e le feste per l'addobbamento di Roffredo III Caetani avevano luogo durante la settimana santa, probabilmente del 1297, non risparmiando nemmeno San Pietro e il Sancta Santorum.¹⁹ L'anno prima, per i festeggiamenti avvenuti ad Orvieto in occasione del matrimonio di Roffredo con Margherita Aldobrandeschi, il papa aveva speso oltre cinquemila fiorini, dei quali quasi tremila erano serviti per organizzare l'addobbamento di diciotto cavalieri e per pagare i doni loro fatti.²⁰ Una cerimonia ancora più sfarzosa si svolse alcuni anni dopo, a Roma, quando il papa promosse l'addobbamento di oltre cento nobili romani.²¹ E altre ancora seguirono, come quando Pietro Caetani addobbò una serie di Orsini nella pasqua del 1302.²²

Nel suggerire a Bonifacio VIII questi orientamenti feudali e cavallereschi entravano in gioco elementi diversi: una elevata concezione della propria sovranità, il bisogno di sostenere il profilo nobiliare, in realtà nuo-

18. Il riferimento è naturalmente alla descrizione di *hastiludia* e di altre evoluzioni cavalleresche fornitaci, nel raccontare il corteo dell'incoronazione, dall'*Opus metricum* di Giacomo Stefaneschi (Seppelt, *Monumenta Coelestiniana*, in partic. p. 103); più in generale, cfr. Carocci, *La celebrazione aristocratica*, pp. 345-352.

19. Coste, *Boniface VIII*, p. 68, e Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*, p. 141.

20. Parigi, Bibliothèque Nationale, *ms. lat.* 5155, cc. 76r-84r, frammento di registro redatto dai pisani Oddone Gaetani e Pandolfo (probabilmente Pandolfo Bonaccorso de Moneta), datato 1296, contenente le spese effettuate «in dei corredi de Luffredo conte aldobrandescho e de la contessa e per li diciotto chavalieri novelli»; in particolare a cc. 81v-83r, «Queste sono le spese per li XVIII chavalieri novelli»: tessuti e pellicce, cinture e ornamenti di argento (non compaiono le spese per le armi, registrate in una parte perduta del registro: «sono tutte le spese che abbiamo fatte per li chavalieri novelli sino aqui senza li loro arnesi i quali sono iscritti in un altro foglio»; c. 83r). Per i banchieri pisani Oddone e Pandolfo e la loro *Societas Benedicta*, v. Ciccone, Polizzi, *Le vicende di un nobile pisano*.

21. Finke, *Acta Aragonensia*, I, p. 90 (lettera di Riccardo Annibaldi non datata, forse del 1300; in ogni caso non mi sembra possibile accostare questa cerimonia a quella avvenuta la settimana santa del 1297 – Coste, *Boniface VIII*, p. 68, nota 1).

22. Finke, *Aus den Tagen*, p. XLVI.

vo e debole, dei suoi parenti, e ben presto anche la volontà di conferire ai Caetani quasi una fisionomia principesca (solo re e principi organizzavano curie cavalleresche di una simile ampiezza). Nel contempo, feste e doni erano destinati a creare un legame con i neocavalieri, e più in generale con tutta la nobiltà che vi partecipava.

Un'ultima categoria di concessioni bonifaciane sulle quali la storiografia ha sorvolato riguarda l'approvvigionamento di Roma, la cosiddetta grascia. La questione era naturalmente cruciale per chiunque volesse garantirsi la fedeltà dei Romani, e non a caso l'unico sommovimento a noi noto avvenuto nella città durante il pontificato sembra dovuto ad una carestia, nel febbraio del 1296.²³ Ora in questo campo Bonifacio VIII si è mosso con grande abilità. Fin dai primi mesi di regno, si è preoccupato di ottenere il permesso di esportare liberamente e senza pagare tasse ben novantamila salme di grano dalla Sicilia e dal regno di Napoli.²⁴ Nell'inverno 1295-1296 avrebbe poi contribuito, secondo una cronaca inglese, a realizzare un «depositum» di grano, che all'inizio di febbraio fu saccheggiato dalla popolazione affamata: «all'inizio della Quaresima vi fu tanta carestia a Roma che i cittadini, informati del deposito fatto dalla Chiesa in Campidoglio, lo forzarono e vi irrupero in massa e con tanta furia disputarono i cereali e il sale trovativi, che sessanta ne morirono, come avvenne nella carestia di Samaria».²⁵

Restando sempre in ambito annonario, ricordo come nella costituzione del Patrimonio di Tuscia emanata nel gennaio 1300 (*Licet imperium*) che contiene, come ha notato Luciano Palermo, la prima attestazione di un sistema annonario pontificio basato sul controllo delle esportazioni e di tut-

23. La notizia è fornita dal *Chronicon de Lanercost*, p. 189, una cronaca dell'Inghilterra settentrionale redatta in un convento francescano e poi rielaborata da un canonico locale. Testimonianza delle difficoltà annonarie di quei mesi sono una serie di documenti di Tarquinia (Supino, *La "Margarita Cornetana"*, nn. 249-260, e in partic. nn. 249, 253-254 e 259-260). La cronaca è stata citata da Boase, *Boniface VIII*, pp. 237 e 287-288, che inspiegabilmente riferisce la notizia al 1297; dal Boase dipende Duprè Theseider, *Roma*, p. 327.

24. *Les Registres de Boniface VIII*, nn. 5427-5428.

25. Cfr. nota 23. La notizia della carestia e del saccheggio sembra attendibile, come pure l'attestazione dell'esistenza di un deposito capitolino di sale; va invece accolta con molta cautela l'affermazione che un granaio situato sul Campidoglio fosse dovuto alla sola iniziativa del papato («In initio quadragesimae fuit tanta caristia Romae quod cives scientes depositum ecclesiae factum in Capitolio ipsum infregerunt, et irruentes unanimiter tanto impetu inventum triticum et sal diripuerunt quod sexaginta extincti sunt ad similitudinem famis Samariae»).

ti i movimenti del grano nella provincia, l'esportazione verso Roma fosse eccettuata – «de gratia tamen speciali» – dal generale divieto.²⁶ Egualmente interessanti sono due lettere del citato frammento del registro camerale del 1297. Da esse apprendiamo che i senatori romani avevano assegnato ai castelli e alle città della Tuscia quote di grano «da portare a Roma per la grascia del popolo romano». «Milites seu crasciarii» erano stati inviati per fare eseguire gli ordini, e talvolta le comunità insolventi erano state attaccate militarmente. Il tutto però avveniva non su autonoma iniziativa del comune capitolino, ma su esplicito mandato del pontefice, che aveva attribuito ai senatori i poteri papali in materia granaria, e anche «sulla custodia dei porti e dei luoghi attraverso cui il grano veniva esportato via mare»: fin quando lo avesse ritenuto opportuno (la concessione infatti era «ad suum beneplacitum») i senatori agivano «vices suas».²⁷ Il papa, forse, tentava in questo modo di evitare il ripetersi dei malcontenti verificatisi l'inverno precedente. Infine va menzionato l'assoggettamento di Tuscania del 1300, che condusse all'imposizione di un contributo annuale di duemila rubbia di frumento. L'episodio è male documentato, e ignoriamo dunque in che misura fosse frutto di un'autonoma iniziativa del comune romano – l'epigrafe capitolina che ne tramanda il ricordo lascia peraltro intendere che il papa permise e riconobbe l'assoggettamento.²⁸

Anche se scarse, le fonti disponibili attestano dunque l'importanza delle concessioni papali nella fondamentale questione annonaria. La gratitudine, il consenso dei Romani, dovevano essere reali. E tuttavia di queste «provvidenze» non deve sfuggire un aspetto importante. *De gratia speciali, de mandato domini nostri, ad suum beneplacitum, vices suas*: queste concessioni erano grazie sovrane, si iscrivevano e rimarcavano un rapporto di inferiorità, di dipendenza di Roma rispetto al pontefice.

La prima immagine, il primo volto di Roma, quello della Roma arricchita, già sfuma dunque nel secondo volto, la Roma assoggettata.

26. *Les Registres de Boniface VIII*, n. 3337 (anche in Theiner, *Codex*, I, n. 528); Palermo, *Mercati del grano*, pp. 177-181.

27. «Portandum ad Urbe pro crascia populo romano faccenda»; «circa custodia portuum et locorum per que granum et victualia per mare ad partes alias ferebantur»: ASV, *Instr. misc.* 273, cc. 1r e 3r (Waley, *A Register*, nn. 3 e 11)

28. Sull'episodio, v. Duprè Theseider, *Roma*, pp. 358-359; l'epigrafe che ne tramanda il ricordo (e che, significativamente, si apre con il duplice riferimento al papa, che «in orbe vigevat», e ai due senatori, che «Romam cum pace regebant») è in Forcella, *Iscrizioni*, I, p. 26.

2. Roma assoggettata

Su questo aspetto della Roma bonifaciana sarò più rapido, poiché la storiografia ha già valorizzato al massimo le fonti disponibili.

Un primo, ovvio indizio dell'efficacia del controllo papale va cercato nella capacità di impedire l'affermazione di regimi di "popolo", temuti da tutti i papi del XIII secolo a causa delle politiche di espansione del *districtus* cittadino e di contestazione delle prerogative giurisdizionali della Chiesa, come avvenne ad esempio nei governi popolari immediatamente anteriori e posteriori al pontificato di Benedetto Caetani, rispettivamente nel 1293-1294 e nel 1305-1306.²⁹

Durante il pontificato, i senatori furono quasi sempre esponenti di quella nobiltà baronale che tradizionalmente costituiva il principale referente in città del papato e della curia. Bonifacio VIII come i suoi immediati predecessori aveva ottenuto dal comune romano la senatoria vitalizia, e dunque effettuava direttamente le nomine (si sono conservate le lettere di nomina di Pandolfo Savelli, Fortebraccio Orsini e Riccardo Annibaldi).³⁰ Senza soffermarmi sulla sua politica di reclutamento, segnalo soltanto che in testa troviamo come al solito gli Orsini, con cinque cariche, poi gli Annibaldi con tre, gli Stefaneschi con due, e infine, con una senatoria, Conti, Colonna, Savelli, Normanni e Bonaventura.³¹ Significativo, piuttosto, è che in almeno tre casi Bonifacio VIII abbia abbandonato questa consuetudinaria attribuzione della senatoria a baroni romani, di solito in coppia ma talvolta anche da soli, e abbia invece conferito la carica a un personaggio forestiero di sua fiducia (il parmigiano Ugolino Rossi; Rostagno Cantelmi, probabilmente provenzale; il nipote Guido di Piglio). Questa è una chiara prova del suo potere, del suo controllo sulla città. Non a caso, la scelta di un senatore unico forestiero sarebbe stata, assieme alla carestia, all'origine della rivolta del febbraio 1296 – e in quel caso Bonifacio VIII si sarebbe dovuto rassegnare ad annullare la nomina, ripiegando su due senatori di origine cittadina.³²

29. Duprè Theseider, *Roma*, pp. 275-278 e 386-391; Cencetti, *Giovanni da Igiano*; Carocci, *Comuni, nobiltà e papato*, alle pp. 231-233.

30. *Les Registres de Boniface VIII*, nn. 2334, 2335 e 5545 (anche in Theiner, *Codex*, n. 516).

31. Elenco in Salimei, *Senatori e statuti*, pp. 88-90, e inoltre i tre senatori indicati alla nota 2. Per dati complessivi sulla partecipazione della nobiltà romana al senato, rinvio al mio *Una nobiltà bipartita*, pp. 96-99.

32. La sola fonte a fornire la notizia è il *Chronicon de Lanercost*, p. 189, subito dopo avere riferito del saccheggio del granaio nei primi giorni del febbraio 1296: «e poiché il

Come bene ha mostrato De Bouïard,³³ il pontefice non esitava ad intervenire nelle cause giudicate dai tribunali capitolini, a cassarne le sentenze, a fare dei senatori i semplici esecutori di suoi mandati, in un caso anche a cacciarli dal Campidoglio con disonore (la fonte usa per due volte l'avverbio «turpiter») solo perché, involontariamente, avevano minato il prestigio di un nipote (alludo al noto episodio del 1302, riferito dal corrispondente del re aragonese, di un Bonifacio VIII irato con Pietro Stefaneschi, i cui uomini del castello di Monterosi, a sua insaputa, per eseguire una vecchia rappresaglia avevano sequestrato beni agli inviati del comune di Arezzo nonostante il comune toscano avesse ricevuto garanzie di sicurezza proprio da Pietro Caetani).³⁴ Altre attestazioni del controllo papale sono già state menzionate: come il papa fosse riuscito a trasformare antiche rivendicazioni del comune capitolino, e prima fra tutte la richiesta di contributi annuari al distretto, in graziose concessioni sovrane; oppure la sua stessa opera di promozione di cerimonie cortesi, il suo porsi cioè quale referente massimo del mondo cavalleresco e nobiliare cittadino, che doveva certo contribuire, assieme alle più concrete concessioni di feudi, a rafforzare il controllo sulla nobiltà.

Ulteriori elementi di giudizio, peraltro più labili, sono le epigrafi che testimoniano interventi edilizi del papa sullo stesso Campidoglio;³⁵ la presenza degli stemmi familiari dei Caetani sulle misure in pietra del comune fatte allora scolpire;³⁶ oppure l'attestazione di statuti contro i Colonna emanati dal comune, ma certo su pressione dello stesso papa;³⁷ ancora, v'è l'af-

papa aveva nominato un senatore contro il loro gradimento, con impetuosità si proposero di incendiare il palazzo papale e di opprimere il padre della Chiesa, se non che intervenne un cardinale, che con la sua opera calmò la loro pazzia e fece cambiare decisione al papa» («et quoniam papa praeter eorum libitum quendam statuerat senatorem, uno impetu palatium papale proposuerunt incendere et ecclesiae patrem opprimere, nisi intercessisset cardinalis eujusdem industria, qui mitigavit eorum vesaniam, et apostolicum fecit mutare sententiam»). In effetti, dal marzo al dicembre del 1295 è attestato il senatore unico di Ugolino Rossi di Parma, tipico esponente del mondo dei «podestà di professione»; invece la successiva attestazione di senatori, del 19 febbraio 1297, mostra in carica una consueta coppia baronale, composta da Matteo Rosso Orsini e Nicola Conti.

33. De Bouïard, *Le régime politique*, pp. 53-54.

34. L'episodio è riferito dal corrispondente del re d'Aragona: Finke, *Aus den Tagen*, pp. XLVII-XLVIII.

35. Forcella, *Iscrizioni*, I, pp. 25-26 (in partic. la n. 5).

36. Capobianchi, *Le immagini simboliche*, p. 381.

37. L'esistenza di *ordinamenta e statuta* emanati dai senatori *contra Columnenses* è attestata nel 1305-1306, al momento della loro revoca (Dupuy, *Histoire*, pp. 278-282;

fermazione degli statuti del 1305, non altrimenti attestata ma verosimile, secondo cui Sciarra Colonna, cedendo infine alle truppe che assediavano Nepi, nell'estate del 1298, aveva consegnato la cittadina non al pontefice, ma a rappresentanti del comune capitolino: ciò nonostante, il papa ne dispose liberamente, senza mai fare menzione di qualsiasi diritto di Roma.³⁸

Un altro elemento significativo proviene dalla monetazione. Fino alla metà del XIV secolo, nelle monete coniate a Roma (soprattutto i provisini del senato, coniate dal 1184, e i grossi romanini, coniate dalla metà del XIII secolo) non compare alcun riferimento al potere papale.³⁹ La sola eccezione riguarda per l'appunto il pontificato di Bonifacio VIII, quando venne battuto il samperino, un grosso argenteo più leggero dei romanini dove le effigi di s. Pietro e s. Paolo accompagnano legende con il riferimento ai *Romani principes* e a *Senatus populusque romanus*. Non a torto, questa moneta è stata definita «quasi un manifesto dell'ideologia politica di Bonifacio VIII».⁴⁰ È probabile, poi, che anche una importante innovazione avvenuta sui grossi romanini tradizionali, cioè l'apposizione degli stemmi familiari dei senatori in carica, sia dovuta proprio a Bonifacio VIII: è stato supposto che il papa volle celebrare la propria nomina a senatore facendo imprimere lo stemma Caetani sulla principale moneta della città, e che i senatori successivi sia siano dunque limitati a mantenere questa innovazione bonifaciana.

Nelle accuse mosse alla memoria di Bonifacio VIII vi è, infine, un indizio, labile ma rivelatore, per capire quale fosse l'atteggiamento mentale del papa nei confronti dell'autonomia comunale di Roma. Alludo all'accusa, mossa per la prima volta nel 1306 dal cardinale Pietro Colonna e poi ripresa da altri, relativa all'abitudine di citare il passo del Digesto sulla *Lex Iulia ambitus* per giustificare la vendita di benefici ecclesiastici.⁴¹ Si tratta di una legge del 18 a.C. relativa alla nomina dei magistrati, e nota soltanto da una citazione di Modestino che ricorda come, ai suoi tempi, a Roma la

Schmidt, *Zwei neu Konstitutionen*, a pp. 343-345; cfr. Coste, *Boniface VIII*, pp. 218-219, in nota).

38. Il passo degli statuti del 1305 è in Dupuy, *Histoire*, pp. 281-282; la concessione pontificia di Nepi nei *Les Registres de Boniface VIII*, n. 3911, a. 1300.

39. Sui rapporti fra potere papale e monetazione romana (e sul problema sotto accennato degli stemmi di famiglie romane impressi sui grossi), mi permetto di rinviare a Carocci, *Pontificia o comunale?*

40. Travaini, *Le monete*, p. 122.

41. Coste, *Boniface VIII*, pp. 289-290 e 427.

scelta dei magistrati fosse stata sottratta al senato e attribuita all'imperatore.⁴² Un po' a sproposito, e con l'evidente scopo di accostare il papa agli antichi imperatori, Bonifacio VIII vi avrebbe fatto riferimento per sostenere il libero potere di collazione dei benefici ecclesiastici spettante «in Urbe Romana» al nuovo *princeps*, il papa: ma sorge spontaneo il sospetto che a maggior ragione egli rivendicasse alle norme accolte nel Digesto il loro ambito originario, quello appunto relativo alla nomina di ufficiali civili, che riservava all'imperatore (e dunque adesso al papa) la creazione dei magistrati della città.

3. Roma anticolonnese

L'analisi del terzo volto attribuito dalla storiografia alla Roma bonifaciana, quello della Roma anticolonnese, mi aiuterà a sfumare quanto di eccessivo c'è in questa visione di una Roma assoggetta, «sopraffatta», «passiva».

I grandi studiosi della Roma medievale hanno nutrito pochi dubbi sull'atteggiamento dei Romani circa la guerra ai Colonna. Gregorovius afferma che i Romani «non sentirono che gioia all'indebolimento» della grande casata, mentre Duprè Theseider ipotizza il «giubilo dei Romani ... che non potevano non desiderare la radicale distruzione della più potente e pericolosa famiglia baronale, focolaio di perpetuo disordine».⁴³

Più di altri sono giudizi, questi, datati, che rivelano l'incapacità, forse anche il disinteresse di capire tutta l'importanza e il peso assunto, nelle società del tempo, dai legami di clientela. Non tengono conto, anche, di quanto agli occhi di molti nelle grandi famiglie si incarnassero la potenza, la virtù, l'onore della città stessa e del comune. E dunque, per quanto pericolose e antagoniste al popolo, queste famiglie rappresentavano la città, la sua storia, il suo onore; non erano un'escrenza, un tumore da cui la popolazione fosse desiderosa e pronta di liberarsi.⁴⁴

42. Digesto (D. 48.14.1); *Acta Divi Augusti*, pp. 140-142. Cfr. Coli, *Ambitus*, e Talbert, *The Senate*, p. 345.

43. Gregorovius, *Storia*, III/1, p. 118; Duprè Theseider, *Roma*, p. 323 (il giudizio viene peraltro sfumato a pp. 326-327).

44. Per l'identificazione fra memoria del passato e nobiltà cittadina si può vedere ad esempio Trexler, *Public Life*, pp. 17ss e 215ss; Bizzocchi, *La nobiltà in Dante*, e Id., *La culture généalogique*, in partic. p. 796; Carocci, *La celebrazione aristocratica*, pp. 362-363.

Se cerchiamo di riprendere la questione, dobbiamo in primo luogo constatare che in effetti non vi è traccia di un'aperta opposizione dei Romani alla guerra lanciata dal papa. Anzi, sappiamo che il comune giunse ad emanare degli statuti anticolonnesi, revocati nel 1304-1305.⁴⁵ È vero poi che esponenti importanti della nobiltà cittadina trassero consistenti vantaggi patrimoniali dalla redistribuzione dei domini colonnesi. Ed è vero, più in generale, che i Romani non avevano convenienza a schierarsi con i Colonna, inimicandosi Bonifacio VIII.

Tuttavia credo vi siano numerose prove del seguito che i Colonna avevano nella città, e che quindi la «gioia», il «giubilo» per la rovina della casata che gli storici hanno immaginato nei Romani non siano certamente stati un sentimento unanime.

Dell'ampiezza del consenso che circondava i Colonna sono testimonianza, in primo luogo, i toni e il contenuto del celebre discorso al popolo romano del 10 maggio 1297 e della bolla *In excelso throno* dello stesso giorno. Di questi testi, tante volte analizzati, mi limiterò a ricordare lo sforzo del papa per spezzare il legame fra la città e la famiglia Colonna: Bonifacio VIII l'incolpa di essere strapotente (celebre la metafora delle colonne che dalle case colonnesi si spingono fino al Campidoglio), e da sempre fomentatrice di disordine e rovina per la città («Romanorum reipublice impugnatricis», «Urbis perturbatrix»); sostiene che il furto del tesoro papale, compiuto alle porte di Roma, è una *iniuria* «facta etiam populo romano»; sottolinea il recente inurbamento dei Colonna, quasi per mettere in dubbio la possibilità di applicare a questa famiglia la tradizionale identificazione fra passato cittadino e stirpi nobili; enfatizza l'antico antagonismo e i danni recati dai Colonna ad Annibaldi e Orsini; infine ricorre alla minaccia di trasferire lontano la curia.⁴⁶

Siamo appena agli inizi dello scontro, ed è palese il bisogno di conquistare il consenso del popolo e della nobiltà. E tuttavia è anche palese la paura del favore di cui godono i Colonna. Nei mesi e negli anni successivi il pontefice non ha avuto bisogno di rinnovare il suo appello con una simile ampiezza di argomenti e violenza di toni, e la città lo ha seguito nella sua lotta. Ma, va detto, in modo certamente meno compatto e “entusiasta” di

45. Cfr. sopra, nota 37.

46. I testi sono editi in *Gesta Boemundi*, a pp. 477-478, e *Les Registres de Boniface VIII*, n. 2388; fra le numerose analisi, ricordo solo Duprè Theseider, *Roma*, pp. 317-324, e Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*, pp. 145-150.

quanto non si sia in passato creduto, e facendo molto contare l'importante tradizione istituzionale del comune.

Un indizio chiaro della esitazione a seguire fino in fondo il papa nel suo odio per i Colonna, preferendo piuttosto adottare, secondo un orientamento tipico di tutti gli organismi comunali, una politica di contenimento e ricomposizione della conflittualità, sembra la decisione autonoma del comune, sul finire dell'estate 1297 (in quegli stessi giorni, dunque, in cui il comune avrebbe ricevuto Nepi da Sciarra Colonna),⁴⁷ di inviare ai nobili ribelli degli ambasciatori per negoziarne la resa, e poi di indirizzare quegli stessi ambasciatori ad Orvieto, dove si trovava il papa. La lettera papale del 29 settembre che ricorda l'iniziativa l'attribuisce per intero al comune: sarebbe stata promossa dal senatore Pandolfo Savelli in seguito a una deliberazione sia del consiglio generale e speciale, convocatosi con l'aggiunta di non meglio specificati «probi viri», sia dello stesso *parlamentum* comunale. Nel complesso, il papa sembra tutt'altro che soddisfatto dell'intervento comunale. Oltre al tono complessivo, in bilico tra condiscendenza e irritazione, è significativo che la lettera non venne trascritta nei registri papali, e che il papa non faccia alcun cenno di elogio all'iniziativa, ribadendone anzi più volte il carattere esclusivamente comunale; indicativo appare anche il rifiuto di dare una risposta certa all'altra richiesta degli ambasciatori capitolini, quella di ritornare a soggiornare quanto prima in Roma, subordinandola all'evolversi degli eventi e a comportamenti che gli provassero concretamente («effectivis operibus») la fedeltà dei cittadini.⁴⁸ La mediazione, del resto, fallì, come pure una seconda ambasciata, attestata da una lettera pontificia del 27 novembre.⁴⁹ Questo secondo tentativo di mediazione talvolta viene confuso con il primo, ma fu invece cosa diversa, perché scaturiva da un esplicito mandato di Bonifacio VIII ed era condotto da un personaggio a lui fedelissimo, Egidio Romano, dal cardinale Giovanni Boccamazza, in una posizione di «cauta neutralità», e da Pandolfo Savelli.⁵⁰

47. Cfr. sopra, nota 38.

48. La lettera del 29 settembre 1297 è edita da Petrini, *Memorie prenestine*, pp. 319-321.

49. *Les Registres de Boniface VIII*, n. 2386

50. Per un'interpretazione in parte diversa di questi episodi cfr. Duprè Theseider, *Roma*, p. 327 (che unifica le due iniziative) e Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*, pp. 179-180 e 192 (che distingue le due ambasciate, pur se ritiene la seconda posteriore alla lettera del 27 novembre, e che ascrive alla clientela colonnese il Boccamazza). Ricordo inoltre che queste trattative del 1297 non vanno confuse con quelle, anche esse condotte dal cardinale

Va notato, inoltre, che nella lettera di novembre il Savelli risulta qualificato come semplice *civis romanus*, e non come senatore, e che dunque il suo incarico era finito con alcuni mesi di anticipo rispetto alla scadenza fissata dalla nomina annuale del marzo precedente. Viene spontaneo pensare che il papa non fosse estraneo alla interruzione del senatorato. La posizione di Pandolfo e di tutti i Savelli, del resto, doveva apparirgli non priva di ambiguità. Erano imparentati con il lignaggio odiato tramite il matrimonio della sorella di Pandolfo con Agapito Colonna. Inoltre godevano, presso la nobiltà romana, di un seguito vasto, ben testimoniato ad esempio da un episodio del 23 febbraio 1302, allorché i «Romani mayores et meliores», in imbarazzo di fronte alla richiesta del papa, che li aveva convocati, di partire alla riconquista della Sicilia, subito elessero come portavoce, per un abile rifiuto, proprio Luca Savelli.⁵¹ Sembra dunque indicativo che dopo l'interruzione del senatorato di Pandolfo del 1297, i Savelli non furono mai più chiamati al senato o ad altre cariche importanti, né che mai beneficiarono di concessioni di feudi od altro. Era insomma con buoni argomenti che nel 1305 il cardinale Pietro Colonna poneva proprio i «domini Sabellences, et precipue Petrus de Sabello», in testa all'elenco dei personaggi lesi dalla politica di Bonifacio VIII.⁵²

Il principale elemento che attesta l'ampiezza del seguito colonnese è – ovviamente – quanto avvenne dopo la morte del papa. I Colonna rientrarono immediatamente in città, recuperando rapidamente l'influenza politica, i legami clientelari, i beni e i castelli. Nei primi tempi, in realtà, dovettero incontrare una qualche opposizione, come sembra indicare l'affermazione di Clemente V, non sappiamo però fino a che punto esatta, secondo cui il comune avrebbe annullato gli statuti e le deliberazioni contro i Colonna in seguito ad un ordine di Benedetto XI (e dunque non per un'autonoma iniziativa dei gruppi dirigen-

Boccamazza e da «certi nuncii populi romani», avvenute nell'estate successiva (doc. edito in Mohler, *Die Kardinäle*, p. 230). Per i rapporti con il papa di Egidio Romano e del cardinale Boccamazza, mi limito a rinviare a Del Punta, Donati, Luna, *Egidio Romano*, e Walter, *Boccamazza Giovanni*, citazione a p. 22.

51. L'episodio è riferito dal corrispondente aragonese, che loda la risposta del Savelli e dei nobili («scienter et magistraliter dixerunt»): accettavano senz'altro, ma con la condizione che il comando delle truppe fosse assunto dallo stesso Pietro Caetani, per il quale però il papa nutriva altri progetti. Finke, *Aus den Tagen*, pp. XLII-XLIII; indicativo anche il permesso richiesto al papa dal Savelli per far celebrare uffici funebri per Agapito Colonna, morto a Palermo (pp. XLI-XLII). Per lo stretto legame clientelare che legava ai Savelli i Boccamazza, cfr. Carocci, *Baroni di Roma*, pp. 321-322.

52. Coste, *Un memoriale*, a p. 186.

ti cittadini).⁵³ Nel giro di qualche mese, comunque, i Colonna ottennero per le loro rivendicazioni un consenso fortissimo, che probabilmente già nell'autunno del 1304 o all'inizio del 1305 condusse il comune ad emanare una serie di *capitula* significativamente definiti, da un copista francese che li ha trascritti, come «leges populi romani super iustitia Columnensium contra iniquitates bonifacianas». Inserite nella nuova raccolta di statuti compilata nel 1305 dal regime popolare guidato dal capitano del popolo Giovanni da Ignano e dal senatore Paganino della Torre, queste disposizioni sostenevano che il pontefice era stato mosso solo da «invidia et odium». Di conseguenza, prevedevano non soltanto la «riaffila» dei Colonna (il cui carattere di *cives romani* veniva, si noti, insistentemente ribadito), la cassazione di ogni disposizione o sentenza loro contrarie, e la nullità di tutte le concessioni dei loro possessi effettuate dal papa o da altri, ma anche, come condizione preliminare all'imposizione della pace fra Colonna e Caetani, un risarcimento di centomila fiorini, da ottenere attraverso il sequestro dei beni di Pietro Caetani situati fuori Roma, in un raggio di cinque miglia dalle porte cittadine.⁵⁴

4. Bonifacio VIII e Roma

Dunque dei tre volti tradizionalmente attribuiti alla Roma di Bonifacio VIII, il terzo, quello di una Roma solidale ed entusiasta nella lotta ai Colonna, è quello meno convincente. Ma se viene messo in discussione questo aspetto, se mutano i connotati di questo volto della Roma bonifaciana, anche gli altri volti cambiano per così dire espressione.

Nel tardo Duecento, la città e il comune erano al culmine di un plurisecolare periodo di potente crescita. Non meraviglia, allora, che al di là

53. Coste, *Boniface VIII*, pp. 218-219, e Schmidt, *Zwei neu Konstitutionen*, doc. 2, pp. 343-345.

54. Dupuy, *Histoire*, pp. 278-282, copia tratta «ex statuto Urbis nunc vigente» in occasione del processo alla memoria di Bonifacio VIII (per l'esistenza di questa redazione statutaria del 1305, mi permetto di rinviare a Carocci, *Una nobiltà bipartita*, pp. 89ss). I principali elementi per datare le *leges* sono la menzione della morte di Benedetto XI, del quale il comune dichiara di volere seguire l'esempio e gli ordini, e l'assenza di ogni riferimento ad un papa regnante; queste «novas leges, statuta et ordinamenta» vennero comunque confermate, tre mesi dopo la sua consacrazione, da Clemente V (Schmidt, *Zwei neu Konstitutionen*, doc. 2, pp. 343-345, del 9 febbraio 1306). Su queste disposizioni, v. Coste, *Boniface VIII*, p. 219, e Duprè Theseider, *Roma*, pp. 387-388.

delle concessioni effettuate dal pontefice, al di là dell'indubbio autoritarismo con cui il papa si è mosso riguardo al comune capitolino, al di là della opportunistica adesione dei Romani alla campagna anticolonnese, ebbene non meraviglia che al di là di questi connotati innegabili del rapporto fra il pontefice e il comune cogliamo, nel controllo papale di Roma, una difficoltà strutturale.

Di questa difficoltà è significativa la sola delle accuse mosse a Bonifacio che riguardi il suo rapporto con la città: di avere cioè amato affermare che per controllare Roma fosse necessaria la discordia fra la grande nobiltà cittadina. «Se fra i magnati di Roma non c'è discordia, il papa non può dominare Roma, né essere papa». ⁵⁵ Al di là dello stereotipo del diabolico come semiatore di odio, questa accusa sembra più fondata di molte altre, e in effetti trova riscontri negli interventi di Bonifacio VIII sui matrimoni fra baroni, nelle intromissioni sulle spartizioni patrimoniali interne ai diversi casati, nella sua politica di concessioni sbilanciate. Come non pensare che una frase del genere (ipotetica) e una politica del genere (questa pratica del *divide et impera* che invece è certa) rivelino in primo luogo la coscienza della fragilità strutturale di un predominio tutt'altro che incontrastato?

Quanto in definitiva fosse vulnerabile la posizione del papa e dei suoi parenti all'interno di Roma è del resto dimostrato dalla incapacità di garantire ai Caetani una reale permanenza nella città dopo la morte del pontefice. Anche se la famiglia possedeva l'unico castello, Capodibove, situato nel raggio di dieci chilometri dalle mura aureliane, anche se, al sommo dell'abitato urbano, aveva la formidabile fortezza delle Milizie, oggetto fra l'altro di lavori imponenti (*opus gloriosum*, dicono i contemporanei) costati decine di migliaia di fiorini, ⁵⁶ dal 1304 di fatto il carattere romano della famiglia, di così recente affermazione, si fa per molti decenni debolissimo. I Caetani sono inclusi nella lista dei *barones Urbis* compilata nel 1305 dal regime popolare, ma si allontanano dalla città, perdono Capodibove e di fatto le stesse Milizie, non si sposano con gli altri membri del baronato, non vengono chiamati alla guida del comune (che del resto legifera pesantemente contro di loro), non sono più fisicamente presenti nella città per anni e anni. ⁵⁷

55. «Si inter magnates Urbis non est discordia, papa romanus non potest dominari Urbi, nec esse papa»: Coste, *Boniface VIII*, pp. 298, 429 e 620.

56. Per Capodibove, *Les Registres de Boniface VIII*, nn. 5402-5408, a. 1302, e Carocci, Vendittelli, *L'origine della Campagna Romana*, p. 31. Per le Milizie, *Regesta chartarum*, I, pp. 221-222, a. 1301; per i lavori, doc. edito in Finke, *Aus den Tagen*, p. LIV.

57. Mi limito a rinviare a Carocci, *Baroni di Roma*, pp. 329ss.

Si potrebbe discutere quanto il fallimento, in questo campo, fosse stato in qualche modo messo in conto da Bonifacio VIII stesso, e quanto dopo la sua morte l'allontanamento dei parenti da Roma sia stato una loro scelta volontaria. Nonostante le somme immense spese per le Milizie, Capodibove e gli altri possessi romani, il progetto di Bonifacio VIII per il futuro della famiglia mi pare infatti piuttosto principesco che baronale, e dunque Roma non vi occupa un posto centrale. Ma non è questa la sede per studiare la politica patrimoniale e signorile dei Caetani.⁵⁸

Concluderò, piuttosto, cercando di collocare Roma all'interno di quanto riusciamo ad intuire del complessivo progetto bonifaciano di organizzazione dello Stato della Chiesa. Il papa accordò a numerose città dello Stato privilegi di ogni tipo, che tutelavano le autonomie comunali e limitavano le facoltà politiche, fiscali e giudiziarie dei rettori provinciali. Nella stessa direzione andavano le costituzioni indirizzate alle diverse province (*Romana mater*, *Licet merum* e *Celestis patrisfamilias*), nonché altri provvedimenti che accompagnarono queste costituzioni provinciali e la stessa attività di controllo dei rettori delle province ormai ampiamente svolta dal camerario pontificio. Come ha rilevato Daniel Waley, le costituzioni provinciali, i privilegi concessi ai comuni e gli altri provvedimenti papali si inserivano in una visione dell'autorità pontificia per così dire centralistica, cioè volta ad attenuare il peso delle istanze periferiche a vantaggio di un rapporto diretto fra il sovrano pontefice e i particolarismi locali, signorili o comunali che fossero.⁵⁹

Rispetto agli altri comuni dello Stato, in apparenza la situazione di Roma sembra del tutto diversa. A Roma Bonifacio VIII non risulta mai avere concesso quei privilegi di autonomia che andava invece accordando alle altre città. Ma se si tiene a mente la complessiva concezione dello stato di Bonifacio VIII che ho ricordato prima, questa volontà centralizzatrice, questa ricerca di un rapporto diretto fra sovrano e particolarismi locali, allora la peculiarità di Roma viene, a ben guardare, meno. Perché per il papa era per l'appunto a Roma, la città-residenza, che questo rapporto diretto con il sovrano doveva trovare la massima espressione. Nelle lettere di nomina dei senatori, questo legame speciale viene insistentemente ribadito.

58. Alcuni spunti in Carocci, *I Caetani*.

59. L'opera principale è Waley, *The Papal State*, pp. 230-249; ma cfr. anche Duprè Theseider, *Bonifacio VIII*, a pp. 165-166, e le recentissime messe a punto di Pio, *Bonifacio VIII e il 'Patrimonium beati Petri'*, e di Caciorgna, *Le relazioni di Bonifacio VIII*.

to: «abbiamo assunto in modo speciale la cura del popolo romano», «alla buona situazione dei Romani e di Roma ... ferventemente attendiamo e applichiamo lo studio di un'operosa sollecitudine». ⁶⁰ Non vi era dunque nessuna ragione per concedere privilegi di esenzione e di autonomia. Nei progetti del papa, Roma doveva essere arricchita, grata, assoggettata, se il caso anche anticolonnese.

Dobbiamo tuttavia stare attenti a non confondere la realtà storica con i desideri, con i progetti di Bonifacio VIII. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che la sua complessiva concezione della sovranità e del potere temporale sulle *terre Ecclesie*, con la relativa collocazione di Roma, stabiliva di necessità fra il papa e la città un rapporto strutturalmente ambiguo e pericoloso. Credo sia chiaro, a questo punto, dove fossero questa ambiguità e questi pericoli.

Termino allora con una battuta, cosciente di quanto, come tutte le battute, accentui e deformati la realtà: e mi domando quanto l'ambiguità e i pericoli, in fin dei conti, scaturissero dalla pulsione a relegare la Roma del tardo Duecento, un comune al culmine della sua espansione, in una posizione di sottomissione di privilegio per molti aspetti analoga a quella in cui i pontefici riuscirono a rinchiudere la città molto più tardi, nel pieno del Rinascimento. E questa tendenza, ovviamente, era allora irrealizzabile: perché la Chiesa potesse infine conseguire, fra mille difficoltà, un simile dominio sulla città, fu necessario un contesto del tutto diverso, da ogni punto di vista.

60. «Specialiter Romani populi curam suscepimus exercendam», «circa ipsorum et Urbis statum ... ferventer intendimus et operose sollicitudinis studium impertimur»: *Les Registres de Boniface VIII*, nn. 2334-2335 e 5545-5546. Su queste e analoghe affermazioni cfr. Paravicini Bagliani, *Bonifacio VIII*, pp. 318-319.

Opere citate

Abbreviazioni

ACV: Biblioteca degli Ardenti di Viterbo, *Archivio storico del comune*

ASM: Archivio di Stato di Milano

ASO: Sezione di Archivio di Stato di Orvieto

ASR: Archivio di stato di Roma

ASRI: Archivio di Stato di Rieti, *Archivio storico del comune*

ASV: Archivio segreto vaticano

BSR: Biblioteca del Senato della Repubblica

Fonti e studi

Acta Divi Augusti, Roma 1945

Alberi E., *Relazioni degli ambasciatori veneti al senato*, serie II, vol. IV, Firenze 1857

Alessandro VI e lo Stato della Chiesa, a cura di C. Frova e M.G. Nico Ottaviani, Roma 2003

Allegrezza F., *Organizzazione del potere e dinamiche familiari. Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento*, Roma 1998

Amiani P.M., *Memorie storiche della città di Fano*, 2 voll., Fano 1751

Annovazzi V., *Storia di Civitavecchia*, Roma 1853

Antonelli M., *Di alcune infeudazioni nell'Umbria nella seconda metà del secolo XIV*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 13 (1907), pp. 219-230

Antonelli M., *La dominazione pontificia nel Patrimonio negli ultimi venti anni del periodo avignonese*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 30 (1907), pp. 269-332; 31 (1908), pp. 121-167 e 315-335

Antonelli M., *Una relazione del vicario del Patrimonio a Giovanni XXII in Avignone*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 18 (1895), pp. 447-467

Anzellotti A., *Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel XV secolo*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 44 (1919), pp. 349-399

- Arnaldi G., *Origini del dominio temporale in Machiavelli e Guicciardini*, in «La Cultura», 22, (1984), pp. 94-100
- Arnaldi G., *Le origini del Patrimonio di San Pietro*, in *Comuni e signorie* [v.], pp. 3-151
- Arnaldi G., *Lo Stato della Chiesa nella lunga durata*, in «La Cultura», 37 (1999), pp. 197-217
- Baaken G., *Die Regesten das Kaiserreiches unter Heinrich VI., 1165 (1190)-1197*, Köln-Wien 1972 (Regesta Imperii, IV/3)
- Baciarello G., *Le riformanze di Orvieto*, in *Storie a confronto* [v.], pp. 45-63
- Baldi B., *Pio II e le trasformazioni dell'Europa cristiana, 1457-1464*, Milano 2006
- Baldo degli Ubaldi (Baldus de Perusio), *Consiliorum sive responsorum...*, Venetiis 1575
- Baldo degli Ubaldi (Baldus de Perusio), *In Decretalium volumen Commentaria*, Venetiis 1595
- Baldo degli Ubaldi (Baldus de Perusio), *In Primam Digesti Veteris partem commentaria*, Venetiis 1577
- Baldo degli Ubaldi (Baldus de Perusio), *Super feudis*, s. I. [Venetiis] 1536
- Bandi cesenati (1431-1473)*, a cura di C. Riva, Bologna 1993
- Barone G., *I Gesta Innocentii III: politica e cultura a Roma all'inizio del Duecento*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo e S. Gasparri, Roma 2001, pp. 1-23
- Bartolo da Sassoferrato (Bartolus a Saxoferrato), *Commentaria in primam Digesti Veteris partem*, Lugduni 1555
- Bartolo da Sassoferrato (Bartolus a Saxoferrato), *Consilia, quaestiones et tractatus ...*, Lugduni 1547
- Battelli G., *Le raccolte documentarie del card. Albornoz sulla pacificazione delle terre della Chiesa*, in *El Cardenal Albornoz y el Colegio de España*, I, Bologna 1972, pp. 521-567
- Bauer C., *Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 50 (1927), pp. 319-400
- Becker A., *La politique féodale d'Urbain II dans l'Ouest et le Sud de l'Europe*, in *Mélanges J. Yver*, Paris 1976, pp. 43-56
- Berengo M., *La città di antico regime*, in «Quaderni storici», 11 (1974), pp. 661-692
- Besta E., *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, Milano 1925 (Storia del diritto italiano, dir. P. Del Giudice, vol. I/2)
- Bizzocchi R., *La culture généalogique dans l'Italie du seizième siècle*, in «Annales ESC», 46 (1991), pp. 789-805
- Bizzocchi R., *La nobiltà in Dante, la nobiltà di Dante. Cultura nobiliare, memoria storica e genealogia fra Medio Evo e Rinascimento*, in *I Tatti Studies. Essays in the Renaissance*, IV, Firenze 1991, pp. 201-215
- Bizzocchi R., *Storia debole, storia forte*, in «Storica», 2 (1996), n. 5, pp. 93-114
- Black C.F., *The Baglioni as Tyrants of Perugia, 1488-1540*, in «The English Historical Review», 85 (1970), pp. 245-281
- Black C.F., *Commune and the Papacy in the Government of Perugia, 1488-1540*, in «Annali della Fondazione italiana per la storia amministrativa», 4 (1967), pp. 163-191
- Black C.F., *Perugia and the Papal Absolutism in the Sixteenth Century*, in «The English Historical Review», 96 (1981), pp. 509-539

- Blet P., *Histoire de la représentation diplomatique du St-Siège des origines à l'aube du XIX^e siècle*, Città del Vaticano 1982
- Boase T.S.R., *Boniface VIII*, London 1933
- Bolton B., *Celestine III and the Defence of the Patrimony*, in *Pope Celestine III (1191-1198) : Diplomat and Pastor*, a cura di J. Doran, D. Smith, Aldershot 2008, pp. 317-353
- Bonifacio VIII*, Atti del XXXIX Convegno storico internazionale, Todi 13-16 settembre 2002, Spoleto 2003
- Bonifacio VIII. Ideologia e azione politica*, Roma, 2006
- Borgogelli P., *Degli statuti di Fano*, in «Studia Picena», 9, 1933, pp. 235-244
- Boutruche R., *Signoria e feudalesimo*, trad. it., 2 voll., Bologna 1971-1974; ed. or. Paris 1959-1970
- Briganti F., *Città dominanti e comuni minori nel Medio Evo, con speciale riguardo alla repubblica perugina*, Perugia 1906
- Bullarium Romanorum Pontificum ...*, vol. III/3, Romae 1743
- Bullarium sive Collectio diversarum constitutionum multorum pontificum a Gregorio Septimo usque as S.D.N. Sixtum Quintum pontificem opt. max.*, a cura di L. Cherubini, Romae 1586
- Burckhardt J., *La civiltà del Rinascimento in Italia*, Firenze 1944
- Caciorgna M.T., *Le relazioni di Bonifacio VIII con i comuni dello Stato della Chiesa*, in *Bonifacio VIII. Ideologia* [v.], pp. 379-398
- Caciorgna M.T., *Statuti delle città e statuti dei castelli del Lazio in Signori, regimi signorili* [v.], pp. 271-288
- Caciorgna M.T., *Ufficiali forestieri nel Lazio*, in *I podestà dell'Italia comunale*, I, *Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)* a cura di J.-C. Maire Vigueur, Roma 2000, pp. 815-845
- Calasso F., *Medio Evo del diritto*, I, *Le fonti*, Milano 1954
- Cammarosano P., *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari 1998
- Campanari S., *Tuscania e i suoi monumenti*, II, Montefiascone 1856
- Capitani O., *La polemica antibonifaciana*, in *Iacopone da Todi*, Atti del XXXVII Convegno storico internazionale, Todi 8-11 ottobre 2000, Spoleto 2001, pp. 127-148
- Capobianchi V., *Le immagini simboliche e gli stemmi di Roma*, in «Archivio della Reale Società romana di storia patria», 19 (1896), pp. 347-423
- Caracciolo A., *Sovrano pontefice e sovrani assoluti*, in «Quaderni storici», 18 (1983), pp. 279-286
- Caravale M., *Entrate e uscite dello Stato della Chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento*, in *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma 1978, pp. 167-190
- Caravale M., *Le entrate pontificie*, in *Roma capitale (1447-1527)*, a cura di S. Gensini, Pisa 1994, pp. 73-106
- Caravale M., *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994
- Caravale M., *Per una premessa storiografica*, in *Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417-1431)*, Roma 1992, pp. 1-15
- Caravale M., *Lo Stato pontificio da Martino V a Gregorio XIII*, in M. Caravale, A. Caracciolo, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Torino 1978 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, XIV), pp. 1-371

- Carbonetti Vendittelli C., Carocci S., *Le fonti per la storia locale: il caso di Tivoli. Produzione, conservazione e ricerca della documentazione medievale*, in «Rassegna degli archivi di Stato», 44 (1984), pp. 68-148
- Carocci S., *Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento*, Roma 1993
- Carocci S., *I Caetani e le altre famiglie baronali del Lazio alla fine del Duecento e nella prima metà del Trecento: tipologie dei poteri signorili*, in *Bonifacio VIII, i Caetani e la storia del Lazio*, Atti del Convegno di studi storici, Roma-Latina-Sermoneta, 30 novembre-2 dicembre 2000, Roma 2004, pp. 117-131
- Carocci S., *La celebrazione aristocratica nello Stato della Chiesa*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del Convegno, Trieste, 2-5 marzo 1993, Roma 1994, pp. 345-367
- Carocci S., *Comuni, nobiltà e papato nel Lazio*, in *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, XV Convegno internazionale di studi, Pistoia 15-18 maggio 1995, Pistoia 1997, pp. 213-241
- Carocci S., *Feudo, vassallaggi e potere papale nello Stato della Chiesa (metà XI sec. - inizio XIII sec.)*, in «Rivista storica italiana», 112 (2000), pp. 999-1035; pubblicato anche, con alcune modifiche, in *Fief et féodalité dans l'Europe méridionale (Italie, France du midi, Péninsule ibérique) du X^e au XIII^e siècle*, Colloque international organisé par le Centre Européen d'Art et Civilisation Médiévale, Toulouse-Conques 6-8 luglio 1998, a cura di P. Bonnassie, Toulouse 2002, pp. 43-73
- Carocci S., *Governo papale e città nello Stato della Chiesa. Ricerche sul Quattrocento, in Principi e città alla fine del Medioevo*, a cura di S. Gensini, Pisa 1996, pp. 151-224
- Carocci S., *Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali, famiglie nobili*, Roma 1999
- Carocci S., *Una nobiltà bipartita. Rappresentazioni sociali e lignaggi preminenti a Roma nel Duecento e nella prima metà del Trecento*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», 95 (1989), pp. 71-122
- Carocci S., *Patrimonium Sancti Petri*, in *Federico II. Enciclopedia fridericiana*, Roma 2005, vol. II, pp. 483-491
- Carocci S., *Pontificia o comunale? Note sulla monetazione romana (fine XII-metà XIV sec.)*, in *Scritti per Isa. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo*, a cura di A. Mazzon, Roma 2008 (Nuovi studi storici, 76), pp. 155-172
- Carocci S., *Tivoli nel basso medioevo. Società cittadina ed economia agraria*, Roma 1988
- Carocci S., Vendittelli M., *L'origine della Campagna Romana. Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo*, Roma 2004
- Cartechini P., *Aspetti della legislazione statutaria cingolana*, in «Studi maceratesi», 19 (1986) (Cingoli dalle origini al sec. XVI), pp. 361-424
- Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alla fine del secolo XVIII*, voll. 1-6 a cura di C. Chelazzi, vol. 7 a cura di G. Pierangeli, S. Bulgarelli, vol. 8, a cura di S. Bulgarelli, A. Casamassima, G. Pierangeli, Roma-Firenze 1943-1999
- Cecchi D., *Le Costituzioni albornoziane e la loro validità in un documento del 1479*, in *El cardenal Albornoz y el colegio de España*, III, Bologna 1973, pp. 123-154
- Cecchi D., *Il Parlamento e la Congregazione provinciale della Marca di Ancona*, Milano 1965

- Cecchi D., *Sugli statuti comunali (secoli XV-XVI) di Jesi, Senigallia e di alcune "terrae et castra": Filotrano, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere*, in *Nelle Marche centrali*, a cura di S. Anselmi, Jesi 1979, pp. 523-563
- Cencetti G., *Giovanni da Ignano "capitaneus populi et urbis Romae"*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 63 (1940), pp. 145-172
- Cessi R., *Una relazione di Guidone di S. Germano rettore della Tuscia nel 1340*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 36 (1913), pp. 147-189
- Cessi R., *Roma e il Patrimonio di S. Pietro in Tuscia dopo la prima spedizione del Bavaro*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 37 (1914), pp. 57-85
- Chittolini G., *Città, comunità rurali e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996
- Chittolini G., *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV*, Torino 1979
- Chittolini G., *Papato, corte di Roma e stati italiani dal tramonto del movimento conciliabista agli inizi del Cinquecento*, in *Il papato e l'Europa*, a cura di G. De Rosa e G. Cracco, Soveria Mannelli 2001, pp. 191-217
- Chittolini G., *Per una geografia dei contadi alla fine del medioevo*, in Id., *Città, comunità e feudi negli stati dell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XVI)*, Milano 1996, pp. 1-17
- Chittolini G., *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato* [v.], pp. 553-589
- Chittolini G., *Signorie rurali e feudi alla fine del medioevo*, in *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Torino 1981 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, IV), pp. 591-672
- Chittolini G., *Società e poteri. Note sull'organizzazione territoriale del Patrimonio nel sec. XV*, in *Patrimonium in festa. Cortei, tornei, artigiani e feste alla fine del Medioevo (secoli XV-XVI)*, a cura di A. Modigliani, Orte 2000, pp. 9-24
- Chittolini G., *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, in *Statuti, città* [v.], pp. 7-46
- Chittolini G., *Su alcuni aspetti dello stato di Federico*, in *Federico da Montefeltro* [v.], pp. 61-102
- Chronicon de Lanercost, MCCI-MCCCXLVI*, a cura di J. Stevenson, Edinburg 1839
- Ciaccio L., *Il Cardinal Legato Bertrando del Poggetto in Bologna (1327-1334)*, in «Atti e memorie della regia Deputazione di storia patria per le Province di Romagna», 23 (1905), pp. 85-196 e 456-537
- Ciccone G., Polizzi S., *Le vicende di un nobile pisano alla corte di Bonifacio VIII*, in «Bollettino storico pisano», 55 (1986), pp. 67-83
- Coli U., *Ambitus*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 3ª ed., vol. I/1, Torino 1954, pp. 534-536
- Collavini S., *"Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus". Gli Aldobrandeschi da "conti" a "principi territoriali" (secoli IX-XIII)*, Pisa 1998
- Colliva P., *Bologna dal XIV al XVII secolo: "governo misto" o signoria senatoria?*, in *Storia dell'Emilia-Romagna*, II, Bologna 1977, pp. 13-34
- Colliva P., *Il cardinale Albornoz, lo Stato della Chiesa, le "Constitutiones Aegidianae" (1353-1357)*, Bologna 1977
- Colliva P., *Cesena fra "signoria" e "stato franco": aspetti del rapporto col governo papale*, in *Storia di Cesena*, II/1, a cura di A. Vasina, Rimini 1983, pp. 281-294
- Colliva P., *Studi sul cardinale Albornoz e sulle "Constitutiones Aegidianae"*, Bologna 1969

- Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca*, Torino 1987 (Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, VII/2)
- Condorelli O., "*Quum sint facti et in facto consistant*". Note su consuetudini e statuti in margine ad una costituzione di Bonifacio VIII (*Licet Romanus Pontifex*, VI.1.2.1), in «Rivista internazionale di diritto comune», 10 (1999), pp. 205-295
- Constitutiones Spoletani Ducatus a Petro de Castaneto edite (a. 1333)*, a cura di T. Schmidt, Roma 1990
- Corpus Iuris Canonici*, a cura di A. Friedberg, Graz 1955
- Cortese E., *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1995
- Costa P., *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano 1969
- Coste J., *Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions des témoins (1303-1311). Édition critique, introductions et notes*, Roma 1995
- Coste J., *Un memoriale del cardinale Pietro Colonna nel 1305*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 112 (1989), pp. 183-193
- Cozzi G., *La politica del diritto nella repubblica di Venezia*, in Id., *Repubblica di Venezia e stati italiani*, Torino 1982, pp. 217-318
- Crisi (La) degli ordinamenti comunali e le origini dello stato del Rinascimento*, a cura di G. Chittolini, Bologna 1979
- Cristofani A., *Delle storie d'Assisi*, Assisi 1902; 1ª ed. 1866
- Cronaca sublacense del padre dom Cherubino Mirzio da Treviri*, a cura di L. Crostarosa, Roma 1885
- Cronache della città di Fermo*, a cura di G. Minicis, Firenze 1870
- Cronache e statuti della città di Viterbo*, a cura di I. Ciampi, Firenze 1872
- Cronache e storie inedite della città di Perugia*, a cura di F. Bonaini, A. Fabretti e F.-L. Polidori, numero monografico di «Archivio storico italiano», I s., 16 (1851)
- D'Alessandro V., *Fidelitas Normannorum. Note sulla fondazione dello Stato normanno e sui rapporti col papato*, Palermo 1969
- Damiani T., *Principe, città e contado nel Ducato d'Urbino*, in «Studi urbinati», 59 (1986), pp. 9-23
- De Benedictis A., *Repubblica per contratto. Bologna : una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995
- De Bouard A., *Le régime politique et les institutions de Rome au Moyen-Age. 1252-1347*, Paris 1920
- De Cupis C., *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro Romano*, Roma 1911
- De Cupis C., *Regesto degli Orsini specialmente per quanto si riferisce al loro dominio feudale negli Abruzzi e dei conti Anguillara secondo documenti conservati nell'archivio della famiglia Orsini e nell'Archivio Segreto Vaticano*, Sulmona 1903; pubblicato poi in «Bollettino della Società di storia patria Anton Ludovico Antinori» (poi «Bullettino della R. Deputazione abruzzese di storia patria»), serie II, 14 (1902), pp. 127-152, 233-288; 15 (1903), pp. 169-196; 16 (1904), pp. 77-92, 175-194, 247-284; 18 (1906), pp. 53-72, 163-178, 291-298; 19 (1907), pp. 123-134, 197-212, 289-304; 20 (1908), pp. 63-86, 181-196, 273-296; 21 (1909), pp. 33-56, 141-180, 257-280; serie III, 1 (1910), pp. 63-78, 87-110; 2 (1911), pp. 91-122; 3 (1912), pp. 111-144; 4 (1913), pp. 195-262;

- 5 (1914), pp. 189-251; 7-8 (1916-1917), pp. 225-272; 9-10 (1918-1919), pp. 265-272; 11-13 (1920-1922), pp. 371-378; 14 (1923), pp. 141-161; 16 (1925), pp. 113-168; 17 (1926), pp. 161-192; 18 (1927), pp. 177-224; 19 (1928), pp. 225-256; 20-21 (1929-30), pp. 267-296; 22-23 (1931-1932), pp. 337-395; 24 (1933), pp. 189-236; 25 (1934), pp. 193-240; 26 (1935), pp. 87-95; 28-29 (1937-1938), pp. 77-105
- De Luca G., *Il dottor volgare, ovvero Il Compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, e municipale...* in lingua italiana, Firenze 1839; 1^a ed. Roma 1673
- De Luca G., *Theatrum veritatis et iustitiae*, Romae 1669-1673
- De Vergottini G., *Contributo alla storia della comitatinaanza nello Stato della Chiesa*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 26-27 (1953-1954), pp. 117-127
- De Vergottini G., *Note per la storia del vicariato apostolico durante il secolo XIV*, in *Studi in onore di Carlo Calisse*, III, Milano 1939, pp. 341-365
- De Vergottini G., *Il papato e la comitatinaanza nello Stato della Chiesa (sec. XIII-XV)*, in *Studi storici in memoria di L. Simeoni*, I, Bologna 1953, pp. 73-162; poi in Id., *Scritti* [v.], pp. 123-204
- De Vergottini G., *Ricerche sulle origini del vicariato apostolico*, in *Studi di storia e diritto in onore di Enrico Besta*, Milano 1939, pp. 303-350
- De Vicentiis A., *Battaglie di memoria. Gruppi, intellettuali, testi e la discontinuità del potere papale alla metà del Quattrocento*, Roma 2002
- De Vicentiis A., *Papato, Stato e Curia nel XV secolo: il problema della discontinuità*, in «Storica», 24 (2002), pp. 91-115
- De Vicentiis A., *La sopravvivenza come potere. Baroni di Roma e papi nel XV secolo*, in *La nobiltà romana nel medioevo*, Atti del convegno, Roma 20-22 novembre 2003, a cura di S. Carocci, Roma 2006, pp. 51-613
- Del Punta F., Donati S., Luna C., *Egidio Romano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 75, Roma 2001, pp. 381-445
- Delumeau J., *Les progrès de la centralisation dans l'Etat pontifical au XVI^e siècle*, in «Revue historique», 226 (1961), pp. 399-410
- Dessi R-M., *Predicare e governare nelle città dello Stato della Chiesa alla fine del medioevo*, in *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, a cura di G. Barone, L. Capo, S. Gasparri, Roma 2001, pp. 125-154
- Dionisi S., *Istituzioni cittadine a Rieti al tramonto del regime comunale*, in «Rivista storica del Lazio», 9 (1998), p. 37-77
- Diviziani A., *Fonti delle Costituzioni Egidiane. Le costituzioni di Bertrando de Deuc del 1336 per la Marca di Ancona e per il Ducato di Spoleto*, Savona 1923
- Documenti inediti tratti dal Regestrum Recognitionum et Iuramentorum fidelitatis civitatum sub Innocentio VI, esistente nell'Archivio Vaticano*, a cura dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, Roma 1887
- Duprè Theseider E., *Bonifacio VIII*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 12, Roma 1970, pp. 146-170
- Duprè Theseider E., *Il cardinale Albornoz in Umbria*, in *Storia e arte in Umbria in età comunale*, Atti del VI Convegno di studi umbri, Gubbio, 26-30 maggio 1968, Perugia 1971, pp.609-640
- Duprè Theseider E., *Come Orvieto venne sotto il cardinale Albornoz*, in «Bollettino dell'Istituto storico-artistico orvietano», 16 (1960), pp. 3-20

- Duprè Theseider E., *Roma dal comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377)*, Bologna 1952 (Storia di Roma, 11)
- Duprè Theseider E., *Sur les origines de l'État de l'Église*, in *L'Europe aux IX^e-XI^e siècles. Aux origines des États nationaux*, Warszawa 1968, pp. 93-103
- Dupuy P., *Histoire du différend d'entre le pape Boniface VIII et Philippe le Bel roi de France*, Paris 1655
- Duranti T., *Diplomazia e autogoverno a Bologna nel Quattrocento (1392-1466). Fonti per la storia delle istituzioni*, Bologna 2009
- Epstein S.R., *Cities, regions and the late medieval crisis: Sicily and Tuscany compared*, in «Past and Present», 130 (1991), pp. 3-50
- Epstein S.R., *Freedom and growth: the rise of states and markets in Europe, 1300-1750*, London 2000
- Epstein S.R., *Town and country: economy and institutions in late medieval Italy*, in «The Economic History Review», 46 (1993), pp. 453-477
- Ermìni G., *Aspetti giuridici della sovranità pontificia nell'Umbria nel secolo XIII*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 34 (1937), pp. 5-38; ora in Id., *Scritti storico-giuridici* [v.], pp. 761-795
- Ermìni G., *Caratteri della sovranità temporale dei papi nei secoli XIII e XIV*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Kanonistische Abteilung, 27 (1938), pp. 315-347; ora in Id., *Scritti storico-giuridici* [v.], pp. 737-760
- Ermìni G., *Diritto romano comune e diritti particolari nelle terre della Chiesa*, in *Ius Romanum Medii Aevii, pars V*, 2c, Milano 1975, pp. 1-67
- Ermìni G., *La libertà comunale nello Stato della Chiesa*, I, in «Archivio della Società romana di storia patria», 49 (1926), pp. 5-126
- Ermìni G., *Scritti storico-giuridici*, a cura di O. Capitani e E. Menestò, Spoleto 1997
- Esch A., *Un bilancio storiografico della ricerca su Roma in età rinascimentale (dal 1970 circa)*, in «RR. Roma nel Rinascimento. Bibliografia e note», 2007, pp. 87-101
- Esch A., *Bonifacio IX*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 12, Roma 1970, pp. 170-183
- Esch A., *Bonifaz IX. und der Kirchenstaat*, Tübingen 1969
- Esposito A., *La pratica delle compagnie d'uffici alla corte di Roma tra fine '400 e primo '500*, in *Offices, écrit* [v.], pp. 498-515
- Fabiani G., *Ascoli nel Quattrocento*, 2^a ed., Ascoli 1975
- Fabre P., *Un registre caméral du cardinal Alborno*, in «Mélanges de l'École française de Rome», 7 (1887), pp. 129-187
- Fasano Guarini E., *Centro e periferia, accentramento e particolarismi: dicotomia o sostanza degli Stati in età moderna?*, in *Origini dello Stato* [v.], pp. 147-176
- Fasano Guarini E., *Gli statuti delle città soggette a Firenze fra '400 e '500: riforme locali e interventi centrali*, in *Statuti, città, territori* [v.], pp. 69-124
- Federico di Montefeltro. *Lo stato, le arti, la cultura*, a cura di G. Cerboni Boiardi, G. Chittolini e P. Floriani, I, Roma 1986
- Felici G., *La reverenda Camera Apostolica. Studio storico-giuridico*, Città del Vaticano 1940
- Ferranti P., *Memorie storiche della città di Amandola*, I, *Storia politica, civile, economica e militare fino al sec. XIX*, Ascoli Piceno 1891

- Ficker J., *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, II, Innsbruck 1869
- Figueira R.C., "Legatus apostolice sedis": the Pope's "alter ego" According to Thirteenth-Century Canon Law, in «Studi medievali», 27 (1986), pp. 527-574
- Fink K.A., *Martin V. und Bologna (1428-1429)*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 23 (1931-32), pp. 182-217
- Finke H., *Acta Aragonensia. Quellen zur Deutschen, Italienischen, Französischen, Spanischen, zur Kirchen- und Kulturgeschichte aus der Diplomatischen Korrespondenz Jaymes II. (1291-1327)*, Berlin 1908-1922
- Finke H., *Aus den Tagen Bonifaz VIII. Funde und Forschungen*, Münster 1902 (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen, II)
- Foglietti R., *Conferenze sulla storia medievale dell'attuale territorio maceratese*, Torino 1886
- Foote D., *In search of the quiet city : civic identity and papal state building in fourteenth-century Orvieto*, in *Beyond Florence: the contours of medieval and modern Italy*, a cura di P. Findlen, M.M. Fontaine e D.J. Osheim, Stanford 2003, p. 190-204
- Forcella V., *Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI ai giorni nostri*, 14 voll., Roma 1869-1884
- Franchi A., *Ascoli pontificia*, Ascoli 1996-1999
- Franchini V., *L'annullabilità della concessione di Cervia e delle sue saline del 1463*, in «La Romagna. Rivista di storia e di lettere», 8 (1911), pp. 205-240
- Fried J., *Der päpstliche Schutz für Laienfürsten. Die politische Geschichte des päpstlichen Schutzprivilegs für Laien (11.-13. Jh.)*, Heidelberg 1980
- Frugoni A., *Il giubileo di Bonifacio VIII*, a cura di A. De Vincentiis, Roma-Bari 1999; già nel «Bollettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», 62 (1950), pp. 1-121
- Fruttini R., *Le "comunanze" nel quadro della finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del XV secolo*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 58 (1971), II, pp. 1-106
- Fumi L., *Codice diplomatico della città d'Orvieto*, Firenze 1884
- Fumi L., *Un codice di signature del governatore di Perugia (1468-1470)*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 6 (1900), pp. 99-108
- Fumi L., *Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica di Città di Castello, dal R. Archivio di Stato in Roma*, Perugia 1900
- Fumi L., *Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica di Perugia e dell'Umbria...*, appendice al «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», Perugia 1901, pp. XXX-LIII
- Fumi L., *Inventario e spoglio dei registri della Tesoreria apostolica della Marca*, in «Le Marche», 4 (1904), pp. 1-21, 109-119, 163-176, 282-298; 5 (1905), pp. 153-161 e 238-256
- Gamberini A., *Lo stato visconteo. Linguaggi politici e dinamiche costituzionali*, Milano 2005
- Gardi A., *L'amministrazione pontificia e le provincie settentrionali dello Stato (XIII-XVIII secolo)*, in *Ut bene regantur* [v.], pp. 35-65
- Gardi A., *Il cardinale legato come rettore provinciale. Enrico Caetani a Bologna (1586-1587)*, in «Società e storia», 8 (1985), pp. 1-36

- Gardi A., *La fiscalità pontificia tra medioevo ed età moderna*, in «Società e storia», 9 (1986), pp. 509-557
- Gardi A., *Il mutamento di un ruolo : i legati nell'amministrazione interna dello Stato pontificio dal XIV al XVII secolo*, in *Offices et papauté* [v.], pp. 371-437
- Gardi A., *Gli "ufficiali" nello Stato pontificio del Quattrocento*, in «Annali della Scuola Normale superiore di Pisa», ser. IV, 1 (1997), 225-291
- Gardi A., *Lo Stato in provincia. L'amministrazione della Legazione di Bologna durante il regno di Sisto V (1585-1590)*, Bologna 1994
- Gesta Boemundi archiepiscopi Treverensis*, a cura di G. Waitz, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXIV, Hannoverae 1879, pp. 463-488
- Gesta Innocentii Papae III*, in J.-P. Migne, *Patrologiae latinae cursus completus*, vol. CC-XIV, Parisiis 1855, coll. xvii-cxxviii
- Ginatempo M., *Le città italiane. XIV-XV secolo*, in *Poderes públicos en la Europa medieval: Principados, Reinos y Coronas*, Atti della XXIII Semana de estudios medievales, 22-26 Julio 1996, Pamplona 1997, pp. 149-207
- Ginatempo M., *Dietro un'eclissi: considerazioni su alcune città minori dell'Italia centrale, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del XIII Convegno internazionale di studio, Pistoia 10-13 maggio 1991, Pistoia 1993, pp. 35-76
- Ginatempo M., Sandri L., *L'Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI)*, Firenze 1990
- Giordanengo G., *Les fèodalités italiennes*, in *Les fèodalités*, a cura di E. Bournazel e J.-P. Poly, Paris 1998, pp. 211-262
- Giorgi I., *Documenti terracinesi*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano», 16 (1895), pp. 55-92
- Giusti M., *I registri vaticani e le loro provenienze originarie*, in Id., *Studi sui registri di bolle papali*, Città del Vaticano 1968; già in *Miscellanea archivistica Angelo Mercati*, Città del Vaticano 1952, pp. 383-459
- Glénisson J., Mollat G., *L'administration des États de l'Église au XIV^e siècle. Correspondance des légats et vicaires-généraux. Gil Albornoz et Androin de La Roche (1353-1367)*, Paris 1964
- Goldbrunner H.M., *I rapporti tra Perugia e Milano alla fine del Trecento*, in *Storia e arte in Umbria in età comunale*, Atti del VI Convegno di studi umbri, Gubbio, 26-30 maggio 1968, Perugia 1971, pp. 687-694
- Goldbrunner H.M., *Die Übergabe Perugias an Giangaleazzo Visconti (1400)*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 42-43 (1964), pp. 285-369
- Gottlob T., *Der kirchliche Amtseid der Bischöfe*, Bonn 1936
- Gregorovius F., *Storia della città di Roma nel medio evo*, a cura di E. Pais, III/1, Roma 1926
- Gress-Wright D.R., *The Gesta Innocentii III: Text, Introduction and Commentary*, UMI Diss. Services, Ann Arbor 1993
- Guerrieri R., *Storia civile ed ecclesiastica del Comune di Gualdo Tadino*, Gubbio 1933
- Guicciardini F., *Ricordi*, Milano 1994
- Guicciardini F., *Storia d'Italia*, a cura di S. Seidel Menchi, Torino 1971
- Guicciardini F., *Storie fiorentine dal 1378 al 1509*, a cura di A. Greco, Novara 1970

- Guiraud J., *L'État Pontifical après le Grand Schisme. Étude de géographie politique*, Paris 1896
- Haverkamp A., *Herrschaftsformen der Frühstauffer in Reichsitalien*, Stuttgart 1970-1971
- Hoffmann C., *Kardinal Rodolfo Pio da Carpi und seine Reform der Aegidianischen Constitutionen*, Berlin 1989
- Hoffmann H., *Longobarden, Normannen, Päpste*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 58 (1978), pp. 137-180
- Hostiensis *Summa aurea*, Lugduni 1568
- «*Informatio status Marchie Anconitane*». *Una inchiesta politica del 1341 nelle terre dello Stato della Chiesa*, in «Reti Medievali-Rivista», 5 (2004), 2, (http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/iper/Pirani.htm)
- Innocentii III romani pontificis regestorum sive epistolarum libri*, in J.-P. Migne, *Patrologiae latinae cursus completus*, voll. CCXIV-CCXVII, Parisiis 1855
- Innocenzo III. Urbs et Orbis*, Atti del Congresso Internazionale, Roma, 9-15 settembre 1998, a cura di A. Sommerlechner, Roma 2003
- Irace E., *Una voce poco fa : note sulle difficili pratiche della comunicazione tra il centro e le periferie dello Stato ecclesiastico (Perugia, metà XVI-metà XVII secolo)*, in *Offices, écrit* [v.], pp. 273-299
- Jamme A., *De la banque à la Chambre? Naissance et mutations d'une culture comptable dans les provinces papales entre XIII^e et XV^e siècle*, in *Offices, écrit* [v.], pp. 97-251
- Jamme A., *De la République dans la Monarchie? Genèse et développements diplomatiques de la contractualité dans l'État pontifical (fin XII^e-début XVI^e siècle)*, in *Avant le contrat social... Le contrat politique dans l'Occident médiéval (XIII^e-XV^e siècle)*, a cura di F. Foronda, Paris 2010
- Jamme A., *Du journal de caisse au monument comptable. Les fonctions changeantes de l'enregistrement dans le Patrimoine de Saint-Pierre (fin XIII^e-XIV^e siècle)*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge», 118/2 (2006), pp. 247-268
- Jamme A., *Formes et enjeux d'une mémoire de l'autorité: l'État pontifical et sa construction scripturaire aux xiii^e et xiv^e siècles*, in *L'autorité de l'écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)*, Paris 2009, pp. 341-360
- Jamme A., *Forteresses, centres urbains et territoire dans l'État pontifical. Logiques et méthodes de la domination à l'âge albornozien*, in *Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l'Italie communale et seigneuriale*, a cura di É. Crouzet-Pavan Roma 2003, pp. 375-417
- Jamme A., *Les contradictions du service pontifical : procédures de nomination et raisons de l'office à travers la correspondance des papes et de leurs vicaires généraux*, in *Offices et papauté* [v.], pp. 29-92.
- Jamme A., *Le Languedoc en Italie ? Réseaux politiques et recrutement militaire pendant la légation du cardinal Bertrand du Pouget (1319-1334)*, in *Jean XXII et le Midi*, Fanjeaux 2010 (Cahier de Fanjeaux, 45)
- Jones P., *The Malatesta of Rimini and the Papal State. A Political History*, 2^a ed., Cambridge 1974

- Jones P., *The Vicariate of the Malatesta of Rimini*, in «The English Historical Review», 57 (1952), pp. 321-351; ora in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 435-468
- Jordan K., *Das Eindringen des Lehenswesens in das Rechtsleben der römischen Kurie*, in «Archiv für Urkundenforschung», 12 (1932), pp. 13-110
- Jura municipalia, seu Statuta Civitatis Recaneti*, Recaneti, Ex Typ. Antonii Braidæ, 1608
- La Mantia V., *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e Stato Romano*, Torino 1884
- Lackner C., *Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Innocenz III.*, in «Römische historische Mitteilungen», 29 (1987), pp. 127-214
- Laufs M., *Politik und Recht bei Innozenz III. Kaiserprivilegien, Thronstreitregister und Egerer Goldbulle in der Reichs- und Rekuperationspolitik Papst Innozenz' III*, Köln-Wien 1980
- Lazzarini I., *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti, città, territori* [v.], pp. 381-417
- Lazzarini I., *L'Italia degli Stati territoriali. Secoli XIII-XV*, Roma-Bari 2003
- Leonii L., *Documenti tratti dall'Archivio segreto del comune di Todi*, in «Archivio storico italiano», s. III, II/2 (1865), pp. 3-47
- Leverotti F., *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili* [v.], pp. 143-188
- Libellus querulus de miseris Ecclesie Pennensis*, a cura di A. Hofmeister, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores*, XXX/2, Lipsiae 1934, pp. 1461-1464
- Liber (Le) censuum de l'Église romaine*, a cura di P. Fabre, L. Duchesne, G. Mollat, Paris 1889-1952
- Liber rationum camerae Bonifatii papae VIII*, a cura di T. Schmidt, Città del Vaticano 1984
- Linguaggi politici nell'Italia del Rinascimento*, a cura di A. Gamberini e G. Petralia, Roma 2007
- Lombardi G., *I rapporti con Roma e con il governatore del Patrimonio*, in *Storie a confronto* [v.], pp. 139-185
- Maccarrone M., *Chiesa e Stato nella dottrina di Innocenzo III*, Romae 1940
- Maccarrone M., *Nuovi studi su Innocenzo III*, a cura di M. Lambertini, Roma 1995
- Maccarrone M., *Studi su Innocenzo III*, Padova 1972
- Maccarrone M., *Vicarius Christi. Storia del titolo papale*, Romae 1952
- Machiavelli N., *Opere*, a cura di C. Vivanti, Torino 1997
- Magnam Bullarium Romanum. Bullarum, Privilegiorum...Collectio*, IV/1, Romae 1745
- Maire Vigneur J.-C., *Comuni e signorie in Umbria, Marche e Lazio*, in *Comuni e signorie* [v.], pp. 321-606
- Maire Vigneur J.-C., *Forme e strumenti della presenza imperiale nel Lazio meridionale*, in *Il sud del Patrimonium sancti Petri al confine con il Regnum nei primi trent'anni del Duecento. Due realtà al confronto*, Atti delle giornate di studio, Ferentino, 28-30 ottobre 1994, Roma 1997, pp. 52-68
- Maire Vigneur J.-C., *Forme minori di organizzazione del territorio nell'Italia dei comuni: i comitatus e altri distretti dello Stato della Chiesa*, in *La provincia feretrana (secoli XIV-XIX)*, Atti del convegno di studi, Montecerignone-San Leo, 30-31 ottobre 1999, a cura di G. Allegretti, San Leo 2000, pp. 11-28

- Maire Vigueur J.-C., *Les pâturages de l'Église et la Douane du bétail dans la province du Patrimoine (XIV^e-XV^e siècles)*, Roma 1981
- Mancini L., *Sinigallia dai Malatesti ai Rovereschi (1463-1474)*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», s. IV, 3 (1926), pp. 183-217
- Marangoni G., *Delle memorie sagre, e civili dell'antica città di Novana, oggi Civitanova*, Roma 1743
- Mascioli P., *Viterbo nel Quattrocento. Politica istituzioni poteri nella periferia pontificia*, Manziana 2004
- Michaeli M., *Memorie storiche della città di Rieti e dei paesi circostanti dall'origine all'anno 1560*, Rieti 1897-18/99; rist. an. Bologna 1972
- Migliorino F., *In Terris Ecclesiae: frammenti di "ius proprium" nel "Liber extra" di Gregorio IX*, Roma 1992
- Mohler L., *Die Kardinäle Jakob und Peter Colonna. Ein Beitrag zur Geschichte des Zeitalters Bonifaz VIII*, Paderborn 1914
- Molinelli R., *Città e contado nella Marca pontificia in età moderna*, Urbino 1984
- Molinelli R., *Un'oligarchia locale nell'età moderna*, Urbino 1976
- Mollat G., *L'administration d'Orvieto durant le legation d'Albornoz (1354-1367)*, in «Mélanges d'archéologie et d'histoire», 70 (1958), pp. 395-406
- Monaco M., *Lo Stato della Chiesa, I, Dalla fine del Grande Scisma alla pace di Cateau-Chambrésis*, Pescara 1971
- Moore J.C., *Pope Innocent III, Sardinia and the Papal State*, in «Speculum», 62/1 (1987), pp. 81-101
- Natalucci M., *Ancona attraverso i secoli*, Città di Castello 1961
- Nessi S., *Il carteggio del cardinale Giovanni Vitelleschi con il comune di Terni*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 83 (1986), pp. 111-159
- Niccola della Tuccia, *Cronaca*, in *Cronache e statuti* [v.], pp. 1-273
- Nico Ottaviani M.G., *Statuta sive leges municipales ordinatae a Domino et Patrono. Signorie e statuti in Umbria nei secoli XIV-XVI*, in *Signori, regimi signorili* [v.], pp. 289-306
- Offices et Papauté (XIV^e XVII^e siècle). Charges, hommes, destins*, a cura di A. Jamme. e O. Poncet, Roma 2005
- Offices, Ecrit et Papauté (XIII^e -XVII^e siècle)*, a cura di A. Jamme e O. Poncet, Rome 2007
- Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho e P. Schiera, Bologna 1994
- Ortalli G., *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in «Cahiers de Recherches Médiévales (XIII^e-XV^e s.)», 4 (1997), pp. 163-173
- Ortalli G., *Il ruolo degli statuti tra autonomia e dipendenze: Curzola e il dominio veneziano*, in «Rivista storica italiana», 98 (1986), pp. 195-220
- Ortalli G., *Lo statuto fra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città* [v.], pp. 11-35
- Paci L., *Le vicende politiche*, in *Storia di Macerata, I, Le origini e le vicende politiche*, 2^a ed., Macerata 1986, pp. 26-419

- Palermo L., *Il commercio del grano in un sistema annonario: l'Italia centrale nel tardo medio evo*, in *Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo*, I Convegno nazionale di storia del commercio in Italia, Reggio Emilia-Modena, 6-9 giugno 1984, Bologna 1986, pp. 79-95
- Palermo L., *Mercati del grano a Roma tra medioevo e rinascimento*, I, *Il mercato distrettuale del grano in età comunale*, Roma 1990
- Paravicini Bagliani A., *Bonifacio VIII*, Torino 2003
- Partner P., *The Budget of the Roman Church in the Renaissance Period*, in *Italian Renaissance Studies. A Tribute to the Late Cecilia M. Ady*, a cura di E.F. Jacob, London 1960, pp. 256-278
- Partner P., *Federico e il governo pontificio*, in *Federico di Montefeltro* [v.], pp. 9-21
- Partner P., *The Lands of St Peter. The Papal State in the Middle Ages and the Early Renaissance*, London 1972
- Partner P., *The Papal State under Martin V. The Administration and Government of the Temporal Power in the Early Fifteenth Century*, London 1958
- Partner P., *The Pope's Men. The Papal Civil Service in the Renaissance*, Oxford 1990
- Partner P., *Un problema tra i problemi: la signoria pontificia*, in *Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento. L'esperienza dei Trinci*, Perugia 1989, pp. 25-38
- Partner P., *Lo Stato della Chiesa nel XV e XVI secolo*, in *Storia della società italiana*, VIII, *I secoli del primato italiano: il Quattrocento*, Milano 1988, pp. 399-425
- Partner P., *L'Umbria durante i pontificati di Martino V e di Eugenio IV*, in *Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (secoli XV-XVIII)*, Atti del VII Convegno di studi umbri, Gubbio, 18-22 maggio 1969, Perugia 1972, pp. 89-99
- Pastor L. von, *Storia dei papi dalla fine del Medio Evo*, trad. it., a cura di A. Mercati, Roma 1958-1959
- Pastura Ruggiero M.G., *La reverenda Camera Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII)*, Roma 1984
- Pasztor E., *Censi e possessi della Chiesa Romana nel Duecento: due registri pontifici inediti*, in «Archivum historiae pontificiae», 15 (1977), pp. 139-193
- Patrizi Sacchetti P., *La caduta dei Bentivoglio e il ritorno di Bologna al dominio della Chiesa*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n.s., 2 (1950-1951), pp. 109-156
- Patrizi-Forti F., *Delle memorie storiche di Norcia libri otto*, Norcia 1869; rist. an. Bologna 1969
- Pavan P., *I fondamenti del potere: la legislazione statutaria del comune di Roma dal XV secolo alla Restaurazione*, in «Roma moderna e contemporanea», 4 (1996), pp. 317-335
- Petralia G., «Stato» e «moderno» in Italia e nel Rinascimento, in «Storica», 3 (1997), n. 8, pp. 7-48
- Petrini A., *La Tabula officiorum di Paolo II (1464-1971)*, in *Offices et papauté* [v.], pp. 125-157
- Petrini P., *Memorie prenestine in forma di annali*, Roma 1795
- Petrucci A., *Note di diplomazia pontificia*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 89 (1967), pp. 47-85
- Petrucci E., *Il cardinale Egidio di Albornoz e la riconquista del patrimonio di S. Pietro in Tuscia*, in *La storiografia di Eugenio Duprè Theseider*, a cura di A. Vasina, Roma 2002, pp. 81-197

- Petrucci E., *Innocenzo III e i comuni dello Stato della Chiesa. Il potere centrale*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Atti del Congresso storico internazionale, perugina, 6-9 novembre 1985, Perugia 1988, pp. 91-136
- Piccolomini, Enea Silvio, *Opera inedita*, a cura di G. Cugnoni, in «Atti della R. Accademia dei Lincei», s. III, Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologiche, 8 (1882-1883), pp. 319-686
- Pinzi C., *Lettere del legato Vitelleschi ai priori di Viterbo dal 1435 al 1440*, in «Archivio della Società romana di storia patria», 31 (1908), pp. 357-407
- Pinzi C., *Storia della città di Viterbo lungo il medioevo*, Viterbo 1887-1913
- Pio II, *I commentarii*, a cura di L. Totaro, Milano 1984
- Pio B., *Bonifacio VIII e il 'Patrimonium beati Petri'*, in *Bonifacio VIII* [v.], pp. 117-143
- Pompa A., *Le finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia: aspetti del governo pontificio durante il papato avignonese (1305-1377)*, Tesi di dottorato di storia medievale, XIII ciclo, Università degli studi di Cagliari, a.a. 2002-2003
- Primo (II) registro della Tesoreria di Ascoli. 20 agosto 1426-30 aprile 1427*, a cura di M. Cristofani Mancina, Roma 1974
- Prodi P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992
- Prodi, P., *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna 1982
- Prodi P., *Lo sviluppo dell'assolutismo nello Stato Pontificio*, I, Bologna 1968
- Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'archivio Caetani*, a cura di G. Caetani, 6 voll., Perugia-San Casciano Val di Pesa 1922-1932
- Regesta Honorii papae III*, a cura di P. Pressutti, Roma 1888-1895
- Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma e allo Stato pontificio*, I, Roma 1920
- Register (Die) Innocenz' III.*, vol. I, *Pontifikatsjahr 1198-1199*, a cura di O. Hageneder e A. Haidacher, Graz-Köln 1964
- Register (Die) Innocenz' III.*, vol. II, *Pontifikatsjahr 1199-1200*, a cura di O. Hageneder, W. Maleczek e A.A. Strnad, Rom-Wien 1979
- Registres (Les) de Boniface VIII (1294-1303)*, a cura di G. Digard, M. Faucon, A. Thomas e R. Fawtier, Paris 1884-1939
- Registres (Les) d'Alexandre IV (1254-1261)*, a cura di C. Bourel de la Roncière, J. de Loye, P. de Cénival e A. Coulon, Paris 1895-1959
- Registres (Les) d'Innocent IV (1243-1254)*, a cura di É. Berger, Paris 1884-1921
- Registres (Les) d'Urbain IV (1261-1264)*, a cura di J. Guiraud e S. Clémencet, Paris 1899-1958
- Registres (Les) de Grégoire IX (1227-1241)*, a cura di L. Auvray, S. Clémencet e L. Carulus-Barré, Paris 1890-1955
- Regni C., *L'amministrazione politico-finanziaria del comune di Perugia nei suoi rapporti con la Camera Apostolica*, in *Ricerche su Perugia fra Due e Quattrocento*, Perugia 1981, pp. 161-188
- Regni C., *La "comunantia fructus aque Lacus" nella prima metà del secolo XV: appalti e appaltatori*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 85 (1988), pp. 157-217

- Rehberg A., *Bonifacio VIII e il clero di Roma, in Bonifacio VIII. Ideologia* [v.], pp. 345-378
- Rehberg A., *Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie*, Tübingen 1999 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts, 89)
- Rehberg A., *Familiari aus Rom und die Colonna auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1348/78)*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 78 (1998), pp. 1-122; 79 (1999), pp. 99-214
- Rehberg A., *Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378)*, Tübingen 1999
- Repertorio degli statuti comunali emiliani e romagnoli (secc. XII-XVI)*, a cura di A. Vasina, Roma 1997-1999
- Repertorio degli statuti comunali umbri*, a cura di P. Bianciardi, M.G. Nico Ottaviani, Spoleto 1992
- Reydellet-Guttinger C., *L'administration pontificale dans le Duché de Spolète (1305-1352)*, Firenze 1975
- Reynolds S., *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford 1994; trad. it. Feudi e vassalli. *Una nuova interpretazione delle fonti medievali*, Roma 2004
- Ricordi di ser Matteo di Cataluccio da Orvieto*, in *Ephemerides Urbevetane e cod. Vat. Urb. 1745*, a cura di L. Fumi, in RIS², XV/5, Città di Castello 1903, pp. 497-498
- Riformanze (Le) del comune di Orte, I, 1449-1458*, a cura di G. Giontella, Orte 1990
- Robertson I., *Tyranny under the Mantel of St. Peter. Pope Paul II and Bologna*, Turnhout 2002
- Robertson J., *Cesena: governo e società dal Sacco dei Bretoni al dominio di Cesare Borgia*, in *Storia di Cesena*, II/2, *Il Medioevo*, a cura di A. Vasina, Rimini 1985, pp. 5-92
- Robertson J., *The Return of Cesena to the Direct Dominion of the Church after the Death of Malatesta Novello*, in «Studi romagnoli», 16 (1965), pp. 123-161
- Rocche e fortificazioni nello Stato della Chiesa*, a cura di M.G. Nico Ottaviani, Napoli 2004
- Rodocanachi E., *Les institutions communales de Rome sous la papauté*, Paris 1901
- Roia R., *L'amministrazione finanziaria del Comune di Ancona nel secolo XV*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», s. IV, 1 (1924), pp. 141-246
- Rotelli C., *La finanza locale pontificia nel Cinquecento: il caso di Imola*, in «Studi storici», 9 (1968), pp. 107-144
- Sacchi F.C., *Statuta Civilia et Criminalia Civitatis Bononiae*, Bononiae, 1735-37
- Sacco P.C., *Statuta civilia et criminalia civitatis Bononiae*, Bononiae 1735-1737
- Salimei A., *Senatori e statuti di Roma nel Medio Evo. I senatori, cronologia e bibliografia dal 1144 al 1447*, Roma 1935
- Salvi A., *Iscrizioni medievali di Ascoli*, Ascoli 1999
- Santarelli U., *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 33 (1960), pp. 49-165
- Santarelli U., *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 62 (1989), pp. 417-428
- Santarelli U., *Osservazioni sulla "potestas statuendi" dei Comuni dello Stato della Chiesa (a proposito di Const. Aeg., II, 19)*, in «Annali della Facoltà giuridica. Università di Macerata», n.s., II (1968), pp. 245-262

- Sbriccoli M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi*, Milano 1969
- Schmidt T., *Der Bonifaz-Prozess. Verfahren der Papstanklage in der Zeit Bonifaz' VIII. und Clemens' V.*, Köln-Wien 1989
- Schmidt T., *Libri rationum camerae Bonifatii papae VIII*, Città del Vaticano 1984
- Schmidt T., *Zwei neu Konstitutionen Papst Clemens' V. zur Restitution der Colonna (1306), in Mittelealter, Kirche und Recht im Mittelealter. Festschrift für Horst Fuhrmann*, Tübingen 1991, pp. 335-345
- Segoloni D., *Bartolo da Sassoferrato e la "civitas Perusina"*, Milano 1962; anche in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario*, II, Milano 1962, pp. 515-563
- Sella P., *Costituzioni Egidiane dell'anno MCCCLVII*, Roma 1912
- Seppelt F.X., *Monumenta Coelestiniana. Quellen zur Geschichte des Papstes Coelestin V.*, Paderborn 1921, pp. 1-146
- Shaw C., *The political role of the Orsini family from Sixtus IV to Clement VII. Barons and Factions in the Papal States*, Roma 2007
- Shaw C., *The Roman Barons and the Guelf and Ghibelline factions in the Papal States*, in *Guelfi e ghibellini nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Gentile, Roma 2005, pp. 475-494
- Shaw C., *The Roman Barons and the popes*, in *Noblesse et États princiers en Italie et en France au XV^e siècle*, a cura di M. Gentile e P. Savy, Roma 2009, pp. 101-124
- Shaw C., *The Roman Barons and the Security of the Papal States*, in *Condottieri e uomini d'arme nell'Italia del Rinascimento*, a cura di M. Del Treppo, Napoli, 2001, pp. 311-325
- Siena L., *Storia della città di Sinigaglia*, Sinigaglia 1746
- Signori, regimi signorili e statuti nel tardo Medioevo*, a cura di R. Dondarini, G.M. Varani, M. Venticelli, Bologna 2003
- Silvestrelli G., *Città, castelli e terre della regione romana. Ricerche di storia medievale e moderna sino all'anno 1800*, 2^a ed., 2 voll., Roma 1940
- Soranzo G., *Collegati, raccomandati e aderenti negli Stati italiani dei secoli XIV e XV*, in «Archivio storico italiano», 99 (1941), pp. 3-35
- Stato (Lo) territoriale fiorentino (secoli XIV-XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, a cura di A. Zorzi e W.J. Connell, Pisa 2002
- Statuta civitatis Fani*, Fani, per Hieronymum Soncinum, 1508
- Statuta Civitatis Ferentini. Edizione critica dal ms. 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica*, a cura di M. Vendittelli, Roma 1988
- Statuta comunis Fulginei*, a cura di A. Messini e F. Baldaccini, Perugia 1969
- Statuta et reformationes circa stilum civitatis Tiburtinae, Romae*, per Magistrum Stephanū Guillereti de Lotaringa, 1522
- Statuta Magnificae Civitatis Asisii, Perusiae*, per Hieronymum Francisci Baldassarri de Cartularijs, 1534-1543
- Statuta sive constitutiones Civitatis Reatae, Romae*, apud Antonium Bladum Asulanum, 1549
- Statuta sive Sanctiones et ordinamenta Aesinae Civitatis, Fani*, per Hieronymum Soncinum, 1516
- Statuti cittadini, rurali e castrensi del Lazio. Repertorio (sec. XII-XIX)*, a cura di P. Ungari, Roma 1993

- Statuti, città, territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini e D. Willoweit, Bologna 1991
- Statuti (Gli) delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV*, Atti del Convegno di studio, Ascoli Piceno, 8-9 maggio 1998, Spoleto 1999
- Statuti di Ascoli Piceno dell'anno MCCCLXXVII*, a cura di L. Zdekauer e P. Sella, Roma 1910
- Statuti et riformanze della Comunità di Civita Castellana*, Roma, Heredi di Valerio e Luigi Dorici fratelli, 1566
- Statuto (Lo) comunale di Sassoferrato*, a cura di U. Paoli, Sassoferrato 1993
- Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII*, a cura di G. Capocaccia e F. Macchioni, Bagnoregio 1921
- Statutorum civitatis Urbisveteris volumen*, Romae, heredes Antonii Bladij, 1581
- Storie a confronto. Le riformanze dei Comuni della Tuscia alla metà del Quattrocento*, Roma 1995
- Storti Storchi C., *Appunti in tema di "potestas condendi statuta"*, in *Statuti, città* [v.], pp. 319-353
- Storti Storchi C., *Aspetti generali della legislazione statutaria lombarda in età viscontea, in Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, Bordighera 1990, pp. 69-101
- Supino P., *La "Margarita Cornetana". Regesto dei documenti*, Roma 1969
- Tabacchi S., *Il Buon Governo. Le finanze locali nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVI-II)*, Roma 2007
- Talbert R.J.A., *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984
- Theiner A., *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis. Recueil de documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des États du Saint-Siège*, Roma 1861-1862
- Toaf A., *Gli ebrei a Perugia*, Perugia 1975
- Tomassetti G., *La Campagna Romana antica, medioevale e moderna*, nuova ed. a cura di L. Chiumenti e F. Bilancia, 7 voll., Firenze 1975-1980
- Toubert P., *Il Patrimonio di S. Pietro fino alla metà del secolo XI*, in *Comuni e signorie* [v.], pp. 153-228
- Toubert P., *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IX^e à la fin du XII^e siècle*, 2 voll., Roma 1973
- Travaini L., *Le monete del primo giubileo, in Bonifacio VIII e il suo tempo Anno 1300 il primo giubileo*, a cura di M. Righetti Tosti-Croce, Milano 2000, pp. 121-125
- Trexler R., *Public Life in Renaissance Florence*, New York 1980
- Uginet F.-C., *Le "liber officialium" de Martin V*, Roma 1975
- Ullmann W., *The Growth of Papal Government in the Middle Ages*, London 1962
- Ut bene regantur. Politica e amministrazione periferica nello Stato ecclesiastico*, Atti del Convegno, Perugia, 6-8 maggio 1997, a cura di P. Monacchia, Modena 2000 (= «Archivi per la Storia», 13, 2000)
- Vallerani M., *La supplica al signore e il potere della misericordia. Bologna 1337-1347*, in «Quaderni storici», 44 (2009), pp. 411-442

- Vaquero Piñero M., *Le castellanie nello Stato della Chiesa nella seconda metà del XV secolo: figure e gruppi sociali*, in *Offices et papauté* [v.], pp. 439-481
- Varanini G.M., *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XIV-XV)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Atti del Covegno, Cento, 6-7 maggio 1993, a cura di R. Dondarini, Cento 1995, pp. 321-358
- Vasina P., *Romagna medievale*, Ravenna 1970
- Vendittelli M., *Mercanti romani del primo Duecento "in Urbe potentes"*, in *Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi*, a cura di É. Hubert, Roma 1993, pp. 87-135
- Verardi Ventura S., *L'ordinamento bolognese dei secoli XVI-XVII*, in «L'Archiginnasio», 74 (1979), pp. 181-425
- Verga E., *Documenti di storia perugina estratti dagli archivi di Milano*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 5 (1899), pp. 717-740; 6 (1900), pp. 11-35
- Viggiano A., *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Treviso 1993
- Volpi S., *Le Regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione nello Stato Pontificio*, Bologna 1983
- Volumen statutorum Terrae Amandulae*, Amandulae, per Lucam Binum, 1547
- Waley D., *The Papal State in the Thirteenth Century*, London 1961
- Waley D., *A Register of Boniface VIII's Chamberlain, Theoderic of Orvieto*, in «Journal of Ecclesiastical History», 8 (1957), pp. 141-152
- Waley D., *Lo Stato papale dal periodo feudale a Martino V*, in *Comuni e signorie* [v.], pp. 231-320
- Walter I., *Boccamazza Giovanni*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 11, Roma 1969, pp. 20-24
- Wickham C., *Le forme del feudalesimo*, in *Il feudalesimo nell'alto medioevo*, Atti della XLII settimana di studio CISAM, Spoleto 8-12 aprile 1999, Spoleto 2000, pp. 15-46
- Zanelli A., *Pietro del Monte*, in «Archivio storico lombardo», 34 (1907), n. 7, pp. 317-378, e n. 8, pp. 46-116
- Zaoli G., *Libertas Bononiae e papa Martino V*, Bologna 1916
- Zenobi G.B., *Le "ben regolate città". Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna*, Roma 1994
- Zenobi G. B., *Ceti e potere nella Marca pontificia. Formazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700*, Bologna 1976
- Zenobi G. B., *Dai governi larghi all'assetto patriziale: istituzioni e organizzazione del potere nelle città minori della Marca dei secoli XVI-XVII*, Urbino 1979
- Zenobi G.B., *Feudalità e patriziati cittadini nel governo della "periferia" pontificia del Cinque-Seicento*, in *Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale nell'età moderna*, a cura di M.A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 94-107
- Zenobi G.B., *Lo spessore e il ruolo della feudalità*, in *Federico da Montefeltro* [v.], pp. 189-211
- Zerbi P., *Il termine fidelitas nelle lettere di Gregorio VII*, in «Studi gregoriani», III, Roma 1948, pp. 129-148

- Zippel G., *Piccolomini e il mondo germanico. Impegno cristiano e civile dell'umanesimo*, in «La cultura», 19 (1981), pp. 267-350
- Zug Tucci H., *Dalla polemica antimperiale alla polemica antitedesca*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, Atti del Convegno, Trieste, 2-5 marzo 1993, Roma 1994, pp. 45-64